



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 54/11

di iniziativa del Consigliere V. PITARO, G. ARRUZZOLO, G. NERI, F.  
PIETROPAOLO, C. MINASI, G. GRAZIANO, G. CRINO' recante:

"Modifiche e integrazioni agli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)";

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	23/10/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	23/10/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Normativa nazionale

L. 20 febbraio 2006, n. 96 pag. 4  
*Disciplina dell'agriturismo*

### Normativa regionale

L.R. Calabria 30 aprile 2009, n. 14 pag. 14  
*Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole.*

### Documentazione citata

Codice Civile art. 2135 pag. 37  
*Imprenditore agricolo*

Codice Civile art. 230 bis pag. 38  
*Impresa familiare*

### Normativa comparata

L.R. Piemonte 22 gennaio 2019, n. 1 pag. 39  
*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*

L.R. Sardegna 11 maggio 2015, n. 11 pag. 41  
*Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.*

L.R. Umbria 9 aprile 2015, n. 12 pag. 65  
*Testo unico in materia di agricoltura (artt. 137-168)*

L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 42 pag. 95  
*Disciplina dell'agriturismo*

L.R. Veneto 10 agosto 2012, n. 28 pag. 115  
*Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario*

L.R. Abruzzo 31 luglio 2012, n. 38 pag. 157  
*Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo.*

L.R. Sicilia 24 novembre 2011, n. 25 pag. 174  
*Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.*

L.R. Molise 22 marzo 2010, n. 9 pag. 203  
*Disciplina delle attività agrituristiche*

L.R. Emilia-Romagna 31 marzo 2009, n. 4 pag. 230  
*Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole*

L.R. Campania 6 novembre 2008, n. 15 <i>Disciplina per l'attività di agriturismo</i>	pag. 257
L.R. Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 <i>Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. Artt. 150_164-bis</i>	pag. 275
L.R. Liguria 21 novembre 2007, n. 37 <i>Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo</i>	pag. 294
L.R. Lazio 2 novembre 2006, n. 14 <i>Norme in materia di diversificazione delle attività agricole</i>	pag. 326
L.R. Valle d'Aosta 4 dicembre 2006, n. 29 <i>Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del Reg. 14 aprile 1998, n. 1.</i>	pag. 385
L.R. Basilicata 25 febbraio 2005, n. 17 <i>Agriturismo e turismo rurale</i>	pag. 427
L.R. Toscana 23 giugno 2003, n. 30 <i>Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana</i>	pag. 451
L.R. Marche 3 aprile 2002, n. 3 <i>Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale</i>	pag. 511
L.R. Friuli-Venezia Giulia 22 luglio 1996, n. 25 <i>Disciplina dell'agriturismo</i>	pag. 533

**L. 20 febbraio 2006, n. 96** [u](#).

## **Disciplina dell'agriturismo.**

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 marzo 2006, n. 63.

### **Art. 1.** *Finalità*

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

### **Art. 2.** *Definizione di attività agrituristiche*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina

previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'[articolo 4](#), comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la miscita di vini, alla quale si applica la [legge 27 luglio 1999, n. 268](#);

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

### **Art. 3. Locali per attività agrituristiche**

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agriturismo sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

#### **Art. 4. Criteri e limiti dell'attività agrituristica**

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti. <sup>(2)</sup>

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'[articolo 2](#), comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate; <sup>(3)</sup>

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti; <sup>(3)</sup>

c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande; <sup>(3)</sup>

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e

comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità; <sup>(3)</sup>

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività <sup>(3)</sup>.

5. Le attività ricreative o culturali di cui all'[articolo 2](#), comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

## **Art. 5. Norme igienico-sanitarie**

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla [legge 30 aprile 1962, n. 283](#), e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155](#), e successive modificazioni.

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica. <sup>(4)</sup>

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità. <sup>(4)</sup>

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale.

(4) La [Corte Costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339](#) (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

## **Art. 6. *Disciplina amministrativa***

1. L'esercizio dell'attività agriturbistica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.



2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. <sup>(5)</sup>

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge. <sup>(5)</sup>

(5) La *Corte Costituzionale*, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

#### **Art. 7. *Abilitazione e disciplina fiscale***

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'[articolo 6](#), comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'[articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

#### **Art. 8. *Periodi di apertura e tariffe*** <sup>(6)</sup>

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori

comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

(6) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

#### **Art. 9.** *Riserva di denominazione. Classificazione*

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'[articolo 6](#).

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali. [↗](#)

(7) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.M. 13 febbraio 2013](#).

#### **Art. 10.** *Trasformazione e vendita dei prodotti*

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla [legge 9 febbraio 1963, n. 59](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#).

**Art. 11. Programmazione e sviluppo dell'agriturismo**

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispose un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 12. Attività assimilate**

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#), e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

**Art. 13. Osservatorio nazionale dell'agriturismo** <sup>(9)</sup>

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria

competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale. <sup>(8)</sup>

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(8) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, nell'istituire l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni.

(9) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

#### **Art. 14. Norme transitorie e finali**

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. <sup>(10)</sup>

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

(10) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 40 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si riferisce alle norme di cui al capo a).

**Art. 15.** *Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

**Art. 16.** *Copertura finanziaria*

1. Le disposizioni di cui all'[articolo 2](#), comma 1, e all'[articolo 7](#), comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'[articolo 2](#), comma 1, dell'[articolo 7](#), comma 2 e dell'[articolo 10](#), valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 2005, n. 244](#).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'[articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14

**Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole.**  
(BUR n. 8 del 30 aprile 2009, supplemento straordinario n. 5 del 9 maggio 2009)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 12 giugno 2009, n.19 e 5 luglio 2016, n. 22)

## CAPITOLO I Agriturismo

### **Art. 1** (Finalità)

1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione Europea e dello Stato, nel quadro dei principi e delle finalità della legge 20 febbraio 2006, n° 96, «Disciplina dell'agriturismo», con i propri strumenti di programmazione, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle aree rurali.
2. La presente legge ha lo scopo di sostenere e disciplinare nel territorio regionale l'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole, al fine di:
  - incentivare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle aree rurali favorendo la multifunzionalità della loro attività per l'incremento e la differenziazione del reddito agricolo e per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali nelle aree rurali;
  - favorire lo sviluppo e la valorizzazione del territorio agricolo, in particolare quello montano e collinare, e del suo patrimonio edilizio rurale e un equilibrato rapporto tra città e campagna;
  - valorizzare ed incentivare la cultura enogastronomica calabrese attraverso l'utilizzo delle produzioni aziendali, locali, tradizionali, tipiche e certificate;
  - favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo e valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
  - tutelare, qualificare e valorizzare il patrimonio agricolo, socio-culturale e ambientale della Calabria, attraverso azioni di sviluppo Integrato tra agricoltura, turismo e cultura;
  - contribuire al riequilibrio socio-economico ed allo sviluppo dell'intero territorio rurale regionale;
  - agevolare le iniziative degli imprenditori agricoli, favorendo i giovani, le donne e gli imprenditori agricoli professionali e, tra questi, coloro i quali adottano tecniche agricole a basso impatto ambientale;
  - promuovere l'educazione alimentare;
  - recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio rurale, tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche ed architettoniche dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;

- vietare, nei pressi degli agriturismi e comunque nei facenti parte dei parchi naturali, l'insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio.

## **Art. 2**

*(Definizione di attività agrituristica e rapporto di prevalenza e connessione)*

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 3 marzo 2001, n. 57» e articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l) ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e s.m.i., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di complementarietà e attività connesse, rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, che devono rimanere principali.
2. Rientrano tra le attività agrituristiche:
  - a) dare ospitalità in alloggi di cui al successivo art. 7;
  - b) dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori e *caravans*;
  - c) somministrare, pasti e bevande, ivi compresi quelli a carattere alcolico e super alcolico costituiti da prodotti aziendali, ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne ed interne all'azienda, nonché da prodotti di aziende agricole del territorio regionale con preferenza ai prodotti caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, biologici e10 compresi nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, per come disciplinati all'articolo 10;
  - d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 «Disciplina delle strade del vino» e la vendita dei prodotti; nonché degustazione di altri prodotti tipici della gastronomia regionale ispirati a specifici itinerari tematici;
  - e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa e nelle strutture comuni realizzate dalle imprese associate, le seguenti attività connesse:
    - attività ricreative;
    - attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico ed artigianale calabrese quali corsi, seminari, visite di ecomusei, musei del territorio e della cultura contadina; visite di siti turistici rurali inseriti in itinerari culturali tematici; nonché di turismo religioso-culturale;
    - attività di raccolta ed esposizione di attrezzi ed oggetti utilizzati nei processi produttivi tradizionali e nei laboratori artigianali con funzione illustrativa delle attività agricole e degli aspetti di vita rurale;
    - attività di pratica sportiva, pesca sportiva, attività agro-faunistiche-venatorie, escursionismo, ippoterapia e attività affini.

3. Costituiscono attività connesse all'azienda agricola e possono essere esercitate dalle aziende agrituristiche le:
  - attività didattiche, comprese l'organizzazione di «fattorie didattiche» attraverso percorsi formativi all'interno dell'azienda o delle aziende associate, che rispondono ai requisiti previsti dalla Carta della qualità delle fattorie didattiche;
  - attività sociali (fattorie sociali) che prevedono attività mirate a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l'ambiente rurale. Considerata la particolare attenzione che deve essere rivolta allo svolgimento di questa attività, gli operatori agrituristici dovranno, se svolte direttamente, essere in possesso degli eventuali attestati che li qualificano a svolgere tale attività.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono finalizzate alla valorizzazione del territorio, del patrimonio e della cultura rurale e possono essere realizzate anche per mezzo di convenzioni con enti locali ed associazioni culturali locali.
5. L'attività agriturbistica può essere realizzata in forma associata con l'utilizzo di strutture e spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche o da soggetti pubblici.

### **Art. 3**

*(Operatori agriturbistici)*

1. Le attività agriturbistiche, di cui all'art. 2, possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'art. 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e s.m.i., che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica per come previsto nel successivo art. 12 della presente legge, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, nella forma di società cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, purché utilizzino per lo svolgimento delle attività agriturbistiche prevalentemente i prodotti e le strutture aziendali dei soci.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale. Il personale addetto e i familiari dell'imprenditore dovranno essere inquadrati con contratti per lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Per lo svolgimento di attività relative a servizi complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni, da disciplinare con il Regolamento di attuazione previsto dalla presente legge.

### **Art. 4**

*(Criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agriturbistica con l'attività agricola)*

1. Le attività di cui all'articolo 2 devono essere esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio delle attività agriturbistiche sono utilizzate le materie prime ed i locali dell'azienda agricola.



2. Le attività agricole devono rimanere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche. Detta prevalenza è realizzata quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio dell'attività agricola e delle produzioni, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività agriturbistica. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo-lavoro viene effettuato sommando i rispettivi valori di ciascuna azienda.
3. Le imprese agricole dove si svolge attività agriturbistica sono obbligate alla costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99 e D.lgs. 99/2004.
4. Per le aziende ricadenti nelle aree di montagna definite ai sensi della normativa comunitaria vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi nazionali e regionali o che pur non ricadendo in dette zone, praticano agricoltura biologica, il tempo dedicato all'attività agricola viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 2.
5. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative convenzionali occorrenti per le singole attività agricole e per le attività agrituristiche sono contenute nell'allegato A.
6. Il rapporto di connessione è presunto, quando:
  - a) la ricezione e somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti non superiore a 10 l'attività agricola si considera comunque prevalente, purché l'azienda coltivi una superficie di almeno 2 ettari;
  - b) nel caso di aziende che danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.
7. Nei casi di cui al comma 6 è consentito l'uso della cucina domestica.

#### **Art. 5**

*(Zone di prevalente interesse agriturbistico)*

1. Sono considerate di prevalente interesse agriturbistico le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge Quadro sulle aree protette» e s.m.i..

#### **Art. 6**

*(Limiti all'esercizio dell'attività agriturbistica)*

1. L'attività agriturbistica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:
  - a) numero di posti letto massimo 30;
  - b) numero di posti tenda o *roulotte* massimo 10;
  - c) numero di posti tavola per pasto massimo 60 su media annua, secondo modalità da individuarsi con il regolamento di attuazione della presente legge.
2. L'attività agriturbistica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo.

3. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalla seguente legge, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale», nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.

#### **Art. 7**

##### *(Locali per attività agrituristiche)*

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo. Sono da intendersi come strutture da adibire ad attività agrituristica soltanto quelle che rivestono carattere di ruralità e che sono state realizzate esclusivamente per tale scopo e che appartengono alla vecchia edilizia rurale.
2. I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia dal punto di vista fiscale ai sensi dell'articolo 3 comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sia da quello della pianificazione urbanistica.
3. I requisiti edilizi per i locali da adibire ad usi agrituristiche sono quelli previsti per strutture di civile abitazione e quindi con tutte le deroghe ed eccezioni previste dai regolamenti edilizi comunali nei diversi ambiti geografici. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
4. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature di servizi ad essa afferenti.
5. L'edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse, compresi gli ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, nonché per la realizzazione di strutture di servizi ad essa afferenti (aula per attività didattiche e spazi sociali). Non è consentito nessun ampliamento dei fabbricati esistenti per l'aumento della capacità ricettiva (ristorazione e alloggi).
6. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.
7. Gli spazi destinati alla sosta dei campeggiatori devono possedere i requisiti igienico-sanitari così come previsto dalle vigenti norme in materia.
8. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le disposizioni previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche».

### **Art. 8**

*(Interventi per il recupero del patrimonio edilizio)*

1. Ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche, gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari relativi all'agricampeggio, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e rispettate le tipologie edilizie tipiche della zona.
3. Per gli immobili sotto il vincolo artistico o ambientale occorre munirsi della preventiva autorizzazione del Sindaco e della Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali della Regione.
4. Per gli edifici ed i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata con opere provvisoriale.

### **Art. 9**

*(Norme igienico-sanitarie riferite agli immobili destinati ad agriturismo)*

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agriturbistica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aereo illuminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine dell'autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agriturbistica nonché l'attività di macellazione con particolare riferimento a:
  - a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
  - b) caratteristiche dei locali di macellazione;
  - c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
  - d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a 10 oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l' idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di 10 posti letto è possibile utilizzare l'uso di una cucina domestica per gli ospiti, qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
8. Gli alloggi agrituristiche sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismo che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente comma.
9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo modalità applicative indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.

#### **Art. 10**

##### *(Somministrazione di pasti bevande)*

1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 2 è rivolta:
  - a) alle persone alloggiate nei locali aziendali e nelle aree di sosta;
  - b) alle persone non alloggiate.
2. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche, alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica calabrese, la somministrazione di pasti e bevande deve rispettare i seguenti criteri:
  - a) almeno il 70% del valore dei prodotti e delle materie prime utilizzate e trasformate, anche attraverso lavorazioni esterne, deve essere rappresentato da prodotti propri dell'azienda e da prodotti delle aziende agricole della zona (deve intendersi il valore del prodotto sul mercato al dettaglio o il prezzo medio di vendita al dettaglio dei prodotti) e il cui rapporto è definito secondo modalità da individuarsi con il regolamento di attuazione della presente legge;
  - b) la rimanente parte dei prodotti, fino al 25%, può provenire da produzioni artigianali alimentari e da aziende agricole collocate in ambito regionale.
3. In caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità a completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'impiego fino al 5% di prodotti di altra provenienza.

4. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 2 lettera a) e lettera b), deve essere data comunicazione al Comune in cui ha sede l'impresa il quale autorizza temporaneamente la continuazione dell'esercizio dell'attività.
5. Le percentuali sopra indicate si applicano anche per la organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali, nonché per la somministrazione di spuntini.
6. Per la somministrazione della prima colazione i prodotti utilizzati possono essere anche a maggioranza extraziendali purché locali e regionali, con preferenza per i prodotti biologici, DOP, IGP e tradizionali.

#### **Art. 11**

*(Norme igienico-sanitarie per la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande)*

1. I locali adibiti a somministrazione di pasti e bevande, alla vendita dei prodotti nonché la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia.
2. Per la produzione di un quantitativo di pasta fresca, formaggi, salumi, prodotti apistici, conserve, marmellate, confetture, sciroppi, succhi, sottaceti e sottoli per un quantitativo settimanale non superiore a 50 Kg per ciascun prodotto proveniente prevalentemente da produzione aziendale, è consentito l'uso della cucina laboratorio. In questo caso vanno comunque garantiti tempi diversi di lavorazione. Per quantitativi superiori deve essere autorizzato apposito laboratorio.
3. L'autorità sanitaria, nel prendere in esame i requisiti dei locali per la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, considera l'eterogeneità delle produzioni, la modesta quantità e i tradizionali metodi di lavorazione e impiego dei prodotti.
4. Gli addetti alla preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande dovranno fornire attestato di idoneità sanitaria per come previsto dalla delibera regionale n. 98 del 19 febbraio 2007.
5. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di 10, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

#### **Art. 12**

*(Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Formazione ed aggiornamento professionale)*

1. Per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici è richiesta l'attestazione di frequenza ad un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages, (...)¹.

---

<sup>1</sup> La lett. a) dell'art. 1 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22 ha soppresso le parole: "organizzato su base provinciale".

2. *La Regione organizza e cura*<sup>2</sup> in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative emanazione delle OO.PP.AA. corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori agrituristici finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agriturstica di cui all'articolo 7 della legge n. 96 del 20 febbraio 2006 «Disciplina dell'agriturismo».
3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco non sono obbligatori l'attestazione di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di titoli di studio conseguiti in discipline agrarie, forestali e turistico-alberghiere.
4. Qualora l'azienda agriturstica non si configuri come azienda agri-venatoria, l'operatore agriturstico può presentare motivata domanda alla *Regione*<sup>3</sup> perché venga vietato a terzi, all'interno dell'azienda, l'esercizio della caccia in periodi determinati.

### **Art. 13**

*(Elenco regionale<sup>4</sup> dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo)*

1. *Presso la Regione è istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, alla cui tenuta provvede un'apposita commissione, composta da:*
  - a) *il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;*
  - b) *un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;*
  - c) *un rappresentante per ogni associazione agriturstica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.**La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese, comunque denominati*<sup>5</sup>.
2. *(Abrogato)*<sup>6</sup>.
3. *(Abrogato)*<sup>7</sup>.
4. *Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo*<sup>8</sup>.

---

<sup>2</sup> **Parole sostituite dalla lett. b) dell'art. 1 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Le Province organizzano e curano".**

<sup>3</sup> **Parola sostituita dalla lett. c) dell'art. 1 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provincia".**

<sup>4</sup> **Parola sostituita dalla lett. a) dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale".**

<sup>5</sup> **Comma sostituito dalla lett. b) dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione e l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo".**

<sup>6</sup> **Comma abrogato dalla lett. c) dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "La Commissione è composta da: a) Assessori provinciali all'agricoltura o dai loro delegati; b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa; c) un rappresentante per ogni associazione agriturstica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative."**

<sup>7</sup> **Comma abrogato dalla lett. c) dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "La Commissione è presieduta dall'Assessore all'Agricoltura o da un suo delegato".**

<sup>8</sup> **Parole sostituite dalla lett.d) dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale per l'agriturismo".**

5. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

- redazione della relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio *regionale*<sup>9</sup> integrata dai dati sulla consistenza del settore e dalle eventuali disposizioni emanate in materia;
- valuta, nel rispetto della presente legge, l'idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco *regionale*<sup>10</sup>, tenendo conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco stesso;
- provvede alla tenuta dell'elenco *regionale*<sup>11</sup>.

5 *bis*. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) esercitare, da almeno due anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS ai sensi dell'articolo 230 *bis* del codice civile;
- b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12.

5 *ter*. Nell'elenco di cui al comma 1 possono, altresì, essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 6 *bis*, lettera a) devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui alla lettera b), anche dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.

6. L'iscrizione nell'elenco *regionale*<sup>12</sup> è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di agriturismo.

7. L'iscrizione nell'elenco *regionale*<sup>13</sup> è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

- a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

---

<sup>9</sup> Parola sostituita dalla lett. e) dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale".

<sup>10</sup> Parola sostituita dalla lett. e) dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale".

<sup>11</sup> Parola sostituita dalla lett. e) dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale".

<sup>12</sup> Parola sostituita dalla lett. f) dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale".

<sup>13</sup> Parola sostituita dalla lett. g) dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale".

- c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche.
8. I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti di idoneità.
9. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la *Regione*<sup>14</sup> provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la *Regione*<sup>15</sup> adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al Comune competente.

#### **Art. 14**

##### *(Disciplina amministrativa)*

1. Coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13 e che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:
- a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell'elenco *regionale*<sup>16</sup> provinciale con l'indicazione:
- delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agriturismo;
  - della capacità ricettiva;
  - di eventuali periodi di sospensione dell'attività agrituristica nell'arco dell'anno;
  - del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l'azienda agricola;
  - del possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
  - della misura dell'apporto di prodotti propri.
- b) un'autocertificazione relativa all'idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di agriturismo;
- c) certificato di iscrizione nell'elenco *regionale*<sup>17</sup> di cui all'articolo 13;
- d) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.

---

<sup>14</sup> Parola sostituita dalla lett. h) dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Provincia".

<sup>15</sup> Parola sostituita dalla lett. h) dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Provincia".

<sup>16</sup> Parola sostituita dalla lett. a) dell'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale".

<sup>17</sup> Parola sostituita dalla lett. a) dell'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale".



- 1 *bis*. Il Comune comunica il ricevimento della dichiarazione inizio attività (...) <sup>18</sup>, alla Regione e all'Azienda sanitaria competente per territorio.
2. L'esercizio dell'attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda.
3. Il Comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro 30 giorni, a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Regione <sup>19</sup> un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati con la localizzazione delle aziende e con l'indicazione delle singole iniziative.
6. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
7. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi, previa comunicazione al Comune.

### **Art. 15**

#### *(Obblighi degli operatori agrituristici)*

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:
  - a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;
  - b) esporre la dichiarazione delle tariffe, identificate in bassa, media e alta stagione, per pernottamento e ristoro, convalidate dal Comune, in un luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio, punto ristoro e all'ingresso dell'area riservata ai campeggiatori;
  - c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
  - d) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell'autorizzazione;
  - e) rispettare le tariffe comunicate al Comune;

---

<sup>18</sup> Parole soppresse dalla lett. b) dell'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "alla Provincia".

<sup>19</sup> Parola sostituita dalla lett. c) dell'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Provincia".

- f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all'interno una tabella indicante le attività di cui al certificato di iscrizione all'elenco;
- g) comunicare al Sindaco e alla Regione<sup>20</sup> entro 30 giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica.

La Regione<sup>21</sup> provvederà a comunicare celermente la cessazione dell'attività all'Osservatorio Agrituristico Regionale.

2. Entro tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 13, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l'attività agrituristica, pena la decadenza dell'iscrizione stessa e la restituzione delle eventuali provvidenze concesse.

### **Art. 16**

#### *(Programmazione agrituristica)*

1. La Regione, al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, elabora ogni tre anni il Programma Agrituristico Regionale. Il Programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere ed in particolare:
- individua le zone di prevalente interesse agrituristico;
  - coordina le iniziative di promozione dell'offerta agrituristica;
  - coordina le iniziative di formazione professionale.
2. *Il Programma annuale d'intervento della Regione è adottato dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con le associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione, ed è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione. Il Programma contiene:*
- a) *la perimetrazione delle zone d'intervento;*
  - b) *le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;*
  - c) *le proposte d'intervento da realizzare*<sup>22</sup>.
3. *(Abrogato)*<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Parola sostituita dalla lett. a) dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Provincia".

<sup>21</sup> Parola sostituita dalla lett. a) dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Provincia".

<sup>22</sup> Comma sostituito dalla lett. a) dell'art. 5 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "I Piani Annuali Territoriali d'intervento delle Province di concerto con le Associazioni e Organizzazioni Agrituristiche più rappresentative, devono pervenire al Dipartimento «Agricoltura, Foreste, Forestazione» della Regione Calabria entro il 30 settembre di ogni anno".

<sup>23</sup> Comma abrogato dalla lett. b) dell'art. 5 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: " Il Piano Annuale Territoriale d'intervento della Provincia, contiene: la perimetrazione delle zone d'intervento; le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge; le proposte d'intervento da realizzare".

4. (Abrogato)<sup>24</sup>

**Art. 17**

*(Osservatorio regionale dell'agriturismo)*

1. Presso il Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, viene istituito l'Osservatorio Regionale per l'Agriturismo avente la funzione di monitorare in modo permanente il fenomeno agrituristico in tutto il territorio calabrese.
2. L'Osservatorio Agrituristico regionale è composto da:
  - dall'assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato;
  - (...) <sup>25</sup>;
  - da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - da un rappresentante per ognuna delle associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione.
3. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore all'Agricoltura o da un suo delegato.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente *del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo*<sup>26</sup>.
5. L'Osservatorio, in particolare:
  - cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative al settore agrituristico, provenienti (...) <sup>27</sup> dalle Associazioni Agrituristiche;
  - collabora con l'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
  - pubblica periodicamente un rapporto sullo stato dell'agriturismo in Calabria;
  - formula proposte per lo sviluppo del settore e per la redazione del programma agrituristico regionale di cui all'art. 16.
6. L'Osservatorio regionale, inoltre, promuove:

---

<sup>24</sup> **Comma abrogato dalla lett. b) dell'art. 5 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: " Il Programma Annuale d'intervento della Regione, redatto dal Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, sulla base dei Piani Annuali Territoriali d'intervento presentati dalle Province, è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione".**

<sup>25</sup> **Parole soppresse dalla lett. a) dell'art. 6 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale".**

<sup>26</sup> **Parole sostituite dalla lett. b) dell'art. 6 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "regionale per l'agriturismo".**

<sup>27</sup> **Parole soppresse dalla lett. c) dell'art. 6 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "dalle Province e".**

- manifestazioni, convegni e seminari miranti a sensibilizzare l'ambiente agricolo sull'agriturismo;
- iniziative di diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro anche tramite servizi radio-televisivi;
- pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche regionali;
- attività di studio e di ricerca sull'agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale;
- promozione di itinerari agrituristici integrati;
- partecipazione a fiere, mostre e altro con *stand* specifici dove esporre materiale pubblicitario e promozionale delle aziende e della regione;
- creazione, realizzazione, gestione della banca dati agrituristiche regionale contenente tutte le informazioni utili per il turista e la vetrina *on-line* con la prenotazione di tutte le aziende agrituristiche regolarmente iscritte all'elenco regionale;
- interconnessione della banca dati con numerosi *box information* da collocare su tutto il territorio regionale per una consultazione in linea di tutto il settore agrituristiche regionale.

### **Art. 18**

*(Albo per la tutela della qualità)*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale per la tutela della qualità dell'attività agrituristiche.
2. Le aziende autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristiche possono essere iscritte all'albo di cui al comma precedente sulla base:
  - della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei servizi connessi ed offerti, del *comfort* generale;
  - dell'ubicazione dell'azienda in zone di particolare valore agricolo- forestale, ambientale e paesaggistico;
  - dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.
3. Nell'albo vengono annotati la denominazione e l'ubicazione dell'azienda, gli estremi dell'autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione all'albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l'accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento sull'apposito conto corrente regionale della somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

5. La gestione e la tenuta dell'albo sono affidate al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria secondo modalità e procedure che saranno definite con regolamento di attuazione della presente legge.
6. La Regione promuove l'attivazione di un marchio di qualità regionale identificativo delle aziende agrituristiche che abbiano i requisiti ed esercitano l'attività sulla base del sistema delle garanzie e dei controlli previsti dalla presente legge. La procedura ed il rilascio del marchio di qualità regionale sono regolate in sede di adozione del regolamento di attuazione della presente legge.

**Art. 19**  
(Vigilanza)

1. La Regione<sup>28</sup> con ispezioni e controlli *accerta*<sup>29</sup> che l'attività agriturbistica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge regionale.

In particolare *accerta*<sup>30</sup>:

- che l'attività agriturbistica sia svolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 della presente legge regionale;
  - che l'attività agriturbistica sia svolta in rapporto di connessione con l'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento degli animali che devono rimanere principali;
  - che vengano rispettati i limiti di capienza fissati nella autorizzazione comunale che comunque non devono superare quelli previsti dall'articolo 6 della presente legge.
2. L'esito dei controlli effettuati dalla Regione<sup>31</sup> è comunicato al Comune dove ha sede l'agriturismo per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.
  3. Nel caso in cui si ha la perdita del requisito di connessione le aziende già iscritte all'elenco possono ottenere dal Comune in cui esse sono ubicate la licenza di esercizio turistico commerciale secondo le procedure di legge e gli edifici perdono ai fini fiscali ed urbanistici il requisito di ruralità.
  4. (Abrogato)<sup>32</sup>.

CAPITOLO II  
*Attività Didattica*

**Art. 20**  
(Finalità e oggetto)

---

<sup>28</sup> Parole sostituite dal punto 1) della lett. a) dell'art. 7 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Le Amministrazioni provinciali".

<sup>29</sup> Parola sostituita dal punto 2) della lett. a) dell'art. 7 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "accertano".

<sup>30</sup> Parola sostituita dal punto 2) della lett. a) dell'art. 7 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "accertano".

<sup>31</sup> Parola sostituita dalla lett. b) dell'art. 7 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Provincia".

<sup>32</sup> Comma abrogato dalla lett. c) dell'art. 7 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza e controllo esercitata".

1. Con la presente legge la Regione Calabria in armonia con il proprio Statuto e nel rispetto del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola, promuove la realizzazione di fattorie didattiche allo scopo di riavvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce come aziende agricole didattiche le imprese agricole, singole o associate, come definite ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, che si impegnano a svolgere, oltre alle attività tradizionali, attività didattiche e culturali volte alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali, per educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile.

**Art. 21**  
(Attività)

1. L'azienda agricola deve programmare l'Offerta Didattica stabilendo i temi, gli obiettivi e il metodo.
2. L'Offerta Didattica deve essere modulata ed adattata all'età dei visitatori.
3. Le aziende agricole didattiche offrono all'utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, incentrati sulla conoscenza dell'agricoltura, del territorio, dell'ambiente naturale, della gastronomia locale, della gestione delle risorse, del paesaggio, delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile.
4. I percorsi didattici da proporre alle scuole e/o ai gruppi devono essere formulati e predisposti in base alle peculiarità dell'azienda e delle persone che li vivono e vi lavorano.
5. Le attività didattiche, devono essere predisposte in base alle colture, agli allevamenti, agli impianti di trasformazione presenti in azienda, al territorio in cui l'azienda ricade, al paesaggio agrario, alle risorse naturalistiche dell'ambiente circostante.
6. I Programmi didattici devono contenere attività volte a fare acquisire le conoscenze su:
  - a) l'importanza del lavoro agricolo;
  - b) il ruolo sociale e multifunzionale dell'agricoltura;
  - c) i sistemi e le tecniche di coltivazione e di allevamento;
  - d) i processi di trasformazione dei prodotti agricoli;
  - e) le relazioni tra l'Agricoltura e l'Ambiente;
  - f) i cicli della natura e le relazioni tra le varie componenti ambientali;
  - g) le stagioni dell'agricoltura;

- h) l'educazione alimentare;
  - i) l'educazione ambientale;
  - j) le risorse storiche, culturali, naturali, archeologiche del territorio in cui ricade l'azienda.
7. I programmi didattici devono prevedere attività pratiche e laboratori per permettere esperienze dirette tipo seminare, raccogliere, trasformare, costruire, catalogare campioni di vegetali e insetti, preparare cibi, ecc.

**Art. 22**  
*(Requisiti)*

1. Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e dotate di tutti gli strumenti e strutture necessarie per accogliere i partecipanti e garantire lo svolgimento delle attività didattiche e culturali previste.
2. Le strutture di cui al comma precedente devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia.
3. Le fattorie didattiche che prevedono esclusivamente la somministrazione di spuntini e/o degustazione di prodotti aziendali, per la preparazione degli stessi possono fare uso della cucina domestica e di altri locali purché siano rispettati i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene previsti per i locali ad uso abitativo.
4. Per le aziende che prevedono consumazioni di pasti e il pernottamento, è obbligatorio possedere l'autorizzazione comunale secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della presente legge.
5. I titolari delle fattorie didattiche devono attenersi al rispetto della carta dei principi e dei requisiti di qualità, da approvarsi in sede di adozione del regolamento di attuazione della presente legge, e devono disporre di personale professionalmente formato per gestire l'accoglienza, l'assistenza, l'accompagnamento dei visitatori e le attività didattiche.

**Art. 23**  
*(Programma regionale)*

1. L'Assessorato regionale all'Agricoltura, di concerto con le Organizzazioni professionali agricole, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale, ogni anno redige il programma regionale delle fattorie didattiche.

**Art. 24**  
*(Autorizzazioni)*

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fattorie didattiche è rilasciata dal Comune ove ha sede l'azienda interessata in armonia con le disposizioni previste dalla presente legge e in relazione all'attività svolta e ai servizi offerti.

2. (Abrogato)<sup>33</sup>

**Art. 25**  
(*Simbologia*)

1. L'Assessorato regionale all'Agricoltura di concerto con le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce un simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le fattorie didattiche autorizzate.
2. Il simbolo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletica.

CAPITOLO III  
*Fattorie sociali*

**Art. 26**  
(*Finalità*)

1. La fattoria sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
  - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. I servizi debbono essere finalizzati alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità. Tale funzione viene svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale;
  - b) lo svolgimento di attività agricole e/o di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nella duplice prospettiva di realizzarne l'integrazione sociale con modalità produttive e non meramente assistenziali.
2. La fattoria sociale ha lo scopo di fornire beni e servizi di utilità sociale, intendendo per questi tutti i beni e servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori:
  - a) assistenza sociale;
  - b) assistenza sanitaria;
  - c) assistenza socio-sanitaria;
  - d) educazione, istruzione e formazione;
  - e) turismo sociale;
  - f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

---

<sup>33</sup> **Comma abrogato dall'art. 59, comma 1 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.**



**Art. 27**  
(Soggetti)

1. Le imprese agricole singole o associate, di cui al Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, stipulano apposita convenzione o protocolli d'intesa con Enti pubblici, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato e Enti *no profit* che erogano servizi socio-assistenziali e svolgono attività di utilità sociale mediante l'utilizzo di processi produttivi e di attrezzature propri delle attività agricole e ad esse connesse.
2. I titolari delle imprese agricole di cui al comma 1 o propri collaboratori, designati allo svolgimento dell'attività agrisociale, devono conseguire la qualifica di «operatore agrisociale» attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione professionale.

**Art. 28**  
(Attività)

1. Terapia e riabilitazione:
  - a) terapie assistite con gli animali (*pet-therapy*, ippoterapia, opoterapia) e ortocolturali rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche;
  - b) attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e/o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi comportamentali (anche bullismo).
2. Inserimento lavorativo:
  - a) formazione che mira all'inclusione lavorativa nelle pratiche agricole di disabili fisici e detenuti.
3. «Rieducazione», didattica e attività ludico-ricreative:
  - a) attività che mirano a riportare equilibrio nelle forme di disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento;
  - b) costituzione di agrisili e agrinidi, con attività anche ludico-ricreative e di aggregazioni che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli produttivi.

CAPITOLO IV  
*Disposizioni comuni, transitorie e finali*

**Art. 29**  
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, approva entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione, previo parere della Commissione consiliare competente.

**Art. 30**  
(Norme transitorie)

1. Gli operatori agrituristici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristica, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 13, e permangono iscritti per un periodo non superiore a due anni, entro il quale devono adeguarsi alle norme di cui alla presente legge.
2. Spetta alle amministrazioni provinciali la verifica dell'avvenuto adempimento, in assenza del quale è proposta al Comune l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 31.
3. Tutto quanto non previsto nella presente legge è demandato al regolamento di attuazione di cui all'articolo 29.

**Art. 31**  
(Sanzioni)

1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) l'imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all'articolo 14. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) chiunque utilizzi la denominazione «agriturismo» in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi previsti dalla presente legge il Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda agrituristica, dispone la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.
4. Per quanto riguarda le sanzioni di cui sopra il Sindaco, per i relativi adempimenti di competenza, ha l'obbligo di comunicare il provvedimento adottato al *dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 17* <sup>34</sup>.
5. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legislazione vigente.

Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni, che introitano i relativi proventi.

**Allegato A**

**Parametri Tempo Lavoro Per L'Attività Agricola**

Coltivazioni		Minimo	Massimo	
Seminativo asciutto semplice ed erborato	gg. II.	10	20	Ha/anno
Foraggiere irrigue	gg. II.	20	30	Ha/anno
Colture industriali e ortaggi a pieno campo	gg. II.	150	200	Ha/anno
Ortaggi in coltura semi-protetta	gg. II.	250	300	Ha/anno

<sup>34</sup> Parole sostituite dalla lett. a) dell'art. 8 della L.R. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Dipartimento Agricoltura, all'Osservatorio regionale e alla Provincia competente territorialmente".

Ortaggi in serra	gg. II.	1000	1200	Ha/anno
Fiori e/o piante ornamentali in serra	gg. II.	1200	1500	Ha/anno
Agrumeto	gg. II.	60	90	Ha/anno
Frutteto	gg. II.	80	120	Ha/anno
Piccoli frutti	gg. II.	350	400	Ha/anno
Vigneto da vino	gg. II.	80	120	Ha/anno
Vigneto da tavola	gg. II.	120	140	Ha/anno
Vigneto protetto	gg. II.	130	150	Ha/anno
Oliveto da olio	gg. II.	50	80	Ha/anno
Oliveto da mensa	gg. II.	70	100	Ha/anno
Castagneto da frutto	gg. II.	20	30	Ha/anno
Pascolo	gg. II.	3	6	Ha/anno
Bosco	gg. II.	5	10	Ha/anno

Allevamenti		Minimo	Massimo	
Bovini da carne	gg. II.	6	10	Per capo/anno
Bovini da latte	gg. II.	10	15	Per capo/anno
Ovicapriani	gg. II.	2	4	Per capo/anno
Suini	gg. II.	3	5	Per capo/anno
Equini	gg. II.	3	5	Per capo/anno
Conigli	gg. II.		150	Per 100 fattrici/anno
Polli da carne	gg. II.		150	Per 5000 capi/anno
Ovaiole	gg. II.		300	Per 5000 capi/anno
Api	gg. II.	30	40	Per 25 famiglie/anno

### Parametri Tempo Lavoro Per L'Attività Agrituristica

#### Ospitalità

In appartamenti/monocalci ore/mese		In camere di 2 posti letto ore/giorno				
Posti letto	Ore lavoro	N° camere autorizzate	Alloggio	Alloggio + 1 <sup>a</sup> colazione	Alloggio + ½ pensione	Alloggio + pensione
2	12	1	0,05	1	2.05	3.05
4	14	2	1	1.05	3.02	4.03
6	16	3	1.04	1.09	3.09	5.01
8	18	4	1.08	2.04	4.05	6
10	20	5	2.02	2.09	5.01	6.09
12	22	6	2.06	3.04	5.07	7.08
14	24	7	3	3.09	6.02	8.04
16	26	8	3.04	4.04	6.07	9
18	28	9	3.08	4.09	7.02	9.06
20	30	10	4.02	5.03	7.09	10.05
22	32	11	4.06	5.08	8.06	11.04
24	34	12	5	6.02	9.03	12.03
26	36	13	5.04	6.07	9.09	13.01
28	38	14	5.08	7.02	10.05	13.08
30	40	15	6.02	7.07	11.01	14.05

Agricampeggio: ore/mese 6 per piazzola di sosta autorizzata

Ristoro agriturismo

Posti a tavola autorizzati		Cena giorni di apertura						Pranzo e cena giorni di apertura					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
10	Ore/sett.	4	8	12	17	21	25	7	13	20	25	30	35
20	Ore/sett.	6	12	18	24	30	35	10	20	30	39	47	55
30	Ore/sett.	8	17	25	33	42	50	13	27	40	53	67	75
40	Ore/sett.	10	21	30	40	51	60	16	31	45	59	73	87
50	Ore/sett.	12	24	36	48	60	70	20	40	60	74	88	100
60	Ore/sett.	14	29	43	57	71	84	22	42	62	82	102	120

Attività ricreative e culturali

Per attività di maneggio	12 ore/mese per capo equino
Per altre attività ricreative (pesca, gioco a bocce, bicicletta, ecc.)	10% dell'attività di ospitalità
Per attività culturali (spettacoli, serate danzanti e musicali, ecc.)	5 giorni/anno

Trasporti, sorveglianza, operazioni generiche, contabilità

Per attività di ospitalità e/o agricampeggio	30 ore/anno
Per attività di ristoro agriturismo e/o somministrazione pasti	1/2 ora/giorno

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

## Capo II

## Dell'impresa agricola

## Sezione I

## Disposizioni generali

**2135. Imprenditore agricolo [\(1\)\(2\)\(3\)](#)**

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

-----  
[\(1\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#). Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione del suddetto [D.Lgs. n. 228 del 2001](#), era il seguente:

«Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

[\(2\)](#) Il comma 2 dell'[art. 1 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#) ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Vedi, anche, il comma 423 dell'[art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#). In precedenza l'[art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173](#), aveva disposto che fossero imprenditori agricoli anche gli esercenti attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'[art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558](#). Il comma 5 dell'[art. 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226](#), ha equiparato l'imprenditore agricolo all'imprenditore ittico, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge.

[\(3\)](#) Vedi, gli [artt. da 8 a 15, L. 3 maggio 1982, n. 203](#), in materia di contratti agrari. Vedi, inoltre, per gli imprenditori agricoli professionali e per le società agricole, gli [articoli 1 e 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99](#) e, per la conduzione zootecnica delle alpi, denominata «apicoltura», gli [artt. 2, 3 e 9, L. 24 dicembre 2004, n. 313](#).

## Sezione VI

Dell'impresa familiare <sup>(1)</sup>**230-bis.** Impresa familiare <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [\[c.c. 316\]](#).

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [\[c.c. 74, 75, 76, 77, 78\]](#); per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [\[disp. att. c.c. 38\]](#).

In caso di divisione ereditaria [\[c.c. 713\]](#) o di trasferimento dell'azienda [\[c.c. 2556\]](#) i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione [dell'articolo 732](#).

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme <sup>(3)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Sezione aggiunta dall'[art. 89, L. 19 maggio 1975, n. 151](#), sulla riforma del diritto di famiglia.

<sup>(2)</sup> Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'[art. 1, comma 13, L. 20 maggio 2016, n. 76](#).

<sup>(3)</sup> Vedi l'[art. 2, L. 5 dicembre 1985, n. 730](#), per la disciplina dell'agriturismo, l'[art. 25, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346](#), di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, l'[art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il comma 1 dell'[art. 70, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), come sostituito dall'[art. 22, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

<sup>(4)</sup> Per la possibilità di sottoscrivere con firma digitale gli atti di natura fiscale di cui al presente articolo, vedi l'[art. 36, comma 1-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#), come modificato dall'[art. 11-bis, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).

**L.R. Piemonte 22 gennaio 2019, n. 1 <sup>(1)</sup>.****Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 gennaio 2019, n. 4, S.O. n. 3.

**Capo III****Disposizioni attuative****Art. 37** *Regolamento di attuazione.*

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con riferimento alle attività agrituristiche, disciplina:

a) i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristica sulla base di apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per l'attività agricola, le modalità di conteggio, i criteri per la determinazione delle relative percentuali di prodotti agricoli aziendali da utilizzarsi nella somministrazione di pasti e bevande, i valori della produzione standard nonché i limiti di ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 27;

b) i criteri e le modalità di verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra attività agricola e agrituristica sulla base della relazione che l'imprenditore agricolo deve allegare alla documentazione utile per l'apertura dell'attività, nel rispetto delle previsioni indicate all'articolo 28 tenendo conto delle caratteristiche del territorio, delle condizioni socio-economiche della zona nonché delle tecniche colturali stabilmente utilizzate dall'imprenditore agricolo;

c) le caratteristiche e la localizzazione dei fabbricati ai fini dell'esercizio agrituristico di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a), nel rispetto della ruralità dei luoghi e degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;

d) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli eventuali ampliamenti strutturali ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica, tenendo conto anche delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico riferibili a tipologie meritevoli di conservazione e tutela;

e) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali da adibire ad attività agrituristica, degli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, delle piscine e di ulteriori attività pertinenziali, laddove presenti, nonché di eventuali servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia e delle disposizioni previste all'articolo 32;

f) le modalità e i criteri omogenei di classificazione, nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche sulla base dei parametri approvati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il [decreto 13 febbraio 2013](#) e con il [decreto 3 giugno 2014](#);

g) i requisiti professionali del personale interno a servizio dell'attività agrituristica nonché di eventuali collaboratori professionali esterni a servizio delle attività complementari all'agriturismo;

h) il periodo di apertura delle aziende agrituristiche tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale.

2. Con riferimento all'ospitalità rurale familiare, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

a) i requisiti e le modalità di esercizio dell'ospitalità rurale familiare tenendo conto della qualifica di imprenditore agricolo professionale e nel rispetto della normativa statale di riferimento;

b) le modalità e i criteri di adozione e di utilizzo dello specifico marchio grafico che individua, nel territorio regionale, l'attività di ospitalità rurale familiare esercitata ai sensi dell'articolo 29.

3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva

posto tappa e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.



**L.R. Sardegna 11 maggio 2015, n. 11 <sup>(1)</sup>.****Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della *legge regionale n. 18 del 1998*.**

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 14 maggio 2015, n. 22.

**CAPO I****Principi generali****Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione promuove, favorisce e disciplina le attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche al fine di:

a) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali e negli ambienti acquatici, con particolare attenzione alle zone a rischio di spopolamento, agevolando l'insediamento dei giovani e delle donne nei settori agricolo e ittico;

b) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse del territorio e del mare;

c) differenziare, integrare e incrementare il reddito dell'imprenditore agricolo e ittico;

d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

e) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità locali e a filiera corta e le tradizioni enogastronomiche locali;

f) diffondere la cultura rurale e della pesca della Sardegna, i suoi usi e le sue tradizioni;

g) informare i consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti agricoli, ittici e agro-alimentari regionali;

h) sviluppare servizi innovativi rivolti all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche.

**Art. 2** *Ambito di applicazione.*

1. Ai fini della presente legge rientrano nel concetto di multifunzionalità le seguenti attività:

- a) agriturismo;
- b) ittiturismo;
- c) pescaturismo;
- d) fattoria didattica;
- e) fattoria sociale.

## CAPO II

### Agriturismo

#### **Art. 3** *Attività agrituristica.*

1. Per attività agrituristica si intende l'attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda a integrazione del reddito, ai sensi dell'*articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96* (Disciplina dell'agriturismo).

2. Rientrano nell'attività agrituristica:

- a) la fornitura di alloggio in appositi locali aziendali;
- b) l'ospitalità in spazi aziendali aperti destinati alla sosta di campeggiatori, roulotte e caravan;
- c) la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e territoriali;
- e) la trasformazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli aziendali, anche con lavorazioni esterne;
- f) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, delle seguenti attività connesse:
  - 1) attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico e artigianale regionale;
  - 2) attività di pratica sportiva, pesca sportiva, escursionismo, ippoterapia e attività affini;
  - 3) altre attività ricreative in genere.

#### **Art. 4** *Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande.*

1. I pasti, gli alimenti e le bevande offerti al pubblico, preferibilmente provenienti dalla filiera corta, sono espressione e valorizzazione delle

tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare identitaria e territoriale.

2. Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale prodotte da aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da aziende agricole e agro-alimentari sarde singole o associate <sup>(2)</sup>;

c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'[articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350](#) (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#)), purché prodotti in Sardegna.

2-bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie e ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate. <sup>(4)</sup>

2-ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2-bis. <sup>(4)</sup>

3. La somma dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'85 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.

4. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture di acquisto; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui al comma 2, lettere b), d) ed e).

5. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base delle colture dichiarate nel fascicolo aziendale, eventualmente integrata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.

6. Qualora, per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, non sia possibile rispettare i limiti percentuali di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione al comune competente per territorio il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti percentuali.

7. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui al comma 3.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nell'ipotesi in cui la somministrazione di alimenti e bevande sia svolta nell'ambito dell'attività di accoglienza straordinaria di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015*. <sup>(3)</sup>

(2) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, L.R. 2 agosto 2016, n. 19*, a decorrere dall'11 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2, comma 1* della medesima legge).

(3) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1*.

(4) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 10 giugno 2020, n. 15*, a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 8, comma 1, della medesima legge*).

## **Art. 5** *Locali per attività agrituristiche.*

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati, anche parzialmente, gli edifici esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo.

2. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo mantengono la destinazione a uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

3. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici idonei, è autorizzato l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, a condizione che sia garantita la presenza di connotati di spiccata tipicità dell'edificio e del luogo.

4. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisoriale.

#### **Art. 6** *Ospitalità in spazi aperti.*

1. L'ospitalità in spazi aziendali aperti è svolta in aree, denominate agricampeggio, appositamente allestite e attrezzate per la sosta e il soggiorno.

2. Gli agricampeggio possono disporre di tende, roulotte, caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno.

3. L'ospitalità in spazi aperti è realizzata esclusivamente in ambienti rurali.

#### **Art. 7** *Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica.*

1. Nel rispetto del rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 20, l'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:

a) il limite massimo per l'ospitalità è di 16 camere e 30 posti letto per l'alloggio nei locali e di 10 piazzole e 30 campeggiatori per l'ospitalità in spazi aperti, fatti salvi i limiti massimi già autorizzati alle aziende agrituristiche in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) in aggiunta agli ospiti di cui alla lettera a) possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti entro il numero di 100 coperti a pasto, cumulabili nell'arco della giornata, 1.800 mensili, esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche; al numero massimo di 100 coperti a pasto sono ammesse quindici deroghe annuali, dietro presentazione di comunicazione al comune competente per territorio, con un massimo di tre deroghe al mese.

2. Per gli operatori agrituristici che utilizzino per la somministrazione dei pasti una percentuale di prodotti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), pari ad almeno il 50 per cento dei prodotti complessivamente impiegati, il numero di coperti massimi ammissibili di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 130 a pasto e 2.200 mensili.

3. Gli operatori agrituristici che somministrano i pasti ai soli ospiti che usufruiscono del servizio di pernottamento utilizzano i prodotti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in una percentuale minima pari ad almeno il 20 per cento dei prodotti complessivamente impiegati.

4. Nel conteggio dei posti letto e dei campeggiatori di cui al comma 1, lettera a), non sono computati i minori di 12 anni.

4-bis. Fermo restando il rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 20, il limite di cui al comma 1, lettera a), non si applica nell'ambito dell'attività di accoglienza straordinaria di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015](#) <sup>(5)</sup>.

(5) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, lettera b\), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1](#).

### **Art. 8** *Lavorazione di carni, latte e prodotti derivati.*

1. Le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, per la somministrazione o vendita diretta di carni, latte e prodotti derivati, effettuate nella cucina dell'agriturismo o in un locale polivalente artigianale posto all'interno dell'azienda agricola, sono soggette alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e dei locali adibiti alla lavorazione, nonché del piano aziendale di autocontrollo, si tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti propri.

3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, le attività di cui al comma 1 sono soggette a registrazione presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, previa presentazione da parte dell'impresa di una dichiarazione autocertificativa dell'avvio dell'attività al comune competente.

### **Art. 9** *Macellazione.*

1. La macellazione di avicunicoli per volumi di macellazione eccedenti le 50 UBE/anno (Unità bovina equivalente = 200 polli = 125 conigli o combinazioni) e di ungulati domestici (bovini, equini, suini, ovini e caprini) è consentita esclusivamente negli impianti che abbiano ottenuto il riconoscimento comunitario di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

2. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può essere effettuata in strutture non esclusivamente dedicate, anche mediante l'utilizzo del locale polivalente di cui all'articolo 8, comma 1, purché idonee allo scopo e appositamente registrate, la macellazione di avicunicoli provenienti dall'allevamento dell'azienda, quali volatili da cortile e di piccola selvaggina da penna (polli, tacchini, faraone, oche, anatre, piccioni, quaglie) e lagomorfi (conigli e lepri allevate) destinati alla ristorazione agrituristica o alla vendita diretta al consumatore finale per un quantitativo consentito di capi macellabili, tenendo conto del dimensionamento dell'impianto, sino a un massimo di 50 UBE/anno.

3. Al fine di salvaguardare la sostenibilità dei sistemi produttivi tradizionali della Regione, nelle aziende agrituristiche con allevamenti annessi è consentita la macellazione di alcune categorie di suini e di piccoli ruminanti sino a un massimo di 30 UBE/anno (una Unità bovina equivalente = 10 ovini o caprini adulti = 7 suini o cinghiali di peso tra 15 e 100 kg = 20 agnelli o capretti o suinetti di peso inferiore a 15 kg, o combinazioni), destinati esclusivamente alla ristorazione agrituristica o alla vendita diretta al consumatore finale, in impianti posti all'interno dell'azienda agricola e di limitate dimensioni per i quali, ferma restando l'obbligatorietà del riconoscimento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e del rispetto di quanto previsto in materia di benessere animale dal [regolamento \(CE\) n. 1099/2009](#) del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla protezione degli animali durante

l'abbattimento, sia previsto il soddisfacimento di requisiti minimi commisurati a una produzione limitata nel rispetto del concetto di "marginalità", purché sia assicurata la presenza delle attrezzature essenziali per il contenimento degli animali e di mezzi, anche manuali, di sollevamento tali da permettere lo svolgimento delle operazioni sull'animale sospeso e in condizioni igieniche appropriate.

4. Nel rispetto del concetto di "marginalità" e al fine di promuovere a "sistema" la rete agrituristica regionale, un'azienda agrituristica che non disponga di un proprio impianto di macellazione può usufruire dell'impianto di un'altra azienda agrituristica riconosciuto ai sensi del comma 3, nei limiti di macellazione dello stesso e, nel caso del trasporto di propri animali per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 1/2005](#) del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il [regolamento \(CE\) n. 1255/97](#).

5. È inoltre consentita la macellazione in azienda di animali di specie suina, ovina e caprina, con il limite massimo di 3 UBE/anno, secondo le modalità previste per la macellazione per il consumo privato delle carni, conformemente alle direttive regionali di attuazione di cui all'articolo 32.

6. I sottoprodotti della macellazione sono smaltiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). Qualora il ritiro di tali sottoprodotti, anche in considerazione delle limitate quantità prodotte, non avvenga nella stessa giornata di macellazione, il loro conferimento può essere differito oltre le ventiquattro ore a condizione che la conservazione degli stessi avvenga in appositi imballi a perdere, completi della data di produzione e riposti in apposito congelatore utilizzato esclusivamente per tale scopo.

#### **Art. 10** *Norme igienico-sanitarie.*

1. I locali adibiti a uso agrituristico hanno i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già



esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe sono motivate e concesse dai comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

2. Gli alloggi agrituristici sono dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone ospitabili o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso è, comunque, garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello di cui al comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, è previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.

4. Negli spazi aperti, le tende o gli altri mezzi autonomi di soggiorno sostano su piazzuole di superficie minima di 55 metri quadri posizionate a distanza minima di 2 metri l'una dall'altra. La sistemazione di tale superficie è a prova di acqua e di polvere, ed è realizzabile anche con inerbimento del terreno.

5. I locali destinati all'agriturismo sono dotati di acqua corrente potabile.

### **Art. 11** *Classificazione delle aziende agrituristiche.*

1. La Giunta regionale definisce la procedura e i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. Le aziende sono classificate a tempo indeterminato in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli (girasoli).

3. Il sistema di classificazione tiene conto del livello di comfort dell'ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale in zone di particolare pregio paesaggistico o ambientale e

della specifica caratterizzazione identitaria enogastronomica, architettonica e culturale dell'offerta.

4. La classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento è obbligatoria ed è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del titolare dell'azienda, il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'auto-valutazione di un insieme di requisiti obiettivamente rilevabili.

5. I soggetti che intendono esercitare attività agrituristiche con servizio di pernottamento presentano l'autodichiarazione di classifica al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, contestualmente alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21.

6. I soggetti già esercenti l'attività agriturbistica con servizio di pernottamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge presentano l'autodichiarazione di classifica al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale entro novanta giorni dall'emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 32.

### **CAPO III**

#### **Ittiturismo e pescaturismo**

##### **Art. 12** *Definizioni.*

1. Per ittiturismo si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, delle attività di somministrazione di pasti e bevande, di ospitalità, di vendita dei prodotti aziendali, ricreative, didattiche, culturali e di servizio finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, effettuate attraverso l'utilizzazione delle risorse e delle produzioni aziendali.

2. Per pescaturismo si intende l'attività esercitata dagli imprenditori ittici in possesso dell'autorizzazione di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)) consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca nella disponibilità dell'impresa a scopo turistico-ricreativo.

**Art. 13** *Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande.*

1. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole e agro-alimentari sarde singole o associate <sup>(6)</sup>;

c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'*articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 350 del 1999*, purché prodotti in Sardegna.

2. La somma dei prodotti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.

2-bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie ed ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate. <sup>(7)</sup>

2-ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2-bis. <sup>(7)</sup>

3. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture e autofatture di acquisto; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui al comma 1, lettere b), d) ed e).

4. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base di quanto dichiarato nel fascicolo aziendale, eventualmente integrata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.

5. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali.

6. Qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile rispettare i limiti percentuali di cui ai commi 1 e 2 è data comunicazione al comune competente per territorio il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti percentuali.

7. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui al comma 2.

(6) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 2, L.R. 2 agosto 2016, n. 19](#), a decorrere dall'11 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 2, comma 1](#) della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, L.R. 10 giugno 2020, n. 15](#), a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1, della medesima legge](#)).

#### **Art. 14** *Locali per attività di ittiturismo.*

1. Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori, comprese le abitazioni.

2. I fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

#### **Art. 15** *Disciplina dell'attività di ittiturismo.*

1. Per quanto non previsto dal presente capo e dal capo V, si applicano all'attività di ittiturismo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II.

## **CAPO IV**

### **Fattoria didattica e fattoria sociale**

#### **Art. 16** *Definizione dell'attività di fattoria didattica.*

1. Per attività di fattoria didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli e degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a trasmettere conoscenze e saperi del mondo rurale e ittico riconducibili a:

a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e, in generale, del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) la conoscenza del mare, dei pesci e delle marinerie, dell'ambiente lacustre e fluviale e dei relativi prodotti;

c) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

d) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali in relazione alle attività produttive praticate;

e) la conoscenza, tutela e valorizzazione della biodiversità della Sardegna.

2. L'attività didattica può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario, ma sviluppati ricorrendo alle dotazioni aziendali.

#### **Art. 17** *Offerta formativa.*

1. L'offerta formativa della fattoria didattica è coerente con l'orientamento produttivo aziendale e risponde ai criteri individuati dalla Giunta regionale.

**Art. 18** *Definizione dell'attività di fattoria sociale.*

1. Per attività di fattoria sociale si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli, degli imprenditori ittici e degli acquacoltori di un insieme di pratiche assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

2. Le fattorie sociali, mediante intese o accordi con i titolari di specifici servizi pubblici o privati accreditati, realizzano interventi di:

a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) iniziative educative, assistenziali e formative, nonché azioni volte a favorire forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età, compresa la prima infanzia, anche attraverso attività di Pet therapy;

c) progetti di reinserimento ed reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'ente locale e l'Azienda sanitaria locale.

**Art. 19** *Spazi per attività di fattoria didattica e sociale.*

1. Le attività di fattoria didattica e sociale sono svolte mediante l'utilizzo di fondi, fabbricati, attrezzature e risorse normalmente impiegate per l'attività principale, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore, ancorché esterna all'azienda.

2. Possono essere utilizzati per le attività di fattoria didattica e sociale i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica o ittituristica.

3. La fattoria didattica dispone di aree delimitate o spazi attrezzati idonei per svolgere l'attività anche in condizioni climatiche sfavorevoli.

**CAPO V****Disposizioni comuni****Art. 20** *Connessione e complementarietà.*

1. L'avvio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) è consentito alle imprese agricole e ittiche in esercizio da almeno un biennio.
2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), d) ed e) sono esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività principale.
3. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio dell'attività sono utilizzati i prodotti aziendali, le risorse umane e le altre dotazioni strutturali dell'azienda.
4. La prevalenza dell'attività principale rispetto alle attività complementari è dimostrata, a scelta dell'imprenditore, quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio della stessa, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività complementare, oppure quando il reddito attribuibile all'attività principale, nel corso dell'anno solare, è superiore al reddito derivato dall'attività complementare.
5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 è attestata dall'interessato mediante una specifica relazione sulle attività principali e complementari previste per il triennio successivo all'avvio dell'attività e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza delle condizioni stesse.
6. L'Amministrazione regionale, attraverso l'agenzia competente per materia, accerta la connessione e la complementarietà tra l'attività principale e le attività connesse.

**Art. 21** *Dichiarazione unica di avvio di attività produttiva per l'esercizio della multifunzionalità in campo agricolo e ittico.*

1. L'imprenditore che intende avviare le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) presenta al comune territorialmente competente una dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) ai sensi dell'articolo 1, comma 20-bis, della [legge regionale 5 marzo 2008, n. 3](#) (legge finanziaria 2008) e dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva specifica le attività e i relativi limiti di esercizio, nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare.
3. Il comune accerta il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività avvalendosi dell'agenzia regionale competente per materia.
4. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva consente lo svolgimento dell'attività a tempo indeterminato, salvo i casi di adozione da parte del comune di competenza dei provvedimenti previsti dall'[articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990](#), o di provvedimenti di revoca di cui all'articolo 30.
5. I soggetti di cui al comma 1, contestualmente alla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva al comune, richiedono all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.
6. Ogni variazione delle attività svolte e dei periodi di apertura richiesti è preventivamente comunicata al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

**rt. 22** *Comunicazione di avvio di attività di pescaturismo.*

1. L'imprenditore ittico a cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)), ne dà comunicazione, entro trenta giorni dal rilascio, al comune competente per territorio.

**Art. 23** *Disponibilità di un operatore qualificato.* <sup>(8)</sup>

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l'imprenditore o un suo familiare impiegato nell'impresa o il socio e/o rappresentante legale della società, deve aver conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e frequentare i successivi corsi di aggiornamento oppure impegnarsi a conseguire il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione di avvio, a pena di decadenza dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.



(8) Articolo così sostituito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 10 giugno 2020, n. 15*, a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 8, comma 1, della medesima legge*).

**Art. 24** *Formazione e abilitazione.*

1. L'Amministrazione regionale organizza i corsi di formazione per le seguenti figure professionali:

- a) operatore agrituristico;
- b) operatore ittituristico;
- c) operatore di fattoria didattica;
- d) operatore di fattoria sociale.

2. A conclusione del corso, la cui frequenza è obbligatoria, è rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività.

3. Agli operatori regolarmente in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge il certificato di abilitazione è rilasciato senza necessità di alcuna attività formativa.

3-bis. Il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività, è rilasciato, inoltre, senza necessità di alcuna attività formativa anche ai soggetti, regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi alla data di entrata in vigore della presente legge, di seguito elencati:

- a) il titolare dell'impresa agricola individuale;
- b) il rappresentante legale o i soci dell'impresa agricola societaria o associata;
- c) i familiari del titolare dell'impresa agricola individuale. A tal fine si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al secondo comma dell'articolo 230-bis del Codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. <sup>(9)</sup>

4. Gli operatori abilitati frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

5. Gli organismi di formazione accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di cui al comma 1.

(9) Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 1, L.R. 10 giugno 2020, n. 15](#), a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 8, comma 1, della medesima legge](#)).

**Art. 25** *Attività di studio, di ricerca e formazione professionale.*

1. La Regione, avvalendosi dell'opera delle agenzie agricole regionali e in collaborazione con le università regionali, i centri di ricerca e le associazioni di categoria, promuove azioni di studio e di formazione professionale rivolte agli operatori e ai loro nuclei familiari, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

**Art. 26** *Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.*

1. È istituito l'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, ripartito nelle seguenti sezioni:

- a) sezione agriturismo;
- b) sezione ittiturismo;
- c) settore pescaturismo;
- d) sezione fattorie didattiche;
- e) sezione fattorie sociali.

2. L'iscrizione all'albo nella sezione di competenza è richiesta dal soggetto interessato contestualmente alla presentazione al comune competente per territorio della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva e, nel caso del pescaturismo, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012](#).

3. La tenuta dell'albo è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che, direttamente o attraverso le agenzie regionali, cura l'istruttoria delle domande pervenute, provvede all'iscrizione nell'albo nella sezione di competenza. <sup>(10)</sup>

4. L'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole e ittiche è pubblico; copia dell'albo e dei relativi aggiornamenti sono trasmessi all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

(10) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.*

**Art. 27** *Osservatorio regionale sulla multifunzionalità.*

1. Al fine di fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale, è istituito, presso l'agenzia regionale competente, l'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità.

2. Nell'Osservatorio confluiscono i dati dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività adottati dai comuni e i report numerici annuali delle presenze, nonché tutti gli altri dati disponibili presso l'Amministrazione regionale.

3. L'osservatorio cura, inoltre, la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle associazioni rappresentative del comparto e fornisce elementi utili alla rilevazione dei fabbisogni formativi e proposte per lo sviluppo del settore.

4. Al fine di favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni disponibili presso l'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità è istituito un apposito portale informatico.

**Art. 28** *Obblighi.*

1. L'imprenditore autorizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 ha l'obbligo di:

a) osservare le disposizioni, le prescrizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione, dal comune e dalle altre autorità competenti;

b) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;

c) richiedere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche;

d) esporre all'esterno della struttura il marchio identificativo distinto per tipologia di attività;

e) esporre al pubblico copia della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva corredata dalla relativa attestazione di avvenuta

presentazione all'autorità competente, le tariffe praticate, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati, con l'indicazione della provenienza <sup>(11)</sup>;

f) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nella dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;

g) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;

[h) comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale le tariffe applicate nell'anno in corso per il servizio di pernottamento; <sup>(12)</sup>]

i) rispettare le tariffe comunicate in sede di avvio o di variazione dell'attività; <sup>(13)</sup>

j) comunicare a fini statistici all'ente competente gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati, tramite il sistema web informativo di raccolta ed elaborazione dati in uso alla Regione.

*(11) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.*

*(12) Lettera soppressa dall' art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 10 giugno 2020, n. 15, a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 8, comma 1, della medesima legge).*

*(13) Lettera così modificata dall' art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 10 giugno 2020, n. 15, a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 8, comma 1, della medesima legge).*

## **Art. 29** *Vigilanza e controlli.*

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dall'Amministrazione regionale, dai comuni territorialmente interessati, dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali competenti nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

## **Art. 30** *Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.*

1. Il comune, con provvedimento motivato, può sospendere l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), per

un periodo compreso tra due e trenta giorni, qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui agli articoli 4, 7, 13 e 28.

2. Il comune dispone, con provvedimento motivato, la revoca degli effetti autorizzatori della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21 qualora l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla presentazione della DUAAP ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti di legge;

c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.

3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti e amministrazioni competenti per materia i provvedimenti di sospensione e di revoca emessi.

### **Art. 31** *Sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000.

2. L'operatore è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di violazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 13;

b) pagamento di una somma da euro 300 a euro 3.000 in caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 7;

c) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4;

d) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 22;

e) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) e j));

f) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti.

3. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono raddoppiate.
4. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal comune competente per territorio.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

## **CAPO VI**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 32** *Direttive di attuazione.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per quanto riguarda le lettere c) e d) emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione della presente legge, disciplinanti, in particolare:

a) le modalità di accertamento dell'indisponibilità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 2 e dell'articolo 13, comma 1;

b) le modalità di accertamento della tracciabilità dei prodotti di cui agli articoli 4 e 13;

c) i requisiti di idoneità delle cucine agrituristiche e dei locali polivalenti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8;

d) i requisiti di idoneità dei locali e le modalità di svolgimento dell'attività di macellazione di avicunicoli di cui all'articolo 9, comma 2, di suini, ovini e caprini di cui all'articolo 9, comma 5, nonché i requisiti minimi per il rilascio del riconoscimento comunitario per i locali di macellazione destinati agli ungulati, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

e) la procedura e i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi dell'articolo 11;

f) i criteri dell'offerta formativa delle fattorie didattiche di cui all'articolo 17;

g) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle diverse tipologie di attività, i criteri di conteggio e i criteri e le modalità dell'accertamento del rapporto di connessione e di complementarietà di cui all'articolo 20;

h) i documenti da allegare alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21;

i) la definizione, per ciascuna figura professionale della durata, delle materie, delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, del relativo esame finale e dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 24;

j) le modalità di funzionamento dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche di cui all'articolo 26;

k) le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità di cui all'articolo 27;

l) l'istituzione di un marchio identificativo distinto per tipologia di attività e contenente, per gli agriturismo che offrono il servizio di pernottamento, il livello di classificazione attribuito ai sensi dell'articolo 11;

m) le ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. La Giunta regionale può delegare agli assessori regionali competenti per materia l'adozione di ulteriori disposizioni di dettaglio.

### **Art. 33** *Abrogazione della [legge regionale n. 18 del 1998](#).*

1. È abrogata la legge regionale 23 luglio 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della [legge regionale 20 giugno 1986, n. 32](#) e modifiche alla [legge regionale 23 novembre 1979, n. 60](#)).

### **Art. 34** *Norma transitoria.*

1. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2, già iscritti negli appositi albi o elenchi della Regione autonoma della Sardegna sono iscritti d'ufficio nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.

2. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2, per le quali non era previsto l'obbligo di iscrizione in un apposito albo o elenco regionale, richiedono l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale

della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 35** *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 36** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

[2. La disposizione di cui all'articolo 23 entra in vigore il giorno successivo all'indizione dei corsi di cui all'articolo 24. <sup>(14)</sup> ]

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(14) Comma abrogato dall' [art. 6, comma 1, L.R. 10 giugno 2020, n. 15](#), a decorrere dal 12 giugno 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).



**L.R. Umbria 9 aprile 2015, n. 12** <sup>(1)</sup>.

**Testo unico in materia di agricoltura.**

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 15 aprile 2015, n. 21, S.O. n. 2

## **TITOLO VIII** <sup>(20)</sup>

### **Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali**

**Articolo 137** *Disposizioni generali* <sup>(21)</sup>.

1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne. La Regione, in particolare:

a) tutela, qualifica e valorizza le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorisce il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;

c) favorisce la multifunzionalità in agricoltura, l'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) favorisce le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali;

e) recupera il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

f) sostiene e incentiva le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta;

g) promuove la cultura rurale e l'educazione alimentare;

h) favorisce lo sviluppo agricolo e forestale;

i) avvicina le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita;

j) favorisce la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali.

2. La Regione altresì riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi ed occupazionali.

(20) In attuazione delle disposizioni previste dal presente titolo, vedi il *Reg. reg. 15 gennaio 2019, n. 1*.

(21) In attuazione delle disposizioni previste dal Titolo VIII, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi il *Reg. reg. 15 gennaio 2019, n. 1*.

## **Sezione I**

### **Disciplina dell'agriturismo**

#### **Articolo 138** *Attività agrituristiche.*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche secondo le procedure previste all'articolo 143, iscritti all'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 144 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 161.

3. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari di cui al comma 4, lettera d).

4. Sono considerate attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande, compresa la prima colazione, costituiti da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona,

ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti regionali tipici e di qualità caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate dall'articolo 140, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la miscita di vini;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

5. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli.

6. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e comunque ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

7. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Sezione comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'[articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#) (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile alle attività agrituristiche. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche.

**Articolo 139** *Locali per attività agrituristiche.*

1. Per le attività agrituristiche sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'[articolo 91, comma 9, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1](#) (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).
2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.
3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità e del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all'abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all'interno della medesima località abitata.
5. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.

**Articolo 140** *Criteri e limiti delle attività agrituristiche.*

1. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche.

2. Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro necessario per lo svolgimento dell'attività agricola è maggiore di quello necessario allo svolgimento delle attività agrituristiche nel corso dell'anno. La valutazione del tempo-lavoro è effettuata sulla base delle tabelle definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera c). Le tabelle individuano le giornate lavoro occorrenti per le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali, per le quali si applicano fattori correttivi in caso di aziende ricadenti nelle zone montane come delimitate dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelle collocate oltre i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, e le giornate lavoro necessarie per le diverse attività agrituristiche di cui all'articolo 138, comma 4.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande e la degustazione di prodotti di cui all'articolo 138, comma 4, lettere b) e c), deve rispettare i seguenti limiti e criteri:

a) i prodotti propri, così come definiti all'articolo 138, comma 5, devono costituire almeno il trenta per cento in valore;

b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'Umbria, fra cui devono essere compresi, con carattere di preferenza, i prodotti biologici, i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore;

c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza;

d) deve essere indicata agli ospiti l'origine dei prodotti impiegati.

5. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 4, lettere a) e b),

deve essere data comunicazione al Comune competente per territorio per il temporaneo esercizio dell'attività.

6. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera d), sono stabilite le modalità per la verifica dei limiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c) e per l'indicazione dell'origine dei prodotti impiegati.

7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 138, comma 4, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto alla ricettività o alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola e con le risorse agricole aziendali, nonché con altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le modalità per la definizione di tale connessione sono stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera e). Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agricola, e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

8. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo permetta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso.

#### **Articolo 141** *Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori.*

1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata.

2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non permetta di raggiungere il numero massimo di posti letto consentito, è possibile realizzare un'area attrezzata per un massimo di sei piazzole.

3. Nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.

4. I servizi igienici dell'area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico e devono rispettare i requisiti

minimi obbligatori di cui alla Tabella G della [legge regionale 12 luglio 2013, n. 13](#) (Testo unico in materia di turismo) relativi ai campeggi classificati ad una stella. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona e della normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. Al fine di garantire alle persone diversamente abili l'accessibilità alle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 e dei servizi connessi, devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui alla [L.R. n. 13/2013](#).

6. La realizzazione di piazzole nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinata al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia.

7. L'eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea, e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i quaranta metri quadrati.

#### **Articolo 142** *Norme igienico-sanitarie.*

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera f), che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione dei requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.

2. Per l'idoneità dei locali adibiti ad attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, è sufficiente il requisito dell'agibilità o quello dell'abitabilità conseguito ai sensi della normativa antecedente al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)).

3. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere consentito l'uso della cucina domestica.

4. Per la preparazione, il confezionamento, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande e per la macellazione degli animali si applica la normativa europea denominata Pacchetto igiene, ed in particolare il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché la normativa statale e regionale di attuazione in materia di igiene dei prodotti alimentari.

5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera g), disciplina le modalità ed i limiti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.

6. La conformità degli edifici adibiti ad attività agrituristiche alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici stessi.

7. Al fine di garantire alle persone diversamente abili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, nel caso di ristrutturazioni edilizie o di avvio di nuove attività agrituristiche devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività, ed alla sala ristorazione e degustazione con relativo bagno nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nell'ambito della degustazione.

8. Per le strutture agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Testo unico il comune competente per territorio può consentire agli operatori agrituristici di derogare alle disposizioni di cui al comma 7, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici dei locali o alle specifiche caratteristiche architettoniche e paesaggistico-ambientali.

**Articolo 143** *Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche.*



1. Ai fini di cui all'articolo 138, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche all'unione di comuni territorialmente competente.
2. L'unione di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base dei criteri e limiti di cui all'articolo 140, dandone comunicazione alla Struttura regionale competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale di cui all'articolo 144.
3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività agrituristiche che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate. Contiene altresì il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera in ragione dell'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 140, comma 2.
4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività agrituristiche è tenuto a comunicare all'unione di comuni di cui al comma 1 ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.
5. Le unioni di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei limiti e criteri di cui all'articolo 140 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.
6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Articolo 144** *Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 143, di seguito denominato Elenco agriturismo.
2. L'Elenco agriturismo comprende almeno le seguenti informazioni:
  - a) denominazione commerciale della struttura agrituristica;

- b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
- c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
- d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;
- e) elencazione delle attività agrituristiche che si possono esercitare, nonché il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'*articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96* (Disciplina dell'agriturismo), la Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco agriturismo e le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività agrituristiche entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco agriturismo. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione di comuni di cui all'articolo 143, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

#### **Articolo 145** *Riserva di denominazione e classificazione.*

1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 138, comma 2.

2. L'utilizzo della denominazione agriturismo in tutte le forme di comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera j) definisce i criteri di classificazione coerenti con quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche).

4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k) definisce le modalità, la tipologia e

i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle aziende agrituristiche.

## **Sezione II**

### **Disciplina delle fattorie didattiche**

#### **Articolo 146** *Attività di fattoria didattica.*

1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda;

d) alla conoscenza dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile;

e) alla conoscenza del territorio per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto fra l'uomo e l'ambiente rurale.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 149, commi 1 e 2, possono svolgere le attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria didattica secondo le procedure previste all'articolo 150, iscritti all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 151 e che hanno presentato la SCIA ai sensi dell'articolo 161.

3. Le attività previste al comma 1 sono esercitate in forma organizzata, con un adeguato numero di operatori di cui all'articolo 149, e possono essere svolte nell'arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande, con prodotti prevalentemente regionali, e degustazione di prodotti aziendali. Qualora gli imprenditori agricoli che svolgono attività di fattoria didattica esercitano anche attività di agriturismo, per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali si applicano i limiti e i criteri di cui all'articolo 140, comma 4.

4. Le attività previste al comma 1 sono svolte in favore di scolaresche o gruppi organizzati. L'imprenditore agricolo, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, nonché la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie didattiche.

#### **Articolo 147** *Locali e strutture per attività di fattoria didattica.*

1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'*articolo 91, comma 9 della L.R. 1/2015.*

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo.

4. Le fattorie didattiche devono garantire, in rapporto al numero dei partecipanti e alla durata della permanenza degli stessi, adeguate

attrezzature, strutture e locali coperti muniti di arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, nonché ambienti adibiti a sala ristoro o per il consumo di pasti al sacco, parcheggi e idonea viabilità per il transito dei mezzi di trasporto.

5. Per le fattorie didattiche che prevedono il pernottamento, le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E e dalla Tabella O allegate alla [L.R. n. 13/2013](#).

6. Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un'area attrezzata, per un massimo di sei piazzole, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 141, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

7. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, è assicurata con opere provvisoriale rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

8. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 146, comma 2, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima, determinato sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 140, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste al presente Titolo.

### **Articolo 148** *Norme igienico-sanitarie.*

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera f) che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.

2. Qualora le attività di fattoria didattica prevedano la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione di prodotti aziendali, ovvero si articolino su più giornate prevedendo anche il pernottamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 142 e le

strutture devono possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo.

### **Articolo 149** *Operatori di fattoria didattica.*

1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certificazione.
2. Possono esercitare le attività di fattoria didattica, purché in possesso dell'attestato di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché coloro che prestano attività lavorativa, anche a titolo di collaborazione o consulenza, presso l'azienda agricola.
3. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica.
4. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera l), definisce modalità e criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica e per il rilascio dell'attestato di idoneità, nonché per la tenuta dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica di cui al comma 3.

---

### **Articolo 150** *Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica.*

1. Ai fini di cui all'articolo 146, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica.
2. La Struttura regionale di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 146, 147 e 148.
3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria didattica che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria didattica è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Articolo 151** *Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 150, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche.

2. L'Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione commerciale della fattoria didattica;
- b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
- c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
- d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica;
- e) elencazione delle attività di fattoria didattica che si possono esercitare.

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce il contenuto dell'Elenco fattorie didattiche e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria didattica entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie didattiche. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

## **Articolo 152** *Riserva di denominazione.*

1. L'uso della denominazione fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 146, comma 2.
2. L'utilizzo della denominazione fattoria didattica in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie didattiche.

### **Sezione III**

#### **Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie sociali**

## **Articolo 153** *Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale.*

1. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, esercitate dai seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;

b) imprese sociali, come definite dall'[articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155](#) (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della [legge 13 giugno 2005, n. 118](#)), e i soggetti di cui all'[articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora siano imprenditori agricoli e svolgano attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.



2. Per attività di fattoria sociale si intendono le attività previste al comma 1 esercitate dai soggetti di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del Codice civile e attraverso l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse della propria azienda. Dette attività, in particolare, sono finalizzate ad offrire prestazioni quali:

a) inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale e inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, come definiti dalla normativa vigente;

b) servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;

c) attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 155, possono svolgere attività di fattoria sociale gli imprenditori agricoli di cui al comma 2 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria sociale secondo le procedure previste all'articolo 156, iscritti all'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 157 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 161.

4. Ai fini di cui al comma 3 le imprese agricole devono essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari oppure devono avere stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari.

5. Al di fuori dei limiti e delle modalità operative previsti dalle autorizzazioni, accreditamenti o accordi di partenariato di cui al comma 4, le fattorie sociali possono ospitare gruppi di persone appartenenti ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) unicamente per brevi periodi e solo se accompagnati da operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del [Reg. reg. 4 marzo 2003, n. 4](#) (Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario).

6. Le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale sono definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera o), su proposta della struttura regionale competente in materia di fattorie sociali, previa intesa con le strutture regionali competenti in materia di salute e coesione sociale. Con il medesimo regolamento sono individuati i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali.

**Articolo 154** *Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali.*

1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'[articolo 91, comma 9 della L.R. 1/2015](#).

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte presso l'azienda agricola e devono essere preventivamente autorizzati sulla base della medesima normativa.

3. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

4. Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività di fattoria sociale possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità del

luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.

5. Le fattorie sociali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle specifiche normative di settore, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, anche nel rispetto di quanto stabilito dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal Capo I del Titolo V del presente Testo unico.

6. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 153, comma 3, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima previsto all'articolo 140, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Titolo e per ospitare i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all'articolo 153 e gli operatori di cui all'articolo 155.

### **Articolo 155** *Operatori socio-sanitari di fattorie sociali.*

1. Nello svolgimento delle attività di fattoria sociale a favore di soggetti destinatari delle prestazioni di cui all'articolo 153, comma 2, lettere a) e b), le fattorie sociali devono comunque garantire che dette attività siano coordinate ed avvengano con l'assistenza di operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del [Reg. reg. 4/2003](#).

2. Le fattorie sociali in possesso dell'autorizzazione di cui all'[articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26](#) (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), devono garantire la presenza in azienda di un adeguato numero di operatori socio-sanitari tale da permettere un regolare svolgimento delle attività.

3. Quando le fattorie sociali operano nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 153, comma 4, questi ultimi devono garantire la presenza in azienda, per tutta la durata delle attività svolte, di un adeguato numero di operatori socio-sanitari.

**Articolo 156** *Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale.*

1. Ai fini di cui all'articolo 153, comma 3, l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale.
2. La Struttura regionale di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 153 e 154.
3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria sociale che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.
4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria sociale è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.
5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Articolo 157** *Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 156, di seguito denominato Elenco fattorie sociali.
2. L'Elenco fattorie sociali comprende almeno le seguenti informazioni:
  - a) denominazione commerciale della fattoria sociale;
  - b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
  - c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
  - d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale;
  - e) elencazione delle attività di fattoria sociale che si possono esercitare.

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce il contenuto dell'Elenco fattorie sociali e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie sociali. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

### **Articolo 158** *Riserva di denominazione.*

1. L'uso della denominazione fattoria sociale e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 153, comma 3.

2. L'utilizzo della denominazione fattoria sociale in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k), definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.

### **Articolo 159** *Interventi di sostegno.*

1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:

a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale;

b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie.

2. La Regione favorisce altresì una adeguata promozione delle attività di fattoria sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti

provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate.

3. Nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli di cui agli *articoli 40, comma 11 e 51, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10* (Testo unico in materia di commercio), i comuni definiscono modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'*articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*).

## **Sezione IV**

### **Norme comuni**

#### **Articolo 160** *Disposizioni comuni.*

1. Non possono esercitare le attività di cui al presente Titolo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 6, comma 1, della L. 96/2006*.

2. Per l'attività di vendita dei prodotti si applica quanto stabilito dall'*articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*).

3. Ai sensi dell'*articolo 13 della L.R. 8/2011*, le procedure di cui al presente Titolo utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le misure organizzative da adottare per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati, il monitoraggio e l'effettuazione dei controlli.

#### **Articolo 161** *Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività.*

1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all'iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 144, 151 e 157, presenta al comune competente per territorio la segnalazione certificata

di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'*articolo 19, della L. 241/1990* e con le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera m). La SCIA deve contenere anche gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dell'utente.

2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di cui al comma 1 deve comunicare al comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

3. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, trasmette all'unione di comuni e alla struttura regionale competenti, un documento sintetico che riporta i dati principali della SCIA.

### **Articolo 162** *Attività di studio, promozione e formazione.*

1. La Regione, nell'ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.

2. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, promuove in particolare:

a) iniziative volte ad indagini conoscitive sulla consistenza e le caratteristiche della domanda e dell'offerta di servizi inseriti nelle attività previste dal presente Titolo e sulla loro evoluzione nel tempo;

b) iniziative per lo sviluppo e la promozione delle attività previste dal presente Titolo;

c) strategie di comunicazione istituzionale da realizzare tramite opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali anche attraverso forme di comunicazione innovative;

d) la partecipazione ad eventi di settore;

e) la partecipazione a progetti nazionali o internazionali per la promozione e la valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.

3. La Regione, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura

pubblica o privata, se inclusi nell'ambito della programmazione regionale, promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, per gli imprenditori agricoli che esercitano le attività previste dal presente Titolo.

### **Articolo 163** *Norme regolamentari.*

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per definire in particolare:

a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 138, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 153, comma 7;

b) caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo ai sensi degli articoli 139, comma 3, e 154, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;

c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell'articolo 140, comma 2, predisposte dalle strutture regionali competenti in materia di agriturismo e turismo;

d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi ai sensi dell'articolo 140, comma 6;

e) le modalità per la verifica della connessione, ai sensi dell'articolo 140, comma 7;

f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 142, comma 1, e 148, comma 1;

g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali ai sensi dell'articolo 142, comma 5;

h) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 143, comma 6, 150, comma 6, e 156, comma 5;

i) il contenuto, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco agriturismo, dell'Elenco fattorie didattiche e dell'Elenco fattorie sociali, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, 151, comma 3, e 157, comma 3;



j) i criteri di classificazione degli agriturismi di cui all'articolo 145, comma 3;

k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione di cui agli articoli 145, comma 4, 152, comma 3 e 158, comma 3;

l) le modalità e i criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica, per il rilascio dell'attestato di idoneità e per la tenuta dell'elenco ricognitivo regionale, ai sensi dell'articolo 149, comma 4;

m) le modalità di presentazione della SCIA per l'esercizio della attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi dell'articolo 161, comma 1;

n) le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 164, comma 4;

o) le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale, nonché i soggetti di cui all'articolo 153, comma 2, lettere a) e b), ai sensi del medesimo articolo 153, comma 6.

#### **Articolo 164** *Vigilanza e controllo.*

1. L'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dal presente Titolo è attribuita alle unioni di comuni, secondo quanto previsto dalla [L.R. 13/2013](#).

2. La Regione promuove accordi di programma e protocolli di intesa e collaborazione con le altre istituzioni locali e con gli organi statali, preposti alle attività di controllo.

3. Le unioni di comuni trasmettono alla Struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

4. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 163, comma 1, lettera n), definisce le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

#### **Articolo 165** *Sanzioni amministrative.*

1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all'articolo 161, comma 1, per l'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della

sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio.

2. Per l'utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 138, comma 2, 146, comma 2, e 153, comma 3, ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 145, 152 e 158, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

3. Nel caso di presenze superiori rispetto alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all'articolo 161 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all'articolo 140, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

5. Nel caso di mancata comunicazione di variazione di cui agli articoli 143, comma 4, 150, comma 4 e 156, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

6. Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 140, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

7. Nel caso di erogazione dei servizi previsti con l'impiego di personale in difformità da quanto previsto agli articoli 138, comma 3, 149, comma 2, e 155, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

8. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite ad agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per lo svolgimento delle attività dichiarate nella SCIA di cui all'articolo 161, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

9. Nel caso di mancata comunicazione della variazione dei dati dichiarati nella SCIA di cui all'articolo 161, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

10. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalle unioni di comuni cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla [legge 24](#)

*novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale) e alla *L.R. 15/1983*.

## Sezione VI

### Norme transitorie e finali

#### **Articolo 166** *Norme transitorie e finali.*

1. I procedimenti amministrativi relativi all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'*articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28* (Disciplina delle attività agrituristiche) e all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'*articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13* (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'*articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6*, come integrata e modificata dalla *legge regionale 26 marzo 1997, n. 10* e dalla *legge regionale 26 maggio 2004, n. 8*) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere h) ed i), sono portati a compimento secondo le norme previgenti ancorché abrogate **dalla abroganda legge regionale 7 agosto 2014, n. 16** (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla *legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18*, modifiche e integrazioni alla *legge regionale 2 aprile 2014, n. 3*, modifiche e integrazioni alla *legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30*, abrogazione di leggi regionali vigenti).

2. Gli operatori agrituristici già iscritti all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell'*articolo 8 della L.R. 28/1997* sono iscritti automaticamente all'Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 144. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della *L.R. 28/1997*.

3. Le fattorie didattiche già iscritte all'elenco regionale delle fattorie didattiche ai sensi dell'*articolo 5 della L.R. 13/2005* sono iscritte automaticamente all'Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica di cui all'articolo 151. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della *L.R. 13/2005*.

4. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'*articolo 4, comma 2 della L.R. 13/2005* e all'*articolo 11 del Reg. reg. 14 ottobre 2008, n. 7* (Norme di attuazione della *legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13* in materia di fattorie didattiche) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera l), sono portati a compimento ai sensi della *L.R. 13/2005* e del *Reg. reg. 7/2008*, ancorché abrogati dalla abroganda *L.R. 16/2014*.
5. Restano validi gli attestati di idoneità di operatore di fattoria didattica già rilasciati ai sensi dell'*articolo 4, comma 2 della L.R. 13/2005* e dell'*articolo 11 del Reg. reg. 7/2008*.
6. Le aziende agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), j) e k), adeguano la propria attività alle disposizioni del presente Titolo e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.
7. Le fattorie didattiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere a), f), h) e k), ovvero anche del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera d), se svolgono anche attività di agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, e lettera g) se svolgono attività di somministrazione di pasti e bevande, degustazione di prodotti aziendali o prevedono il pernottamento, adeguano la propria attività alle disposizioni del presente Titolo e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.
8. Fino alla data di costituzione delle unioni di comuni, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni di comuni dall'articolo 143 continuano ad essere esercitate dalle comunità montane, ancorché sciolte, in conformità all'*articolo 63, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18* (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).
9. Fino alla data di costituzione delle unioni di comuni, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera n), le funzioni conferite alle medesime unioni di

comuni dall'articolo 164 sono esercitate dai comuni competenti per territorio.

10. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), si applica l'articolo 3, commi 10, 11 e 11.1 della [L.R. 28/1997](#) ancorché abrogata dalla abroganda [L.R. 16/2014](#).

11. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera m), si applica l'[articolo 9 della L.R. 28/1997](#) e l'[articolo 7 della L.R. 13/2005](#), ancorché abrogate dalla abroganda [L.R. 16/2014](#).

12. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive con un numero massimo di ospiti consentiti non superiore a trenta per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo che, ai sensi dell'[articolo 3, comma 4 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4](#) (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), sono a disposizione esclusiva degli ospiti, aventi dimensioni inferiori a 120 mq, non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'[articolo 17, comma 2 del Reg. reg. 1° aprile 2008, n. 2](#) (Disposizioni di attuazione della [legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4](#) (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). Tali impianti, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della L.R. 4/2007](#) e dall'articolo 3, commi 6, 6-bis e 6-ter, del [Reg. reg. 2/2008](#), possono continuare l'esercizio dell'attività prevista per la quale devono comunque essere garantite, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina.

### **Articolo 167** *Norma di abrogazione.*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 166, commi 1, 4, 10 e 11, sono e rimangono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la [legge regionale 14 agosto 1997, n. 28](#) (Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;

b) la [legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37](#) (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della [legge regionale 14 agosto 1997, n. 28](#) - Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;

c) la [legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13](#) (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione

dell'art. 20 della [legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6](#), come integrata e modificata dalla [legge regionale 26 marzo 1997, n. 10](#) e dalla [legge regionale 26 maggio 2004, n. 8](#)) è abrogata;

d) il [Reg. reg. 14 ottobre 2008, n. 7](#) (Norme di attuazione della [legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13](#) in materia di fattorie didattiche) è abrogato;

e) la [legge regionale 23 marzo 2012, n. 3](#) (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della [legge regionale 14 agosto 1997, n. 28](#) "Disciplina delle attività agrituristiche") è abrogata;

f) gli [articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) sono abrogati;

g) l'[articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8](#) (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

### **Articolo 168** *Norma di rinvio.*

1. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate dalla abroganda [L.R. 16/2014](#) deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del presente **Titolo**.

**L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 42 <sup>(1)</sup>.****Disciplina dell'agriturismo <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 20 dicembre 2013, n. 169.

(2) Vedi, al riguardo, l' [art. 1, O.P.G.R. 21 aprile 2020, n. 212](#).

**Articolo 1** *Finalità.*

1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione Europea e con i programmi nazionali e regionali concernenti l'agricoltura, il territorio e l'ambiente, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo in campagna, volte a:

- a. favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo;
- b. agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali, il miglioramento delle condizioni di vita e riconoscendo il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola;
- c. recuperare e valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- d. favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;
- e. valorizzare i prodotti tipici regionali, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- f. tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, nonché l'educazione alimentare;
- g. favorire i rapporti tra la città e la campagna.

**Articolo 2** *Definizione di attività agrituristiche.*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate per almeno sessanta giorni l'anno dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione delle proprie strutture aziendali in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali.

2. Sono addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e

parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. È ammesso l'utilizzo di soggetti esterni all'impresa agricola per attività e servizi complementari all'agriturismo. Per attività complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.

### 3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a. dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b. somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione e delle province confinanti, anche di un'altra Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici caratterizzati dai marchi di Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP) dal marchio collettivo d'area regionale "Prodotti di Puglia" e dai prodotti tradizionali agroalimentari regionali inseriti nell'elenco nazionale di cui al *regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*, emanato con *decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350*. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;

c. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della *legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle "strade del vino")*;

d. organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche avvalendosi di convenzioni con gli enti locali, finalizzate in particolare alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

5. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni della presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'*articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per*



*razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.*

### **Articolo 3** *Locali per attività agrituristiche.*

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche, gli edifici o parti di essi già esistenti nell'azienda agricola, ivi compresi locali siti all'interno di centri abitati o posti all'interno dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, purché abbiano un rapporto di connessione con l'attività agricola <sup>(3)</sup>.
2. L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici è condizione per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia finalizzati all'esercizio dell'attività agrituristica.
3. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell'edificio esistente.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività agrituristica devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.
5. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.

6. I locali a uso agriturismo sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantenendo il carattere strumentale previsto al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'[articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139](#), nonché il carattere rurale previsto al comma 3-bis dell'[articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557](#) (*Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994*), convertito dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#), aggiunto dall'[articolo 2 del D.P.R. 139/1998](#).

7. Le piazzole da utilizzare per agri-campeggio, destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in tre persone, devono possedere una superficie minima di mq 55,00 e devono essere sistemate a una distanza non inferiore a metri due l'una dall'altra.

8. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisoriale.

9. Per le piscine destinate alle attività agrituristiche prive di trampolino, se riservate esclusivamente ai soli ospiti, si applicano le seguenti norme in deroga a quanto previsto dalla [legge regionale 15 dicembre 2008, n. 35](#) (*Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio*):

a. per lo spogliatoio e il deposito degli abiti, nonché per i servizi igienici, possono essere utilizzati gli spazi e i servizi della struttura principale in cui la piscina è inserita;

b. è utilizzabile almeno una doccia nella immediatezza della piscina;

c. alternativamente alla vasca lavapiedi è utilizzabile dispenser di prodotto idoneo alla disinfezione dei piedi;

d. lo spazio destinato al primo soccorso, anche a uso non esclusivo della piscina, è agevolmente accessibile, utilizzabile e dotato di cassetta di pronto soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo impiego;

e. il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale;

f. non è obbligatoria la presenza dell'assistente bagnanti se il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza di tale assistenza e attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni, nel rispetto del divieto di accesso incontrollato, nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l'incolumità.

(3) Comma così modificato dall' *art. 70, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 67*, a decorrere dal 31 dicembre 2018.

#### **Articolo 4** *Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica.*

1. La sussistenza della connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agrituristiche con il tempo lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest'ultimo. La prevalenza dell'attività agricola rispetto all'agrituristica si realizza quando il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Nella determinazione del fabbisogno di lavoro aziendale dedicato all'attività agricola si terrà conto anche di particolari svantaggi naturali derivanti dalle caratteristiche del territorio e da vincoli di carattere paesaggistico-ambientale, nonché delle tecniche colturali praticate abitualmente dall'imprenditore agricolo. I criteri, sentito l'Osservatorio regionale dell'agriturismo, saranno definiti con apposito provvedimento amministrativo dell'Area politiche per lo sviluppo rurale, da pubblicare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fatto salvo il rispetto della sussistenza della connessione di cui al comma 1, i limiti entro i quali può essere esercitata l'attività agrituristica sono fissati per ogni azienda nella seguente misura:

- a. posti letto in numero non superiore a quaranta;
- b. piazzole per agri-campeggio in numero non superiore a quindici;
- c. posti tavola in numero non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base annuale <sup>(4)</sup>.

3-bis. In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e ai limiti di cui alla lettera a) nelle camere delle strutture agrituristiche è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di età inferiore a quindici anni. L'utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti letto previsti <sup>(5)</sup>.

3-ter. Previa comunicazione al comune, da inviare almeno sette giorni prima, è possibile superare i limiti di cui al comma 3, lettera c), nel rispetto delle normative vigenti in materia di idoneità dei locali e per un numero massimo di dieci volte l'anno. La comunicazione dovrà indicare il giorno per il quale si intende derogare e i posti tavola che verranno impiegati, nonché l'indicazione di misure compensative per ristabilire entro trenta giorni, attraverso una limitazione dei posti tavola o giorni di chiusura, il limite di cui al comma 3, lettera c) <sup>(5)</sup>.

3-quater. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i criteri di cui ai commi 3-bis. e 3-ter., deve essere data comunicazione al comune, in cui ha sede l'impresa, che verificato il fatto e sentita la Regione, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività e comunque per un massimo di anni tre <sup>(5)</sup>.

4. Nel caso di attività agrituristica che preveda sia posti letto che piazzole per agri-campeggio, la ricettività complessiva aziendale non può superare le ottantacinque unità.

5. Al fine di contribuire alla conservazione e alla qualificazione delle attività agricole dell'azienda agrituristica e delle aziende agricole della regione, nonché alla caratterizzazione dell'offerta enogastro-nomica regionale, l'attività di somministrazione di pasti e di bevande di cui alla lettera b) del comma 3 dell'[articolo 2](#) deve rispettare i seguenti criteri:

a. l'azienda che somministra pasti e bevande deve impiegare una quota di prodotti propri che, unitamente ai prodotti di altre imprese agricole della regione e delle province confinanti anche di un'altra regione, rappresenti una percentuale non inferiore al 60 per cento del totale dei prodotti impiegati nell'attività agrituristica;

b. il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione di pasti e bevande deve provenire preferibilmente da imprese agroalimentari pugliesi che trasformano produzioni agricole regionali e delle province confinanti anche di un'altra regione.

6. Le attività di cui alla lettera d) del comma 3 dell'[articolo 2](#) possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma solo se realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-culturale e ambientale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori, riservati agli ospiti

che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

7. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

(4) Lettera dapprima sostituita dall' [art. 26, comma 1, L.R. 10 agosto 2018, n. 44](#) e poi così modificata dall' [art. 85, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 67](#), a decorrere dal 31 dicembre 2018. Il testo precedente era così formulato: «c. posti tavola in numero non superiore a ottantacinque.».

(5) Comma aggiunto dall' [art. 42, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 67](#), a decorrere dal 31 dicembre 2018.

## **Articolo 5** *Norme igienico-sanitarie.*

1. I locali, le attrezzature e i servizi destinati all'attività agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all'[articolo 3](#) e delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per l'attività agrituristica, stabilisce specifici parametri edilizi atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici, anche in deroga alle norme previste per i pubblici esercizi.

3. La produzione, la presentazione, la manipolazione, la somministrazione, il deposito e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni di cui alla [legge 30 aprile 1962, n. 283](#) (*Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), al [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193](#) (*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*), ai regolamenti CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (*sull'igiene dei prodotti alimentari*) e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004 (*che stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*) e alle altre norme sull'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari, compresa la [legge regionale 24 luglio 2007, n. 22](#) (*Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista*) e l'[articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59](#) (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*).

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri. In particolare, può essere consentito l'utilizzo della cucina come laboratorio artigianale per la trasformazione dei prodotti aziendali, anche destinati alla vendita, purché ciò avvenga in orari in cui non è utilizzata per la preparazione dei pasti.

5. È vietata la macellazione di animali in azienda, esclusa quella dei volatili da cortile e dei conigli, purché effettuata nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie ai sensi della [legge 283/1962](#) e s.m.i., del [D.Lgs. 193/2007](#), dei regolamenti CE 852 e 853 del 2004 e delle altre norme in materia.

6. Nel caso di somministrazione di pasti e bevande per un numero massimo di dieci posti tavola, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il semplice requisito dell'abitabilità.

## **Articolo 6** *Elenco regionale degli operatori agrituristici e relativa iscrizione.*

1. La Regione istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche definite all'articolo 2. L'iscrizione è condizione necessaria per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 9 e per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10. L'elenco è tenuto dall'Area politiche per lo sviluppo rurale.

2. L'iscrizione nell'elenco è preclusa, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

a. hanno riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b. sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

3. La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l'attività agrituristica. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza all'Amministrazione regionale - Area politiche per lo sviluppo rurale.

4. Il Comune competente per territorio, applicando i criteri e i limiti di cui all'[articolo 4](#), provvede all'istruttoria della domanda e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione di rito, prevista a corredo della richiesta di iscrizione, il Comune trasmette all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia e al soggetto richiedente le proprie determinazioni. L'Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comune, provvede all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, inviando il relativo certificato di iscrizione all'azienda interessata e al Comune di competenza.

5. Nel caso in cui entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o dalla data di perfezionamento della documentazione di rito, a corredo della stessa, non sia stata comunicata la conclusione dell'istruttoria da parte del Comune, il soggetto interessato può richiedere all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia l'iscrizione nell'elenco. La Regione procede all'istruttoria con poteri sostitutivi da concludersi entro trenta giorni.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Area politiche per lo sviluppo rurale disciplina in dettaglio, la procedura per la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e la relativa modulistica da utilizzare.

7. L'elenco regionale degli operatori agrituristici deve essere regolarmente aggiornato e pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura dell'Area politiche per lo sviluppo rurale, nonché l'elenco aggiornato con l'annotazione degli iscritti operanti ai sensi dell'articolo 10 deve essere pubblicato sul portale regionale "Viaggiare in Puglia.it".
8. L'iscrizione nell'elenco regionale riguarda la specifica impresa agricola e non è cedibile a terzi.
9. Le aziende agricole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritte nell'elenco regionale di cui alla [legge regionale 22 maggio 1985, n. 34 \(Interventi a favore dell'agriturismo\)](#), sono iscritte automaticamente nell'elenco istituito ai sensi della presente legge.
10. Ai Comuni competono le funzioni di vigilanza e di controllo sul mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi degli iscritti nell'elenco e all'osservanza delle disposizioni della legge.

**Articolo 7** *Modifiche e cancellazioni dall'elenco regionale degli operatori agrituristici.*

1. Gli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, fatto salvo quanto disposto dalle norme transitorie, sono tenuti a comunicare al Comune e all'Area politiche per lo sviluppo rurale, ogni variazione dei requisiti soggettivi che possono comportare l'esclusione dall'elenco, nonché le modifiche strutturali dell'azienda che possono comportare variazioni al certificato di iscrizione e alle attività agrituristiche autorizzate. Tale comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di avvenuta variazione dei requisiti soggettivi o oggettivi. Alla comunicazione va allegata solo la documentazione che riguarda strettamente le situazioni mutate.
2. Nel caso di variazione della titolarità o della ragione sociale dell'impresa agrituristica, il Comune è tenuto a verificare se ricorrono le condizioni che precludono al nuovo soggetto l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, ai sensi di quanto stabilito al comma 9 dell'[articolo 6](#).
3. Il Comune, a seguito delle verifiche su quanto comunicato ai sensi del comma 1, invia le risultanze istruttorie all'Area politiche per lo



sviluppo rurale della Regione Puglia, che provvede agli ulteriori adempimenti di competenza e al successivo aggiornamento dell'elenco regionale.

4. L'eventuale perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici o la variazione a quanto già autorizzato nel certificato di iscrizione, a seguito dell'istruttoria di cui al comma 3, è comunicata dal Comune ai soggetti interessati, che possono presentare memorie e scritti difensivi entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

5. L'Amministrazione regionale notifica ogni variazione al certificato di iscrizione o la cancellazione dall'elenco al soggetto interessato e al Comune competente per la conseguente variazione o revoca dell'autorizzazione comunale di cui all'[articolo 10](#).

### **Articolo 8** *Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.*

1. Al fine di migliorare l'offerta agrituristica e di acquisire maggiore professionalità nell'esercizio dell'attività, i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici sono tenuti a conseguire un'abilitazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo della [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) (Disciplina dell'agriturismo), prima della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'[articolo 9](#).

2. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica viene conseguito con la partecipazione a specifico corso di formazione. I corsi devono essere promossi dalle Associazioni agrituristiche più rappresentative, in collaborazione con l'Area politiche per lo sviluppo rurale e attuati dai soggetti abilitati dalla Regione all'erogazione delle attività formative.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui alla [L.R. 34/1985](#) e in possesso dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica non sono tenuti a conseguire l'abilitazione di cui al comma 1 per l'iscrizione nell'elenco regionale istituito ai sensi della presente legge.

### **Articolo 9** *Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA -.*

1. A seguito dell'iscrizione nell'elenco regionale e previa acquisizione dell'idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all'esercizio, il titolare dell'iscrizione deve inviare al Comune competente la SCIA, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)*, così come sostituito dal comma 4-bis dell'*articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)*, convertito con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, che consente l'avvio immediato dell'esercizio delle attività agrituristiche, nonché l'esercizio dell'attività di vendita ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)*.

2. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può entro sessanta giorni formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, in ogni caso non inferiori a trenta giorni, senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il Comune può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino all'avvenuta regolarizzazione delle stesse da parte dell'interessato. Il Comune provvederà, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di regolarizzazione, a effettuare gli opportuni accertamenti.

### **Articolo 10** *Autorizzazione comunale.*

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agriturbistica, verificata la conformità della documentazione prodotta a corredo della SCIA e la corrispondenza con quanto autorizzato nel certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agriturbistici.

2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data del rilascio, invia copia dell'autorizzazione comunale all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione.

3. Le aziende agricole di cui al comma 9 dell'articolo 6, già dotate di autorizzazione comunale così come prevista dalla precedente normativa, non necessitano di nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 18.

**Articolo 11** *Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici. Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale.*

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- a. esporre in modo ben visibile al pubblico il certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 6;
- b. esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione comunale di cui all'[articolo 10](#);
- c. rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
- d. esporre in modo ben visibile al pubblico le tariffe praticate e comunicate al Comune, come previsto alla lettera f);
- e. osservare le disposizioni di cui all'[articolo 109](#) del testo unico di pubblica sicurezza, emanato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modifiche;
- f. inviare entro il 1° ottobre di ogni anno, al Comune di competenza e a Pugliapromozione, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l'anno successivo;
- g. inviare a Pugliapromozione, nei termini previsti e secondo le modalità della normativa nazionale e regionale vigente, i dati statistici della propria ricettività. Pugliapromozione invia semestralmente all'Osservatorio regionale dell'agriturismo, i dati statistici aggregati relativi alla ricettività agrituristica per comune.

2. In caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1, il Comune può sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di agriturismo, per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agriturismo può essere revocata dal Comune, con motivato provvedimento, qualora si accerti che il titolare della stessa:

- a. senza giustificato motivo non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data di rilascio della autorizzazione o la abbia sospesa da almeno due anni;
- b. sia stato cancellato dall'elenco regionale degli operatori agrituristici;
- c. non abbia mantenuto i requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco regionale;
- d. abbia subito, nel corso dell'anno, due provvedimenti di sospensione dell'attività agrituristica da parte del Comune.

4. L'avvio del procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione comunale deve essere comunicato al soggetto interessato, al fine di consentire la presentazione di eventuali controdeduzioni nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

5. In caso di revoca dell'autorizzazione comunale, a seguito di esecutività del provvedimento, il Comune deve comunicare l'avvenuta revoca all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione per la conseguente cancellazione dell'azienda dall'elenco regionale degli operatori agrituristici.

6. Se l'esercizio dell'attività viene intrapreso senza la preventiva SCIA di cui all'articolo 9, il Comune dispone l'immediata sospensione e il divieto di prosecuzione dell'attività.

### **Articolo 12** *Riserva di denominazione. Classificazione.*

1. L'uso della denominazione "agriturismo" è riservato esclusivamente alle imprese agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi della presente legge e in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'[articolo 10](#).

2. L'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione stabilisce i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche, in considerazione di quanto definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentito l'Osservatorio regionale dell'agriturismo per eventuali peculiarità regionali.

3. Il sistema di classificazione dell'offerta agrituristica tiene conto del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale in zone di particolare pregio naturale, paesaggistico o ambientale e della specifica caratterizzazione enogastronomica, architettonica e culturale dell'offerta.

4. Non è consentita la denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivanti senza averne titolo ai sensi di quanto disposto con la presente legge.

### **Articolo 13** *Osservatorio regionale dell'agriturismo.*

1. È istituito presso la Regione Puglia, quale organo consultivo, l'Osservatorio regionale dell'agriturismo con sede presso l'Area politiche per lo sviluppo rurale.
2. L'Osservatorio è composto dal:
  - a. direttore dell'Area politiche per lo sviluppo rurale o suo delegato con funzioni di presidente;
  - b. dirigente del Servizio agricoltura o suo delegato dell'Area politiche per lo sviluppo rurale;
  - c. dirigente del Servizio turismo o suo delegato;
  - d. rappresentante di ciascuna delle Associazioni agrituristiche regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  - e. rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
  - f. rappresentante di ciascuna delle Province.
3. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Area politiche per lo sviluppo rurale.
4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.
5. L'Osservatorio regionale dell'agriturismo:
  - a. svolge attività di monitoraggio delle attività agrituristiche, al fine di fornire informazioni utili per l'espletamento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di competenza della Regione Puglia; l'attività dell'Osservatorio è anche finalizzata a favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale e nazionale e a promuovere iniziative tese alla valorizzazione delle attività agrituristiche;
  - b. propone attività di indagine e di studio finalizzate a supportare l'attività di indirizzo e programmazione della Regione Puglia sulla materia oggetto della presente legge.
6. Il funzionamento dell'Osservatorio non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 14** *Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.*

1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e conformemente alla propria pianificazione territoriale, approva il Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali che individua gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo regionale e stabilisce le relative azioni attuative.

2. Il Programma viene predisposto dall'Area politiche per lo sviluppo rurale di concerto con l'Osservatorio regionale dell'agriturismo e con le Autorità di gestione dei parchi e delle riserve naturali; ha una durata quinquennale ed è approvato dalla Giunta regionale.

3. Il Programma deve prevedere:

a. la descrizione delle aree rurali con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici, ambientali-naturalistici e di utilizzazione agricola nonché al patrimonio artistico, architettonico, storico-culturale;

b. la descrizione delle specie vegetali e animali che caratterizzano la biodiversità del territorio pugliese;

c. la sintetica indicazione del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile di essere utilizzato per attività di agriturismo;

d. la descrizione dell'offerta enogastronomica regionale con particolare riferimento alle produzioni di qualità, biologiche e alla cucina tradizionale contadina;

e. la descrizione delle attività agrituristiche e delle attività assimilate (masserie didattiche, sociali) in atto;

f. l'individuazione delle zone di maggior interesse agrituristico;

g. le potenzialità di sviluppo delle attività agrituristiche;

h. le specifiche azioni attuative;

i. l'indicazione delle attività di studio, di ricerca e di formazione che possono agevolare l'esercizio, lo sviluppo e il miglioramento dell'offerta agrituristicamente regionale;

j. le norme per la tutela e la salvaguardia delle zone aventi specifico interesse agrituristico, in attuazione di quanto stabilito dall'[articolo 21 del D.Lgs. 228/2001](#);

k. le attività per la promozione dell'offerta agrituristicamente regionale.

## **TITOLO II**

### **Vigilanza - controllo - sanzioni**

**Articolo 15** *Vigilanza e controllo.*

1. I Comuni nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l'attività agrituristica sono addetti al controllo e ai relativi accertamenti sull'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.
2. I Comuni, nonché gli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, provvedono ai controlli e agli accertamenti di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (*Modifiche al sistema penale*).
3. I rapporti di cui all'[articolo 17 della legge 689/1981](#), redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono trasmessi al Servizio contenzioso amministrativo di ogni capoluogo di provincia per gli adempimenti previsti della stessa legge.

### **Articolo 16** *Sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. Le sanzioni amministrative hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo delle attività agrituristiche, di tutelare la professionalità degli imprenditori agricoli e di garantire agli utenti il legittimo diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.
2. Ai trasgressori delle disposizioni di cui agli [articoli 7, 11 e 12](#) sono inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:
  - a. in caso di mancata esposizione in modo ben visibile al pubblico del certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
  - b. in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, dell'autorizzazione comunale: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
  - c. in caso di mancato rispetto dei limiti e delle le modalità indicate nell'autorizzazione comunale: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 5 mila;
  - d. in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, delle tariffe praticate e comunicate al Comune: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;
  - e. in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 109](#) del testo unico di pubblica sicurezza di cui al [r.d. 773/1931](#), e

successive modifiche: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 5 mila;

f. in caso di mancato invio al Comune di competenza e a Pugliapromozione della dichiarazione annuale contenente l'indicazione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l'anno successivo: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;

g. in caso di mancato invio nei termini previsti dalla normativa vigente a Pugliapromozione dei dati statistici della propria ricettività: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;

h. in caso di omessa presentazione della domanda di variazione della ragione sociale o della titolarità dell'impresa o di modifiche strutturali dell'azienda agrituristica: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;

i. in caso di denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agriturismo e dei termini attributivi derivati senza averne titolo: da un minimo edittale di euro 3 mila a un massimo edittale di euro 10 mila;

j. nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, si induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;

k. in caso di esercizio dell'attività intrapresa senza che sia stata presentata la SCIA: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 5 mila.

### **Articolo 17** *Rilevazione dei dati sui flussi turistici.*

1. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati sui flussi turistici all'interno del sistema dell'agriturismo, nonché le relative sanzioni, si applica quanto previsto dall'[articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26](#) (*Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013*).

## **TITOLO III**

### **Disposizioni finali**

### **Articolo 18** *Norme transitorie.*

1. Nelle more dell'istituzione dell'elenco regionale di cui all'[articolo 6](#) della presente legge, l'elenco regionale di cui all'[articolo 5 della L.R.](#)



[34/1985](#) resta valido sino al completo trasferimento degli iscritti aventi diritto.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono effettuare il monitoraggio sullo stato di operatività delle aziende agrituristiche ricadenti nel territorio di propria competenza, iscritte nell'elenco regionale istituito ai sensi dell'[articolo 5 della L.R. 34/1985](#). L'esito del monitoraggio deve essere trasmesso all'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione.

3. A seguito del monitoraggio di cui al comma 2, le imprese agricole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte nell'elenco regionale di cui alla [L.R. 34/1985](#) e non sono ancora in possesso dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agriturbistica, sono invitate dall'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione a comunicare entro sei mesi dalla data di inizio della attività ai sensi dell'[articolo 9](#). Trascorso tale termine, le imprese che non avranno comunicato l'inizio attività o le motivazioni che impediscono l'inizio attività sono cancellate dall'elenco regionale degli operatori agriturbistici.

4. Alle richieste di iscrizione nell'elenco degli operatori agriturbistici presentate, ai sensi dell'[articolo 5 della L.R. 34/85](#), prima della entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata conclusa l'istruttoria con provvedimento dell'amministrazione provinciale competente, devono essere applicate le procedure e quant'altro stabilito con la presente legge.

5. Per la valutazione di quanto stabilito al comma 1 dell'[articolo 4](#) si applicano, sino a nuova definizione, i parametri stabiliti con [determinazione del dirigente del Settore alimentazione 30 agosto 2007, n. 356](#) (Attuazione [decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 99](#) e successivi di applicazione - Approvazione dei criteri e disposizioni per il rilascio delle certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura), in attuazione del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#) (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettere d\), f\), g\), l\), ee\), della legge 7 marzo 2003, n. 38](#)).

6. A seguito della definizione della nuova procedura di riordino delle Province, avviata con il [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'[articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135](#), la Giunta regionale

può individuare le attività amministrative da affidare alla Città metropolitana e alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

7. La [L.R. 34/1985](#) è abrogata con l'entrata in vigore della presente legge. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni, contenute in altre norme regionali che contrastano con la presente legge.

8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di agriturismo si rinvia alla [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) (Disciplina dell'agriturismo).

9. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della [L.R. 34/1985](#).

### **Articolo 19** *Norma finanziaria.*

1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

**L.R. Veneto 10 agosto 2012, n. 28 <sup>(1)</sup>.****Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario <sup>(2) (3)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 17 agosto 2012, n. 67.

(2) Titolo così sostituito dall' *art. 26, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*. Il testo originario era così formulato: «Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.».

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 aprile 2015, n. 591*, la *Delib.G.R. 13 luglio 2015, n. 883*, la *Delib.G.R. 15 ottobre 2015, n. 1410*, la *Delib.G.R. 19 novembre 2015, n. 1656*, il *D. Dirett. reg. 24 novembre 2015, n. 147*, la *Delib.G.R. 19 aprile 2016, n. 502*, la *Delib.G.R. 5 maggio 2016, n. 610*, il *D. Dirett. reg. 29 settembre 2016, n. 79*, la *Delib.G.R. 6 dicembre 2016, n. 1997*, la *Delib.G.R. 23 settembre 2019, n. 1372*, la *Delib.G.R. 1° ottobre 2019, n. 1425* e la *Delib.G.R. 6 dicembre 2019, n. 1846*.

**TITOLO I****Finalità e disciplina delle attività****Capo I****Principi generali****Articolo 1** *Finalità e soggetti pubblici.*

1. La Regione del Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, allo scopo di <sup>(4)</sup>:

a) diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;

b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;

- c) salvaguardare e tutelare l'ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;
- d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
- e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
- f) diffondere la conoscenza della cultura contadina e di quella del mondo della pesca;
- f-bis) favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l'offerta turistica nonché l'uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare anche con l'offerta di attività didattiche <sup>(5)</sup>;
- g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
- h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso.

2. La Regione, nell'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, garantisce la concertazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti economiche e applica il principio della sussidiarietà.

3. Ai fini della presente legge partecipano all'esercizio delle funzioni amministrative i seguenti soggetti: la Regione e i comuni, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza e per l'esercizio delle attività ad essi attribuite dalla legge <sup>(6)</sup>.

(4) Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(5) Lettera aggiunta dall' [art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(6) Comma così modificato dall' [art. 22, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

## **Articolo 2** *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge, per attività turistiche connesse al settore primario s'intendono:

a) l'agriturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all'articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame;

b) l'ittiturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore <sup>(7)</sup>;

c) il pescaturismo: l'attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura <sup>(8)</sup>.

2. Ai fini delle presente legge si intende per:

0a) turismo rurale: l'insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche <sup>(9)</sup>;

0b) fattoria didattica: l'azienda agricola o ittica che ospita e svolge attività didattiche e divulgative a favore delle scuole e dei cittadini allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara <sup>(9)</sup>;

a) zone montane: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1 dell'[articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40](#) "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

b) produzioni di qualità: le produzioni agricole e agroalimentari come individuate dal comma 3 dell'[articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40](#) "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

c) prodotti tradizionali: le produzioni primarie o trasformate indicate nell'elenco dei prodotti tradizionali di cui al regolamento adottato con [decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350](#) "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#)" e successive modificazioni;

d) connessione: il legame che intercorre tra azienda dell'impresa agricola o ittica e l'attività agrituristica, pescaturistica e itturistica;

e) prevalenza: il modo in cui si esprime il rapporto fra attività agricole e attività agrituristiche <sup>(10)</sup>;

f) attività e servizi complementari: le attività e i servizi di cui alle lettere 0a) e 0b) <sup>(11)</sup>;

f-bis) attività turistiche connesse al settore primario: le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e le attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 <sup>(12)</sup>.

(7) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*. Il testo originario era così formulato: «b) l'ittiturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore.».

(8) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*. Il testo originario era così formulato: «c) il pescaturismo: l'attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di pesca professionale o acquacoltura.».

(9) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 2, lettera a), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*.

(10) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 2, lettera b), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*. Il testo originario era così formulato: «e) prevalenza: il modo in cui si esprime il rapporto fra attività agricole o ittiche e attività agrituristiche o ittituristiche o pescaturistiche.».

(11) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 2, lettera c), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*. Il testo originario era così formulato: «f) attività e servizi complementari: le attività e i servizi non consistenti in attività e servizi afferenti l'ospitalità e la somministrazione.».

(12) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 2, lettera d), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*.

## Capo II

### Agriturismo

#### **Articolo 3** *Requisiti per l'esercizio dell'attività.*

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:

a) svolgono attività agricola da almeno un biennio; il requisito non è richiesto nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell'azienda, anche in forma societaria;

b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della [legge regionale 9 agosto 2002, n. 19](#) "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

c) utilizzano la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l'azienda agricola;

d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.

1-bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata l'attività, la validità può essere rinnovata attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale <sup>(13)</sup>.

1-ter. 1-ter. In deroga al comma 1, lettera a) il biennio di attività non è richiesto ai giovani neo insediati finanziati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai fini dell'avviamento di imprese di giovani agricoltori nell'ambito del cosiddetto "Pacchetto giovani" di cui all'[articolo 8 del regolamento \(UE\) n. 808/2014](#) della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (VE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) <sup>(17)</sup>.

2. I programmi del corso iniziale e di aggiornamento professionale sono definiti dalla Giunta regionale e prevedono elementi relativi all'ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l'azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità <sup>(14)</sup>.

3. Il requisito soggettivo previsto dalla lettera b) del comma 1 non si applica ai laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.

4. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano agrituristico aziendale di cui all'[articolo 4](#).

5. Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:

a) l'azienda agrituristica svolga esclusivamente l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci <sup>(15)</sup>;

b) l'azienda agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'[articolo 5](#), per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.

6. Nell'esercizio dell'attività agrituristica, il titolare dell'impresa agricola può essere coadiuvato da soggetti esterni all'impresa stessa esclusivamente per attività e servizi complementari.

7. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica e nelle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2 <sup>(16)</sup>.

(13) Comma aggiunto dall' [art. 3, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(14) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#). Il testo originario era così formulato: «2. Il programma dei corsi professionali, di cui alla lettera b) del comma 1, prevede elementi relativi all'ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l'azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità.».

(15) Lettera così modificata dall' [art. 3, comma 3, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(16) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 4, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(17) Comma aggiunto dall' [art. 52, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18](#), a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 74](#) della medesima legge).

#### **Articolo 4** *Piano agrituristico aziendale* <sup>(21)</sup>.



1. Il piano agrituristico aziendale, in relazione all'estensione e alle dotazioni strutturali dell'azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole, è lo strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che si intendono adottare fra quelle indicate all'[articolo 5](#) e si definisce il rapporto di connessione con l'azienda dell'impresa agricola, ivi compresa la verifica dell'utilizzazione delle risorse aziendali.

1-bis. [La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8] <sup>(19)</sup>.

2. Il piano agrituristico aziendale indica quale parametro scelto per realizzare la condizione della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica le giornate di lavoro dedicate all'attività agrituristica e alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2 e quelle dedicate all'attività agricola <sup>(18)</sup>.

3. [La Giunta regionale, sentito il comitato regionale per la concertazione in agricoltura previsto dall'[articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32](#) "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", denominato tavolo verde, integrato con la partecipazione del rappresentante designato dall'Unione regionale delle province del Veneto, definisce i contenuti, le modalità e le procedure di presentazione del piano agrituristico aziendale alle province, con l'avvalimento del sistema informativo del settore primario di cui all'[articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2003](#)] <sup>(20)</sup>.

(18) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(19) Comma dapprima aggiunto dall' [art. 4, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#) e poi abrogato dall' [art. 22, comma 2, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(20) Comma abrogato dall' [art. 22, comma 2, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(21) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 4 dicembre 2012, n. 2483](#).

## Capo III

### Le attività agrituristiche

#### **Articolo 5** *Attività di agriturismo.*

1. L'attività agriturbistica, così come definita dalla lettera a) del comma 1 dell'[articolo 2](#) consiste nel:

- a) dare ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
- b) dare ospitalità in spazi aziendali aperti;
- c) somministrare pasti e bevande;
- d) somministrare spuntini e bevande, secondo le percentuali di cui ai commi 3 e 3-bis dell'[articolo 8](#) <sup>(23)</sup>.

2. [Le attività agrituristiche, in relazione alla durata di svolgimento delle medesime, possono essere esercitate:

- a) annualmente, quando l'attività è svolta per l'intero anno solare;
- b) stagionalmente, quando l'attività è limitata a un numero massimo di giornate nell'arco dell'anno solare anche non continuative] <sup>(22)</sup>.

3. L'attività agriturbistica, per motivate ragioni e su richiesta dell'interessato, può essere temporaneamente sospesa per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni quinquennio successivo alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

[\(22\)](#) Comma soppresso dall' [art. 5, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

[\(23\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 7, comma 4, L.R. 23 febbraio 2016, n. 7](#), a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 30, comma 1, della medesima legge](#)).

#### **Articolo 6** *Ospitalità in alloggi.*

1. L'attività di ospitalità di turisti in appositi locali dell'azienda agriturbistica è svolta nel limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o in una loro combinazione.

2. Le camere devono essere ammobiliate e avere accesso indipendente dagli altri locali, mentre le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi.

3. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni cinque posti letto, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.

### **Articolo 7** *Ospitalità in spazi aperti.*

1. L'ospitalità in spazi aperti delle aziende agrituristiche è svolta in aree allestite e attrezzate, anche denominate agricampeggio, per la sosta e il soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Gli agricampeggio possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

2. L'ospitalità in spazi aperti non può superare il limite massimo di trenta persone e deve essere realizzata in ambienti rurali ispirati a condizioni di naturalità e di rispetto del territorio e del paesaggio tipico della zona.

3. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti i servizi igienico-sanitari sono garantiti nella misura minima di uno ogni dieci persone ospitate all'aperto.

4. La Giunta regionale stabilisce le dotazioni minime delle superfici destinate ad agricampeggio, le caratteristiche delle piazzole di sosta, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi connessi, nonché dei servizi igienicosanitari, tenuto conto, in particolare, della disciplina edilizia vigente prevista, per le analoghe strutture ricettive all'aperto, dalla [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

### **Articolo 8** *Somministrazione di pasti e bevande e limiti all'attività.*

1. Per somministrazione di pasti, spuntini e bevande si intendono le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall'azienda agrituristica all'ospite in locali o superfici attrezzati <sup>(24)</sup>.

2. La somministrazione di pasti, spuntini e bevande è realizzata dall'azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda, comprese le bevande spiritose tipiche dell'ambito regionale <sup>(25)</sup>.

3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, devono provenire, in termini di valore e salvo che l'azienda agrituristica sia interessata da cause di forza maggiore dovute, in particolare, a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale:

a) per almeno il sessantacinque per cento del totale ovvero almeno il trentacinque per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall'azienda agricola connessa con l'attività agrituristica <sup>(26)</sup>;

b) per non più del quindici per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;

c) per la quota restante da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale.

3-bis. Se i prodotti usati per le attività di cui al presente articolo provenienti da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale, ai sensi della lettera c) del comma 3, sono prodotti tipici, piccole produzioni locali (PPL), biologici, caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, oppure dal marchio regionale Qualità Verificata, la percentuale di cui alla lettera a) del comma 3 è ridotta fino al 50 per cento del totale, oppure fino al 25 per cento del totale per le attività agrituristiche in zona montana. In tal caso, la quota di cui alla lettera c) del comma 3 è aumentata in maniera proporzionale fino al 35 per cento del totale oppure fino al 60 per cento del totale per le attività agrituristiche in zona montana <sup>(30)</sup>.

3-ter. Per prodotto proveniente direttamente dall'azienda agricola connessa con l'attività agrituristica ai sensi della lettera a) del comma 3, s'intende anche quello proveniente da aziende ad essa collegate in forma societaria cui l'azienda agricola conferisce i prodotti agricoli, purché questi, se di origine animale, siano allevati, macellati e lavorati in Veneto e, se di origine vegetale, coltivati, raccolti e lavorati in Veneto <sup>(30)</sup>.

4. Le percentuali di cui ai commi 3 e 3-bis sono calcolate su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita praticati nella zona, per la cui rilevazione la Giunta regionale definisce le modalità <sup>(27)</sup>.

5. Sono considerate produzioni aziendali, ai sensi del comma 4 dell'[articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) "Disciplina dell'agriturismo", i prodotti provenienti dall'esercizio del prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'[articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50](#) "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

6. La somministrazione può essere svolta per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuato dal piano agrituristico di cui all'articolo 4 <sup>(28)</sup>.

7. [Il numero di posti a sedere di cui al comma 6 può essere aumentato:

a) del venti per cento qualora l'azienda agrituristica svolga anche attività di ospitalità in alloggi o in spazi aperti;

b) del venti per cento in non più di dieci casi all'anno, comunicati preventivamente all'amministrazione provinciale competente;

c) del venti per cento e per non più di un mese, qualora l'azienda agrituristica comunichi alla provincia entro il 1° ottobre di ogni anno, il proprio prodotto tradizionale di riferimento per la realizzazione dei pasti, compreso fra quelli individuati con [decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350](#) "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#)" e successive modificazioni;

d) del cinquanta per cento per le malghe che svolgono attività agrituristica] <sup>(29)</sup>.

8. [Nelle cantine vinicole la somministrazione, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, finalizzata esclusivamente alla promozione e alla vendita del vino prodotto dalla cantina o in regione Veneto, può essere accompagnata dalla somministrazione, a carattere non prevalente, di prodotti di gastronomia fredda legati al territorio e non è soggetta alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività] <sup>(29)</sup>.

(24) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(25) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*.

(26) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 3, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*.

(27) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 4, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35* e dall' *art. 7, comma 3, L.R. 23 febbraio 2016, n. 7*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1, della medesima legge*).

(28) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 5, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*. Il testo originario era così formulato: «6. La somministrazione di pasti e bevande destinata esclusivamente alle persone che usufruiscono dell'ospitalità in alloggi di cui all'*articolo 6* e dell'ospitalità in spazi aperti di cui all'*articolo 7* può essere svolta annualmente; negli altri casi essa è ammessa solo stagionalmente per un numero massimo di posti a sedere, pari a ottanta, qualora l'azienda agrituristica svolga attività per un massimo di centosessanta giorni di apertura all'anno e a sessanta qualora l'azienda agrituristica svolga attività per un massimo di duecentodieci giorni di apertura all'anno.».

(29) Comma soppresso dall' *art. 6, comma 6, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*.

(30) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 7*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1, della medesima legge*).

## Capo IV

### Ittiturismo

**Articolo 9** *Requisiti per l'esercizio dell'attività e piano ittituristico aziendale.*

1. Possono svolgere l'attività ittituristica gli imprenditori ittici che:

a) utilizzano la propria abitazione o le proprie strutture aziendali in connessione con l'attività di pesca o acquacoltura;

b) [assicurano la prevalenza dell'attività di pesca o acquacoltura rispetto a quella ittituristica] <sup>(31)</sup>;

c) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività itticultorica organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della [legge regionale 9 agosto 2002, n. 19](#).

2. La sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano itticultorico aziendale <sup>(32)</sup>.

3. La Giunta regionale, nell'ambito del sistema informativo del settore primario di cui all'[articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40](#), definisce i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano itticultorico aziendale e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali, ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione <sup>(34)</sup>.

4. [Il carattere di prevalenza dell'attività ittica rispetto a quella itticultorica si realizza quando sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo di lavoro impiegato nell'attività ittica nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività itticultorica;

b) il quantitativo annuo della produzione pescata o raccolta è maggiore rispetto al quantitativo annuo impiegato per la somministrazione nell'attività itticultorica] <sup>(33)</sup>.

(31) Lettera soppressa dall' [art. 7, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(32) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(33) Comma soppresso dall' [art. 7, comma 4, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(34) Comma dapprima modificato dall' [art. 7, comma 3, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#) e poi così sostituito dall' [art. 22, comma 3, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite in attuazione del [decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#) recante norme in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, denominate tavolo azzurro, definisce, in correlazione con il sistema informativo del settore primario di cui all'[articolo 11 della](#)

*legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40*, i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione.».

## **Articolo 10** *Attività di ittiturismo e limiti.*

1. L'attività di ittiturismo, così come definita dalla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 2* consiste nel:

- a) dare ospitalità in alloggi presso l'abitazione o in apposite strutture aziendali a ciò adibite;
- b) somministrare pasti, spuntini e bevande <sup>(35)</sup>.

2. L'attività di ospitalità in camere o in unità abitative o in una loro combinazione e l'attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande anche presso manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, sono svolte, per l'attività di ospitalità, nei limiti massimi e secondo le modalità previsti per le attività agrituristiche e, per le attività di somministrazione, per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti e spuntini individuato dal piano ittituristico di cui all'articolo 9, comma 3 <sup>(36)</sup>.

3. I prodotti ittici impiegati per l'attività di somministrazione di pasti e spuntini devono provenire in termini di quantitativo annuo per almeno il cinquanta per cento dalla propria impresa ittica e per la parte restante da prodotti di aziende ittiche del distretto nord Adriatico di cui al *decreto ministeriale 27 febbraio 2012* singole o associate, salvo che il comparto sia interessato da stato di crisi dichiarato dalle autorità competenti <sup>(37)</sup>.

*(35)* Lettera così sostituita dall' *art. 8, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*. Il testo originario era così formulato: «b) somministrare pasti e bevande.».

*(36)* Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*. Il testo originario era così formulato: «2. L'attività di ospitalità, in camere o in unità abitative o in una loro combinazione e l'attività di somministrazione di pasti e bevande anche presso manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi



aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all'[articolo 12](#), sono svolte rispettivamente per le durate di svolgimento, i limiti massimi e le modalità previsti per le attività agrituristiche.».

(37) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 3, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

## Capo V

### Pescaturismo

#### **Articolo 11** *Attività di pescaturismo e limiti.*

1. L'attività di pescaturismo, così come definita dalla lettera c) del comma 1 dell'[articolo 2](#), è svolta a favore di persone imbarcate nella nave adibita alla pesca professionale diverse dall'equipaggio e deve intendersi come attività connessa a quella di pesca professionale e consiste nella <sup>(38)</sup>:

a) pesca mediante l'impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;

b) ristorazione effettuata a bordo, mediante l'impiego delle relative attrezzature e cucina, utilizzando i prodotti provenienti dalla propria attività di pesca e acquacoltura, nel rispetto della vigente normativa sull'igiene degli alimenti <sup>(39)</sup>.

2. Possono esercitare l'attività di pescaturismo i pescatori di professione che hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività di pescaturismo, organizzato e gestito dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della [legge regionale 9 agosto 2002, n. 19](#).

3. L'attività di pesca nell'ambito dell'attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime interne deve essere svolta esclusivamente con gli attrezzi consentiti e indicati nel regolamento regionale di cui all'articolo 7 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" <sup>(40)</sup>.

4. L'attività di pescaturismo in mare è svolta secondo le modalità definite nell'autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave.

(38) Alinea così modificato dall' [art. 9, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(39) Lettera così modificata dall' [art. 9, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(40) Comma così modificato dall' [art. 22, comma 4, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

## **Articolo 12** *Requisiti per l'attività di pescaturismo.*

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:

a) accertamenti tecnici, verifica delle dotazioni di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l'attività di pescaturismo in ore diurne o notturne rilasciati, per il tramite degli uffici dell'ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del [decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104](#) "Attuazione della [direttiva 2009/15/CE](#) relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime";

b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del [decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#) "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni e integrazioni;

c) titoli previsti per la pesca professionale dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero patente nautica da diporto, ai sensi dell'[articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63](#) "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni <sup>(41)</sup>.

2. Il pescatore di professione invia al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il versamento del premio assicurativo nonché la segnalazione certificata di inizio attività, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione <sup>(42)</sup>.

3. [La provincia comunica l'avvenuto ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività al competente ufficio presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 146 del codice della navigazione e successive modificazioni e integrazioni e ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione] <sup>(43)</sup>.

4. Nel caso di navigazione nelle acque delle lagune, è autorizzato l'imbarco di passeggeri in numero superiore a dodici e comunque entro i limiti e secondo quanto previsto dagli accertamenti di cui alla lettera a) del comma 1.

(41) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*. Il testo originario era così formulato: «1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:

a) accertamenti di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l'attività di pescaturismo in ore diurne o notturne, con l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili su ciascuna nave, rilasciata, per il tramite degli uffici dell'ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del *decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104* "Attuazione della *direttiva 2009/15/CE* relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime", completa dei documenti di bordo;

b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209* "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni ed integrazioni;

c) possesso dei titoli professionali previsti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero di patente nautica da diporto per la condotta di nave adibita all'attività di pescaturismo.».

(42) Comma dapprima modificato dall' *art. 10, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35* e poi così sostituito dall' *art. 22, comma 5, lettera a), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. Il pescatore di professione invia alla provincia competente, entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il versamento del premio assicurativo.».

(43) Comma abrogato dall' *art. 22, comma 5, lettera b), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*).

### **Articolo 12-bis** *Turismo rurale e fattorie didattiche* <sup>(44)</sup>.

1. Sono considerate attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale:

a) le attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;

b) l'allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;

c) la realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici;

d) la mescolta di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti.

2. Sono considerate fattorie didattiche le aziende, come definite alla lettera 0b) del comma 2 dell'articolo 2, che svolgono le proprie attività secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, che istituisce e tiene apposito elenco.

3. Alle attività di turismo rurale e delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, itturistiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all'*articolo 2, comma 5* e all'*articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006*.

(44) Articolo aggiunto dall' *art. 11, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*.

## **TITOLO II**

### **Funzioni amministrative**

## Capo I

### Funzioni regionali e delle autonomie locali

#### Articolo 13 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) concorso, in conformità alla disciplina di cui alla [legge regionale 25 novembre 2011, n. 26](#) "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea" all'elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie e statali di settore, in armonia con il Programma di sviluppo rurale di cui al [regolamento \(CE\) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005](#) del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e alla gestione delle relative risorse finanziarie;

b) [coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio] <sup>(45)</sup>;

c) promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, delle attività turistiche connesse al settore primario, nell'ambito degli strumenti previsti dalla [legge regionale 14 marzo 1980, n. 16](#) "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e dalla [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#);

d) [definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario] <sup>(46)</sup>.

(45) Lettera dapprima modificata dall' [art. 12, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#) e poi abrogata dall' [art. 22, comma 6, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68, comma 1, della medesima legge](#)).

(46) Lettera abrogata dall' [art. 22, comma 6, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68, comma 1, della medesima legge](#)).

#### Articolo 13-bis *Competenze della Giunta regionale* <sup>(47)</sup>.

1. Fermo quanto previsto dalla presente legge, spetta alla Giunta regionale, in particolare:

- a) la verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e di connessione per quelle itturistiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano ittistico aziendale;
- b) il coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio;
- c) la definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario e loro classificazione;
- d) l'esercizio dell'attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario;
- e) l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 dell'articolo 30;
- f) il rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie;
- g) la definizione dei parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8.

(47) Articolo aggiunto dall' [art. 22, comma 7, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

## **Articolo 14** *Funzioni delle province.*

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

- a) sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche connesse al settore primario in ambito locale;
- b) coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione locale del turismo;
- c) verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e di connessione per quelle itturistiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano ittistico aziendale <sup>(48)</sup>;
- d) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) "Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" per l'esercizio dell'attività di pescaturismo;

e) classificazione delle aziende che svolgono attività turistiche connesse al settore primario;

f) esercizio dell'attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;

g) [tenuta e pubblicazione degli elenchi provinciali] <sup>(49)</sup>;

h) adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 dell'[articolo 30](#);

h-bis) rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie <sup>(50)</sup>.

(48) Lettera così modificata dall' [art. 13, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(49) Lettera soppressa dall' [art. 13, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(50) Lettera aggiunta dall' [art. 13, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

## **Articolo 15** *Funzioni dei comuni.*

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, fatta eccezione per l'attività di pescaturismo, dandone comunicazione alla Giunta regionale <sup>(51)</sup>.

b) [rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare dal requisito della percentuale dei prodotti aziendali nei casi di calamità atmosferiche, fitopatie e epizoozie di cui al comma 3 dell'[articolo 8](#)] <sup>(52)</sup>.

(51) Lettera così modificata dall' [art. 14, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#) e dall' [art. 22, comma 8, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(52) Lettera soppressa dall' *art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35.*

### TITOLO III

#### Disposizioni comuni

#### Capo I

#### Disposizioni edilizie e igienico sanitarie

##### **Articolo 16** *Immobili destinati all'agriturismo.*

1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche e per le eventuali attività di cui all'articolo 12-bis, lettere a), b) e c) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse, mentre per le attività di cui alla lettera d) si applica l'*articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11* "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" <sup>(53)</sup>.
2. L'utilizzazione agrituristica e per le eventuali attività di cui all'articolo 12-bis non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e delle superfici censite come rurali <sup>(54)</sup>.
3. Al fine di consentire di migliorare l'offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende itturistiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell'*articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11* "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio".
4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'*articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96*, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236* "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisoriale <sup>(55)</sup>.



(53) Comma così modificato dall' [art. 15, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#) e dall' [art. 42, comma 1, L.R. 25 luglio 2019, n. 29](#), a decorrere dal 31 luglio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 48, comma 1, della medesima legge](#)).

(54) Comma così modificato dall' [art. 15, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(55) Comma così modificato dall' [art. 15, comma 3, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

### **Articolo 17** *Immobili destinati all'ittiturismo.*

1. Sono utilizzabili per attività itturistiche e per le eventuali attività di cui all'articolo 12-bis i fabbricati e le strutture attrezzate nella disponibilità dell'azienda, ivi compresi i manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni <sup>(56)</sup>.

2. Per gli interventi edilizi in funzione dell'attività itturistica in zona agricola, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#) ovvero, qualora tale attività venga svolta in zona diversa da quella agricola, si applica la normativa vigente in materia edilizia.

3. Gli interventi edilizi in funzione della attività itturistica in zona agricola di cui al comma 2 sono consentiti:

a) agli imprenditori ittici, in deroga ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'[articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#);

b) sulla base di un piano aziendale, di cui la Giunta regionale definisce i contenuti e la competenza per il suo esame e approvazione.

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'[articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96](#), sono effettuati, a esclusione delle aziende itturistiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al [decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236](#) "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisoriale.

(56) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*.

**Articolo 18** *Norme igienico-sanitarie comuni alle attività agrituristiche e itturistiche* <sup>(57)</sup>.

1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica o itturbistica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'*articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96* può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:

a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle attività agriturbistiche e itturbistiche, compresi i manufatti della tradizione locale, quali casoni e capanni, e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte;

b) della disciplina in materia di igiene degli alimenti, relativamente all'utilizzazione della cucina e dei locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni agricole o itturbiche interessate <sup>(58)</sup>.

3. È comunque consentita la macellazione di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevati in azienda in apposita sala di macellazione annessa all'azienda agricola o agriturbistica; è altresì consentito il sezionamento in apposito locale annesso all'azienda agricola o agriturbistica, registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004, delle carni di animali allevati in azienda e macellati presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004, finalizzato alla somministrazione o alla vendita diretta.

4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.

5. Le piscine in dotazione alle aziende agriturbistiche o itturbistiche e gli eventuali centri benessere sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell'ospitalità in alloggio o in spazi aperti; le piscine in dotazione alle

aziende agrituristiche o ittituristiche che svolgono attività di somministrazione sono accessibili ai soli clienti e per esse valgono le disposizioni relative alla categoria delle piscine a uso collettivo di cui all'Accordo tra Ministero della salute, regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, rep. Atti n. 1605, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.

6. Gli eventuali centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell'ospitalità in alloggio o in spazi aperti. Per tali centri valgono le disposizioni contenute nella [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#) "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni.

7. All'azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 3 è consentito l'uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.

(57) Articolo così sostituito dall' [art. 17, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#). Il testo originario era così formulato: «Articolo 18. Norme igienico sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche. 1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica o ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'[articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:

a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle attività agrituristiche e ittituristiche, compresi i manufatti della tradizione locale quali casoni e capanni e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte;

b) per la conformità alla disciplina in materia di igiene degli alimenti dei locali e delle attrezzature destinati al trattamento e alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano di autocontrollo igienico-sanitario, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, al fine dell'autorizzazione a utilizzare cucina e locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, prevedendo eventualmente anche l'uso da parte di più aziende agrituristiche o ittituristiche.

3. È comunque consentita la macellazione di animali allevati in azienda in apposita sala di macellazione e lavorazione annessa all'azienda agrituristica; tale attività è consentita ai fini della somministrazione di cui all'[articolo 5](#) e della vendita diretta di avicunicoli e, previa visita sanitaria in loco da parte dell'azienda unità locale socio-sanitaria competente, di dieci capi per ciascuna delle specie suina, ovina e caprina.

4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.

5. Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche e gli eventuali centri benessere sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell'ospitalità in alloggio o in spazi aperti.

6. All'azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5 dell'[articolo 3](#) è consentito l'uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.».

(58) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 29 aprile 2014, n. 646](#).

## Capo II

### Classificazione e coordinamento informativo

**Articolo 19** *Classificazione e denominazione delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario* <sup>(63)</sup>.

1. La Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione ai criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale delle aziende agrituristiche determinati con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 marzo 2013, n. 54 ai sensi del comma 2 dell'[articolo 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) <sup>(59)</sup> <sup>(62)</sup>.

2. La Giunta regionale provvede altresì a definire criteri di classificazione delle aziende ittituristiche e pescaturistiche nonché delle fattorie didattiche, anche in rapporto a quelli di cui al comma 1 <sup>(60)</sup>.

3. Le denominazioni delle attività turistiche connesse al settore primario sono riservate alle attività in possesso dei titoli per l'avvio di

esercizio, come definiti ai sensi della presente legge; le aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario non possono utilizzare le denominazioni attribuite alle strutture ricettive turistiche di cui alla [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) situate nello stesso territorio comunale <sup>(61)</sup>.

(59) Comma così modificato dall' [art. 18, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(60) Comma così modificato dall' [art. 18, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(61) Comma così modificato dall' [art. 18, comma 3, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

(62) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la [Delib.G.R. 2 ottobre 2018, n. 1423](#). Vedi, anche, il [D. Dirett. reg. 19 marzo 2019, n. 24](#).

(63) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 26 marzo 2019, n. 341](#).

## **Articolo 20** *Immagine coordinata regionale.*

1. Al fine di fornire al turista un'immagine coordinata dell'offerta turistica regionale, le aziende di cui alla presente legge sono tenute ad adottare il simbolo regionale identificativo del turismo veneto di cui alla [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e il logo delle attività turistiche connesse al settore primario, recante la specificazione della tipologia di attività svolta, come definito dalla Giunta regionale che ne stabilisce le modalità d'uso <sup>(64)</sup>.

(64) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 ottobre 2018, n. 1423](#) e il [D. Dirett. reg. 19 marzo 2019, n. 24](#)

## **Articolo 21** *Elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario* <sup>(65)</sup>.

[1. Sono istituiti l'elenco regionale e gli elenchi provinciali delle attività turistiche connesse al settore primario a cui sono iscritte d'ufficio le aziende che hanno comunicato l'avvio di esercizio dell'attività.

## 2. La Giunta regionale definisce:

- a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta dell'elenco regionale;
- b) i criteri minimi uniformi per la costituzione degli elenchi provinciali e la loro tenuta coordinata con l'elenco regionale;
- c) le forme di raccordo degli elenchi con il sistema informativo del settore primario (SISP) di cui all'[articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40](#) e con il sistema informativo regionale turistico (SIRT) di cui all'[articolo 18 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#)].

(65) Articolo abrogato dall' [art. 19, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

### **Articolo 22** *Informazione ed accoglienza.*

1. Ai fini di una maggiore integrazione dell'offerta turistica regionale, gli uffici di informazione e accoglienza turistica di cui all'[articolo 20 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#), sono tenuti a svolgere funzioni di informazione, assistenza e accoglienza turistica anche per quanto concerne le attività turistiche connesse al settore primario.

## **Capo III**

### **Regime autorizzativo, di vigilanza e sanzionatorio**

#### **Articolo 23** *Riconoscimento* <sup>(66)</sup>.

1. La Giunta regionale provvede alla verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, individuando le attività che possono essere svolte nonché i relativi limiti di esercizio <sup>(67)</sup>.

2. Le attività turistiche connesse al settore primario devono essere attivate entro due anni dal riconoscimento, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso <sup>(68)</sup>.

(66) Rubrica così sostituita dall' [art. 22, comma 9, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Riconoscimento provinciale.».

(67) Comma così modificato dall' [art. 22, comma 9, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(68) Comma così modificato dall' [art. 22, comma 9, lettera c\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

## **Articolo 24** *Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario.*

1. L'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere:

a) al comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa, nel caso di attività turistiche connesse al settore primario, ad eccezione delle attività di pescaturismo <sup>(69)</sup>;

b) al competente ufficio regionale presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 146, comma terzo, del codice della navigazione, nel caso delle attività di pescaturismo <sup>(71)</sup>.

2. La Giunta regionale e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) <sup>(72)</sup>.

3. [La provincia o il comune, secondo le rispettive competenze, indicano su richiesta la conferenza di servizi preliminare sul progetto di attività turistiche connesse al settore primario; alla conferenza di servizi preliminare e ai suoi lavori si applica la disciplina di cui all'[articolo 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#)] <sup>(73)</sup>.

4. La segnalazione certificata di inizio attività specifica le tipologie di attività che si intendono svolgere nonché i limiti e le modalità di esercizio, dichiarando, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", la conformità al piano aziendale come presentato alla Giunta regionale e il possesso dei requisiti richiesti <sup>(70)</sup>.

(69) Lettera così sostituita dall' [art. 20, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#). Il testo originario era così formulato: «a) al comune, nel cui territorio è ubicata la sede operativa, nel caso di attività di agriturismo e di ittiturismo, come riconosciute ai sensi dell'[articolo 23](#).».

(70) Comma così modificato dall' [art. 20, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#) e dall' [art. 22, comma 10, lettera d\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(71) Lettera così sostituita dall' [art. 22, comma 10, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b. alla provincia ove il pescatore di professione svolge in via prevalente l'attività di pescaturismo.».

(72) Comma così modificato dall' [art. 22, comma 10, lettera b\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

(73) Comma abrogato dall' [art. 22, comma 10, lettera c\), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 68](#), comma 1, della medesima legge).

## **Articolo 25** *Obblighi degli operatori* .

1. Chiunque esercita le attività turistiche connesse al settore primario è tenuto a <sup>(74)</sup>:

a) [comunicare, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla provincia i prezzi massimi concernenti le attività di ospitalità che si intendono applicare con validità per l'anno solare successivo qualora siano modificati rispetto all'anno precedente, unitamente ai periodi di apertura dell'azienda agrituristica o ittituristica o di esercizio dell'attività di pescaturismo] <sup>(75)</sup>;

b) esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell'attività;

c) comunicare all'ente cui è stata presentata la SCIA l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata ed, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività <sup>(76)</sup>;

d) comunicare alla Giunta regionale gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla [legge](#)



*regionale 29 marzo 2002, n. 8* "Norme sul sistema statistico regionale" <sup>(78)</sup>;

e) provvedere alla registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l'elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell'*articolo 8*;

g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;

h) richiedere alla Giunta regionale l'eventuale autorizzazione temporanea di cui rispettivamente all'articolo 13-bis, comma 1, lettera f) e all'articolo 14, comma 1, lettera h-bis) <sup>(79)</sup>;

i) [comunicare preventivamente alla provincia il superamento del limite dei posti a sedere previsto alla lettera b) del comma 7 dell'*articolo 8*] <sup>(77)</sup>.

(74) Alinea così modificato dall' *art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*.

(75) Lettera soppressa dall' *art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*.

(76) Lettera così modificata dall' *art. 21, comma 1, lettera c), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*.

(77) Lettera soppressa dall' *art. 21, comma 1, lettera e), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*.

(78) Lettera così modificata dall' *art. 22, comma 11, lettera a), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68*, comma 1, della medesima legge).

(79) Lettera così sostituita dall' *art. 21, comma 1, lettera d), L.R. 24 dicembre 2013, n. 35* e dall' *art. 22, comma 11, lettera b), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68*, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «h) richiedere alla provincia l'eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 14;».

**Articolo 26** *Attività di controllo* <sup>(80)</sup>.

1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, la Giunta regionale è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario, secondo un piano definito sulla base dei criteri di analisi del rischio <sup>(81)</sup>.

2. [Quando è accertata una persistente inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali, diffida gli enti locali a provvedere entro un congruo termine] <sup>(82)</sup>.

3. [Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e, nei casi più gravi, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, avvia il procedimento legislativo di revoca delle funzioni e compiti attribuiti] <sup>(82)</sup>.

<sup>(80)</sup> Rubrica così sostituita dall' *art. 22, comma 12, lettera a), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68*, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Attività di controllo ed esercizio del potere sostitutivo.».

<sup>(81)</sup> Comma così sostituito dall' *art. 22, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35* e dall' *art. 22, comma 12, lettera b), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68*, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, la provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio, e a trasmettere annualmente alla Giunta regionale, che ne riferisce alla competente commissione consiliare, una relazione sui risultati di tale attività.».

<sup>(82)</sup> Comma abrogato dall' *art. 22, comma 12, lettera c), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68*, comma 1, della medesima legge).

**Articolo 27** *Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell'attività.*

1. La perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario comporta la revoca del riconoscimento e l'immediata chiusura dell'attività <sup>(83)</sup>.

2. Non possono esercitare attività turistiche connesse al settore primario coloro che versano, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nelle condizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'[articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) "Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno".

(83) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

**Articolo 27-bis** *Sviluppo delle attività turistiche connesse con il settore primario* <sup>(84)</sup>.

1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare l'agriturismo, l'ittiturismo, il pescaturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, è autorizzata a realizzare iniziative e programmi volti alla valorizzazione delle attività di cui alla [legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#) "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine individua i criteri e le procedure per la loro realizzazione.

(84) Articolo aggiunto dall' [art. 7, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 7](#), a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 30, comma 1, della medesima legge](#)).

**Articolo 28** *Sanzioni amministrative* <sup>(85)</sup>.

1. Chiunque eserciti le attività turistiche connesse al settore primario in assenza di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all'immediata chiusura dell'attività.

2. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora impieghino soggetti esterni all'impresa per attività e servizi afferenti l'ospitalità e la somministrazione.

3. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti ovvero risultino superare il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuati dal piano agrituristico o ittituristico aziendale e oggetto di SCIA, sono soggetti a una sanzione amministrativa secondo i seguenti scaglioni:

- a) fino a dieci unità, euro cinquanta per ogni unità di superamento;
- b) da undici a venti unità, euro cento per ogni unità di superamento oltre le dieci unità;
- c) oltre venti unità, euro duecentocinquanta per ogni unità di superamento oltre le venti unità.

4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche e i titolari di cantine vinicole, oleifici o birrifici sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, dall'articolo 8 e dall'articolo 10 ovvero non rispettino le norme per l'esercizio della attività di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 12-bis.

5. È applicata la sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento nei casi:

- a) di utilizzo delle piscine e dei centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 18;
- b) di apertura o utilizzo dei centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 18;
- c) di utilizzo di denominazioni o classificazioni, simbolo regionale identificativo del turismo veneto o logo delle attività turistiche connesse al settore primario non conformi rispettivamente ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 20;
- d) di non adempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 25;
- e) di superamento del periodo massimo di sospensione temporanea dell'attività agrituristica di cui al comma 3 dell'articolo 5;
- f) di mancato rispetto delle indicazioni e dei prezzi di cui alla lettera f) e alla lettera g), comma 1, dell'articolo 25;
- g) di rifiuto ingiustificato per l'accesso alla struttura agli incaricati dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 <sup>(86)</sup>.

6. L'esercizio dell'attività di pescaturismo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora nell'attività di ristorazione non venga rispettata la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11.

7. L'esercizio delle attività di turismo rurale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale.

8. L'esercizio dell'attività di fattoria didattica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale in materia di comunicazione, didattica, aggiornamento e sicurezza dei visitatori.

9. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 2, 4, 5, 7 e 8 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo massimo e il comune dispone, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione <sup>(87)</sup>;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, il comune applica le sanzioni amministrative pecuniarie nell'importo massimo e dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell'attività dell'azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione <sup>(87)</sup>.

10. Qualora una delle violazioni di cui al comma 3 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo doppio e il comune dispone, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione <sup>(88)</sup>;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo doppio e il comune dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell'attività dell'azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione <sup>(88)</sup>.

11. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

12. All'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono delegati i comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni, che vi provvedono ai sensi della *legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10* "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale <sup>(89)</sup>.

(85) Articolo così sostituito dall' *art. 24, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35*. Il testo originario era così formulato: «Articolo 28. Sanzioni amministrative. 1. Chiunque eserciti le attività turistiche connesse al settore primario in assenza di riconoscimento provinciale o di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all'immediata chiusura dell'attività.

2. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila:

a) qualora non rispettino l'obbligo della comunicazione preventiva di cui alla lettera b) del comma 7 dell'*articolo 8*;

b) qualora impieghino soggetti esterni all'impresa per attività e servizi afferenti l'ospitalità e la somministrazione.

3. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti, ovvero risultino superare il numero massimo di posti a sedere, sono soggetti a una sanzione amministrativa di euro duecentocinquanta moltiplicata per il numero di persone ospitate e per il numero di posti a sedere superiore a quello oggetto della SCIA di cui all'*articolo 24*.

4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di giornate di attività, come oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'*articolo 24*, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria di euro duemilacinquecento moltiplicata per il numero di giornate di attività superiore a quello consentito.

5. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche e i titolari di cantine vinicole sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1

dell'[articolo 5](#), dall'[articolo 8](#) e dall'[articolo 10](#) ovvero non rispettino le norme per l'esercizio della attività di cui al comma 8 dell'[articolo 8](#).

6. È applicata la sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento nei casi:

a) di utilizzo delle piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o itturistiche non conforme a quanto previsto dal comma 5 dell'[articolo 18](#);

b) di utilizzo di denominazioni non conforme ai sensi dell'[articolo 19](#);

c) di non adempimento a uno o più degli obblighi previsti dall'[articolo 25](#).

7. L'esercizio dell'attività di pescaturismo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro cinquecento a euro cinquemila qualora nell'esercizio dell'attività di ristorazione non venga rispettata la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'[articolo 11](#);

b) da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento in caso di utilizzo di denominazioni non conforme ai sensi dell'[articolo 19](#).

8. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7, è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo massimo;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, la provincia dispone l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;

c) per la terza volta nei trentasei mesi dalla prima infrazione, è disposta la cancellazione dagli elenchi provinciale e regionale e la chiusura dell'attività per ventiquattro mesi.

9. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 3 e 4 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo doppio;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, la provincia dispone l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;

c) per la terza volta nei trentasei mesi dalla prima infrazione, è disposta la cancellazione dagli elenchi provinciale e regionale e la chiusura dell'attività per ventiquattro mesi.

10. Il titolare di azienda che non esponga al pubblico il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo delle attività turistiche connesse al settore primario o non si attenga alle modalità d'uso come definite dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro duecentocinquanta.

11. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della *legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10* "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", sono comminate e introitate dalla provincia competente per territorio che impiega le relative somme per lo svolgimento di attività di promozione, formazione e informazione in materia di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.».

(86) Lettera così modificata dall' *art. 22, comma 13, lettera a), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito *art. 68*, comma 1, della medesima legge).

(87) Lettera così modificata dall' *art. 22, comma 13, lettera a), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito *art. 68*, comma 1, della medesima legge).

(88) Lettera così modificata dall' *art. 22, comma 13, lettera a), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito *art. 68*, comma 1, della medesima legge).

(89) Comma così sostituito dall' *art. 22, comma 13, lettera a), L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito *art. 68*, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «12. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della *legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10* "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", sono comminate e introitate dalla provincia competente per territorio che impiega le relative somme per lo svolgimento di attività di promozione, formazione



e informazione in materia di attività turistiche connesse al settore primario.».

## TITOLO IV

### Disposizioni finali e transitorie

#### Capo I

#### Disposizioni finali, transitorie e di abrogazione

**Articolo 29** *Esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.*

1. Alle attività turistiche connesse al settore primario disciplinate dalla presente legge non si applica la disciplina di cui alla [legge regionale 21 settembre 2007, n. 29](#) "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", fatte salve le disposizioni in materia di <sup>(90)</sup>:

a) assaggio gratuito di prodotti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'[articolo 3](#);

b) limitazione alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all'[articolo 6](#), informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche di cui all'[articolo 7](#) e le sanzioni di cui all'[articolo 32](#).

(90) Alinea così modificato dall' [art. 25, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 35](#).

**Articolo 30** *Norme transitorie.*

1. I soggetti già iscritti all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'[articolo 9, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9](#) "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica" alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio negli elenchi provinciale e regionale e possono continuare a svolgere l'attività secondo le modalità e nei limiti oggetto dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della [legge regionale 18 aprile 1997, n. 9](#).

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della [legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35](#) "Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#) Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo", a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, i soggetti di cui al comma 1 adeguano la propria attività e le relative strutture e dotazioni alle disposizioni della presente legge <sup>(91)</sup>.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per il trasferimento tra Regione e province delle informazioni anagrafiche, strutturali e di ordinamento culturale relative alle aziende agrituristiche di cui al comma 1.

4. Ai procedimenti amministrativi pendenti presso le province e presso i comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla [legge regionale 18 aprile 1997, n. 9](#).

5. Gli imprenditori ittici che già esercitano attività di ittiturismo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio agli elenchi provinciale e regionale e sono tenuti a:

a) attenersi ai limiti di esercizio dell'attività di ittiturismo come previsti all'[articolo 10](#);

b) presentare il piano ittituristico aziendale alla provincia entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento deliberativo della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'[articolo 9](#), con il quale si definiscono i contenuti obbligatori dei piani aziendali;

c) conformarsi alle norme igienico sanitarie di cui all'[articolo 18](#) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, previo rilascio dei titoli abilitativi all'intervento.

6. La provincia dispone la chiusura delle attività ittituristiche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di decorrenza dei termini definiti alle lettere b) e c) del comma 5, nonché nel caso di non riconoscimento del piano ittituristico aziendale.

7. Restano confermate e conservano validità per tre anni dalla data del loro rilascio o ultimo rinnovo, le autorizzazioni per l'attività di pescaturismo già rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

8. Gli imprenditori ittici e i pescatori di professione che all'entrata in vigore della presente legge già esercitano rispettivamente l'attività di ittiturismo o pescaturismo sono tenuti a iscriversi e superare il primo corso di formazione professionale di cui rispettivamente all'[articolo 9](#) e all'[articolo 11](#); la mancata iscrizione, salvo cause di forza maggiore accertate dalla Giunta regionale o il non superamento del corso di formazione comportano il provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività.

9. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

(91) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 6 agosto 2015, n. 14](#).

### **Articolo 31** *Norme di abrogazione.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogati:

a) la [legge regionale 18 aprile 1997, n. 9](#) "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica", come modificata da:

- 1) [articolo 65 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3](#);
- 2) [articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5](#);
- 3) [articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15](#);
- 4) [articolo 26 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24](#);

b) il [Reg. reg. 12 settembre 1997, n. 2](#) "Regolamento di attuazione della [legge regionale 18 aprile 1997, n. 9](#) "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica"";

c) la lettera b) del comma 1 dell'[articolo 124](#), l'[articolo 126](#), l'[articolo 127](#), come modificato dall'[articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20](#) e dalla lettera f) del comma 1 dell'[articolo 64 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11](#), le parole "e delle attività pescaturismo" della rubrica dell'[articolo 128](#), le parole "e di pescaturismo" del comma 1 dell'[articolo 128](#) e le parole "e pescaturismo" della rubrica della sezione II del capo II del titolo III, della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#);

d) la lettera a) del comma 2 dell'[articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29](#) "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

**L.R. 31 luglio 2012, n. 38** [u](#).**Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43.

**Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la [legge quadro nazionale legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) (Disciplina dell'agriturismo) e con il [D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)) sostiene l'agricoltura promuovendo e disciplinando nel proprio territorio l'attività agriturbistica allo scopo di:

- a) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, tutelare i redditi agricoli e favorire la multifunzionalità in agricoltura;
- b) salvaguardare e tutelare il patrimonio naturale, edilizio ed ambientale del mondo rurale;
- c) favorire le iniziative da parte degli imprenditori agricoli a difesa del suolo, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio rurale;
- d) valorizzare e tutelare le colture, le produzioni tipiche tradizionali e le attività enogastronomiche;
- e) contribuire al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole;
- f) tutelare la biodiversità delle colture e degli allevamenti;
- g) contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale del mondo rurale ed alla valorizzazione dell'educazione alimentare;
- h) svolgere attività didattiche e divulgative e di servizio per le comunità locali;
- i) diversificare i redditi nell'ottica della multifunzionalità;
- j) realizzare punti d'informazione turistico - territoriali rurali.

**Art. 2** *Definizione attività agrituristiche.*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di

silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, della legge 96/2006* e degli *articoli 1 e 3 del D.Lgs. 228/2001*.

2. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) dare accoglienza in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori e caravan;

c) somministrare pasti e bevande di produzione agricola aziendale ed extraaziendale che devono essere ricavati da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza ai prodotti tipici e biologici, caratterizzati dai marchi tutelati dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e/o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali. Una quota di prodotto può essere acquistata nel settore dell'artigianato tipico alimentare abruzzese e comunque riferirsi a materie prime agricole regionali. Una quota del 10 per cento può essere riservata ai prodotti alimentari non presenti nel territorio regionale ma tali da soddisfare le necessarie caratteristiche di qualità e tipicità. Le informazioni sulla provenienza dei prodotti agricoli utilizzati nella composizione dei piatti devono essere esposte in maniera adeguata per i fruitori;

d) organizzare, nel rispetto della normativa vigente, degustazioni di prodotti agricoli, ivi inclusa la miscita di vini, sia all'interno che all'esterno dei beni fondiari, nonché attività ricreative, culturali, didattiche, ippoturistiche, sportive, di escursionismo, naturalistiche e strutture museali dedicate al mondo rurale, le quali possono essere supportate da apposite convenzioni con gli enti locali, funzionali e con soggetti privati, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale;

e) trasformare e confezionare i prodotti agricoli in azienda o con lavorazioni esterne;

f) vendere i prodotti agricoli anche trasformati, nonché i prodotti tipici locali, nel rispetto della normativa vigente;

g) svolgere il ruolo di operatore ambientale e culturale.

### **Art. 3** *Esercizio dell'agriturismo, connessione e prevalenza.*

1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato all'imprenditore agricolo singolo e associato di cui all'art. 2135 del codice civile, che conduce un'azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L'imprenditore, per la gestione dell'attività agriturbistica, può avvalersi dei suoi familiari ai

sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al precedente periodo sono considerati lavoratori agricoli ai sensi della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'[articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#) (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale riconducibile all'attività agricola. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo, in particolare per ciò che concerne l'applicazione dei tributi e tariffe comunali. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

3. Le attività agrituristiche devono svolgersi in rapporto di connessione rispetto alle normali attività agricole e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attività agricole.

4. Il principio della connessione tra l'attività agrituristica e quella agricola è stabilito con il criterio del tempo di lavoro.

5. L'attività agricola deve comunque rimanere prevalente rispetto a quella agrituristica.

6. Il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola deve essere superiore rispetto a quello dedicato alle attività agrituristiche.

7. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande vengono svolte da aziende di tipo familiare e interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

8. Con il Regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#) sono definite:

a) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole, agrituristiche ed alle attività connesse diverse dall'agriturismo;

b) i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione.

**Art. 4** *Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici.*

1. È istituito presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione della Giunta regionale, (di seguito Direzione agricoltura) l'elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica di seguito definiti "Imprenditori agrituristici".

2. È istituito presso la Direzione agricoltura l'elenco regionale degli imprenditori agrituristici che hanno presentato segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di seguito definiti "Operatori agrituristici".

3. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agrituristici ha come finalità il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall'[articolo 13 della legge 96/2006](#).

4. Coloro che sono già iscritti nell'albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo vengono iscritti nell'elenco regionale degli "Imprenditori agrituristici" se non provvisti del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività agrituristica. Se provvisti, sono iscritti anche nell'elenco regionale degli "Operatori agrituristici".

5. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici è assegnato alla Direzione regionale competente.

**Art. 5** *Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.*

1. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica è rilasciato al soggetto richiedente dal competente Servizio presso la Direzione della Giunta regionale, di seguito denominato "Struttura regionale competente" previa presentazione di apposita domanda contenente:

a) i dati soggettivi del richiedente e quelli oggettivi aziendali, desumibili dal Fascicolo aziendale di cui all'[articolo 9 del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503](#) (Regolamento recante norme per l'istituzione



della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'[articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173](#)) e agli [articoli 13 e 14 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99](#) (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettere d\), f\), g\), l\), ee\), della legge 7 marzo 2003, n. 38](#));

b) le informazioni per la verifica della sussistenza del rapporto di connessione dell'attività agrituristica con l'impresa agricola;

c) le informazioni per la verifica della prevalenza, rispetto all'attività agrituristica, delle attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti aziendali;

d) l'esplicitazione delle potenziali attività che le aziende intendono svolgere.

2. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica decade nei casi di:

a) rinuncia da parte dell'interessato;

b) perdita dei requisiti di legge;

c) mancato avvio dell'attività nel triennio successivo alla data dell'iscrizione nell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all'[articolo 4](#).

3. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non viene rilasciato ovvero, se già rilasciato, deve essere revocato, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

4. La Struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

**Art. 6** *Disciplina amministrativa.*

1. Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'[articolo 5](#), e intendono esercitare l'attività di agriturismo, presentano allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente l'avvio dell'esercizio dell'attività agrituristica dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione competente.

3. In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'[articolo 19 della legge 241/1990](#).

4. Ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, della legge 96/2006](#), l'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 1423/1956](#), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

5. Il Comune fornisce alla competente Struttura regionale, nei sessanta giorni successivi alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i dati necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'[articolo 4](#), comma 2.

6. Qualora l'azienda agrituristica subisca modificazioni oggettive o soggettive, o qualora intervengano modifiche nei servizi offerti dalla stessa, è necessario l'adeguamento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

**Art. 7** *Immobili destinati all'agriturismo.*

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo, nonché i locali o gli edifici esistenti nei borghi rurali ed utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo.
2. L'utilizzazione agriturstica non comporta il cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi interessati.
3. La sistemazione degli immobili può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione, restauro conservativo, ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento igienico ed edilizio.
4. Gli interventi di cui al comma 3 non possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici, né la loro tipologia architettonica, e sono realizzati nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche. Possono essere utilizzati esclusivamente materiali idonei a mantenere i requisiti della ruralità.
5. I locali utilizzati per le attività agrituristiche previste dalla presente legge sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali.
6. La Regione Abruzzo promuove il recupero dei fabbricati rurali con l'utilizzazione delle tecniche di risparmio energetico e delle energie alternative.
7. È vietata la costruzione di nuovi edifici.
8. Gli ampliamenti sono ammessi solo per l'adeguamento igienico-sanitario e per i casi previsti dal Regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#), e sono realizzati evitando di stravolgere l'assetto architettonico dell'edificio.
9. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturstica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisorie.
10. Qualora l'attività agricola sia esercitata su un fondo privo di edifici, l'esercizio delle attività di agriturismo è consentito anche in edifici esistenti su altri fondi che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola.

11. Il Regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le condizioni per l'esercizio di attività agrituristica in locali non ubicati sui fondi disponibili dell'azienda.

**Art. 8** *Norme igienico-sanitarie.*

1. Nella definizione dei requisiti igienicosanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e multifunzionali si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

2. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e di bevande, sono soggette alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Nella valutazione dei criteri applicativi, si fa riferimento al Regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#).

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienicosanitario, tiene conto della diversificazione, della limitata quantità delle produzioni e dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione.

4. Per le aziende che svolgono solo attività di alloggio, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

5. Nel caso di somministrazione di un numero limitato di pasti, per la loro somministrazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

**Art. 9** *Tutela del paesaggio agrario e manutenzione del territorio.*

1. I Comuni con una particolare vocazione alle attività agricole di pregio possono prevedere delle denominazioni comunali di pregio paesaggistico, al fine di salvaguardare le colture tradizionali ed il loro valore economico.

2. La richiesta di istituzione di una denominazione di pregio paesaggistico può essere avanzata da associazioni agricole, agrituristiche, culturali o dagli stessi imprenditori agricoli e agrituristici.

3. Gli imprenditori agricoli agrituristici possono svolgere il ruolo di manutenzione del territorio e delle risorse naturali ed agricole, attraverso azioni di:

- a) tutela e manutenzione delle piante secolari;
- b) tutela e manutenzione degli uliveti secolari;
- c) manutenzione delle siepi campestri, dei muretti in pietra e delle aree boschive;
- d) creazione di impianti di forestazione produttiva;
- e) creazione di impianti di forestazione o colturali finalizzati alla produzione di biomasse;
- f) gestione e manutenzione di aree naturali e di parchi rurali; g) gestione e manutenzione di aree verdi.

**Art. 10** *Vendita diretta e promozione dei prodotti.*

1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, le aziende agrituristiche possono effettuare la vendita diretta dei prodotti propri e di aziende agricole regionali, anche trasformati, in punti vendita autorizzati, sia propri che dell'azienda agricola di cui l'attività agriturbistica è complementare.

2. Per promuovere il turismo del territorio, è consentita, altresì, la vendita dei prodotti tipici dell'artigianato regionale.

3. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità, certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#).

**Art. 11** *Programma per lo sviluppo dell'agriturismo.*

1. La Struttura regionale competente della Regione Abruzzo predispone un programma di durata quinquennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo. Il programma può contenere anche specifici piani di programmazione

dell'attività ed interventi per lo sviluppo del territorio rurale, secondo i criteri contenuti nel Regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#).

2. Le associazioni agrituristiche regionali con rappresentanza nazionale e comunque riconosciute dalla Regione Abruzzo possono presentare dei piani quinquennali con programmi annuali, per la promozione e lo sviluppo dell'agriturismo entro il 31 ottobre di ciascun anno. I piani devono corrispondere alle strategie di sviluppo individuate nel programma regionale di cui al comma 1. La Regione, compatibilmente con l'eventuale stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio regionale, con deliberazione di Giunta può definire i criteri e le modalità per lo svolgimento dei programmi di cui sopra.

### **Art. 12** *Classificazione* <sup>(2)</sup>.

1. L'uso della denominazione "agriturismo" e di termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agriturbistica.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, la Regione Abruzzo introduce l'obbligo della classificazione delle strutture ricettive agrituristiche, sulla base dei criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche, così come definite a livello nazionale.

3. La Struttura regionale competente della Regione Abruzzo, sentita la Commissione consiliare competente, effettua, con atto amministrativo, la classificazione di cui al presente articolo in base alle disposizioni emanate dal competente Ministero per l'intero territorio nazionale, determinando i criteri e le tipologie di classificazione per il territorio regionale, definendo altresì le modalità per l'utilizzo da parte degli operatori di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

4. L'atto amministrativo di cui al comma 3 viene effettuato indipendentemente dall'approvazione del Regolamento di cui all'[articolo 17](#).

[\(2\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 maggio 2015, n. 388/P](#).

### **Art. 13** *Osservatorio regionale dell'agriturismo*.

1. È istituito presso la Struttura regionale competente, l'Osservatorio regionale dell'agriturismo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i componenti e vengono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio di cui al presente articolo. Fanno parte di diritto dell'Osservatorio un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di operatori agrituristici rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio regionale dell'agriturismo esercita una funzione di monitoraggio attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale e provvede all'invio delle informazioni raccolte ed elaborate all'Osservatorio Nazionale dell'agriturismo istituito ai sensi dell'[articolo 13 della legge 96/2006](#).
4. I Comuni e le Province mettono a disposizione dell'Osservatorio regionale dell'agriturismo i dati e le informazioni di cui dispongono, al fine di realizzare un flusso informativo continuo.
5. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio regionale dell'agriturismo non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.

#### **Art. 14** *Vigilanza e controllo.*

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli operatori agrituristici di cui all'[articolo 4](#), comma 2, sono esercitate dai Comuni, dalle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi da parte degli imprenditori agrituristici di cui all'[articolo 4](#), comma 1, viene esercitata dalla Struttura regionale competente la quale, ai sensi dell'[articolo 5](#), comma 4, provvede ad effettuare controlli e verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e l'iscrizione all'elenco regionale degli imprenditori agrituristici.
3. La perdita dei requisiti comporta la revoca del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, la cancellazione

dall'elenco regionale degli imprenditori agrituristici e la restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute con le modalità previste dalle norme vigenti.

4. Qualora l'imprenditore agrituristico sia anche operatore agrituristico, la Struttura regionale competente ne dà comunicazione immediata al Comune competente, il quale provvede ai successivi adempimenti ai sensi dell'[articolo 19, comma 3, della legge 241/1990](#).

#### **Art. 15** *Sospensione e revoca dell'attività.*

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.

2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attività.

3. L'attività è altresì revocata nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno uno o più requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;

b) qualora l'interessato non abbia dato inizio all'attività entro un anno dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa, o abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al Comune.

4. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'[articolo 19, commi 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#) (Attuazione della delega di cui all'[art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382](#)) e successive modifiche.

5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati dai Comuni, nei trenta giorni successivi alla loro adozione, alla Struttura regionale competente, la quale provvede ad attivare la procedura per il recupero delle provvidenze eventualmente concesse secondo la normativa vigente.

#### **Art. 16** *Sanzioni.*



1. Chiunque utilizzi le denominazioni agriturismo o agriturismo o denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agriturismo, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, senza avere i requisiti di cui all'[articolo 5](#) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 per la prima violazione e fino a euro 10.000,00 per le successive violazioni, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
2. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza del titolo di operatore agriturismo, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del Comune competente. Il titolo di operatore agriturismo non può essere concesso all'imprenditore, responsabile dell'infrazione di cui al presente comma, nei dodici mesi successivi all'irrogazione della sanzione di chiusura dell'esercizio.
3. Il titolare di impresa agricola che eserciti l'attività agriturismo ed utilizzi i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello consentito, o che superi il numero di posti a sedere nel punto ristoro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinque volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.
4. Nel caso in cui il titolare di attività agriturismo non esponga le informazioni sulla provenienza dei prodotti agricoli utilizzati per la composizione dei piatti, è prevista una sanzione pecuniaria di 500,00 euro. Nel caso in cui venga accertata la mancata corrispondenza in merito alle percentuali degli acquisti di prodotti agricoli per la composizione dei pasti, viene commisurata una sanzione di 2.000,00 euro.
5. L'operatore agriturismo è soggetto alla sanzione pecuniaria da 250,00 a 500,00 euro nei casi in cui attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati, pubblicazioni o con qualsiasi altro mezzo o attrezzatura, denominazione diversa da quella consentita.
6. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell'esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'attività.

7. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo le procedure stabilite dalla legge. Sono fatte salve le sanzioni previste dal [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#) (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

8. Gli importi delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del presente articolo sono introitate dalle amministrazioni che provvedono a comminare la relativa sanzione.

### **Art. 17** *Regolamento di attuazione.*

1. Con il Regolamento di attuazione, adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul *Bollettino Ufficiale della Regione*, sono definiti:

a) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agrituristiche, i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarità, ai sensi dell'[articolo 3](#);

b) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici ai sensi dell'[articolo 4](#), commi 1 e 2;

c) l'individuazione delle fattispecie per le quali sono ammessi gli ampliamenti di immobili destinati all'agriturismo ai sensi dell'[articolo 7](#);

d) le norme di carattere igienico-sanitario di cui all'[articolo 8](#);

e) i criteri per specifici piani di programmazione dell'attività ed interventi per lo sviluppo del territorio rurale contenuti nel Programma per lo sviluppo dell'agriturismo ai sensi dell'[articolo 11](#);

f) i criteri, le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche, le attribuzioni di base e generali, nonché i disciplinari delle singole tipologie agrituristiche ai sensi dell'[articolo 12](#);

g) i soggetti deputati allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, nonché le modalità di verifica e di revoca e le procedure da seguire di cui agli [articoli 14 e 15](#);

h) ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente legge <sup>(3)</sup>.

[\(3\)](#) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi l'[art. 1, comma 1 del regolamento approvato con D.P.G.R. 27 maggio 2014, n. 4/Reg.](#)

**Art. 18** *Norma transitoria.*

1. Gli imprenditori agrituristici, che all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'Albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell'[articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 32](#) (Nuove norme in materia di agriturismo) e successive modifiche, si considerano automaticamente iscritti nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all'[articolo 4](#), comma 1.
2. Gli imprenditori agrituristici, che all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'Albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo e che già esercitano l'attività agrituristica ai sensi degli [articoli 6 e 8 della L.R. 32/1994](#) e s.m.i, si considerano automaticamente iscritti nell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all'[articolo 4](#), commi 1 e 2 della presente legge.
3. Gli imprenditori ed operatori agrituristici di cui ai commi 1 e 2 si adeguano alle condizioni previste dalla presente legge nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
4. Agli imprenditori ed operatori agrituristici di cui ai commi 1 e 2 che non si adeguano alle condizioni previste dalla presente legge, entro il termine di centottanta giorni dalla sua pubblicazione, viene revocato il Certificato di abilitazione all'attività agrituristica e sono cancellati dall'Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all'[articolo 4](#).
5. La Regione Abruzzo, con apposito provvedimento straordinario, può autorizzare i titolari delle aziende agrituristiche che sono cancellate, per le motivazioni di cui al comma 4, all'esercizio di una delle altre forme di turismo rurale previste dalle disposizioni normative vigenti, stabilendo le modalità e l'arco temporale di adeguamento.

**Art. 19** *Norma finanziaria.*

1. Per l'attuazione della presente legge non sono previsti oneri finanziari, fatto salvo quanto previsto all'[articolo 11](#), comma 2.

**Art. 20** *Finanziamenti a favore dell'agriturismo.*

1. La Regione può concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti nell'Elenco di cui all'[articolo 4](#), che intendono realizzare iniziative a favore dell'agriturismo per le attività previste nell'[articolo 2](#).
2. Il Regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento e tenendo conto dei programmi e dei piani di cui all'[articolo 11](#), definisce con propria deliberazione le iniziative finanziabili e le risorse ad esse destinate.

#### **Art. 21** *Abrogazione.*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) la [L.R. 31 maggio 1994, n. 32](#) (Nuove norme in materia di agriturismo);

b) la [L.R. 4 marzo 1998, n. 12](#) (Integrazioni, sostituzioni e abrogazioni alla [L.R. 31 maggio 1994, n. 32](#) "Nuove norme in materia di agriturismo" e alla [L.R. 28 aprile 1995, n. 75](#) "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere");

c) la [L.R. 24 febbraio 2003, n. 4](#) (Modifiche ed integrazioni alla [L.R. 31 maggio 1994, n. 32](#) recante: Nuove norme in materia di agriturismo);

d) la sezione I del capo VI della [L.R. 18 febbraio 2010, n. 5](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore).

#### **Art. 22** *Notifica alla Commissione Europea.*

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

**L.R. Sicilia 24 novembre 2011, n. 25 <sup>(1)</sup>.****Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.**

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 dicembre 2011, n. 50, S.O. n. 49.

**Capo I****Misure sostegno dell'agricoltura e della pesca****Art. 1** *Fondo di solidarietà regionale.*

1. All'[articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#), dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Per l'esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 2.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#).» <sup>(2)</sup>.

2. All'[articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#), al comma 5 dopo le parole "di cui all'articolo 11" aggiungere le seguenti "e 12".

(2) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, lettera a\), L.R. 30 ottobre 2015, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

**Art. 2** *Stipula contratti assicurativi.*

1. All'[articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#), dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#).».

**Art. 3** *Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali.*

1. [All'[articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6](#), come sostituito dall'[articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13](#), e modificato dal comma 12 dell'[articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "singole e associate" sono aggiunte le parole "ivi comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo", e dopo la parola "decennale" sono aggiunte le seguenti parole "e contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali. Le agevolazioni di cui alla presente disposizione non possono comunque superare la misura del 50 per cento dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi." <sup>(6)</sup>;

b) al comma 5-bis dopo le parole "imprese singole" sono aggiunte le parole "e associate, comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 7.100 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#), da destinare per 1.600 migliaia di euro al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2010 e per i restanti 5.500 migliaia di euro alla capitalizzazione delle cooperative e delle società di capitali, con le medesime modalità operative e nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti.»] <sup>(3) (5)</sup>.

2. Le imprese agricole accedono altresì ai benefici di cui all'[articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23](#) e successive modifiche ed integrazioni, tramite l'IRFIS e/o gli istituti bancari aderenti alle procedure previste dal predetto articolo.

3. All'[articolo 8 della legge regionale n. 23/2008](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole "per l'industria" sono sostituite dalle parole "per l'economia, sentito l'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari";

b) al comma 4-bis le parole "per l'industria" sono sostituite dalle parole "per l'economia".

4. [Le somme autorizzate dal comma 6 dell'[articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6](#) e successive modifiche ed integrazioni, e non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, pari a 8.000 migliaia di euro, discendenti da assegnazioni statali di cui alla [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#) e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate dal dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura ad interventi in favore delle imprese singole e associate comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla compensazione tra la somma destinata all'IRCAC e quella destinata al dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura] <sup>(3)</sup>.

5. [Alle imprese operanti nel settore della pesca sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 30 giugno 2011 previa accensione di mutui di durata decennale nonché contributi in conto capitale alle imprese costituite in forma societaria, nei limiti e alle condizioni previsti dal [regolamento \(CE\) 24 luglio 2007, n. 875/2007](#) della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#). Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono ripartite le risorse tra gli interventi di consolidamento delle passività onerose e di capitalizzazione delle società] <sup>(4)</sup>.

(3) Lettera così modificata dall' [art. 10, comma 1, lettera a\), L.R. 13 gennaio 2015, n. 3](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16](#), comma 1, della medesima legge) e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015 (sensi di quanto stabilito dall' [art. 16](#), comma 2, della suddetta legge).

(4) Comma abrogato dall' [art. 10, comma 1, lettera b\), L.R. 13 gennaio 2015, n. 3](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16](#), comma 1, della medesima legge)



e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015 (sensi di quanto stabilito dall' [art. 16](#), comma 2, della suddetta legge).

(5) Comma abrogato dall' [art. 21, comma 9, lettera c\), L.R. 12 maggio 2020, n. 9](#), a decorrere dal 14 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 28, comma 1](#) della medesima legge) e con applicabilità dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 27, comma 2, della suddetta L.R. n. 9/2020](#)).

(6) Vedi, al riguardo, quanto previsto dagli [articoli 1 e 2, Dec.Ass. 10 agosto 2012](#).

#### **Art. 4** *Proroga della scadenza delle esposizioni agrarie* <sup>(7)</sup>.

[1. All'[articolo 18-bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11](#), inserito dall'[articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da "scadute alla data del 31 dicembre 2009" sino a "presente legge" sono sostituite dalle parole "scadute al 31 dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011.";

b) il comma 2 è così sostituito:

«2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all'[articolo 18](#) e con le modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere sull'[articolo 4, comma 1, lettera h\), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19](#).».

2. Le proroghe di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle esposizioni di natura agraria contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge].

(7) Articolo abrogato dall' [art. 10, comma 1, lettera c\), L.R. 13 gennaio 2015, n. 3](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16](#), comma 1, della medesima legge) e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015 (sensi di quanto stabilito dall' [art. 16](#), comma 2, della suddetta legge).

**Art. 5** *Modifiche ed integrazioni all'[articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6](#), in materia di finanziamenti alle imprese agricole per la formazione di scorte.*

1. L'[articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6](#) e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:

a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio finalizzato a far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;

b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle imprese anticipi su fatture emesse relative all'attività agricola, fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non superiore a 180 giorni dalla data di fattura;

c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività agricola per un importo compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere alla data del 31 dicembre 2010;

d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei costi bancari dell'impresa, concesso in base al volume d'affari dell'impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24 mesi;

e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine finalizzato all'adeguamento delle aziende agricole a quanto previsto dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), in attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.

1-ter. I finanziamenti di cui al comma 1-bis e il contributo di cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al [regolamento \(CE\) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007](#) della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, L 337, per le imprese agricole di produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall'articolo 1-bis si fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ai sensi all'[articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#), pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo istituito con [legge regionale 12 maggio 1959, n. 21](#) e successive modifiche ed integrazioni.».

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore "de minimis" in agricoltura di cui al [regolamento \(CE\) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007](#) della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente alla medesima attività.»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'[articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#), il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni di cui al presente articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.

5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal [regolamento \(CE\) 24 luglio 2007, n. 875/2007](#) della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193.».

2. Per l'attuazione dell'[articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6](#) e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nell'ambito delle risorse assegnate alla CRIAS per le finalità indicate dalla medesima disposizione di legge, può in sede di riprogrammazione delle risorse, ripartire le somme da

destinare ai settori agricoli e della pesca, e nell'ambito di ciascuno di essi ai diversi tipi di interventi.

**Art. 6** *Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario di esercizio a tasso agevolato.*

1. Al comma 1 dell'[articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l'anno 2008 ed agli inizi dell'anno 2009, nonché dell'aggravarsi dell'attuale crisi congiunturale" sono sostituite dalle seguenti "in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare";

b) alla lettera b) le parole "in essere prima della data di pubblicazione della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "purché contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso".

**Art. 7** *Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali <sup>(1)</sup>.*

[1. Alle cooperative e alle imprese agricole, anche operanti nel settore dell'agriturismo, sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni nei confronti degli enti previdenziali in essere alla data del 31 dicembre 2010, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore dell'agriturismo e dal [regolamento \(CE\) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007](#) della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto stabilisce i criteri di accesso alla misura massima delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle cooperative e alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal [regolamento \(CE\) 24 luglio 2007, n. 875/2007](#) della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193 <sup>(8)</sup>.

3-bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e associate, il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 da destinare all'IRCAC per le società cooperative e al Dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura per le altre imprese <sup>(9)</sup>.

4. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 210 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#), di cui 200 migliaia di euro per le finalità del comma 1, e quanto a 10 migliaia di euro per le finalità del comma 3 <sup>(10)</sup>].

(8) Comma così modificato dall'[art. 11, comma 73, L.R. 9 maggio 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14, comma 1](#), della medesima legge).

(9) Comma aggiunto dall'[art. 11, comma 74, L.R. 9 maggio 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14, comma 1](#), della medesima legge).

(10) Comma così modificato dall'[art. 10, comma 1, lettera d\), L.R. 13 gennaio 2015, n. 3](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 16, comma 1](#), della medesima legge) e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015 (sensi di quanto stabilito dall'[art. 16, comma 2](#), della suddetta legge).

(11) Articolo soppresso dall'[art. 35, comma 1, lettera a\), L.R. 22 febbraio 2019, n. 1](#), a decorrere dal 26 febbraio 2019 (ai sensi dell'[art. 40, comma 1](#), della medesima legge) e con applicabilità a decorrere dall'1 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 39, comma 2](#), della suddetta [L.R. n. 1/2019](#)).

**Art. 8** *Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità.*

1. La Regione istituisce il logo identificativo dei prodotti siciliani di qualità a "chilometro zero", nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), promuovendone la conoscenza e la diffusione. Alle imprese di servizi operanti in Sicilia esercenti attività di vendita, ristorazione o ospitalità che utilizzino prodotti di qualità a "chilometro zero", l'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari attribuisce il logo "chilometro zero" da collocare negli esercizi ed utilizzabile nell'attività di impresa e nell'attività promozionale. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con decreto disciplina i criteri e le modalità per l'istituzione e la diffusione del logo "chilometro zero", dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai sensi della vigente normativa.

2. Al fine di promuovere la conoscenza, la diffusione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari della Regione, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari istituisce, con decreto, un Tavolo di concertazione composto dai seguenti soggetti:

a) dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari che lo presiede in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;

b) due esperti di marketing e comunicazione di comprovata esperienza;

c) rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate;

c-bis) dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive <sup>(12)</sup>.

3. Il Tavolo di concertazione svolge i seguenti compiti:

a) delinea percorsi formativi incentrati sull'offerta dei prodotti agricoli regionali, atti a formare gli addetti alla distribuzione commerciale, anche mediante gruppi di lavoro ristretti e incontri con gli operatori commerciali;

b) elabora, per le esigenze e le finalità di cui al presente articolo, un catalogo promozionale dei prodotti regionali agroalimentari, aggiornato annualmente, secondo le modalità e i criteri indicati con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

c) promuove accordi fra la Grande distribuzione organizzata (GDO) e gli operatori del settore agricolo al fine di incentivare la distribuzione dei prodotti a chilometro zero e di qualità;

d) compone gli interessi delle parti in occasione dell'apertura, del trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie di vendita nel territorio regionale, delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali che esercitano attività di commercio nel settore merceologico agro-alimentare, in applicazione della [legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28](#), attraverso la sottoscrizione di intese ed accordi.

4. La partecipazione al Tavolo di concertazione è a titolo gratuito e senza oneri a carico del bilancio regionale.

5. Dall'applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla conoscenza ed alla diffusione dei prodotti siciliani di qualità si applicano anche per il latte fresco pastorizzato ed il latte di qualità prodotto in Sicilia. L'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari, d'intesa con le associazioni di categoria, individua modalità atte alla promozione pubblicitaria del latte siciliano presso la grande distribuzione organizzata.

(12) Lettera aggiunta dall'[art. 8, comma 7, L.R. 9 maggio 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14, comma 1](#), della medesima legge).

### **Art. 9** *Pane siciliano tradizionale.*

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari autorizza previa approvazione comunitaria e ministeriale la produzione del Pane siciliano tradizionale (DOP) riconosciuto e sottoposto ai controlli di cui al regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006 del Consiglio, pubblicato nella g.u.u.e. 31 marzo 2006, n. L 93, e successive modifiche ed integrazioni, che possano essere effettuati anche previa convenzione con enti pubblici di ricerca autorizzati e accreditati.

2. Per "Pane siciliano tradizionale" si intende il pane prodotto secondo un disciplinare di produzione approvato dall'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 a base di frumento duro coltivato, raccolto, stoccato e molito nel territorio regionale e di cui sia verificata la rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:2008; la tecnologia di produzione, compreso l'uso dei lieviti, viene descritta nel disciplinare di produzione proposto dall'Associazione richiedente il

riconoscimento e approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Presso l'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari è istituito un apposito albo dei produttori di pane siciliano tradizionale che sono assoggettati ai sistemi di controllo di cui al comma 1.

4. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, per quanto di sua competenza, provvede per il tramite degli organismi di controllo a che il prodotto sia conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione approvato dall'Unione europea e ad applicare tutti i provvedimenti previsti nei casi di non conformità.

#### **Art. 10** *Attività di vendita diretta e mercatale* <sup>(15)</sup>.

[1. Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame tra i produttori agricoli ed i consumatori, con un'offerta di prodotti agricoli costante e articolata in un'ampia gamma, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, alle persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l'esercizio di attività di "vendita diretta" realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di evidenza pubblica.

2. Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità l'attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete regionale, oltre alle funzioni specifiche della vendita diretta, le strutture fisse possono assolvere alla funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della [legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#), le strutture fisse, comunque realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di animazione, in linea con quanto previsto con l'[articolo 4 del D.M. 20 novembre 2007](#) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lo svolgimento di eventi gastronomici e culturali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con



decreto, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 <sup>(16)</sup>.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 671 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#) <sup>(14)</sup>.

5. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un "progetto pilota" per promuovere sul territorio nazionale una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali" operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#). La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un "progetto pilota" per promuovere sul territorio dell'Unione europea una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali", per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011 al fabbisogno finanziario pari a 2.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#). La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli

articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore "de minimis" pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379. Il progetto pilota prevede che sino al massimo del cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali <sup>(13)</sup>].

(13) Comma abrogato dall' [art. 2, comma 1, lettera b\), L.R. 30 ottobre 2015, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

(14) Comma così modificato dall' [art. 35, comma 1, lettera b\), L.R. 22 febbraio 2019, n. 1](#), a decorrere dal 26 febbraio 2019 (ai sensi dell' [art. 40, comma 1, della medesima legge](#)) e con applicabilità a decorrere dall'1 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 39, comma 2, della suddetta L.R. n. 1/2019](#)).

(15) Articolo abrogato dall' [art. 21, comma 9, lettera c\), L.R. 12 maggio 2020, n. 9](#), a decorrere dal 14 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 28, comma 1 della medesima legge](#)) e con applicabilità dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 27, comma 2, della suddetta L.R. n. 9/2020](#)).

(16) In attuazione del presente comma, vedi il [Dec.Ass. 16 maggio 2012](#).

**Art. 11** *Norme per il contrasto alle fitopatie "Citrus Tristeza Virus" ed al punteruolo rosso.*

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attua le misure nazionali di lotta obbligatoria per la prevenzione ed il controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus".

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un indennizzo agli agricoltori per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta alla fitopatia "Citrus Tristeza Virus", per i danni strutturali e per le eventuali perdite di reddito.

3. Per l'erogazione dei contributi sono applicate le condizioni individuate dall'articolo 10 del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87

e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, recante modifiche del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella g.u.u.e. del 16 dicembre 2006, n. L 358.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si provvede quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle disponibilità finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi della [legge 2 dicembre 1998, n. 423](#) e quanto a 4.500 migliaia di euro con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#).

5. Al fine di combattere la diffusione del punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*), l'Azienda regionale foreste demaniali, anche a richiesta dei proprietari delle piante infestate, interviene per la loro rimozione ed eliminazione. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari disciplina con decreto le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

#### **Art. 12** *Norme in materia di contributi nel settore vitivinicolo.*

1. Ferma restando la dotazione finanziaria di cui alla lettera h-sexies del comma 1 dell'[articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19](#), introdotta dal comma 27 dell'[art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#), l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria, può essere elevata fino all'80 per cento qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui all'[art. 5 del D.M. 22 luglio 2010](#) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

#### **Art. 13** *Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura <sup>(17)</sup>.*

1. Alle imprese agricole siciliane attive nel comparto della peschicoltura, nel caso in cui sia dichiarato con delibera della Giunta

regionale lo stato di crisi, possono essere concessi contributi per l'esercizio finanziario 2011 per la riduzione dei costi aziendali.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al [regolamento \(CE\) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007](#), della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 500 migliaia di euro cui si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

(17) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal [D.P.Reg. 24 ottobre 2013](#).

#### **Art. 14**

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'[art. 28 dello Statuto](#)).

#### **Art. 15 Fondo regionale di garanzia.**

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo denominato "Fondo regionale di garanzia" la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'[art. 28 dello Statuto](#)).

2. La dotazione iniziale del Fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 è quantificata in 2.775 migliaia di euro cui si fa fronte con le economie

disponibili al 31 dicembre 2010 dell'[articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19](#).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono fissate le modalità e le condizioni del Fondo regionale di garanzia.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti rispettivamente dal [regolamento \(CE\) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007](#) della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007 L 337 e dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore 'de minimis', pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE.

**Art. 16** *Modifiche di norme in materia di competenze dell'Istituto regionale della vite e del vino.*

1. Alla [legge regionale 18 luglio 1950, n. 64](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'[articolo 1](#) le parole "Istituto regionale della vite e del vino" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto regionale del vino e dell'olio";

b) dopo il primo comma dell'[articolo 2](#) è inserito il seguente:

«1-bis. L'Istituto svolge altresì le attività di:

a) valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;

b) valorizzazione e promozione dell'oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;

c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia.».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, ai sensi dell'[articolo 9 della legge regionale n. 64/1950](#) e su proposta dell'Istituto regionale della vite e del vino, provvede all'adeguamento dello Statuto.

3. Dall'applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e all'espletamento dei nuovi compiti si provvede con le attuali assegnazioni del vigente bilancio.

**Art. 17** *Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole ed alimentari.*

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'[art. 28 dello Statuto](#)).

2. Al comma 2 dell'[articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37](#), dopo le parole "secondo la vigente normativa in materia" sono aggiunte le seguenti: "e da altri soggetti anche privati che abbiano acquistato il credito a norma della vigente legislazione in materia di circolazione dei beni".

**Art. 18** *Modifiche di norme relative all'ARSEA.*

1. All'[articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole "è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste";

b) al comma 25 le parole "L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle parole "L'Assessorato regionale dell'economia".

**Art. 19**

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'[art. 28 dello Statuto](#)).

**Art. 20**

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'[art. 28 dello Statuto](#)).

**Art. 21** *Disposizioni in materia di assegnazione di terreni ai coltivatori diretti.*

1. Le disposizioni dell'[articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1960, n. 29](#) e successive modifiche ed integrazioni si applicano altresì ai coltivatori diretti che di fatto abbiano condotto il fondo da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge purché ciò risulti da certificazione relativa all'ottenimento di contributi comunitari.

**Art. 22**

(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'[art. 28 dello Statuto](#)).

**Art. 23** *Norme in materia di selezione della manodopera agricola stagionale.*

1. La selezione della manodopera agricola stagionale, cui non si applicano le disposizioni recate dal [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), necessaria a soddisfare il fabbisogno delle amministrazioni e degli enti pubblici, è effettuata dai Centri per l'impiego competenti per territorio, con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'[art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

2. La graduatoria degli operai agricoli che partecipano alla selezione è redatta dagli uffici competenti di cui al comma 1, sulla base dei criteri previsti dall'[articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16](#), tenendo conto del diritto alla riassunzione eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

**Art. 24** *Norme per lo sviluppo delle buone pratiche in agricoltura e sulla concessione delle provvidenze ai distretti produttivi.*

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nelle proposte di modifica delle misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 volte a sostenere l'affermazione delle buone pratiche agricole a tutela dell'ambiente e del paesaggio, applica quanto disposto dall'[articolo 17 del regolamento \(CE\) 20 settembre 2005, n.](#)

[1698/2005](#) del Consiglio, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 ottobre 2005, n. L 277, e dall'[articolo 39 \(4\) dell'allegato del predetto regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

2. I distretti produttivi agro-alimentari e della pesca istituiti ai sensi della vigente normativa regionale possono rientrare tra i beneficiari degli interventi dei programmi comunitari qualora specificatamente individuati.

## **Art. 25**

(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'[art. 28 dello Statuto](#)).

## **Art. 26** *Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.*

1. Dopo l'[articolo 39 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30](#), è inserito il seguente:

«Art. 39-bis

Competenze dell'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia.

1. All'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse della Regione, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

a) progettazione, ricerca ed utilizzazione dei sottoprodotti zootecnici;

b) progettazione e ricerca sui prodotti caseari del territorio;

c) didattica avanzata sul territorio per la caseificazione e trasformazione dei prodotti derivati dalla carne;

d) messa a reddito delle aree disponibili, esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Ente, attraverso la promozione di: progetti relativi alle aree mercatali e paesistiche; progetti relativi alle aree di pubblica fruizione per manifestazioni ed eventi; progetti di sperimentazioni agrarie; progetti tesi alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

e) (Lettera omissis in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'[art. 28 dello Statuto](#)).».

## **Art. 27** *Credito agevolato* <sup>(18)</sup>.



1. All'[articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16](#), dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. L'Istituto regionale per il credito e la cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere alle imprese operanti nel settore della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo, gli interventi disciplinati dal proprio Regolamento ed in particolare, crediti di esercizio agevolati, crediti a medio termine agevolati per la capitalizzazione societaria, contributi in conto interessi su operazioni bancarie di credito di esercizio, contributi in conto interessi su operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal [regolamento \(CE\) 24 luglio 2007, n. 875/2007](#) della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC procede alle modifiche del Regolamento degli aiuti alle imprese al fine di prevedere la possibilità d'intervenire in favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa, nei limiti dei fondi specificatamente assegnati al settore.».

(18) Articolo così modificato dall'[art. 11, comma 77, L.R. 9 maggio 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14, comma 1](#), della medesima legge).

#### **Art. 28** *Contributo carburante. Sicurezza in mare.*

1. [L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere alle imprese del settore della pesca, come definite dall'[articolo 2 del regolamento \(CE\) 24 luglio 2007, n. 875/2007](#), della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 25 luglio 2007, n. L 193, un contributo per la copertura delle spese sostenute per il consumo del gasolio per l'attività di pesca e di acquacoltura, come si evince dal libretto carburante. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono determinate le aliquote di contributo e le modalità di erogazione dello stesso. Per le imprese con sede legale ed iscritte nei Compartimenti marittimi delle isole minori è prevista una maggiorazione dell'aliquota del contributo. Gli aiuti di cui al presente comma sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal predetto [regolamento \(CE\) 24 luglio 2007, n. 875/2007](#). Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 2.909 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili

trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#)] <sup>(20)</sup>.

2. [L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a predisporre apposito bando, a favore di armatori con più di cinque marittimi, imbarcati nello stesso natante, per l'acquisto di apparecchiature di telemedicina al fine di assicurare il monitoraggio parametri fisiopatologici dei marinai ed eventuali protocolli emergenziali, sentito l'Assessore regionale per la salute. Per l'esercizio finanziario 2011, all'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 100 migliaia di euro, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#)] <sup>(21)</sup>.

3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal [regolamento \(CE\) 24 luglio 2007, n. 875/2007](#) della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2009, n. L 193.

4. [Per le finalità di cui al comma 6 dell'[articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#) e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 1.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni 2002 al 2010 ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#)] <sup>(19)</sup>.

5. All'[articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole "attive nei comparti produttivi per i quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi di mercato" sono sostituite dalle parole "in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agro-alimentare";

b) al comma 7 dopo le parole "ammettere ad agevolazione," sono aggiunte le seguenti: "tra le quali sono incluse i costi di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal [regolamento \(CE\) 20 dicembre 2007 n. 1535/2007](#), della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.».

(19) Comma abrogato dall' [art. 2, comma 1, lettera c\), L.R. 30 ottobre 2015, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1](#), della medesima legge).

(20) Comma dapprima modificato dall' [art. 35, comma 1, lettera c\), L.R. 22 febbraio 2019, n. 1](#) e poi abrogato dall' [art. 21, comma 9, lettera c\), L.R. 12 maggio 2020, n. 9](#), a decorrere dal 14 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 28, comma 1](#) della medesima legge) e con applicabilità dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 27, comma 2, della suddetta L.R. n. 9/2020](#)).

(21) Comma soppresso dall' [art. 35, comma 1, lettera d\), L.R. 22 febbraio 2019, n. 1](#), a decorrere dal 26 febbraio 2019 (ai sensi dell' [art. 40, comma 1](#), della medesima legge) e con applicabilità a decorrere dall'1 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 39, comma 2](#), della suddetta [L.R. n. 1/2019](#)).

### **Art. 29** Osservatorio della pesca del Mediterraneo.

1. Per l'esercizio finanziario 2011 le spese per l'attività dell'Osservatorio della pesca del Mediterraneo di cui all'[articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16](#), sono incrementate di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#).

### **Art. 30** Modifica dell'[articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#), in materia di Commissione consultiva regionale della pesca.

1. L'[articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 147  
Commissione consultiva regionale della pesca.  
1. È istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP), presieduta dall'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, e composta da:

- a) il dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca che la presiede in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;
- b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi nel settore della pesca;
- c) cinque rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati

dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;  
d) tre rappresentanti delle imprese di pesca designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;  
e) un rappresentante dell'industria ittica designato dall'organismo regionale maggiormente rappresentativo;  
f) tre esperti scelti dall'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con documentata esperienza in materia di pesca, piscicoltura e/o di economia peschereccia;  
g) un rappresentante designato dall'Osservatorio della pesca del Mediterraneo, scelto tra i componenti con documentata esperienza in materie finanziaria, economica e giuridica;  
h) due rappresentanti delle organizzazioni di produttori della pesca maggiormente rappresentative delle marinerie siciliane;  
i) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, operanti in Sicilia, di cui uno designato dall'Istituto Talassografico;  
l) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o un suo delegato;  
m) un docente per ciascuna delle quattro università siciliane designato dal rettore.

2. La Commissione è costituita e disciplinata con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari e resta in carica tre anni.

3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né rimborso.».

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari adotta il decreto di cui al comma 2 dell'[articolo 147 delle legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#), come sostituito al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di ricostituzione della Commissione il decreto è adottato almeno trenta giorni prima della scadenza.

### **Art. 31** *Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove cooperative agricole.*

1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese agricole e della pesca, l'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 857/2007 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 25 luglio 2007 L. 193, per le cooperative operanti nel settore della pesca, dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre

2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dal [regolamento \(CE\) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007](#) della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli <sup>(22)</sup>.

2. Beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole e della pesca costituite da non oltre un anno operanti in Sicilia <sup>(23)</sup>.

3. La durata del finanziamento non può essere superiore ad otto anni.

4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.

5. L'importo del finanziamento non può essere superiore a 10.000 euro per ogni impresa aggregata.

6. Per l'attuazione del presente articolo si utilizzano le disponibilità del fondo unico dell'IRCAC costituito ai sensi dell'[articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#).

*(22)* Comma così modificato dall'[art. 11, comma 75, lettera a\), L.R. 9 maggio 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14, comma 1](#), della medesima legge).

*(23)* Comma così modificato dall'[art. 11, comma 75, lettera b\), L.R. 9 maggio 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14, comma 1](#), della medesima legge).

**Art. 32** *Benefici alle imprese agricole soggette a procedura concorsuale o vittime di usura.*

1. I benefici di cui al comma 1-bis dell'[articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6](#), introdotto dall'[articolo 5](#), di cui al comma 1 dell'[articolo 7](#) e di cui al comma 1 dell'[articolo 15](#), si applicano altresì alle imprese agricole oggetto di procedure concorsuali, secondo quanto disposto dal comma 43 dell'[articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98](#) convertito dalla [legge 15 luglio 2011 n. 111](#), o vittime di usura,

ai sensi della [legge 7 marzo 1996, n. 108](#) e della [legge 23 febbraio 1999, n. 44](#).

**Art. 33** *Norme in materia di funzioni dei consorzi di bonifica.*

1. Ai consorzi di bonifica possono essere affidati compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 34** *Vincolo di destinazione delle aziende agrituristiche.*

1. Il vincolo di destinazione previsto dall'[articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3](#) e dall'[articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25](#), è ridotto a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

2. Per le aziende agrituristiche che sono già sottoposte ad un atto di vincolo di durata decennale e che riceveranno contributi pubblici, la durata del nuovo vincolo di destinazione è assorbita dal precedente, se il periodo vincolativo rimanente è pari o superiore a cinque anni.

**Art. 35**

(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'[art. 28 dello Statuto](#)).

## Capo II

### Norme in materia di cooperazione e artigianato

**Art. 36**

(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'[art. 28 dello Statuto](#)).

**Art. 37 Agevolazioni Artigiancassa.**

1. L'[articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#), è sostituito dal seguente:
- «Art. 55  
Agevolazioni concesse dall'Artigiancassa.  
1. Il fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. con l'[articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3](#), può essere implementato, oltre che da risorse regionali, anche da risorse trasferite dallo Stato e dalla Unione europea ed è utilizzato per la concessione di:  
a) contributi in conto interessi sui finanziamenti di cui all'[articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949](#) e successive modifiche ed integrazioni;  
b) contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di cui alla [legge 21 maggio 1981, n. 240](#);  
c) contributi in conto capitale calcolati sulla base degli investimenti realizzati dalle imprese che effettuano operazioni di cui alle lettere a) e b).  
2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379.  
3. L'Assessore regionale per le attività produttive, su proposta non vincolante del Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa S.p.A., stabilisce, con proprio decreto, le disposizioni operative concernenti le modalità per la concessione delle agevolazioni, le destinazioni e le spese ammissibili, l'intensità delle agevolazioni, i soggetti beneficiari e gli organi preposti a deliberare la concessione dei benefici.  
4. Nella convenzione da stipulare per la gestione degli interventi agevolativi di cui al comma 1 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire ad Artigiancassa S.p.A. da porre a carico del fondo stesso.».

**Capo III****Norme in materia di contrasto all'obesità giovanile, di Enti regionali e di personale. Variazioni di bilancio.****Art. 38**

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'[art. 28 dello Statuto](#)).

**Art. 39** *Norme in materia di enti sottoposti al patto di stabilità.*

1. All'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'[articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#), e successive modifiche ed integrazioni <sup>(24)</sup>.

(24) Comma così modificato dall' [art. 3, L.R. 12 gennaio 2012, n. 7](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 15, comma 1](#), della medesima legge).

**Art. 40**

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'[art. 28 dello Statuto](#)).

**Art. 41**

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'[art. 28 dello Statuto](#)).

**Art. 42** *Variazioni di bilancio in materia di agricoltura.*

1. Alla Tabella "B" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011, di cui alla [legge regionale 11 maggio 2011, n. 8](#), sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

Amministrazione	UPB	Capitolo	Variazione
- Risorse agricole e alimentari	10.2.1.3.99	Cap. 143320	- 400
- Risorse agricole e alimentari	10.2.1.3.2	Cap. 143706	+ 400



**Art. 43** *Variazioni di bilancio in materia di trasporti.*

1. Alla Tabella "B" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011, di cui alla [legge regionale 11 maggio 2011, n. 8](#), sono apportate le seguenti variazioni:

Amministrazione	UPB	Capitolo	Variazione
- Infrastrutture e mobilità	8.2.1.3.6	478101	+ 111.060,77
- Infrastrutture e mobilità	8.2.1.3.6	478113	+6.436.716,67

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, per un importo complessivo pari ad euro 6.547.777,44, della spesa autorizzata dalla [legge regionale 11 maggio 2011, n. 7](#) - Tabella G - UPB 8.2.1.3.6 - Capitolo 476521.

**Capo IV****Disposizioni finali****Art. 44** *Patto di stabilità interno.*

1. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità interno, gli interventi di cui alla presente legge previsti per l'esercizio finanziario 2011 possono essere rimodulati o rifinanziati con la legge finanziaria, a valere sulle risorse disponibili trasferite dallo Stato ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#) e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 45** *Norma di salvaguardia comunitaria.*

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché, ove occorrente, alla positiva definizione delle procedure di cui all'[articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

**Art. 46** *Relazione sullo stato di attuazione.*

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari riferisce, a cadenza tassativa trimestrale, all'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.

**Art. 47** *Disposizioni contabili.*

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 le variazioni discendenti dall'attuazione della presente legge poste a carico delle risorse disponibili assegnate alla Regione ai sensi della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#), pari all'importo di 44.250 migliaia di euro ed ai sensi della [legge 2 dicembre 1998, n. 423](#), pari all'importo di 5.500 migliaia di euro, mediante prelevamento delle stesse dai pertinenti fondi di riserva istituiti ai sensi dell'[articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#) e successive modifiche ed integrazioni ed allocati nelle U.P.B. 4.2.1.5.1 - capitolo 215703 - e U.P.B. 4.2.2.8.1 - capitolo 613905.

**Art. 48** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**L.R. Molise 22 marzo 2010, n. 9** [a](#).**Disciplina delle attività agrituristiche.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Molise 1° aprile 2010, n. 10.

**Art. 1**  
*Finalità.*

1. La Regione Molise, in armonia con la legislazione comunitaria e statale ed in particolare con la [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) (Disciplina dell'agriturismo) e con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e dello Stato, sostiene l'agricoltura e lo sviluppo rurale anche mediante la promozione di forme idonee di turismo in ambito rurale ed individua nelle attività agrituristiche lo strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agro-alimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali.

2. In particolare le attività agrituristiche sono finalizzate a:

a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole, la tutela dell'ambiente naturale, la difesa del suolo e il riequilibrio del territorio;

b) favorire la presenza e la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone agricole mediante l'incremento e l'integrazione del reddito aziendale e il miglioramento delle condizioni di vita;

c) tutelare, qualificare, valorizzare e utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio di ciascun territorio;

d) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

e) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità, nonché la conoscenza delle tradizioni enogastronomiche;

f) promuovere le tradizioni e la cultura rurale;

g) sviluppare il turismo sociale, scolastico e giovanile nonché il turismo a favore dei soggetti svantaggiati e favorire il rapporto tra città e campagna;

h) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta.

## **Art. 2**

### *Definizione di attività agrituristiche.*

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori operanti nel territorio regionale, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) ed all'articolo 1 del decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 99, così come modificato dal [decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101](#), attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che comunque rimangono principali, nonché dell'artigianato rurale.

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

3. Sono considerate attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura significativa da prodotti propri, come definiti dal comma 4, da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali tipici molisani, per prodotti dell'agricoltura biologica e biodinamica e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;

d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché

attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi;

e) vendere direttamente prodotti aziendali;

f) le fattorie didattiche.

4. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

5. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

### **Art. 3**

#### *Connessione.*

1. Le attività di cui all'articolo 2 si reputano connesse a quella principale agricolo-zootecnico-forestale allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge e quando non sottraggono risorse all'esercizio dell'attività agricola ed assicurano la piena utilizzazione delle risorse aziendali, finalizzate anche ad una più efficace commercializzazione dei prodotti.

2. Le attività agricolo-zootecnico-forestali devono essere svolte con continuità per l'intero arco dell'anno ai fini della produzione per il mercato.

3. La connessione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2135 del codice civile, è dimostrata mediante la presentazione di apposito piano aziendale redatto secondo le prescrizioni regionali, fissate nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 9. Il regolamento deve prevedere l'adozione di parametri per il confronto tra la consistenza dell'attività agricola e la consistenza dell'attività agrituristica.

4. Il mantenimento dei requisiti dichiarati nel piano aziendale è attestato dall'imprenditore agricolo con periodicità triennale mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite nel regolamento di cui all'articolo 9.

5. Per le aziende a ridotte attività e dimensioni, che dispongono fino ad un massimo di quattro stanze o sei piazzole per campeggiatori, la connessione è presunta, anche in assenza di piano aziendale di cui al comma 3, in presenza di una superficie aziendale pari ad almeno tre ettari SAU (superficie agricola utilizzata) e caratterizzata da un ordinamento colturale funzionale all'attività di somministrazione di pasti e bevande. In tali aziende è consentita la somministrazione di pasti solo alle persone alloggiate.

6. Il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica, nel corso dell'anno solare, deve comunque essere inferiore al tempo utilizzato per l'attività agricola tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione.

#### **Art. 4**

##### *Esercizio delle attività agrituristiche.*

1. Sono addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli, ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, l'imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola, che prestano la loro attività a tempo indeterminato, determinato e parziale. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche non è consentito, in alcun modo, il ricorso a soggetti esterni salvo che per attività e servizi complementari.

2. Le cooperative e le società agricole, iscritte nell'elenco degli operatori agrituristiche, di cui all'articolo 12, per esercitare le attività agrituristiche possono avvalersi dei propri dipendenti.

3. La qualifica di "operatore agrituristico" e la denominazione "azienda agrituristica" o "agriturismo" devono essere usati esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristiche.

4. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno il quaranta per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione dei pasti e bevande deve provenire dall'azienda; il cinquanta per cento deve

essere acquistato esclusivamente da altri produttori agricoli singoli o associati e da cooperative della regione Molise, in ottemperanza alle norme fiscali in vigore e nell'ambito di validi sistemi di rintracciabilità. Per le aziende, il cui centro e la maggior parte dei terreni sono ubicati ad un'altitudine superiore ai settecento metri sul livello del mare, la percentuale del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione dei pasti e bevande che deve provenire dall'azienda è ridotta al venticinque per cento.

5. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 4, deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai parametri sul valore della produzione aziendale.

## **Art. 5**

### *Utilizzazione di immobili.*

1. Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere utilizzati locali situati nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. L'edificazione di nuovi volumi può essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse.

2. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantengono la destinazione d'uso agricolo e sono strumentali all'attività agricola sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

3. Sugli edifici esistenti e destinati alle attività agrituristiche sono consentiti interventi di restauro, di ristrutturazione, di adeguamento funzionale, di risanamento conservativo e abbattimento delle barriere architettoniche, da eseguire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, utilizzando materiali costruttivi tipici ed elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi.

4. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni

previste per le strutture ricettive dall'[articolo 5 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236](#) del Ministro dei lavori pubblici, quando la capacità ricettiva dell'azienda sia superiore a sei posti letto.

5. È consentita deroga alla disposizione di cui al comma 4, per le aziende di cui al comma 5 dell'articolo 3 e quando si dimostri l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche, in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici nonché al rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche e paesistico-ambientali. Rimane ferma, laddove possibile, l'adozione di diverse soluzioni agevolative dell'accesso.

6. Eventuali ampliamenti sono possibili nel rispetto delle norme urbanistiche esistenti.

7. Le aree e le attrezzature destinate all'attività agrituristica devono essere strutturate in modo conforme alle prescrizioni di cui alla [legge 9 gennaio 1989, n. 13](#); per i locali destinati all'attività agrituristica, purché abbiano l'altezza non inferiore a metri 2,70 e comunque siano ritenuti idonei dagli uffici competenti dell'A.S.Re.M. per gli aspetti igienico-sanitari, si prescinde dalle norme urbanistiche concernenti i pubblici esercizi di ristorazione.

8. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla [legge 30 aprile 1962, n. 283](#), e a tutte le successive disposizioni concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.

9. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

10. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione, può essere autorizzato l'uso della cucina domestica previa autorizzazione sanitaria.

11. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di sei posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

12. L'azienda può dotarsi di parco giochi, di aree per attività ricreative e di piccole piscine.



13. L'attività agrituristica, in Comuni con non più di mille abitanti, può essere svolta dagli imprenditori agricoli in immobili siti nel centro abitato qualora il fondo agricolo ne fosse sprovvisto.

### **Art. 6**

#### *Funzioni e compiti amministrativi della Regione.*

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione del piano agrituristico regionale di cui all'articolo 8;
- b) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 9;
- c) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo di cui agli articoli 19, 20 e 21;
- d) l'adozione di specifiche tabelle per il calcolo del tempo-lavoro medio convenzionale di cui all'articolo 10, comma 2;
- e) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento;
- f) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge;
- g) la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 12 e la tenuta dell'elenco stesso.

### **Art. 7**

#### *Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni.*

1. Sono attribuiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la dichiarazione di inizio di attività e l'autorizzazione a seguito di subentro nell'azienda;
- b) i periodi di apertura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 3) e le tariffe di cui all'articolo 14.

**Art. 8***Piano agrituristico regionale.*

1. La Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale, adotta, sentita la competente commissione consiliare, il piano agrituristico regionale con le procedure vigenti in tema di programmazione.
2. Il piano, che ha validità triennale, definisce in particolare:
  - a) le aree di prevalente sviluppo agrituristico;
  - b) le linee di sviluppo del settore, tenendo conto delle diverse vocazioni territoriali;
  - c) le azioni di sostegno alle attività agrituristiche, quali attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione professionale;
  - d) gli interventi finanziabili nel periodo di validità del piano nonché le relative procedure di finanziamento;
  - e) le risorse finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale e annuale.
3. La Giunta regionale, nella definizione delle azioni di sostegno all'agriturismo di cui al comma 2, lettera c), si avvale delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

**Art. 9***Regolamento regionale <sup>(2)</sup>.*

1. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione nel quale sono definiti:
  - a) i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'agriturismo;
  - b) i criteri per la determinazione della capacità ricettiva delle aziende agrituristiche entro i limiti previsti dall'articolo 10, comma 4;
  - c) i parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali di cui all'articolo 24;

d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 19, nonché i casi e le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi;

e) la disciplina relativa all'attività di macellazione di animali e la preparazione di alimenti da utilizzare per l'attività agrituristica di somministrazione di pasti, nel rispetto della normativa sanitaria vigente;

f) i prodotti che possono essere somministrati ed acquistati da produttori e distributori commerciali;

g) i criteri e le modalità dell'attività di vigilanza, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 26.

2. Con il regolamento sono altresì determinati il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche nonché i criteri e le modalità per la relativa applicazione.

(2) In attuazione del presente articolo vedi il [Reg. reg. 4 luglio 2011, n. 1.](#)

### **Art. 10**

#### *Criteri e limiti dell'attività agrituristica.*

1. L'attività agrituristica è esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola, che rimane principale.

2. L'attività agricola è considerata principale quando il tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività agricola prevale sul tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività agrituristica. La Giunta regionale adotta, con criteri uniformi, apposite tabelle, da aggiornare ogni tre anni, per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agrituristiche.

3. Al fine di sostenere le attività agrituristiche nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell'ambiente connessi all'esercizio dell'attività di agriturismo, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui al comma 2 si applica un coefficiente

correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato dal competente Servizio regionale.

4. La capacità ricettiva delle aziende agrituristiche è soggetta ai seguenti limiti:

a) per l'alloggio, in relazione anche alla superficie dell'azienda agricola ed alla sua capacità produttiva, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, non oltre venticinque posti letto; su espressa richiesta dell'ospite, nelle camere adibite a pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, può essere aggiunto temporaneamente, per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari; tali letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;

b) per il campeggio, dodici piazzole per gli agricampeggi, per un massimo di trenta ospiti e solo in aziende con estensione superiore a tre ettari di superficie agricola utilizzata <sup>(3)</sup>;

c) per la somministrazione di pasti e bevande, fino ad una media giornaliera di cinquanta posti, calcolata annualmente <sup>(4)</sup>.

5. Al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), fatto salvo quanto previsto alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9, è soggetta ai seguenti limiti di provenienza:

a) alimenti e prodotti propri in misura non inferiore al quaranta per cento;

b) alimenti e prodotti provenienti da aziende locali che li producono nel territorio regionale per il cinquanta per cento.

6. Nelle zone montane o svantaggiate e nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 5, lettera a), è ridotta al venticinque per cento. Per la restante parte, fatto salvo quanto previsto alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9, sono somministrati i prodotti provenienti da aziende locali che li producono nel territorio regionale.

7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono essere svolte autonomamente rispetto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 2, solo se connesse e complementari con l'attività agricola. [Qualora non sussista tale connessione, le stesse attività costituiscono servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano in azienda e non possono dare luogo ad autonomo corrispettivo] <sup>(5)</sup>.

8. Il rapporto di connessione e complementarietà è presunto nel caso di aziende che:

a) danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole;

b) effettuano attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande fino a otto ospiti.

9. Nei casi di cui al comma 8 può essere consentito l'uso della cucina domestica.

10. Se l'imprenditore agriturismo si avvale dei due sistemi di ospitalità di cui al comma 4, lettere a) e b), i limiti di ricettività sono ridotti di un terzo.

11. I locali destinati ad alloggi agrituristici vanno arredati con decoro ed in maniera adeguata alle normali esigenze degli ospiti.

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 aprile 2010, n. 12, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(4) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 aprile 2010, n. 12, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(5) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 3, L.R. 9 aprile 2010, n. 12, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

## **Art. 11**

### *Norme igienico-sanitarie.*

1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione fatte salve le deroghe previste dal regolamento.

2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti. In particolare, ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante previsti dalle norme di cui al comma 1, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate sufficienti all'accertamento dell'autorità sanitaria. In ogni caso il recupero di edifici rurali vetusti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità l'altezza interna media di m. 2,70, ulteriormente ridotta a m. 2,55 per i comuni posti in zone montane e svantaggiate.

3. Negli spazi aperti destinati ai campeggiatori vanno assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua e di energia elettrica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, attraverso impianti esterni oppure interni alle strutture edilizie dell'azienda agricola.

4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle norme vigenti in materia di tutela della salute.

5. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni, al fine dell'autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.

6. Il regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienicosanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica nonché l'attività di macellazione con particolare riferimento a:

a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;

b) caratteristiche dei locali di macellazione;

c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;

d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

7. [Quando il numero dei posti tavola non è superiore a quindici oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l'idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo] <sup>(6)</sup>.

8. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di dieci posti letto è possibile autorizzare l'uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina deve possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

9. Gli alloggi agrituristiche sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismi che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienicosanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui al presente comma.

10. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento.

11. La macellazione, la somministrazione e la cessione dei volatili, dei conigli e della selvaggina allevata, può avvenire in azienda nel rispetto delle norme vigenti in materia di produzione e di immissione di carni sul mercato.

(6) Comma abrogato dall'art. 1, comma 4, L.R. 9 aprile 2010, n. 12, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

**Art. 12***Elenco regionale degli operatori abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica.*

1. Presso l'Assessorato regionale competente è istituito l'elenco degli operatori abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.
2. L'iscrizione è condizione necessaria per la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 13.
3. L'iscrizione è deliberata dalla Commissione regionale per l'agriturismo, nominata con decreto del Presidente della Regione e di seguito denominata "Commissione", la quale provvede alla tenuta dell'elenco. Il provvedimento di nomina può essere emesso anche in mancanza di alcune delle designazioni richieste, purché siano individuati la metà più uno dei componenti.
4. La Commissione dura in carica cinque anni ed è composta da:
  - a) Assessore competente per materia o un dirigente da lui delegato, con funzione di Presidente;
  - b) due rappresentanti esperti designati dalle associazioni agrituristiche più rappresentative operanti in regione;
  - c) un componente designato dalla provincia di Campobasso e un componente designato dalla provincia di Isernia.
5. Funge da segretario della Commissione un dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato competente.
6. La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente della Commissione corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo, da una scheda tecnica contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e delle attività che il richiedente intende svolgere, dal piano aziendale di cui al comma 3 dell'articolo 3 attestante in particolare l'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, il calcolo delle giornate lavorative e la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica.
7. Non possono essere iscritti nell'elenco regionale coloro che:
  - a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 513, 513-bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e



sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#).

8. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, la Commissione, ove sussistano i requisiti, provvede all'iscrizione all'elenco, dandone comunicazione agli interessati. Trascorso inutilmente detto termine, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni, al Presidente della Giunta regionale.

9. I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che autocertifichi la sussistenza dei requisiti di idoneità, su esplicita richiesta del Servizio competente della Regione Molise, che ne verifica la veridicità. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la Regione provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la Regione adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al Comune competente ove viene svolta l'attività.

10. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata se non vi sono comunicazioni di cessazioni dell'attività da parte del titolare, o non sopravvengono le condizioni previste dall'articolo 15 per la cancellazione.

11. Restano valide le autorizzazioni rilasciate in base alle normative già vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30.

12. Ai componenti della Commissione, estranei all'Amministrazione regionale, competono, se ne ricorrono i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio, secondo la normativa vigente per il personale dipendente della Regione Molise ed un gettone dell'importo stabilito dalla Giunta regionale per ogni effettiva presenza in Commissione. L'assenza ingiustificata di un componente a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla carica.

13. I provvedimenti di revoca o di sospensione delle iscrizioni e le autorizzazioni amministrative a seguito di trasferimento dell'azienda agricola sono deliberati dalla Commissione nella prima seduta utile.

14. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, il nuovo titolare è autorizzato, in via provvisoria, alla prosecuzione dell'attività agrituristica previa presentazione di autocertificazione con la quale si dichiara il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e che non sono intervenute variazioni dei requisiti aziendali. Il Comune, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, procede alla verifica dei requisiti posseduti dal nuovo conduttore al fine del rilascio dell'autorizzazione definitiva alla prosecuzione.

### **Art. 13**

#### *Dichiarazione di inizio di attività.*

1. Coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12 e che intendono esercitare le attività agrituristiche presentano al Comune, nel cui territorio è ubicata l'azienda, la dichiarazione di inizio di attività alla quale sono allegati:

a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati all'esercizio dell'attività con l'indicazione:

1) delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici, dei locali e delle aree da adibire ad uso agrituristico;

2) della capacità ricettiva;

3) del periodo di apertura e di eventuali periodi di sospensione dell'attività agrituristica nell'arco dell'anno, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 16;

4) del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l'azienda agricola;

b) copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione sanitaria, relativo alle persone impegnate nell'esercizio delle attività agrituristiche, così come previsto dalla [Delib.G.R. 8 aprile 2008, n. 372](#), che sospende il libretto di idoneità sanitaria, in applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004;

c) un'autocertificazione relativa all'idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento delle attività agrituristiche;

d) certificato o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 12;

e) copia dell'autorizzazione del proprietario all'utilizzazione degli immobili per attività agriturbistica quando la richiesta viene avanzata dall'affittuario o comunque soggetto diverso dal proprietario del fondo.

2. L'esercizio delle attività agrituristiche è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda.

3. Il Comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

#### **Art. 14**

##### *Obblighi amministrativi.*

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno i soggetti che esercitano attività agrituristiche presentano al Comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo; in caso di mancata comunicazione s'intendono confermate le tariffe comunicate l'anno precedente.

2. I soggetti che esercitano attività agriturbistica inoltre sono tenuti a:

a) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, le tariffe praticate, le caratteristiche delle strutture e la classificazione attribuita;

b) rispettare le tariffe di cui al comma 1;

c) registrare e comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti attraverso le modalità delle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblica sicurezza;

d) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.

### **Art. 15**

#### *Sospensione e divieto di esercizio di attività.*

1. Il Sindaco del Comune competente può sospendere l'esercizio delle attività agrituristiche per un periodo massimo di dieci giorni per violazione degli obblighi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 e per un periodo massimo di trenta giorni per violazione degli obblighi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14. La sospensione viene altresì applicata a seguito di comunicazione inviata per le irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza di cui all'articolo 26.

2. L'esercizio dell'attività è altresì sospeso per il tempo necessario a consentire l'adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria, di sicurezza o da altre disposizioni di legge.

3. Il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di esercizio dell'attività qualora accerti che l'operatore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l'attività decorso un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di agriturismo;

c) sia incorso, durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per complessivi sessanta giorni, esclusi quelli relativi all'adeguamento strutturale e organizzativo di cui al comma 2;

d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati.

4. I provvedimenti di divieto di esercizio vengono comunicati alla Commissione, che provvede alla cancellazione dall'elenco regionale degli operatori agrituristici in precedenza abilitati. È altresì comunicato ogni provvedimento di sospensione.

5. A seguito della cancellazione di cui al comma 4, qualora ne ricorrano le condizioni, si può procedere alla revoca degli eventuali contributi concessi ovvero al recupero di quelli erogati.

6. Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso.

### **Art. 16**

#### *Periodi di apertura.*

1. L'attività di agriturismo può essere esercitata tutto l'anno oppure in periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo, previa comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda.

2. Per esigenze legate alla conduzione dell'azienda agricola è possibile, senza obbligo di comunicazione al Comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

### **Art. 17**

#### *Formazione professionale.*

1. La Regione promuove la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori agrituristici e dei loro familiari compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti alla formazione ed a favore dell'occupazione.

### **Art. 18**

#### *Promozione dell'offerta agrituristica. Consorzi agrituristici.*

1. La Regione incentiva e coordina, anche tramite e in collaborazione con le associazioni di categoria, le iniziative di offerta agrituristica regionale, finanziando idonee forme di pubblicità che mettano in evidenza le suddette attività ed il legame di esse con l'ambiente naturale, con la cultura e le tradizioni locali. I finanziamenti sono

concessi in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

2. La Regione promuove la costituzione di consorzi agrituristici che possono:

a) organizzare, per conto delle aziende associate, il piano di utilizzazione ottimale dei servizi e delle strutture dei singoli soci, al fine di conseguire una più intensa fruibilità delle strutture ed una maggiore socializzazione fra gli ospiti;

b) promuovere l'immagine e la commercializzazione del prodotto agrituristico attraverso iniziative di animazione e di informazione e con campagne pubblicitarie, preferibilmente nel contesto delle iniziative di marketing territoriale;

c) svolgere attività di informatizzazione ed assistenza telematica, al fine di incrementare la domanda e garantire la qualità dei servizi degli associati;

d) istituire centri aziendali di promozione e servizi;

e) promuovere la registrazione di marchi collettivi di qualità.

3. Possono partecipare ai consorzi anche gli imprenditori turistici, le società di servizi, le aziende di viaggi e turismo e le associazioni agrituristiche operanti nella regione.

4. È istituito l'elenco dei consorzi agrituristici, tenuto dalla struttura regionale competente. Possono iscriversi all'elenco i consorzi agrituristici con sede in Molise che associano non meno di dieci operatori agrituristici, con disponibilità complessiva di un numero di posti letto non inferiore a cento.

## **Art. 19**

### *Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo.*

1. La Regione concorre agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, che intendono realizzare

iniziative per attività di agriturismo, attraverso la concessione di finanziamenti tenuto conto delle risorse disponibili e con i criteri stabiliti dal regolamento.

2. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti nonché i casi e le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi.

3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono definite annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento e tenendo conto, per le iniziative concernenti l'agriturismo, di quanto previsto dal piano di cui all'articolo 8, ed in particolare sono rivolti alla:

a) ristrutturazione, ampliamento e sistemazione di locali, cucine e stanze da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati censiti come rurali, compreso l'adeguamento funzionale e la realizzazione di strutture per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

b) adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta di campeggiatori;

c) realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di centri di commercializzazione per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli tipici della zona, biologici e artigianali non alimentari;

d) realizzazione di strutture sportive ed equestri, per attività ricreative, parco giochi, piccole piscine e di centri di servizio per la rivitalizzazione delle aree rurali, connesse e dimensionate all'attività agrituristiche;

e) realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) arredamento dei locali utilizzati a scopo agrituristiche.

4. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui al comma 1 si applicano a tutte le imprese che esercitano attività agrituristiche, e sono concessi in applicazione del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n.

1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

5. I locali, gli impianti e le attrezzature oggetto dei citati benefici sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data del collaudo.

### **Art. 20**

#### *Modalità di richiesta e liquidazione degli incentivi finanziari.*

1. Il regolamento definisce le modalità di richiesta di concessione dei contributi, la documentazione da produrre e le modalità di erogazione delle provvidenze accordate.

2. Lo stesso regolamento fissa gli obblighi a cui devono attenersi gli operatori agrituristici.

### **Art. 21**

#### *Revoca dei benefici finanziari.*

1. La Giunta regionale dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nonché delle spese e degli interessi, se:

a) i soggetti beneficiari dei contributi perdono i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche;

b) l'iniziativa non è realizzata conformemente al progetto approvato ed entro i termini indicati nella deliberazione di concessione;

c) sono accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa delle spese;

d) viene mutata la destinazione dell'immobile prima della scadenza del termine stabilito nella presente legge;

e) vengono rilevate violazioni delle norme edilizie e degli strumenti urbanistici vigenti;



f) non si ottemperi alle disposizioni previste dagli articoli 2, 10, 11 e 14;

g) l'attività agrituristica non venga iniziata entro un anno dalla data di accertamento finale dell'intervento ammesso a contributo.

## **Art. 22** *Sanzioni.*

1. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 1, si applica la sanzione amministrativa secondo le seguenti modalità:

a) euro 5.000,00, per la prima violazione;

b) euro 10.000,00 per la seconda e fino ad euro 15.000,00 per le successive violazioni.

2. Nel caso di violazione delle norme di cui all'articolo 14, è applicata la sanzione amministrativa da 300,00 a 600,00 euro.

3. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza della dichiarazione di inizio di attività o dell'autorizzazione alla prosecuzione in caso di trasferimento dell'azienda, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del Comune competente.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 4, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00, in caso di prima violazione;

b) da euro 5.000,00 a euro 8.500,00 e chiusura dell'attività agrituristica per quaranta giorni, a partire dalla seconda violazione.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalla amministrazione regionale e le infrazioni sono accertate secondo le procedure previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

## **Art. 23** *Riserva di denominazione. Classificazione <sup>(2)</sup>.*

1. L'uso della denominazione "agriturismo" e di termini da essa derivati nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed ogni altra forma di comunicazione al pubblico, compresa quella telematica, è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 12, che esercitano le attività agrituristiche.

2. Al fine di valorizzare l'offerta agrituristiche, con il regolamento sono determinati:

a) il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalista e culturale dell'accoglienza;

b) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classifica alle aziende agrituristiche e per il relativo aggiornamento da parte della competente struttura regionale.

3. A tutti i soggetti autorizzati viene rilasciato apposito contrassegno dalla Regione, con l'indicazione della specifica categoria e il relativo simbolo.

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 6 febbraio 2017, n. 35](#).

## **Art. 24**

### *Vendita e promozione dei prodotti.*

1. Nell'esercizio dell'attività agrituristiche rientra la vendita diretta, agli ospiti ed al pubblico, dei prodotti tipici e tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane, prodotti dall'azienda e dai consorzi o cooperative di cui l'imprenditore agrituristiche è socio.

2. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività didattiche, culturali, tradizionali e ricreative, riferite al mondo rurale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali così come previsto dall'articolo 10, comma 5;

b) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

3. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#).

### **Art. 25**

#### *Normativa antincendio.*

1. Le aziende agrituristiche sono tenute al rispetto del [D.M. 9 aprile 1994](#) del Ministero dell'Interno solo per le prescrizioni di cui al Titolo III del decreto medesimo, in quanto attività ricettiva con capacità non superiore a venticinque posti letto.

### **Art. 26**

#### *Vigilanza, monitoraggio e valutazione.*

1. La Regione Molise, tramite il personale operante nell'ambito del competente Servizio, effettua il controllo sull'osservanza della presente legge predisponendo apposite verifiche annuali su un campione di aziende iscritte non inferiore al dieci per cento del totale.

2. Ai fini dell'esercizio di tale funzione il personale è munito di apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività agrituristiche.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:

a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

b) dati relativi all'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio svolta dal competente Servizio;

c) dati relativi alle sanzioni pecuniarie, alle sospensioni e ai divieti di esercizio disposti ai sensi della presente legge;

d) i dati dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, aggiornato alle attivazioni ed ai subentri intervenuti nel corso dell'anno precedente e agli esiti della verifica a campione annualmente effettuata sulle aziende iscritte di cui al comma 1.

4. Tutti gli organi di polizia sono deputati ad accertare i requisiti di cui all'articolo 4.

### **Art. 27**

*Norme abrogative.*

1. La [legge regionale 16 giugno 2001, n. 13](#), è abrogata.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, è abrogato il [Reg. reg. 26 febbraio 2002, n. 6](#).

### **Art. 28**

*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2010 in euro 14.200, si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento iscritto alla UPB n. 250 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio. La Giunta regionale provvede ad istituire nel bilancio gestionale apposito capitolo denominato "Attività concernente l'agriturismo e iniziative per la sua promozione e valorizzazione".

2. Per gli esercizi finanziari 2011 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

### **Art. 29**

*Rinvio a disposizioni statali.*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#).

### **Art. 30**

*Disposizioni transitorie.*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel [Reg. reg. 26 febbraio 2002, n. 6](#).
2. Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte nell'elenco regionale di cui all'[articolo 8 della legge regionale n. 13/2001](#) sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi previsti dall'articolo 12. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi della stessa legge purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, si provveda all'adeguamento entro due anni dalla data in vigore della stessa. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 12.
3. Gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'[articolo 2 del Reg. reg. 26 febbraio 2002, n. 6](#), e che quindi non hanno iniziato l'attività entro cinque anni dall'iscrizione hanno l'obbligo di iniziare l'attività e darne relativa comunicazione alla Regione entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, si provvede alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 12.
4. I titolari di aziende agrituristiche che non siano in grado di ottemperare all'adeguamento di cui al comma 2, hanno la possibilità di modificare la qualificazione della propria azienda con l'eventuale assunzione della stessa nell'ambito del turismo rurale, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel rispetto delle normative del settore commercio e turismo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

**L.R. Emilia-Romagna 31 marzo 2009, n. 4** <sup>(1)</sup>.**Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole** <sup>(2)</sup>.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 31 marzo 2009, n. 52.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 11 luglio 2011, n. 987](#) e la Det. reg. 25 marzo 2019, n. 5235.

**Art. 1**  
*Finalità.*

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attività del settore agricolo, promuove lo sviluppo dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.

2. La presente legge è volta in particolare a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con specifico riferimento alle zone montane;

c) sviluppare la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;

e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo e forestale del territorio rurale e la valorizzazione del sistema delle aree protette;

f) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;

g) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

h) promuovere iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei servizi offerti dall'azienda agricola multifunzionale;

i) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza del sistema agroalimentare regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera g), la Regione promuove inoltre la formulazione di linee guida a livello provinciale, in accordo con le diverse rappresentanze dei settori del turismo e dei produttori agricoli, atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni tipiche e locali e della cultura enogastronomica regionale.

## **TITOLO I**

### **Agriturismo ed attività connesse**

#### **Art. 2**

*Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni.*

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della [L.R. 27 agosto 1983, n. 34](#)), in materia di agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri necessari per l'esercizio dell'attività agrituristica, le modalità di svolgimento della stessa nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.

3. Le Province e le Comunità montane, ai sensi della [legge regionale n. 15 del 1997, articolo 3](#), esercitano funzioni amministrative e di controllo sulle attività agricole svolte dalle aziende agrituristiche sui territori di loro competenza.

4. Le Province, in particolare, concedono l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, rilasciano il certificato relativo al rapporto di connessione con l'attività agricola, detengono l'elenco degli operatori agrituristiche ed esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e alle rilevazioni statistiche riguardanti la

consistenza della ricettività ed il movimento turistico. Le Province possono costituire commissioni consultive al fine di valutare e monitorare l'andamento dell'offerta turistica rurale.

5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di controllo relativamente allo svolgimento dell'attività agrituristica.

### **Art. 3**

#### *Definizione di attività agrituristica.*

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

2. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;

b) somministrare pasti e bevande;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;

d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.

3. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle attività svolte da cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo regionale istituito ai sensi della [legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7](#) (Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della [Legge 8 novembre 1991, n. 381](#)), nell'ambito dell'attività agricola rientra anche l'attività agrituristica.

4. Possono essere addetti all'attività agrituristica l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall'impresa agricola.



5. È altresì ammesso l'utilizzo di lavoratori esterni all'impresa, liberi professionisti, artigiani o artisti, solo per attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per l'animazione territoriale o per le attività e servizi complementari all'agriturismo.

#### **Art. 4**

*Connessione e complementarietà con l'attività agricola <sup>(3)</sup>.*

1. La connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.
2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica.
3. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle tecniche colturali adottate stabilmente dall'imprenditore agricolo.

(3) Con [Delib.G.R. 2 novembre 2009, n. 1693](#) sono stati approvati, ai sensi del presente articolo, i criteri di attuazione del settore agriturismo.

#### **Art. 5**

*Ospitalità.*

1. L'ospitalità è ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all'attività agrituristica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti.
2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo sono elevati a diciotto camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al Titolo III della [legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6](#) (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), nonché nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani.

3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima di superficie delle camere, non possono essere previsti mediamente più di tre posti letto per singola camera ammobiliata.

4. L'impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di eccellenza, di cui all'articolo 17 della presente legge, può derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad un massimo di ulteriori cinque camere.

5. Le camere, nei limiti di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo e nel rispetto dell'articolo 11, commi 1 e 4, della presente legge, possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti. Le piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse.

## **Art. 6**

### *Somministrazione di pasti e bevande.*

1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile.

2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 10.

3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna.

4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;

b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati

direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.

5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25 per cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità montane o in Unioni di Comuni montani.

6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo deve essere superiore, in valore, all'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.

7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali.

8. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo svolgimento dell'attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l'impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.

### **Art. 7**

#### *Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo.*

1. Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio storico e rurale o le risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un corrispettivo autonomo attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti aziendali.

2. Le attività ricreative e culturali che non realizzano le finalità di cui al comma 1 non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e devono essere offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o ristorazione agrituristica.

**Art. 8***Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e certificazione relativa al rapporto di connessione.*

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere dalla Provincia l'abilitazione all'esercizio dell'attività medesima ed apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'articolo 4 della presente legge.
2. L'abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli provvisti di attestato di frequenza ai corsi previsti dall'articolo 9 della presente legge che dimostrano di non essere in una delle condizioni ostative al rilascio previste dalla [Legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) (Disciplina dell'agriturismo), articolo 6, comma 1.
3. La certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla Provincia, sulla base di una descrizione dell'azienda agricola comprensiva di un dettagliato elenco delle attività agricole esercitate, definisce le attività agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione.

**Art. 9***Formazione per il sistema "Agriturismo".*

1. Gli imprenditori agricoli che intendono ottenere l'abilitazione all'attività agrituristica devono essere in possesso, al momento della domanda, di un attestato di frequenza ad un corso per operatore agrituristico con verifica dell'apprendimento.
2. La Giunta regionale, in applicazione della [legge regionale 30 giugno 2003, n. 12](#) (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), promuove e disciplina azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori del settore agrituristico.
3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale gestiscono sia i corsi specialistici sia i corsi di aggiornamento con il coordinamento delle Province.

**Art. 10***Dichiarazione di inizio attività agrituristica.*

1. Coloro che intendono esercitare attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede l'azienda dichiarazione di inizio attività ai sensi della [Legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), articolo 19.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali e degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere allegati:

a) descrizione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici, dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare all'attività;

b) autoclassificazione dell'azienda;

c) dichiarazione concernente l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori agrituristici;

d) dichiarazione relativa ai contenuti del certificato di connessione.

3. Eventuale documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni ed utile all'istruttoria dovrà essere acquisita d'ufficio dal Comune.

4. In caso di variazione della tipologia delle attività indicate nella dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, il titolare dell'attività agrituristica è tenuto a darne comunicazione al Comune entro quindici giorni, confermando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

5. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, individua l'ulteriore documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione di inizio attività, approva la modulistica e definisce i criteri per attuare le procedure amministrative e di controllo delle attività agrituristiche.

**Art. 11***Immobili per attività agrituristica.*

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici o porzioni di essi, sia a destinazione abitativa che strumentale all'attività agricola esistenti sul fondo <sup>(4)</sup>.
2. Gli interventi edilizi sugli immobili da destinare all'attività agrituristica devono essere realizzati nel rispetto delle norme di cui al capo A-II, articolo A-9, e al capo A-IV (Territorio rurale) dell'allegato (Contenuti della pianificazione) alla [legge regionale 24 marzo 2000, n. 20](#) (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
3. Il recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'azienda agricola ai fini dell'ospitalità agrituristica è disciplinato dal regolamento urbanistico edilizio comunale in conformità alle previsioni dettate dai Piani strutturali comunali o dal vigente strumento urbanistico.
4. Eventuali ampliamenti dei fabbricati agrituristiche possono essere concessi dai Comuni solo se contemplati dagli strumenti urbanistici comunali e nel regolamento urbanistico edilizio.
5. I Comuni possono prevedere norme specifiche per nuove costruzioni da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attività agrituristica quando le norme urbanistiche consentono un'ulteriore potenzialità edificatoria agricola.
6. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti, devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
7. I fabbricati utilizzati per l'attività agrituristica, compresi quelli per l'ospitalità, sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

(4) Comma così sostituito dall'art. [74, comma 1, L.R. 21 dicembre 2017, n. 24](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 80, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, della suddetta [L.R. n. 24/2017](#). Il testo precedente era così formulato: «1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici, sia a destinazione abitativa che strumentali all'attività agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

**Art. 12***Accessibilità alle strutture.*

1. La conformità degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.
2. Al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività ed alla sala ristorazione e ad un bagno quando è prevista l'attività di somministrazione di pasti e bevande.

**Art. 13***Norme igienico-sanitarie.*

1. Le strutture ed i locali destinati all'attività agriturbistica devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene, salvo le norme più restrittive previste dalla presente legge o dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge.
2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore agriturbistico devono tener conto delle caratteristiche strutturali, rurali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività agriturbistiche che in essi verranno svolte.
3. Per le attività di ospitalità in spazi aperti, le piazzole di sosta per campeggio dovranno essere dotate di servizi igienici e di allacciamenti elettrici.
4. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.
5. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti agricoli effettuate nella cucina agriturbistica o in un laboratorio pluriuso sono soggette a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari con

le procedure e le modalità definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria.

6. La macellazione degli animali è consentita esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture dedicate, la macellazione sino a 3.500 capi/anno di avicunicoli ed il prelievo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta al consumatore o alla ristorazione agrituristica nell'ambito della stessa azienda di produzione.

7. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure necessarie a garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.

8. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dieci coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l'uso della cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo.

## **Art. 14**

### *Periodi di apertura e tariffe.*

1. Entro il 1° ottobre di ogni anno, il titolare dell'impresa agrituristica comunica al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell'azienda e l'elenco dei prezzi che intende applicare per il servizio di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento.

2. In caso di mancata comunicazione si intendono confermati i prezzi in vigore l'anno precedente.

3. Eventuali variazioni dell'elenco prezzi dovranno essere preventivamente comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno.

4. L'attività ricettiva, per esigenze di conduzione dell'impresa, può essere sospesa per un periodo massimo di cinque giorni, previa comunicazione al Comune, fatti salvi i diritti dei clienti presenti o prenotati.



**Art. 15***Classificazione delle aziende agrituristiche.*

1. La Giunta regionale adotta simboli e definisce modalità per il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi della [Legge n. 96 del 2006](#), articolo 9.

**Art. 16***Ospitalità rurale familiare.*

1. È istituita una forma specifica di agriturismo denominata "Ospitalità rurale familiare", in attuazione della [Legge n. 96 del 2006](#) e della Legge 17 aprile 2001, n. 122 (Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale), articolo 23, che può essere svolta esclusivamente nei territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle zone siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale.

2. L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agriturbistica.

3. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di mantenere la residenza nel fabbricato adibito all'attività.

4. Nell'ambito dell'Ospitalità rurale familiare la ricettività è limitata ad un massimo di nove persone al giorno; la somministrazione dei pasti può essere effettuata solo ed esclusivamente a coloro che usufruiscono anche dell'ospitalità.

5. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.

6. Per gli operatori che svolgono l'attività di Ospitalità rurale familiare è prevista specifica annotazione nell'elenco degli operatori agriturbistici di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge.

7. Le attività di Ospitalità rurale familiare devono fregiarsi di un ulteriore apposito logo predisposto ed approvato dalla Regione.

8. In relazione alle caratteristiche dell'Ospitalità rurale familiare la connessione di cui all'articolo 4 della presente legge s'intende soddisfatta senza alcuna valutazione in ordine alla prevalenza delle giornate lavoro.

9. Per quanto non specificatamente previsto, si applicano per l'Ospitalità rurale familiare le disposizioni relative all'attività agrituristica.

### **Art. 17**

#### *Club di eccellenza.*

1. La Regione riconosce e sostiene Club di aziende d'eccellenza che valorizzano specializzazioni agrituristiche sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti.

2. I Club, costituiti da imprese agrituristiche, per ottenere il riconoscimento regionale devono essere organizzati e coordinati da un apposito organismo di gestione, cui spettano compiti di progettazione, realizzazione, valorizzazione e promozione del Club, nonché, se previste, attività di commercializzazione dei servizi offerti dai soci.

3. I Club devono inoltre adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi, adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema di controllo interno ed autodisciplina che selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce apposite procedure e criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza.

5. Nell'individuazione dei criteri di cui al comma 4 si farà riferimento tra l'altro all'utilizzo prevalente dei prodotti propri o tipici a diffusione sub-regionale nella preparazione dei pasti, al recupero di immobili di valore storico-culturale nonché alla qualificazione dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni di qualità aziendali anche di tipo ambientale.

6. Le aziende agrituristiche che aderiscono ai Club di eccellenza potranno avvalersi di specifiche priorità definite nei piani di cui

all'articolo 18 e nei provvedimenti regionali di attuazione della normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale.

### **Art. 18**

#### *Promozione e sviluppo dell'agriturismo* <sup>(5)</sup>.

1. La Regione approva piani regionali per la valorizzazione ed il sostegno delle attività agrituristiche.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge possono essere concessi contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) recupero di fabbricati esistenti a scopi agrituristici ed acquisto di attrezzature;

b) sistemazioni di aree esterne a servizio delle attività agrituristiche con finalità non produttiva agricola;

c) acquisto di cavalli da sella.

2-bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER) <sup>(6)</sup>.

3. La Regione può promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, iniziative di studio, ricerca, sperimentazione e promozione finalizzate allo sviluppo dell'attività agrituristica e della multifunzionalità <sup>(7)</sup>.

4. Possono inoltre essere concessi contributi ai Club di eccellenza di cui all'articolo 17 della presente legge per progetti ed attività di qualificazione e organizzazione dell'offerta agrituristica e di promozione delle relative specificità.

5. La Giunta regionale dà attuazione ai piani di cui al comma 1 del presente articolo, individuando i criteri di intervento e le percentuali di contributo per le iniziative di cui al presente articolo nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE.

5-bis. Per l'annualità 2020, al fine di supportare le imprese agricole dedite ad attività agrituristiche e multifunzionali danneggiate dall'emergenza sanitaria Covid-19, la Regione può concedere contributi a sostegno della liquidità delle imprese stesse, con le modalità e condizioni previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, attraverso aiuti integrativi erogati dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia- Romagna di cui alla [legge regionale 23 luglio 2001, n. 21](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020 <sup>(8)</sup>).

[\(5\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 6 agosto 2015, n. 1185](#).

[\(6\)](#) Comma aggiunto dall'art. [15, comma 3, L.R. 26 luglio 2013, n. 14](#).

[\(7\)](#) Comma così sostituito dall'art. [4, comma 1, L.R. 31 luglio 2020, n. 5](#). Il testo precedente era così formulato: «3. La Regione può promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, iniziative di studio, ricerca e sperimentazione finalizzate alla promozione e sviluppo dell'attività agriturbistica.».

[\(8\)](#) Comma aggiunto dall'art. [4, comma 2, L.R. 31 luglio 2020, n. 5](#).

## **Art. 19**

### *Obblighi e controlli.*

1. L'operatore agriturbistico è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) esporre al pubblico copia della dichiarazione di inizio attività ed il marchio dell'agriturbismo;

b) rispettare i periodi di apertura dell'agriturbismo;

c) svolgere l'attività nei limiti e con le modalità previste nella presente legge;

d) esporre il listino prezzi al pubblico;

e) rispettare le tariffe massime trasmesse al Comune ed alla Provincia;

f) mantenere in essere un'attività agricola almeno pari, in giornate agricole, a quella attestata nella certificazione relativa al rapporto di connessione;

g) fornire tutti i dati statistici richiesti dalla Provincia, dal Comune e dall'ISTAT per monitorare la tipologia e la quantità dell'attività svolta.

2. La Provincia effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e produttivi che hanno dato diritto al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica e della certificazione relativa al rapporto di connessione.

3. A seguito dei controlli la Provincia può emettere nuova certificazione che tiene conto delle mutate condizioni aziendali.

4. Il Comune effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche al fine di verificare che l'attività sia svolta nel rispetto delle normative vigenti.

5. Le Province ed i Comuni possono programmare l'effettuazione congiunta dei controlli di cui ai commi 2 e 4.

6. Le Comunità montane effettuano attività di controllo sulle aziende agrituristiche del territorio di competenza, ai fini della valutazione della permanenza dei requisiti produttivi, sulla base di una programmazione concordata con le Province a cui verranno trasmessi i relativi esiti.

7. I servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL effettuano i controlli di competenza in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro.

8. Le commissioni consultive di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge possono avvalersi dei risultati dei controlli per formulare proposte in ordine all'offerta turistica locale.

## **Art. 20** *Sanzioni.*

1. Chiunque svolge attività agriturbistica o di Ospitalità rurale familiare oppure si fregia del marchio agriturismo, senza aver presentato la necessaria dichiarazione di inizio attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal

caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Chiunque non espone al pubblico il marchio dell'agriturismo, non rispetta i periodi di apertura dell'azienda agrituristica o non espone il listino prezzi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

3. Chiunque non mantiene in essere un'attività agricola con volumi almeno pari a quelli attestati nella certificazione relativa al rapporto di connessione, senza le opportune comunicazioni di variazione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.

4. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00.

5. In caso di reiterate violazioni alla presente legge, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività da tre a sei mesi.

6. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è il Comune.

8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 è la Provincia.

9. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal Titolo I della presente legge o dagli atti della Giunta regionale è punita dal Comune, dalla Provincia e dalla Comunità montana con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

## **Art. 21**

### *Attività connesse.*

1. Per le finalità di cui al [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57](#)), articolo 15, i Comuni,

le Province, le Comunità montane ed altri enti pubblici possono istituire elenchi di imprese agricole cui affidare attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico nonché a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 della presente legge possono individuare quali soggetti con cui convenzionarsi anche le imprese agrituristiche per le attività tipicamente gestite dagli operatori agrituristiche. Ogni impresa può richiedere di essere iscritta per le attività per cui possiede professionalità e attrezzature adeguate, a norma delle disposizioni vigenti.

## **TITOLO II**

### **Fattorie didattiche**

#### **Art. 22**

##### *Definizione di fattoria didattica.*

1. La Regione, nell'ambito delle attività di orientamento dei consumi e di educazione alimentare, così come previsto dalla [legge regionale 4 novembre 2002, n. 29](#) (Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva), articolo 2, comma 1, lettera d), riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze, finalizzate:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.

2. Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attività nell'arco di un'unica giornata ed utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei locali ove si svolgono le attività produttive, in spazi agricoli aperti nonché in ambienti appositamente allestiti.

3. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce i criteri ed i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, nonché le procedure amministrative e di controllo applicabili.

4. Le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di pasti o il pernottamento devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti al Titolo I della presente legge in materia di agriturismo.

### **Art. 23**

#### *Offerta formativa.*

1. L'offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente con l'orientamento produttivo aziendale e rispondere ai criteri fissati dalla Giunta regionale.

2. L'offerta formativa proposta di cui al comma 1 è approvata dalla Provincia competente per territorio, cui spetta l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento dei consumi alimentari, ai sensi della [legge regionale n. 15 del 1997, articolo 3, comma 2](#), entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'ente. Decorso tale termine senza che la Provincia si sia espressa, l'offerta formativa s'intende approvata.

3. L'operatore che esercita l'attività didattica, prima della visita in azienda, deve concordare con i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere, in coerenza con la programmazione didattica della scuola interessata, con le potenzialità dell'azienda e con le valenze territoriali ed ambientali. Deve concordare inoltre la durata del programma educativo e la relativa tariffa.

### **Art. 24**

#### *Formazione per il sistema "Fattorie didattiche".*

1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato il corso di formazione per operatore di fattoria didattica, con verifica dell'apprendimento.



2. La Giunta regionale, in applicazione della [legge regionale n. 12 del 2003](#), promuove azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori delle fattorie didattiche nonché a docenti interessati che intervengono nelle iniziative didattiche.

3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale gestiscono i corsi con il coordinamento delle Province.

4. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di professionalità è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.

### **Art. 25**

#### *Iscrizione all'elenco provinciale ed attività di controllo.*

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare nella propria azienda l'attività di fattoria didattica devono fare richiesta alla Provincia competente per territorio ed essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica di cui all'articolo 30.

2. L'iscrizione è effettuata dalla Provincia previa approvazione dell'offerta formativa di cui all'articolo 23, comma 2, ed a seguito dei necessari controlli.

3. Le Province trasmettono copia degli elenchi o dei relativi aggiornamenti alla Regione.

4. Le Province, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco provinciale, provvedono altresì ad effettuare controlli periodici con cadenza almeno triennale presso le fattorie didattiche.

### **Art. 26**

#### *Dichiarazione di inizio attività di fattoria didattica.*

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare attività di fattoria didattica devono presentare dichiarazione di inizio attività, ai sensi della [Legge n. 241 del 1990, articolo 19](#), al Comune presso cui ha sede

l'azienda, attestante tra l'altro il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 dovranno essere allegati i documenti indicati nell'atto di cui all'articolo 22, comma 3, della presente legge, nonché specifica dichiarazione attestante l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica, fermo restando l'eventuale acquisizione d'ufficio da parte del Comune della documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni per il completamento dell'istruttoria.

3. Non possono esercitare l'attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti morali previsti dalla [Legge n. 96 del 2006](#) per l'esercizio dell'attività agrituristica, articolo 6, comma 1.

### **Art. 27**

#### *Logo identificativo.*

1. Le fattorie didattiche sono tenute ad utilizzare un logo identificativo approvato dalla Regione.

2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo fissate dalla Giunta regionale.

### **Art. 28**

#### *Requisiti strutturali.*

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza, le fattorie utilizzano per le attività didattiche locali e beni strumentali dell'azienda agricola.

2. Le fattorie didattiche devono garantire un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.

3. Le fattorie didattiche devono inoltre assicurare, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti

attrezzati per lo svolgimento delle attività educative da adibire anche ad eventuale sala ristoro.

4. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.

5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica sono definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto delle particolari caratteristiche del sistema insediativo rurale e di quelle architettoniche di cui alla [legge regionale n. 20 del 2000](#), nonché in relazione alle dimensioni dell'attività.

6. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisori.

7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.

8. La Regione, nel quadro delle azioni e degli interventi previsti dalla normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, concede contributi alle imprese agricole per la predisposizione e l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento dell'attività didattica.

## **Art. 29** *Sanzioni.*

1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 26 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Chiunque svolge l'attività di fattoria didattica senza la necessaria iscrizione all'elenco provinciale o esercita attività non conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'articolo 23 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00.

3. Chiunque utilizza impropriamente il logo identificativo delle fattorie didattiche senza essere iscritto all'elenco provinciale o non rispetta i limiti definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della presente legge è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
4. Chiunque esercita in una fattoria didattica attività non conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'articolo 23 della presente legge è soggetto, altresì, alla cancellazione dall'elenco provinciale.
5. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal presente Titolo II o dagli atti della Giunta regionale è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla [legge regionale n. 21 del 1984](#).
7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo è la Provincia.
8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 1 del presente articolo è il Comune.
9. Per quanto concerne le sanzioni richiamate al comma 5, la competenza dell'ente è individuata in relazione ai contenuti delle disposizioni violate.

### **TITOLO III**

#### **Elenchi provinciali**

##### **Art. 30**

*Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica.*

1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I "Agriturismo ed attività connesse" o dal Titolo II "Fattorie didattiche", sono iscritti in un elenco unico, istituito da ciascuna Provincia, suddiviso rispettivamente nella sezione degli operatori agrituristici e nella sezione degli operatori di fattoria didattica.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione.

## TITOLO IV

### Disposizioni finali

#### **Art. 31**

*Dichiarazione di inizio attività per attività agrituristiche ed attività di fattoria didattica.*

1. Gli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti alle sezioni di operatore agrituristico e di fattoria didattica dell'elenco provinciale di cui all'articolo 30, che intendano avviare entrambe le attività possono presentare al Comune in cui ha sede l'azienda una unica dichiarazione di inizio attività corredata dalla necessaria documentazione.

#### **Art. 32**

*Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria.*

1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche, i titolari dell'impresa agricola possono richiedere alla Provincia l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui [legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8](#) (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), articolo 15.

2. La Provincia competente si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

#### **Art. 33**

*Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettività.*

1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco previsto all'articolo 30, comma 1, sono costituiti da quelli riguardanti ciascuna impresa agrituristica e fattoria didattica presente sul territorio provinciale ed in particolare: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la consistenza aziendale, la tipologia dei servizi offerti, i nominativi di eventuali referenti agrituristiche e didattici.

2. Per le finalità previste dalla presente legge, per il monitoraggio a fini statistici, per la promozione e valorizzazione del territorio e del turismo regionale, nei limiti delle competenze attribuite a ciascun ente, i dati di cui al comma 1 ed i dati relativi alla denuncia dei prezzi ed alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della recettività ed il movimento turistico sono comunicati alla Regione da Province, Comunità montane e Comuni anche per via telematica.

3. Per le finalità previste dalla presente legge, i dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comunità montane e Comuni, attraverso i sistemi informativi di ciascun ente richiamati nella presente legge o utilizzati per il compimento di attività istruttorie.

4. Per le finalità della presente legge, la Regione può istituire una banca dati contenente i dati di cui ai commi 1 e 2 che possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane, secondo modalità d'accesso stabilite dalla Regione medesima.

5. Per le medesime finalità indicate al comma 2, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati di cui al comma 1, riferiti ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali, in osservanza dei principi di necessità e non eccedenza.

### **Art. 34**

#### *Disposizioni attuative e procedurali.*

1. Le imprese agrituristiche che all'entrata in vigore della presente legge sono titolari di una autorizzazione comunale di cui alla [legge regionale 28 giugno 1994, n. 26](#) (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione – Abrogazione della [L.R. 11 marzo 1987, n. 8](#)), o di una comunicazione di inizio attività rilasciata ai sensi della [Legge n. 96 del 2006](#), non sospesa o revocata dal Comune, sono iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale degli operatori agrituristiche con le tipologie di servizio ed i volumi di attività già autorizzati.

2. Le imprese iscritte d'ufficio devono provvedere a comunicare i dati autorizzativi e di rilevazione entro venti giorni dalla richiesta della Provincia, pena l'applicazione della sanzione richiamata all'articolo 20, comma 9, della presente legge.

3. Le imprese cancellate devono sospendere l'attività agrituristica ed eventualmente presentare una nuova dichiarazione di inizio attività ai sensi della presente legge.
4. Le autorizzazioni comunali e le denunce/comunicazioni di inizio attività in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità e possono essere modificate, su richiesta del titolare dell'azienda agrituristica, nei limiti delle disposizioni di cui alla presente legge.
5. I corsi per operatore agrituristico di cui alla [legge regionale n. 26 del 1994](#) ed i corsi per operatore di fattoria didattica già frequentati alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati validi per le finalità di cui agli articoli 9 e 24 della presente legge.
6. Per quanto attiene la classificazione delle aziende agrituristiche fino alla data di approvazione dei criteri da parte della Giunta regionale, previsti all'articolo 2, comma 2, della presente legge si applica, per quanto compatibile, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Gli imprenditori agricoli titolari di fattorie didattiche accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge conformemente alla Delib.Ass.Legisl. 24 ottobre 2006, n. 84 (Attuazione della legge regionale 4 novembre 2003, n. 29, articolo 3. Approvazione del programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008), sono iscritti d'ufficio all'elenco provinciale degli operatori di fattorie didattiche.
8. Le fattorie didattiche già accreditate che non rispettino i requisiti strutturali di cui all'articolo 28 della presente legge o non siano in possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari cui è assoggettato l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, provvedono all'adeguamento entro il termine massimo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 35**

#### *Abrogazioni e disposizioni transitorie.*

1. La [legge regionale n. 26 del 1994](#) ed il [Reg. 3 maggio 1996, n. 11](#) (Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'[articolo 20, comma 3, della L.R. 28 giugno 1994, n. 26](#)), sono abrogati.

2. Fino all'adozione degli atti di Giunta regionale, di cui agli articoli 2 e 22 della presente legge, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla [Delib.G.R. 30 dicembre 2002, n. 2706](#) recante "[L.R. n. 26/1994](#) - Approvazione programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali - biennio 2002/2003. Riparto a Comunità montane risorse esercizio 2002", ratificata con Delib.C.R. 12 febbraio 2003, n. 456, e di cui alla Delib.Ass.Legisl. n. 84 del 2006.

### **Art. 36**

#### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'[articolo 37, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40](#) (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della [L.R. 6 luglio 1977, n. 31](#) e della [L.R. 27 marzo 1972, n. 4](#)).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.



**L.R. 6 novembre 2008, n. 15** [ω](#).

**Disciplina per l'attività di agriturismo.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Campania 10 novembre 2008, n. 45-bis.

**Art. 1**  
*Finalità.*

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina, promuove e sostiene le attività agrituristiche al fine di favorire:

- a) lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;
- b) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali per contrastare l'esodo;
- c) la creazione di nuove opportunità occupazionali con attenzione alle donne e ai giovani;
- d) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- e) la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
- f) la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, caratteristici e tradizionali del mondo rurale;
- g) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del mondo rurale;
- h) la promozione e lo sviluppo dei rapporti tra la città e la campagna;
- i) la funzione educativa e didattica dell'attività agricola;
- l) la costituzione di aziende agrituristiche-venatorie, ai sensi della [legge regionale 10 aprile 1996, n. 8](#).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a) stabilisce i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività agriturbistica;

- b) favorisce e sostiene la promozione dell'offerta agrituristica;
- c) sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agrituristici;
- d) vieta, nei pressi degli agriturismi e comunque nei territori facenti parte dei parchi naturali, l'insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio.

## **Art. 2**

### *Definizione dell'attività di agriturismo.*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica i soggetti di cui all'[articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96](#).
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
  - a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  - b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
  - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la miscita di vino;
  - d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi beni.

4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

### **Art. 3**

#### *Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero.*

1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge:

a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo;

b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità;

c) le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza.

2. La eventuale ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell'[articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), come modificato dal [decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536](#). Inoltre sono assimilate le strutture sanitarie con fondo di pertinenza agricolo, gestite da cooperative di tipo B che operano in agricoltura con il fine di implementare inserimenti lavorativi di fasce svantaggiate <sup>(2)</sup>.

**(2)** Periodo aggiunto dall'[art. 1, comma 79, L.R. 21 gennaio 2010, n. 2](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1, comma 97, della stessa legge](#)).

**Art. 4***Funzioni e compiti amministrativi della Regione.*

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 1;

b) l'adozione di direttive e l'esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni conferite alle Province e ai Comuni, di cui agli articoli 5 e 6;

c) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo, di cui all'articolo 17;

d) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

e) le attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione;

f) l'istituzione dell'archivio regionale;

f-bis) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche nonché la vigilanza e controllo sulla osservanza degli obblighi della presente legge <sup>(3)</sup>.

(3) Lettera aggiunta dall'art. [52, comma 17, lettera a](#)), [L.R. 27 gennaio 2012, n. 1](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

**Art. 5***Funzioni e compiti amministrativi delle Province <sup>(4)</sup>.*

[1. Sono attribuiti alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, compreso il controllo sul possesso dei requisiti inerenti la classificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);

b) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006](#), sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza;

c) l'individuazione del fabbisogno di formazione per gli imprenditori agrituristici e per gli addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche;

d) l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 10, comma 5, della presente legge].

[\(4\) Articolo abrogato dall'art. 52, comma 17, lettera b\), L.R. 27 gennaio 2012, n. 1](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

## **Art. 6**

### *Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni.*

1. Sono attribuiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) le attività relative alla segnalazione certificata di inizio attività <sup>(5)</sup>;
- b) l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 12.

[\(5\) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, lett. a\), L.R. 8 agosto 2016, n. 22](#), a decorrere dal 9 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1 della medesima legge).

## **Art. 7**

### *Esercizio dell'attività agrituristica <sup>(6)</sup>.*

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la struttura agrituristica alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), alla quale sono allegati <sup>(7)</sup>:

a) la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull'azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola di cui all'articolo 10;

b) il possesso dell'attestato di formazione per addetti alle attività connesse all'igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n. 46;

c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'[articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dall'[articolo 6, comma 1, lettere a\) e b\) della legge n. 96/2006](#);

d) il titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;

e) il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;

f) il rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia;

g) la documentazione attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con data di inizio attività, partita IVA e codice fiscale;

h) le visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali e ai terreni da destinare ad uso agrituristico. I fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, già accatastati alla categoria rurale o alla categoria D10 o per i quali risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti necessari di aggiornamento catastale;

i) gli elaborati grafici in scala 1:100 dei locali e delle aree da destinare ad uso agrituristico. Ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche sono applicate le disposizioni di cui all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;

l) la planimetria generale delle superfici aziendali con l'ubicazione di tutti i fabbricati in essa presenti e la relativa destinazione d'uso;

m) il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio relativo ai locali da adibire all'attività. In particolare, l'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale e di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

2. L'attività agrituristica può essere intrapresa contestualmente alla presentazione, all'amministrazione competente, della segnalazione di cui al comma 1 <sup>(a)</sup>.

3. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può formulare, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal Comune.

4. Se il richiedente è persona giuridica, oltre ai documenti di cui al comma 1, sono allegati:

a) l'atto costitutivo e lo statuto;

b) il certificato di vigenza e il certificato fallimentare;

c) la deliberazione del consiglio di amministrazione che approva il progetto di attività agrituristica ed autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.

5. Se il richiedente intende intraprendere un'attività per un numero di ospiti non superiore a dieci deve allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l).

6. Non possono esercitare l'attività agrituristica, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, nel triennio, condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, secondo la vigente normativa;

b) sono sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) e successive modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

7. Il Comune provvede a trasmettere, anche per via telematica, copia della segnalazione certificata di cui al comma 1 ed i provvedimenti adottati alla Provincia e all'ufficio regionale competente <sup>(9)</sup>.

(6) A parziale modifica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*Allegato E alla [Delib.G.R. 26 novembre 2010, n. 816](#)*.

(7) Alinea così modificato dall'*art. [12, comma 1, lett. b\)](#), [L.R. 8 agosto 2016, n. 22](#)*, a decorrere dal 9 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1 della medesima legge).

(8) Comma modificato dall'*art. [52, comma 17, lettera c\)](#), [L.R. 27 gennaio 2012, n. 1](#)*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge) e poi così sostituito dall'*art. [12, comma 1, lett. c\)](#), [L.R. 8 agosto 2016, n. 22](#)*, a decorrere dal 9 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. L'attività agrituristica può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio attività al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività l'imprenditore ne dà comunicazione al Comune e alla Regione ».

(9) Comma così modificato dall'*art. [12, comma 1, lett. d\)](#), [L.R. 8 agosto 2016, n. 22](#)*, a decorrere dal 9 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1 della medesima legge).

## **Art. 8**

### *Archivio regionale.*

1. Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è istituito l'archivio regionale delle aziende agrituristiche ai fini del monitoraggio e per gli adempimenti di cui all'*articolo [13 della legge n. 96/2006](#)*.

2. L'archivio regionale cura l'elaborazione dei dati per la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 21.

3. Le modalità di tenuta dell'archivio sono disciplinate dal regolamento.



**Art. 9***Riserva di denominazione.*

1. L'uso delle denominazioni agriturismo e dei termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività svolte ai sensi della presente legge.

**Art. 10***Connessione e prevalenza.*

1. L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l'attività agricola che rimane prevalente.

2. Ai fini della presente legge il carattere di prevalenza dell'attività di coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell'allevamento di animali rispetto all'attività agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica sulla base delle tabelle di cui al comma 5.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.

4. La connessione dell'attività agrituristica si realizza quando l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, è idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento.

5. Le tabelle tempo-lavoro sono individuate dal regolamento e sono aggiornate ogni tre anni. Gli aggiornamenti sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15.

**Art. 11***Obblighi degli operatori agrituristici.*

1. Gli operatori agrituristici sono tenuti:

a) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura e, se intendono procedere alla chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura;

b) ad esporre al pubblico una tabella indicante i servizi offerti;

c) ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) a comunicare al Comune qualsiasi variazione dell'attività, entro quindici giorni dalla variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge;

e) a somministrare alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.

## **Art. 12**

### *Sanzioni amministrative.*

1. L'imprenditore che esercita l'attività di agriturismo in violazione dell'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività.

2. Chiunque utilizza le denominazioni di cui all'articolo 9 ovvero utilizza denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero viola i criteri di classificazione di cui all'*articolo [9, comma 2](#), della [legge n. 96/2006](#)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

3. L'imprenditore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 nei seguenti casi:

a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al Comune;

b) omessa comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e d);

c) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

d) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione della tabella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

4. Alle violazioni previste nel regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.

5. Nel caso di più violazioni di disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1 e nel caso di reiterazione delle violazioni si applicano gli [articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comune competente che introita i relativi proventi.

7. L'irrogazione delle sanzioni è disposta in osservanza della [legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13](#).

8. Sono fatte salve le sanzioni di cui al [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) - Testo unico delle leggi sanitarie - nonché per quanto applicabili le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali.

### **Art. 13**

#### *Norme igienico-sanitarie.*

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni della vigente normativa comunitaria e statale.

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano

aziendale di autocontrollo igienico -sanitario, tiene conto della diversificazione e delle quantità delle produzioni al fine del rilascio dell'autorizzazione.

5. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, può essere consentito l'uso della cucina domestica.

6. Il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica.

#### **Art. 14**

##### *Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche.*

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, i presidenti delle Province ed i sindaci possono promuovere la stipula di intese fra le amministrazioni competenti per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli amministrativi e sulla qualità dell'accoglienza.

2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono che i controlli sono svolti con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione.

3. I controlli sono svolti anche a campione per la cui scelta sono prese in considerazione segnalazioni di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato e sono immediatamente comunicati con i relativi esiti alle amministrazioni competenti.

4. Copia delle intese di cui al comma 1 è trasmessa, anche per via telematica, all'ufficio regionale competente.

#### **Art. 15**

##### *Comitato tecnico regionale per l'agriturismo <sup>(10)</sup>.*

[1. È istituito presso l'assessorato all'agricoltura della Regione, quale organo consultivo in materia di agriturismo, il comitato tecnico

regionale per l'agriturismo, di seguito denominato comitato tecnico regionale, costituito da:

- a) il dirigente del settore competente in materia di agriturismo o suo delegato, che lo presiede;
- b) un dirigente dell'assessorato all'urbanistica, politiche del territorio, edilizia pubblica e abitativa;
- c) un dirigente dell'assessorato alla sanità;
- d) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani designato dall'associazione;
- f) un rappresentante designato da ciascuna delle Province;
- g) un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura, con funzioni di segretario.

2. Il comitato tecnico regionale svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere sul regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;
- b) stabilisce i criteri per monitorare e fornire i dati per il rapporto annuale di cui all'[articolo 13, comma 3, della legge n. 96/2006](#);
- c) propone l'adozione di strumenti di comunicazione per lo scambio di esperienze sul territorio regionale;
- d) propone attività di indagine, studio, ricerca e promozione;
- e) esprime pareri sui criteri di concessione dei contributi a favore delle imprese agrituristiche e sulle attività di formazione.

3. Il comitato tecnico regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è insediato quando sono stati nominati i due terzi dei componenti; le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati].

(10) Articolo abrogato dall'art. 52, comma 17, lettera d), L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

## **Art. 16**

### *Formazione <sup>(10)</sup>.*

[1. La Regione, in collaborazione con le Province e con le associazioni degli operatori agrituristici, sostiene lo sviluppo delle attività di cui alla presente legge anche attraverso attività di formazione professionale].

(11) Articolo abrogato dall'art. 52, comma 17, lettera e), L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

## **Art. 17**

### *Iniziative ammesse a incentivi.*

1. Alle imprese singole o associate che esercitano l'attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.

2. Per l'attuazione delle finalità della presente legge possono essere ammesse a beneficio le seguenti iniziative:

a) il recupero, il riattamento, il risanamento conservativo, la riqualificazione funzionale di edifici, alloggi e locali da destinare ad attività agrituristica;

b) il recupero ed il restauro nonché l'acquisto dell'arredamento per i locali da destinare all'accoglienza, alla ristorazione, all'esposizione, al consumo e alla vendita dei prodotti;

c) la realizzazione di microimpianti per la lavorazione ovvero la trasformazione dei prodotti agricoli aziendali;

d) l'allestimento delle aree di sosta per i campeggiatori;

e) la realizzazione di impianti e di aree attrezzate per le attività ricreative, didattiche, culturali e sportive, ivi compresi i percorsi aziendali, i recinti per l'equiturismo;

f) le nuove costruzioni di servizi igienico-sanitari per l'agricampeggio;

g) il miglioramento dell'accessibilità e della viabilità aziendale, ivi compresa la realizzazione di aree di sosta;

h) la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative da utilizzare esclusivamente in azienda ad uso agriturismo;

i) l'acquisto di cavalli da sella ed altri animali con le connesse strutture ed attrezzature;

l) la realizzazione di impianti ad uso collettivo.

## **Art. 18**

### *Interventi promozionali.*

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale, può finanziare:

a) manifestazioni, campagne pubblicitarie, soggiorni di vacanze ovvero di lavoro a scopo divulgativo per la valorizzazione dell'ambiente e delle tradizioni del mondo rurale e dei prodotti tipici regionali e biologici anche di concerto con il programma promozionale dell'assessorato regionale al turismo;

b) sistemi informatici di presentazione, promozione e commercializzazione, in Italia e all'estero, dell'offerta agrituristica.

## **Art. 19**

### *Strumenti di attuazione.*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un regolamento di attuazione della presente legge <sup>(12)</sup>, nel quale sono disciplinati <sup>(13)</sup>:

a) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) l'individuazione della quota di prodotti propri e di quelli acquistati tramite normali canali commerciali, ai sensi dell'[articolo 4, comma 4, della legge n. 96/2006](#);

c) i criteri per l'accertamento del rapporto di connessione delle attività agrituristiche e le tabelle di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 5;

d) le norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi delle strutture agrituristiche e delle aree attrezzate per il tempo libero;

e) le disposizioni igienico-sanitarie relative agli immobili e alle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche, nel rispetto della normativa vigente; le disposizioni igienico-sanitarie per la somministrazione e la preparazione dei pasti, nel rispetto della vigente normativa;

f) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda;

g) i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti;

h) le disposizioni per la conduzione delle piscine;

i) i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di preparazione per l'attività agrituristica.

2. Gli strumenti e le competenze tecniche necessari all'attuazione dei processi e delle attività di preservazione e sviluppo del patrimonio forestale, agricolo e agrituristico di cui alla presente legge sono assicurati dalla Giunta regionale anche preservando l'utilizzazione a carattere permanente delle risorse tecniche convenzionate di cui all'[articolo 67, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10](#). Le somme previste sull'unità previsionale di base 2.77.191 del bilancio di previsione 2008, capitolo 3586, necessarie per il pagamento dei tecnici agricoli di cui al presente comma, sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sulla upb 6.23.104 <sup>(14)</sup> <sup>(15)</sup>.



(12) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con [D.P.G.R. 28 dicembre 2009, n. 18](#).

(13) Alinea così modificato dall'art. [52, comma 17, lettera f\), L.R. 27 gennaio 2012, n. 1](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

(14) Comma così modificato dall'art. [52, comma 17, lettera f\), L.R. 27 gennaio 2012, n. 1](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

(15) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 23 gennaio 2009, n. 114](#).

## **Art. 20**

### *Norme transitorie, abrogazioni.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, comma 1; da tale data è abrogata la [legge regionale 28 agosto 1984, n. 41](#).
2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della previgente disciplina.

## **Art. 21**

### *Clausola valutativa.*

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle Province, una relazione comprendente:
  - a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
  - b) i dati relativi all'attività di controllo, di cui all'articolo 14, svolta dagli enti competenti;
  - c) l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;

- d) i dati relativi al numero degli esercizi in attività;
- e) il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche;
- f) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche per le quali è stato necessario effettuare interventi di recupero ovvero di restauro;
- g) i dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;
- h) i dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;
- i) la qualità e la quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse;
- l) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge;
- m) l'analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei Comuni rurali.

## **Art. 22**

### *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulla misura 3.1.1 "Diversificazione in attività non agricole" del Programma di sviluppo rurale della regione Campania approvato dalla Comunità Europea in data 24 ottobre 2007 per l'intero periodo 2007-2015 e per un importo pari ad euro 33.962.894,00 e sulla misura 3.3.1 "Formazione ed Informazione" del PSR della regione Campania per un importo pari ad euro 480.000,00.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

**L.R. Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31** [\(1\)](#)

**Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. Artt. 150\_164-bis**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1.

## TITOLO X

### **Multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura** [\(616\)](#) [\(617\)](#)

#### **Art. 150**

*Multifunzionalità dell'azienda agricola.* [\(618\)](#)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità definite dalla [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) (Disciplina dell'agriturismo), in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell'Unione europea, sostiene l'agricoltura e il mondo rurale e promuove la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, in particolare favorendo:

a) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone montane attraverso l'integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita;

b) il recupero del patrimonio rurale edilizio regionale abbandonato o dismesso e la tutela del paesaggio;

c) la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali tipici e tradizionali, delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità e biologiche e delle connesse tradizioni enogastronomiche anche attraverso lo sviluppo di attività didattiche, divulgative e sociali.

2. Nel concetto di multifunzionalità rientrano tutte le attività che possono essere esercitate in connessione con l'attività agricola dagli imprenditori agricoli.

[\(616\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), L.R. 18 giugno 2019, n. 11](#).

(617) In attuazione del presente Titolo X vedi il *Reg. reg. 24 luglio 2020, n. 5*.

(618) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), L.R. 18 giugno 2019, n. 11*.

## **Art. 151**

### *Attività agrituristiche.* <sup>(619)</sup>

1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 96/2006* svolte dai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino a un massimo di cento ospiti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agriturbistica; <sup>(620)</sup>

b) la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto o anche in modalità d'asporto e di consegna a domicilio, prevalentemente improntati alla tradizione e tipicità della cucina rurale lombarda, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agriturbistica; <sup>(621) (622)</sup>

c) l'organizzazione, all'interno delle strutture aziendali, di attività di degustazione di prodotti aziendali;

d) l'organizzazione, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività agriturbistico-venatorie e cinotecniche, ricreativo-culturali, ludico-didattiche, di rilevanza sociale, nonché di ittiturismo e di ippoturismo.

3. I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere cumulati annualmente, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dallo stesso certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti al giorno di cui al comma 2, lett. b), i limiti strutturali e i vincoli relativi alla somministrazione dei pasti di cui all'articolo 156.

4. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata possono realizzare nei beni fondiari di pertinenza eventi con finalità promozionali che rientrano tra le attività ricreativo-culturali.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 156:

a) sono consentite la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande al di fuori delle strutture aziendali o nei giorni di apertura non previsti dal certificato di connessione nel limite di venti giornate all'anno, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa applicabile in relazione alla tipologia di attività svolta; <sup>(623)</sup>

b) è consentito nei giorni di venerdì, sabato e domenica oltrepassare la soglia di centosessanta pasti al giorno o di quarantacinque pasti al giorno nell'ipotesi prevista dal comma 6, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie <sup>(624)</sup>, <sup>(625)</sup> <sup>(626)</sup>

5-bis. [In ogni caso, il numero delle giornate di cui alla lettera a) del comma 5 sommato alle giornate di cui alla lettera b) dello stesso comma non può essere superiore a venti.] <sup>(627)</sup>

6. Le attività agrituristiche di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitate anche utilizzando l'abitazione e la cucina dell'imprenditore agricolo, purché non vengano somministrati più di quarantacinque pasti al giorno e non vengano ospitate più di quindici persone al giorno. I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere cumulati annualmente, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dallo stesso certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti al giorno, i limiti strutturali e i vincoli relativi alla somministrazione dei pasti di cui all'articolo 156.

7. Se l'azienda agriturbistica non si configura come azienda agriturbistico-venatoria, l'operatore agriturbistico può presentare motivata domanda alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio affinché sia vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.

(619) Articolo prima modificato dall'art. 10, comma 1, lett. gg) e hh), *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), *L.R. 18 giugno 2019, n. 11*.

(620) In deroga a quanto previsto dalla presente lettera vedi l'art. 12, comma 1, *L.R. 7 agosto 2020, n. 18*, entrata in vigore il 12 agosto 2020.

(621) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, lett. a), *L.R. 21 maggio 2020, n. 11*, entrata in vigore il 26 maggio 2020.

(622) In deroga a quanto previsto dalla presente lettera vedi l'art. 2, comma 1, *L.R. 31 marzo 2020, n. 4*.

(623) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, lett. b) e c), *L.R. 21 maggio 2020, n. 11*, entrata in vigore il 26 maggio 2020.

(624) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. d), *L.R. 21 maggio 2020, n. 11*, entrata in vigore il 26 maggio 2020, e dall'art. 10, comma 1, lett. a), *L.R. 7 agosto 2020, n. 18*, entrata in vigore il 12 agosto 2020.

(625) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera h), *L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(626) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 6 agosto 2020, n. 9603*.

(627) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera i), *L.R. 10 dicembre 2019, n. 22*, entrata in vigore il 14 dicembre 2019, e poi abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b), *L.R. 7 agosto 2020, n. 18*, entrata in vigore il 12 agosto 2020.

## **Art. 152**

### *Requisiti per lo svolgimento di attività agrituristiche.* <sup>(628)</sup>

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristiche si dotano di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agriturbistica rispetto a quella agricola che rimane prevalente e frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.

2. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e dalla Regione per la restante parte del territorio in base ai criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 163.
3. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo impiegato nell'attività agricola nel medesimo periodo.
4. In caso di modifiche aziendali tali da rendere prevalente l'attività agrituristica su quella agricola l'operatore agrituristico ne dà tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio che può fissare un termine, non superiore a tre mesi, entro cui provvedere a ristabilire le condizioni per la validità del certificato di connessione o, in alternativa, richiedere la variazione del certificato stesso. Se le modifiche sono dovute a espropriazioni per pubblica utilità o ad altre cause di forza maggiore il termine di cui al periodo precedente può essere aumentato fino a dodici mesi.
5. [Conseguito l'attestato e ottenuta la certificazione di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici istituito presso la Giunta regionale.] <sup>(629)</sup>
6. [L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici costituisce condizione necessaria per la presentazione al comune della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).] <sup>(630)</sup>
7. L'esercizio di attività agrituristiche non è consentito a coloro i quali versano nelle condizioni di cui all'*articolo 6 della legge 96/2006*.

---

(628) Articolo prima modificato dall'art. 10, comma 1, lettera ii), *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'art. 2, comma 9, lettere a) e b), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), *L.R. 18 giugno 2019, n. 11*.

(629) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. e), *L.R. 21 maggio 2020, n. 11*, entrata in vigore il 26 maggio 2020.

(630) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. e), *L.R. 21 maggio 2020, n. 11*, entrata in vigore il 26 maggio 2020.

## **Art. 153**

### *Segnalazione certificata di inizio attività* <sup>(631)</sup>

1. Gli operatori agrituristici presentano allo sportello unico del comune in cui hanno sede gli immobili da utilizzare per lo svolgimento dell'attività una SCIA attestante il possesso dei requisiti richiesti. <sup>(632)</sup>
2. Il comune trasmette copia della SCIA alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio e all'Agenzia di tutela della salute (ATS) competente per territorio. Nella SCIA sono specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti e i periodi di apertura dell'azienda agrituristica.
3. In caso di variazioni del codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA) e della partita IVA l'operatore agrituristico richiede entro sessanta giorni alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'emissione di un nuovo certificato di connessione e presenta una nuova SCIA al comune.

*(631)* Articolo prima modificato dall'*art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 3 aprile 2014, n. 14*, dall'*art. 10, comma 1, lettera jj), L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e dall'*art. 2, comma 9, L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016, e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), L.R. 18 giugno 2019, n. 11*.

*(632)* Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 6 agosto 2020, n. 9603*.

## **Art. 154**

### *Locali da destinare ad attività agrituristiche.* <sup>(633)</sup>

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici in possesso del requisito di ruralità rilevante ai fini fiscali, già esistenti da almeno tre anni, a condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non comprometta l'esercizio dell'attività agricola.
2. Gli edifici rurali di cui al comma 1 sono compatibili con ogni destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.
3. Il riuso degli immobili rurali destinati ad agriturismo, anche distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti



necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. È, altresì, consentito, per una sola volta, l'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda di pavimento destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.

4. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici generali sono ammessi l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione di locali tecnici e di servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici già indicati nei certificati di connessione rilasciati alla data di entrata in vigore della legge recante (Modifiche alla [legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale").

(633) Articolo prima modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2011, n. 25](#), dall'[art. 11, comma 1, L.R. 3 aprile 2014, n. 14](#) e dall'[art. 2, comma 9, lettera h\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016, e poi così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), L.R. 18 giugno 2019, n. 11](#).

## **Art. 155**

*Requisiti strutturali, igienico-sanitari e accessibilità dei fabbricati.* <sup>(634)</sup>

1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche devono avere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, tenuto conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.

2. Nelle piazzole di sosta attrezzate per l'ospitalità in spazi aperti sono assicurati l'allacciamento elettrico e i servizi igienici ricavati preferibilmente all'interno di strutture edilizie esistenti. <sup>(635)</sup>

3. Per la produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande si osservano le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento

(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresi il congelamento di materie prime di origine animale o vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi e la lavorazione di conserve vegetali, confetture o marmellate, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.

4. La macellazione di animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate la macellazione sino a cinquecento capi all'anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria.

5. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, le procedure operative necessarie per garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni. L'autorità sanitaria, nello svolgimento di controlli sulle attività svolte, tiene conto della ruralità dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria all'attività agrituristica e della limitata quantità delle produzioni stesse, dell'opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

6. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio di attività agrituristiche la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere compatibili con le loro caratteristiche di ruralità.

(634) Articolo prima modificato dall'art. 10, comma 1, lettera kk), *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), *L.R. 18 giugno 2019, n. 11*.

(635) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. f), *L.R. 21 maggio 2020, n. 11*, entrata in vigore il 26 maggio 2020.

## Art. 156

### *Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti.* <sup>(636)</sup>

1. L'operatore agrituristico somministra pasti e bevande utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda.

2. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola direttamente trasformati oppure ottenuti attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali in misura non inferiore al trentacinque per cento; per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna, identificate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Allegato B, la percentuale è ridotta al trenta per cento;

b) prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde, prodotti lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG e prodotti acquistati da aziende agricole delle province contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristica, anche di altre Regioni <sup>(637)</sup>.

3. Sono assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, le carni di selvaggina selvatica prelevata sul territorio regionale nel rispetto della normativa vigente, utilizzate conformemente a quanto disposto dalla disciplina sull'immissione in commercio e sull'igiene degli alimenti.

4. La somma dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), è pari, in valore, ad almeno l'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati nel corso dell'anno. Nel restante venti per cento non possono essere compresi prodotti ittici di provenienza marina e vini provenienti da altre Regioni. <sup>(638)</sup>

4-bis. Per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna come identificate dal programma di sviluppo rurale 2014-2020, Allegato B, nell'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati possono essere ricompresi i prodotti di montagna di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e al [regolamento \(UE\) n. 665/2014](#) della Commissione, dell'11 marzo 2014, (Regolamento delegato che completa il [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità

«prodotto di montagna») anche se non direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde. <sup>(639)</sup>

5. Nell'ambito del servizio di ospitalità, nella somministrazione delle prime colazioni deve essere garantito un apporto di prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), non inferiore al quaranta per cento.

6. L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre al pubblico la carta di provenienza dei prodotti serviti di cui al comma 2, lettere a) e b), inclusi i vini.

7. Se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dall'autorità competente, non è possibile rispettare le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, l'operatore agrituristico ne dà tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio che, svolte le necessarie verifiche, può concedere una deroga limitata all'annualità nella quale si è verificata la causa di forza maggiore.

(636) Articolo prima modificato dall'art. 1, comma 1, lettera jjjj), *L.R. 28 dicembre 2011, n. 25* e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), *L.R. 18 giugno 2019, n. 11*.

(637) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, lett. g), *L.R. 21 maggio 2020, n. 11*, entrata in vigore il 26 maggio 2020.

(638) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. h), *L.R. 21 maggio 2020, n. 11*, entrata in vigore il 26 maggio 2020.

(639) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. i), *L.R. 21 maggio 2020, n. 11*, entrata in vigore il 26 maggio 2020.

## **Art. 157**

### *Obblighi di chi svolge attività agrituristiche.* <sup>(640)</sup>

1. Chi esercita attività agrituristiche è tenuto, in particolare, a:

- a) rispettare quanto indicato nella SCIA;
- b) esporre al pubblico la SCIA, nonché le tariffe praticate;

c) comunicare l'eventuale sospensione dell'attività, che non può essere superiore a un anno, alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e presentare relativa SCIA al comune;

d) comunicare entro trenta giorni la cessazione dell'attività alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e presentare relativa SCIA al comune;

e) comunicare all'ufficio turistico della provincia competente per territorio, attraverso apposita piattaforma telematica, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dal [regolamento \(CE\) n. 2015/759](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il [regolamento \(CE\) n. 223/2009](#), relativo alle statistiche europee;

f) registrare le generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

g) produrre le scritture contabili e ogni altro documento contenente gli elementi funzionali al controllo;

h) diffondere, anche attraverso modalità telematiche, informazioni rispondenti ai servizi offerti e alle attività svolte;

i) esporre in modo ben visibile le informazioni relative alla provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti;

j) presentare comunicazione al comune entro l'1 ottobre, e successivamente solo in caso di variazione, dei prezzi massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intende praticare a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo; per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio dell'attività.

(640) Articolo rettificato con Avviso di rettifica pubblicato nel B.U. Lombardia 22 dicembre 2008, n. 52, suppl. ord. 27 dicembre 2008, n. 1, modificato dall'[art. 10, comma 1, L.R. 8 luglio 2014, n. 19](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), L.R. 18 giugno 2019, n. 11](#).

## **Art. 158**

*Classificazione e denominazione delle aziende agrituristiche.* <sup>(641)</sup>

1. Sono riservati esclusivamente alle aziende agricole in cui si svolgono attività agrituristiche l'uso della denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare le aziende agrituristiche, adotta un marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato dagli operatori agrituristici. <sup>(642)</sup> <sup>(643)</sup>

3. Le aziende agrituristiche, oltre il marchio di cui al comma 2, utilizzano il marchio nazionale dell'agriturismo di cui all'allegato C del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche). Utilizzano inoltre i criteri di classificazione di cui all'allegato A del decreto dirigenziale 23 dicembre 2014, n. 12589 (Approvazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96*). <sup>(644)</sup>

4. All'ingresso principale della struttura agrituristica o comunque in posizione ben visibile dall'esterno deve essere apposto almeno un cartello indicante il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica e i servizi offerti. Eventuali altri cartelli ritenuti utili per l'esercizio dell'attività possono essere posti sulle vie di accesso dell'azienda agrituristica, compreso l'eventuale divieto dell'esercizio venatorio.

<sup>(641)</sup> Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera kkkk), *L.R. 28 dicembre 2011, n. 25*, sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera nn), *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), *L.R. 18 giugno 2019, n. 11*.

<sup>(642)</sup> Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. j), *L.R. 21 maggio 2020, n. 11*, entrata in vigore il 26 maggio 2020.

<sup>(643)</sup> Per l'approvazione del marchio vedi la *Delib.G.R. 30 settembre 2019, n. 11/2169*.

<sup>(644)</sup> Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 24 febbraio 2020, n. 2306*.

## **Art. 159**

*Fattorie didattiche e fattorie sociali.* <sup>(645)</sup> <sup>(646)</sup>

1. La Regione promuove le fattorie didattiche quali soggetti che, oltre a svolgere, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, svolgono attività ludico-didattiche finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività agricole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale. Tali attività hanno carattere complementare rispetto alla prevalente attività agricola.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie didattiche ed è adottato un marchio di riconoscimento. All'elenco di cui al primo periodo possono essere iscritti gli operatori agrituristici che hanno frequentato un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.

3. La Regione promuove altresì le fattorie sociali secondo le disposizioni della [legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35](#) (Disposizioni in materia di agricoltura sociale). Per quanto non attiene specificatamente all'attività di fattoria sociale, trovano applicazione le disposizioni del presente titolo.

(645) Articolo prima modificato dall'[art. 2, comma 9, lettera i\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016, e poi così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), L.R. 18 giugno 2019, n. 11](#).

(646) Vedi, anche, il [D. Dirig. reg. 29 settembre 2020, n. 11360](#).

## **Art. 160**

### *Enoturismo.* <sup>(647)</sup>

1. La Regione promuove l'enoturismo secondo la definizione di cui all'[articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) quale aspetto della multifunzionalità dell'azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l'organizzazione dell'attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti.

2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal [decreto ministeriale 12 marzo 2019](#), che hanno presentato la SCIA relativa all'attività enoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione. <sup>(648)</sup>

3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all'ATS competente per territorio.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, sono esercitate dagli enti competenti individuati all'articolo 161.

(647) Articolo prima modificato dall'[art. 2, comma 9, L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016, e poi così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), L.R. 18 giugno 2019, n. 11](#).

(648) Per l'approvazione del modello di SCIA vedi il [D. Dirig. reg. 22 ottobre 2019, n. 15153](#).

## **Art. 161**

### *Controlli.* <sup>(649)</sup>

. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento di attività agrituristiche, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi all'attività svolta.

2. L'esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede l'azienda agrituristica per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

(649) Articolo prima modificato dall'[art. 10, comma 1, lettera oo\), L.R. 8 luglio 2014, n. 19](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'[art. 2, comma 9, lettera l\), L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016, e poi così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), L.R. 18 giugno 2019, n. 11](#).

## **Art. 162**

### *Sanzioni.* <sup>(650)</sup>



1. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi avvia l'attività agrituristica senza aver presentato la SCIA; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta presentazione della segnalazione.
2. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00 chi non presenta la SCIA a seguito dell'emissione di un nuovo certificato di connessione.
3. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi esercita l'attività agrituristica in mancanza di uno o più requisiti richiesti per il relativo svolgimento; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a due mesi ed è revocato il certificato di connessione. <sup>(651)</sup>
4. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chi non rispetta i vincoli fissati dall'articolo 156, commi 2 e 4, nell'approvvigionamento di materie prime. Il mancato rispetto della quota stabilita dall'articolo 156, comma 2, lettera a), per più della metà della quota stessa costituisce grave violazione.
5. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 chi non rispetta la disposizione di cui all'articolo 156, comma 5, nell'approvvigionamento di materie prime.
6. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni pasto in più chi non rispetta il limite annuo di pasti previsti dal certificato di connessione o anche il limite massimo di pasti al giorno di cui all'articolo 151, comma 2, lettera b), o all'articolo 151, comma 6. Costituisce grave violazione il superamento per più del dieci per cento del limite di pasti previsti dal certificato di connessione.
7. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni ospite in più al giorno chi non rispetta il numero di ospiti previsto dal certificato di connessione. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite di ospiti previsti dal certificato di connessione.
- 7-bis. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni giorno in più chi non rispetta il limite di venti giornate annue di cui all'articolo 151, comma 5. <sup>(652)</sup>

8. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 200,00 chi non espone la segnaletica prevista all'articolo 158, comma 4, o espone una segnaletica difforme da quella prevista.
9. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 500,00 chi non espone la SCIA e la carta di provenienza dei prodotti o le espone con dati non veritieri.
10. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 chi non comunica attraverso la piattaforma telematica i flussi turistici e le tariffe praticate.
11. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni singola violazione chi supera i limiti previsti dal certificato di connessione per tutte le altre attività agrituristiche diverse da alloggio e somministrazione pasti. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite previsto dal certificato di connessione.
12. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 chi non produce scritture contabili contenenti tutti gli elementi utili a consentire il controllo del rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dal presente titolo; tale fattispecie costituisce grave violazione.
13. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 chi non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 157 non specificatamente sanzionati.
14. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a 1.000,00 chi non rispetta gli obblighi e i vincoli specifici di cui all'articolo 163, comma 1, lettera c).
15. L'accertamento di una grave violazione comporta, quale sanzione accessoria, il divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi nel caso in cui nel quinquennio precedente sia stata contestata la stessa o altra grave violazione.
16. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e alle ATS competenti per territorio. I comuni competenti all'irrogazione delle sanzioni comunicano alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'esito dei procedimenti sanzionatori.

17. Incorre nella sanzione amministrativa di 100,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di servizio di cui all'articolo 2, comma 1, punti da 1 a 7 e da 10 a 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

18. Incorre nella sanzione amministrativa da 500,00 a 1000,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di servizio di cui all'articolo 2, comma 1, punti 8 e 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

19. Le sanzioni sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e dalla [legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1](#) (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Sono in ogni caso fatte salve le eventuali sanzioni penali.

(650) Articolo prima modificato dall'art. 2, comma 9, L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), L.R. 18 giugno 2019, n. 11.

(651) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. k), L.R. 21 maggio 2020, n. 11, entrata in vigore il 26 maggio 2020.

(652) Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, L.R. 6 agosto 2019, n. 15, entrata in vigore il 10 agosto 2019.

## **Art. 163**

### *Regolamento di attuazione.* <sup>(653)</sup>

1. Il regolamento di attuazione del presente titolo definisce:

a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le attività agricole e le attività agrituristiche, utilizzando il parametro tempo di lavoro, tenuto conto delle peculiarità del territorio e delle diverse produzioni agricole;

b) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenuto conto dell'offerta enogastronomica e della promozione dei prodotti agroalimentari regionali;

c) i criteri, gli obblighi e i vincoli specifici relativi alle diverse attività agrituristiche;

d) [le modalità di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici e di tenuta dell'elenco;] <sup>(654)</sup>

e) le modalità di organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all'esercizio di attività agrituristiche;

f) le modalità di classificazione delle attività agrituristiche;

g) i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività didattica, le modalità di svolgimento di tale attività e i relativi obblighi, le procedure per l'iscrizione nell'elenco delle fattorie didattiche, le modalità di tenuta dell'elenco stesso, gli obblighi da osservare per il mantenimento dell'iscrizione, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento

h) i criteri per la pratica dell'ittiturismo esercitata da pescatori professionisti;

i) le modalità di svolgimento dei controlli e le regole per il trasferimento e le variazioni di attività;

j) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione al presente titolo.

(653) Articolo prima dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2011, n. 25 e dall'art. 2, comma 9, L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), L.R. 18 giugno 2019, n. 11.

(654) Lettera soppressa dall'art. 7, comma 1, lett. l), L.R. 21 maggio 2020, n. 11, entrata in vigore il 26 maggio 2020.

## **Art. 164**

*Altre attività connesse a quella agricola.* <sup>(655)</sup>

1. L'imprenditore agricolo, oltre all'attività agrituristica, può svolgere le attività connesse di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché le attività previste dal *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*).

(655) Articolo prima modificato dall'*art. 2, comma 9, lettera r), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016, e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), L.R. 18 giugno 2019, n. 11*.

### **Art. 164-bis**

#### *Clausola valutativa.* <sup>(656)</sup>

1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull'attuazione della presente legge. A tal fine entro due anni dalla entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche alla *legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31* "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"), la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:

a) lo stato di avanzamento dell'attuazione delle norme regionali in materia di agriturismo con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla legge regionale recante (Modifiche alla *legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31* "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale");

b) le dimensioni, i servizi erogati, le caratteristiche e la distribuzione territoriale delle attività;

c) le eventuali criticità che sono state riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Successivamente la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale relativa alle informazioni di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

(656) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. d), L.R. 18 giugno 2019, n. 11*.

**L.R. Liguria 21 novembre 2007, n. 37 <sup>(1)</sup>.****Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 28 novembre 2007, n. 19, parte prima.

(2) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 15 maggio 2012, n. 1443* e il *D. Dirig. reg. 19 novembre 2013, n. 4638*. Con *Delib.G.R. 30 novembre 2012, n. 1443* e con la *Delib.G.R. 12 dicembre 2014, n. 1563* sono state approvate disposizioni di attuazione per l'attività agrituristica di cui alla presente legge.

**TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Liguria, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale per gli aspetti di competenza, sostiene l'agricoltura, lo sviluppo rurale, l'acquacoltura e la pesca anche mediante la promozione di forme idonee di turismo legate alla terra e al mare, al fine di:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le specifiche risorse agricole e della pesca;

b) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli agricoltori e dei pescatori;

c) favorire il mantenimento delle attività umane nelle zone rurali;

d) favorire la multifunzionalità degli agricoltori e dei pescatori;

e) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;

f) conservare le tradizioni culturali del mondo rurale e della pesca attraverso una corretta educazione alimentare;

g) preservare il patrimonio rurale, ambientale ed edilizio tutelando le peculiarità paesaggistiche;

h) migliorare l'offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti.

## **Art. 2**

### *Attività agrituristiche.*

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali soggetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Le denominazioni "agriturismo", "azienda agriturbistica" e la qualifica di "operatore agriturbistico" sono riservate esclusivamente ai soggetti che hanno presentato, ai sensi dell'articolo 10, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni <sup>(3)</sup>.

4. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo:

a) dare ospitalità in alloggi, o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori, all'interno dell'azienda stessa;

b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini <sup>(4)</sup>;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, di pratica sportiva, culturali, storico-ambientali legate alle attività agricole e alle tradizioni rurali, nonché svolgere attività di fattoria didattica di cui al comma 5.

5. Per fattoria didattica si intende un'azienda agricola che svolge attività didattiche e divulgative nel settore dell'educazione alimentare-ambientale e della conoscenza del mondo agricolo e rurale, registrata nella Banca dati di cui all'articolo 9 <sup>(5)</sup>.

6. Rientrano altresì nell'esercizio agriturismo le aziende agri-turistico-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi dell'[articolo 32 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29](#) (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.

(3) Comma così modificato dall'[art. 23, comma 1, L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#), con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(4) Lettera così modificata dall'[art. 23, comma 2, L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#), con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(5) Comma così modificato dall'[art. 23, comma 3, L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#), con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

### **Art. 3**

#### *Attività di pescaturismo e ittiturismo.*

1. Si intende per pescaturismo l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell'[articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96](#)) e successive modificazioni e integrazioni, consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo <sup>(6)</sup>.



2. Si intende per ittiturismo l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore, nei limiti definiti dall'articolo 11, e consistente nelle attività di ospitalità, di ristorazione, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività delle imprese ittiche <sup>(7)</sup>.

3. La denominazione di "ittiturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale attività, è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività al Comune ai sensi della presente legge <sup>(8)</sup>.

3-bis. La denominazione di "pescaturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività, è riservata esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione rilasciata ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154* (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'*articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38*)" sono sostituite dalle seguenti: "*articolo 2 del D.Lgs. 4/2012* e successive modificazioni ed integrazioni <sup>(9)</sup>.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2014, n. 22*. Il testo originario era così formulato: «1. Si intende per pescaturismo l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, connessa a quella principale di pesca e consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo.».

(7) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2014, n. 22*.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 24, comma 1, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «3. Le denominazioni di "pescaturismo" e "ittiturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività, sono riservati esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della presente legge.».

(9) Comma dapprima aggiunto dall'art. 24, comma 2, L.R. 13 giugno 2011, n. 14 e poi così modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 7 agosto 2014, n. 22.

## **TITOLO II**

### **Attività agrituristica**

#### **Art. 4**

##### *Criteria e limiti dell'attività agrituristica.*

1. Le attività agrituristiche sono consentite a condizione che:

a) l'azienda agricola richieda, per le attività strettamente collegate alla coltivazione del fondo, alle pratiche silvicole e all'allevamento animale, l'impiego di almeno una mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU) nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all'articolo 5 comma 3 e di almeno una ULU nelle restanti zone;

b) le attività agrituristiche risultino in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello svolto nell'attività agrituristica.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), per attività agricole si intendono quelle espletate da un imprenditore agricolo per la coltivazione del fondo, per le pratiche silvicole, per l'allevamento di animali nonché per la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei propri prodotti, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e risorse dell'azienda.

3. Con le disposizioni di cui all'articolo 12 la Regione definisce i rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica e adotta le modalità per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le attività agricole medesime, nonché stabilisce i tempi di lavoro necessari per l'espletamento delle specifiche attività agrituristiche <sup>(10)</sup>.

4. Nell'esercizio dell'agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi alcolici e superalcolici, deve essere ricavata:

a) da prodotti della propria azienda in misura non inferiore al 40 per cento;

b) da prodotti delle aziende agricole e delle imprese ittiche professionali del territorio regionale, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), in misura complessivamente non inferiore al 60 per cento.

5. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola che hanno subito lavorazioni esterne e, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale di cui l'azienda agricola faccia parte.

6. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2 comma 4 lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino una connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali. Se tali attività non realizzano la necessaria connessione con l'attività agricola, possono svolgersi esclusivamente come servizi accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può in nessun caso dare luogo ad autonomo corrispettivo.

7. Le modalità di apertura dell'attività agrituristica devono rispettare quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 12 e comunque l'apertura dell'attività agrituristica non può essere inferiore a novanta giorni nell'arco dell'anno <sup>(11)</sup>.

(10) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L.R. 13 giugno 2011, n. 14, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(11) Comma così modificato dall'art. 25, comma 2, L.R. 13 giugno 2011, n. 14, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

## **Art. 5**

*Immobili destinati all'attività agrituristica.*

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i fabbricati o parti di essi già esistenti sul fondo alla data di presentazione della domanda di registrazione alla Banca dati di cui all'articolo 9 o della richiesta di variazione dell'attività esistente, conformi alla normativa urbanistico-edilizia <sup>(12)</sup>.

2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agriturstico, è consentito utilizzare per tale attività:

a) l'abitazione ove risiede l'imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo;

b) altri fabbricati di cui abbia la preesistente disponibilità l'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell'articolo 230-bis comma 3 del codice civile, a condizione che siano siti nello stesso comune o in comune limitrofo a quello del fondo e che ricadano in zone a prevalente interesse agriturstico ai sensi del comma 3.

3. Le zone a prevalente interesse agriturstico di cui alla lettera b) del comma 2 sono:

a) i territori dei comuni compresi nell'elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui alla [direttiva 75/273/CEE](#) (direttiva del Consiglio relativa all'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi della [direttiva 75/268/CEE](#)) e successive modificazioni nonché le aree protette di cui alla [legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12](#) (riordino delle aree protette) e successive modificazioni;

b) i territori dei comuni individuati dalle disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 non inclusi nelle zone di cui alla lettera a) del presente comma <sup>(13)</sup>.

4. Nei territori di cui al comma 3 lettera b) non possono essere utilizzati per l'attività agriturstica fabbricati di cui al comma 2, lettera b) edificati da meno di dieci anni <sup>(14)</sup>.

5. I locali utilizzati ad uso agriturstico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività

agrituristica devono conservare gli elementi architettonici tipici della zona, in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto delle previsioni stabilite nei vigenti strumenti urbanistici. Detti ampliamenti sono consentiti, in assenza di specifiche previsioni, nelle zone agricole, fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente. In tale ipotesi gli immobili oggetto di ampliamento sono soggetti a specifico vincolo di destinazione d'uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni.

7. Laddove espressamente previsto dalla strumentazione urbanistica comunale è consentita la demolizione di edifici esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione aziendale e l'accorpamento della relativa volumetria al fabbricato da destinare all'attività agrituristica. L'accorpamento non può in nessun caso apportare al fabbricato un aumento volumetrico superiore al 50 per cento di quello preesistente. In tale ipotesi l'immobile è soggetto a vincolo di destinazione d'uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni.

8. Le prescrizioni tecniche per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche si applicano per le strutture agrituristiche limitatamente ai casi di nuovi edifici, nella ristrutturazione di interi edifici e di ristrutturazione parziale di edifici già adeguati, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

9. Negli interventi di ristrutturazione edilizia di interi edifici, il Comune, in sede di rilascio del relativo titolo edilizio, può consentire la deroga alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, qualora non sia possibile il suo rispetto in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici del fabbricato, nonché qualora si sia in presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.

10. Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi relativi all'agriturismo, anche al di fuori delle zone agricole, a norma delle vigenti leggi regionali, in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'[articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99](#) (disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della [legge 7 marzo 2003, n. 38](#)).

(12) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 1, L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#), con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla

disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(13) Lettera così modificata dall'art. 26, comma 2, L.R. 13 giugno 2011, n. 14, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(14) Comma così modificato dall'art. 26, comma 3, L.R. 13 giugno 2011, n. 14, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

## **Art. 6**

### *Ospitalità in camere e unità abitative.*

1. I locali destinati all'uso agriturismo devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione, fermo restando che il Comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e semprechè venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attività alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all'utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento della situazione in atto.

2. I locali adibiti al pernottamento devono assicurare una superficie minima di metri quadrati 8 per le stanze ad un letto e di metri quadrati 11 per quelle a due letti, con incremento di metri quadrati 4 di superficie per ogni letto aggiuntivo (la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore), nonchè una altezza media minima di metri 2,50; può essere consentita la riduzione dell'altezza media minima purchè il volume disponibile non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto, 26 metri cubi per camera a due letti e per ogni letto aggiuntivo 10 metri cubi.

3. Fatto salvo quanto già autorizzato con la normativa previgente, gli alloggi agriturismo devono essere dotati di adeguati servizi igienici per ogni quattro persone, compresi i componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi.

4. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, è fissato in metri quadrati ventiquattro.

### **Art. 7**

#### *Ospitalità in spazi aperti.*

1. L'ospitalità in spazi aperti deve essere allestita in piazzole nel rispetto delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del paesaggio.

2. Agli ospiti devono essere assicurati servizi igienici, fornitura d'acqua ed elettricità nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1, anche tenuto conto delle diverse tipologie dei mezzi di soggiorno autonomo <sup>(15)</sup>.

3. Per gli insediamenti non superiori a due piazzole possono essere utilizzati i servizi igienici e le forniture d'acqua e di elettricità delle strutture ordinarie dell'azienda agricola.

(15) Comma così modificato dall'art. 27, L.R. 13 giugno 2011, n. 14, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

### **Art. 8**

#### *Norme igienico-sanitarie.*

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle specifiche normative vigenti. Nell'applicazione di tali disposizioni le autorità sanitarie competenti per territorio tengono conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.

2. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare in tempi separati pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture e similari, insaccati, superalcolici e prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 chilogrammi per ciascun prodotto. Per quantitativi superiori è necessario l'attivazione di uno specifico laboratorio.

3. Nel caso di somministrazione di pasti ad un numero massimo di dieci ospiti, per la loro preparazione è consentito l'uso della cucina domestica.

4. La macellazione nella azienda agrituristica è consentita per i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata, nel rispetto di specifiche linee-guida comunitarie e delle disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali di cui alla [legge 20 luglio 2004 n. 189](#) (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) e successive modificazioni.

5. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. Per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purchè vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 12 <sup>(16)</sup>.

(16) Comma così modificato dall'art. 28, [L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#), con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

## **Art. 9**

### *Banca dati regionale degli operatori agrituristici <sup>(17)</sup>.*

1. Ai fini del monitoraggio e per gli adempimenti di cui all'[articolo 13, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) (Disciplina dell'agriturismo), la Regione istituisce la Banca dati regionale degli operatori agrituristici, distinta per sezioni provinciali <sup>(18)</sup>.

2. [L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per il prosieguo amministrativo previsto dall'articolo 10] <sup>(19)</sup>.

3. Per la registrazione nella Banca dati di cui al comma 1, gli operatori che intendono esercitare un'attività agrituristica tra quelle individuate dall'articolo 2 comunicano i dati aziendali alla Regione che effettua una valutazione preliminare per l'identificazione dei limiti e delle tipologie di



attività agrituristiche esercitabili, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 4 e dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale <sup>(20)</sup>.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta, la registrazione, l'aggiornamento e le condizioni per la cancellazione dalla Banca dati di cui al comma 1 <sup>(21)</sup>.

5. La struttura regionale competente nei controlli in agricoltura verifica almeno ogni tre anni la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per la registrazione nella Banca dati di cui al comma 1 effettuando le opportune verifiche <sup>(22)</sup>.

6. La cancellazione dalla Banca dati è effettuata:

a) nei casi di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

b) nei casi di revoca dell'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 15;

c) qualora l'operatore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi alla registrazione, fatto salvo il caso in cui abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l'attività agrituristica <sup>(23)</sup>.

7. La registrazione nella Banca dati è negata o cancellata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti che <sup>(24)</sup>:

a) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni;

c) siano stati dichiarati delinquenti abituali.

7-bis. La Regione comunica al Comune, nel cui territorio è ubicata l'attività agrituristica, l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dalla Banca dati di cui al comma 1 <sup>(25)</sup>.

8. [La Regione comunica al Comune, alle Comunità montane e ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura nel cui

territorio è ubicata l'attività agrituristica l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall'elenco di cui al comma 1] <sup>(26)</sup>.

9. Qualora l'azienda agricola che esercita l'attività agrituristica non si configuri come azienda agriturismo-venatoria, l'operatore agriturismo può presentare motivata domanda alla Provincia affinché venga vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.

(17) Rubrica così modificata dall'*art. 29, comma 1, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63* della stessa legge.

(18) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 2, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «1. La Regione istituisce l'elenco regionale degli operatori agrituristici, distinto per sezioni provinciali.».

(19) Comma abrogato dall'*art. 29, comma 3, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63* della stessa legge.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 4, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «3. Con il regolamento di cui all'articolo 12 vengono stabilite la documentazione da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione, nonché le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco.».

(21) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 5, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «4. L'iscrizione è consentita anche con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 12 attraverso apposita dichiarazione ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.».

(22) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 6, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(23) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 7, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «6. La cancellazione dall'elenco è disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione, fatto salvo abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l'attività agrituristica, nei casi di revoca dell'autorizzazione o per la perdita dei requisiti per l'iscrizione.».

(24) Alinea così modificato dall'*art. 29, comma 8, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 10, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(26) L'*art. 29, comma 9, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, dispone, impropriamente, l'abrogazione della lettera d) del comma 7 del presente articolo. Come si evince dal contesto del presente articolo non risulta esserci in tale comma 7 alcuna lettera d), né qualsivoglia provvedimento l'ha successivamente aggiunta. Si ritiene che l'abrogazione riguardi piuttosto il presente comma, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge, in quanto ha per argomento una comunicazione da parte della Regione, che allo stato attuale confliggerebbe con quanto prevede il comma 7-bis del presente articolo, aggiunto dal comma 10 del suddetto *art. 29, L.R. n. 14/2011*.

## **Art. 10**

### *Esercizio delle attività agrituristiche* <sup>(27)</sup>.

1. L'esercizio delle attività agrituristiche è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'[articolo 19 della L. 241/1990](#) e successive modificazioni ed integrazioni, al Comune dove ha sede l'immobile destinato all'attività agriturbistica da parte di coloro che risultano registrati nella Banca dati di cui all'articolo 9.
2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentarsi a corredo della segnalazione certificata di inizio attività.
3. Il Comune, decorso il termine prescritto per il potere di controllo, trasmette in copia alla Regione la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1.
4. Le variazioni delle attività devono essere preventivamente comunicate al Comune e alla Regione e non possono comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di registrazione nella Banca dati di cui all'articolo 9.
5. Il titolare conferma, nella comunicazione di cui al comma 4, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.
6. È possibile, previa comunicazione al Comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi indicati nella segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7.

[\(27\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 30, L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#), con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche. 1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche è rilasciata dal Comune ove viene svolta l'attività medesima. Copia dell'autorizzazione viene trasmessa dal Comune, entro quindici giorni dal rilascio, agli uffici della Regione competenti alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 9, che provvedono alle relative annotazioni in un'apposita sezione dello stesso.

2. L'autorizzazione specifica le attività agrituristiche e i relativi limiti di esercizio nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare. È possibile, previa comunicazione al Comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi stabiliti.

3. L'autorizzazione comunale ha durata indeterminata salvo i casi di revoca previsti dall'articolo 15.

4. Sono consentite, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 12, forme di immediato avvio delle attività da parte delle ditte interessate a norma dell'*articolo 19 della L. n. 241/1990* e successive modificazioni.

5. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro trenta giorni dalla data di ottenimento dell'autorizzazione comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, a darne comunicazione alla Regione. Le variazioni delle attività autorizzate devono essere preventivamente comunicate al Comune e alla Regione e non possono comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di iscrizione. Il titolare deve confermare, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.».

### **TITOLO III**

#### **Attività di ittiturismo** <sup>(28)</sup>

##### **Art. 11**

##### *Disciplina delle attività di ittiturismo* <sup>(29)</sup>.

1. [Le attività di ittiturismo, definite nell'articolo 3, risultano connesse all'attività principale di pesca quando il tempo lavoro impiegato nell'attività di pesca è superiore a quello impiegato nell'espletamento delle attività accessorie secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 12 comma 2] <sup>(30)</sup>.

2. L'esercizio delle attività d'ittiturismo deve essere svolto mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilità dell'imprenditore ittico o mediante l'utilizzo della propria abitazione <sup>(31)</sup>

3. [La connessione deve essere dimostrata mediante presentazione di uno specifico piano di attività aziendale] <sup>(32)</sup>.

4. L'esercizio dell'attività ittituristica è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Comune in cui l'imprenditore ittico intende svolgere l'attività. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentarsi a corredo della segnalazione certificata di inizio attività <sup>(33)</sup>.

4-bis. È istituita la Banca dati regionale dell'ittiturismo. La registrazione nella Banca dati è effettuata dalla Regione su segnalazione del Comune per i soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 <sup>(34)</sup>.

4-ter. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 4-bis <sup>(35)</sup>.

5. Alle imprese che esercitano acquacoltura nel mare può applicarsi la disciplina prevista dalla presente legge per le attività di ittiturismo <sup>(36)</sup>.

6. Con le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 2 sono altresì stabiliti modalità, limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attività, per la predisposizione dei piani aziendali di quant'altro necessario per il corretto svolgimento dell'attività offerta <sup>(37)</sup>.

7. [Le modalità, i limiti e le prescrizioni di cui al comma 6 devono essere in analogia con quelli previsti per l'attività agrituristica, per quanto compatibili] <sup>(38)</sup>.

8. Le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie di cui agli articoli 5, 6, e 8 si applicano anche ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività ittivistica.

(28) Rubrica così modificata dall'*art. 31, comma 1, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(29) Rubrica così modificata dall'*art. 31, comma 2, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(30) Comma dapprima modificato dall'*art. 31, commi 3 e 4, L.R. 13 giugno 2011, n. 14* e poi abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 7 agosto 2014, n. 22*.

(31) Comma dapprima modificato dall'*art. 4, L.R. 9 agosto 2012, n. 31* e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 7 agosto 2014, n. 22*. Il testo precedente era così formulato: «2. L'utilizzo delle risorse aziendali per le attività di ittiturismo deve rispondere ai seguenti criteri:

a) i pasti somministrati sono ottenuti per oltre il 60 per cento con prodotti di aziende ittiche o agricole liguri, di cui almeno il 50 per cento

provenienti dalla propria impresa ittica o, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in ambito locale di cui l'impresa medesima faccia parte;

b) le attività sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilità dell'imprenditore ittico o mediante l'utilizzo della propria abitazione.».

(32) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 7 agosto 2014, n. 22*.

(33) Comma così sostituito dall'*art. 31, comma 5, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «4. È istituito l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività di pescaturismo ed ittiturismo. Le imprese che sono iscritte in detto elenco sono soggette ad autorizzazione comunale, secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 12 comma 2.».

(34) Comma aggiunto dall'*art. 31, comma 6, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(35) Comma aggiunto dall'*art. 31, comma 6, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(36) Comma così modificato dall'*art. 31, comma 7, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(37) Comma così modificato dall'*art. 31, commi 8 e 9, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(38) Comma abrogato dall'*art. 31, comma 10, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

**Art. 11-bis***Attività di pescaturismo* <sup>(39)</sup>.

1. È istituita la Banca dati regionale del pescaturismo. La registrazione nella Banca dati è effettuata dalla Regione su segnalazione della Capitaneria di Porto per le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'*articolo 2 del D.Lgs. 4/2012* e successive modificazioni ed integrazioni <sup>(40)</sup>.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 1.

---

**(39)** Articolo aggiunto dall'*art. 32, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63* della stessa legge.

**(40)** Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 7 agosto 2014, n. 22*.

**TITOLO IV****Disposizioni attuative****Art. 12***Disposizioni per le attività di agriturismo e ittiturismo* <sup>(41)</sup> <sup>(42)</sup>.

1. La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni per le attività agrituristiche:
  - a) le modalità per la tenuta, la registrazione, l'aggiornamento della Banca dati di cui all'articolo 9;
  - b) le modalità per le verifiche dei requisiti e le condizioni per la cancellazione dalla Banca dati di cui all'articolo 9;
  - c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività agricola e attività agriturbistica, nonché i limiti massimi di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta ai sensi dell'articolo 4;



d) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all'articolo 4, comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

e) le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralità dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività agrituristica compresa l'idonea fruizione della piscina laddove presente;

f) le modalità e la documentazione da presentare al Comune per la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 10;

g) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;

h) i periodi e le modalità di apertura dell'attività agrituristica;

i) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2. La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni per le attività itturistiche:

a) le modalità, i limiti e le prescrizioni per l'espletamento delle attività di ititurismo;

b) le modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività;

c) [i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di ititurismo, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta] <sup>(43)</sup>;

d) gli eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione nel rispetto delle norme in materia di libera concorrenza con le imprese che ad altro titolo possono esercitare attività analoghe <sup>(44)</sup>;

e) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di ititurismo;

f) [l'individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall'attività di ititurismo] <sup>(45)</sup>;

g) le modalità per la verifica della persistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

h) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di ittiturismo;

i) le modalità e le soglie di apertura dell'attività di ittiturismo;

l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge <sup>(46)</sup>.

(41) Articolo così sostituito dall'*art. 33, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Regolamenti. 1. Il regolamento di attuazione per le attività agrituristiche [vedi, al riguardo, il *Reg. reg. 23 settembre 2008, n. 4*] è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:

a) le modalità, la documentazione e le verifiche necessarie per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell'articolo 9 ivi comprese quelle previste dall'*articolo 19 della L. n. 241/1990* e successive modificazioni;

b) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;

c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività agricola e attività agriturbistica, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta ai sensi dell'articolo 4;

d) eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione per l'attività agriturbistica, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività agricola;

e) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agriturbistica e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all'articolo 4 comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

f) le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralità dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo

svolgimento dell'attività agrituristica compresa l'idonea fruizione della piscina laddove presente;

g) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica;

h) le modalità per avvalersi della dichiarazione di inizio attività a norma dell'*articolo 19 della L. n. 241/1990* e successive modificazioni;

i) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;

j) le modalità di apertura dell'attività agrituristica;

k) le modalità, la documentazione e le verifiche necessarie per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 2 comma 5;

l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2. Il regolamento di attuazione per le attività di pescaturismo e ittiturismo è approvato dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e contiene:

a) modalità, limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attività di pescaturismo e ittiturismo;

b) modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività;

c) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale delle imprese interessate ivi comprese quelle previste dall'*articolo 19 della L. n. 241/1990* e successive modificazioni;

d) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione;

e) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di pescaturismo e ittiturismo, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;

f) eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività di pesca;

- g) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti aziendali offerti, utilizzati nella somministrazione dei pasti;
- h) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienicosanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;
- i) l'individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall'attività di ittiturismo;
- j) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo;
- k) le modalità per avvalersi della denuncia di inizio attività a norma dell'*articolo 19 della L. n. 241/1990* e successive modificazioni;
- l) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di pescaturismo e ittiturismo;
- m) le modalità e le soglie di apertura dell'attività di pescaturismo e ittiturismo;
- n) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.».

(42) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi la *Delib.G.R. 12 dicembre 2014, n. 1563* e la *Delib.G.R. 31 gennaio 2020, n. 59*.

(43) Lettera abrogata dall'*art. 4, comma 1, L.R. 7 agosto 2014, n. 22*.

(44) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 2, L.R. 7 agosto 2014, n. 22*. Il testo originario era così formulato: «d) gli eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività di pesca;».

(45) Lettera abrogata dall'*art. 4, comma 3, L.R. 7 agosto 2014, n. 22*.

(46) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 agosto 2020, n. 827*.

### **Art. 13**

*Attività di studio e di ricerca e formazione professionale.*

1. La Regione, anche in collaborazione con le organizzazioni, le associazioni di categoria agricole e dei pescatori e gli enti locali, promuove azioni di studio e di formazione professionale, come previsto dalla normativa regionale in materia di sviluppo agricolo, per gli operatori delle attività disciplinate dalla presente legge.

## **TITOLO V**

### **Obblighi, vigilanza e sanzioni**

#### **Art. 14**

*Obblighi.*

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche e itturistiche di cui agli articoli 2 e 3 deve <sup>(47)</sup>:

a) osservare le disposizioni, le prescrizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione, dal Comune e dalle altre autorità competenti <sup>(48)</sup>;

b) esporre al pubblico copia della segnalazione certificata di inizio attività corredata della relativa attestazione di avvenuta presentazione all'autorità competente, nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione <sup>(49)</sup>;

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nella segnalazione certificata di inizio attività stessa <sup>(50)</sup>;

d) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;

e) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;

f) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, notificandola al Comune <sup>(51)</sup>;

g) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;

h) presentare annualmente all'ente competente, con le modalità e i termini previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 12, una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente <sup>(52)</sup>;

i) comunicare al Comune l'eventuale cessazione dell'attività di cui agli articoli 2 e 3 entro trenta giorni dalla stessa;

j) comunicare alla Provincia i dati previsti dall'*articolo 3 comma 1 lettera e) della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28* (organizzazione turistica regionale);

k) apporre, in modo stabile e ben visibile, una targa, conforme al modello stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 12 <sup>(53)</sup>.

(47) Alinea così modificato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 19 maggio 2020, n. 9*, a decorrere dal 28 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2020*.

(48) Lettera così sostituita dall'*art. 34, comma 1, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63 della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;».

(49) Lettera così sostituita dall'*art. 34, comma 1, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63 della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;».

(50) Lettera così modificata dall'*art. 34, comma 2, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'*art. 63 della stessa legge*.

(51) Lettera così modificata dall'*art. 34, comma 3, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(52) Lettera così modificata dall'*art. 34, comma 4, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(53) Lettera così modificata dall'*art. 34, comma 5, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

## **Art. 15**

### *Sospensione e revoca* <sup>(54)</sup>.

1. Il Comune sospende l'esercizio dell'attività agrituristica o itturistica con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui all'articolo 14 <sup>(55)</sup>.

2. L'esercizio dell'attività agrituristica è revocato dal Comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 10;

b) abbia perduto i requisiti di legge o sia stato cancellato dalla Banca dati regionale;

c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni <sup>(56)</sup>.

2-bis. L'esercizio dell'attività di itturismo è revocato dal Comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 11;

b) abbia perduto i requisiti di legge;

c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni <sup>(57)</sup>.

3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni dal Comune alla Regione al fine dell'aggiornamento della Banca dati regionale di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 11 e per l'eventuale recupero delle somme erogate <sup>(58)</sup>.

(54) Rubrica così modificata dall'*art. 35, comma 1, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(55) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 9 agosto 2012, n. 31*.

(56) Comma così sostituito dall'*art. 35, comma 2, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. L'autorizzazione è revocata dal Comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

b) abbia perduto i requisiti di legge o sia stato cancellato dall'elenco regionale;

c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.».

(57) Comma aggiunto dall'*art. 35, comma 3, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

(58) Comma così sostituito dall'*art. 35, comma 4, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge, poi così modificato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 9 agosto 2012, n. 31*. Il testo originario era così formulato: «3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni dal



Comune alla Regione e alla Comunità montana o al Consorzio dei comuni per l'esercizio della delega in agricoltura, competente per territorio, al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 9 e per l'eventuale recupero delle somme erogate.».

### **Art. 16**

#### *Vigilanza e controlli.*

1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione di cui all'articolo 9 comma 5 e all'articolo 11 comma 1, la vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai Comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

2. I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici almeno ogni tre anni e a trasmettere alla Regione annualmente una relazione che evidenzi l'attività di controllo svolta direttamente o da altri soggetti competenti. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al comune la Regione esercita il potere sostitutivo <sup>(59)</sup>.

(59) Comma così modificato dall'art. 36, L.R. 13 giugno 2011, n. 14, con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

### **Art. 17**

#### *Sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.500.

2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all'articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.

3. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

4. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal Comune ai sensi della *legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45* (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione, di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal Comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finali, transitorie e abrogative**

#### **Art. 18**

##### *Contributi* <sup>(60)</sup>.

1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dai rispettivi settori di competenza, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

2. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi alle aziende agrituristiche, pescaturistiche ed ittituristiche per investimenti secondo le modalità previste in apposito atto della Giunta regionale, che definisce le spese ammissibili nonché i criteri e parametri per la determinazione dei medesimi contributi, nel rispetto dei principi comunitari.

3. La Regione concede i contributi di cui al comma 2 nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi del Reg. (CE) del n. 1998/2006 15 dicembre 2006, regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

4. Gli immobili e gli allestimenti, finanziati ai sensi del comma 2, sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta effettuazione degli investimenti, per la durata di anni dieci per gli immobili e di anni cinque per gli allestimenti, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore o di obsolescenza economica.

5. Il provvedimento di cui al comma 2 disciplina le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca e restituzione dei medesimi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.

6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui al comma 2 sono svolte dalla Regione ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7* (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni <sup>(61)</sup>.

(60) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 6 dicembre 2011, n. 1460*.

(61) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 7 agosto 2014, n. 22*. Il testo originario era così formulato: «6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui al comma 2, limitatamente ai contributi alle aziende agrituristiche, sono delegate alle Comunità montane e ai Consorzi dei Comuni ai sensi della *legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6* (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana).».

## **Art. 19**

### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2007, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio all'Area II-Programmazione Comunitaria, Statale, Regionale e all'Area XIII-Agricoltura, Economia Montana-U.P.B. 13.107 che assume la denominazione "Spese per i Servizi di Sviluppo Agricolo", Area XIV-Industria e piccola e media impresa-U.P.B. 14.204, che assume la denominazione "Interventi a favore dell'attività della pesca e dell'acquacoltura marittima, dell'agriturismo, del pescaturismo, dell'ittiturismo".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, comma 6 si provvede annualmente con gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.103 - Spesa per le deleghe ad Enti locali.

**Art. 20***Entrata in vigore.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di cui all'articolo 12.

**Art. 21***Norme abrogative e transitorie.*

1. La [legge regionale 6 agosto 1996, n. 33](#) (disciplina dell'agriturismo) è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 comma 1.

2. Restano valide le iscrizioni all'elenco regionale istituito dall'[articolo 7 della L.R. n. 33/1996](#) e le autorizzazioni comunali rilasciate in forza dell'[articolo 9 della L.R. n. 33/1996](#) per l'esercizio dell'attività agrituristica e le autorizzazioni rilasciate alle imbarcazioni per il pescaturismo.

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

4. Le imprese agrituristiche e ittiche già autorizzate, alla data di cui al comma 1, devono adeguarsi, nei casi e nei tempi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 12, alle disposizioni previste dalla presente legge.

5. [Le fattorie didattiche iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'elenco regionale di cui alla Delib.G.R. 17 febbraio 2006, n. 135 non sono soggette all'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10 ed effettuano una comunicazione al Comune dove viene svolta l'attività, con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1] <sup>(62)</sup>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

(62) Comma abrogato dall'[art. 37, L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#), con la decorrenza indicata al comma 1 (riguardo alla disciplina

dell'agriturismo) e al comma 2 (riguardo alla disciplina dell'ittiturismo) dell'art. 63 della stessa legge.

**L.R. Lazio 2 novembre 2006, n. 14 <sup>(1)</sup>.****Norme in materia di diversificazione delle attività agricole <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 novembre 2006, n. 31.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 3 aprile 2009, n. 223](#), la [Delib.G.R. 15 settembre 2015, n. 481](#) e la [Delib.G.R. 6 febbraio 2018, n. 62](#).

(3) Titolo così sostituito dall'[art. 17, comma 76, lettera a\), L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 18, comma 1, della medesima legge](#)) e dall'[art. 16, comma 1, lettera a\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 89, comma 1, della stessa legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale.».

**Capo I****Disposizioni generali****Sezione I****Finalità e definizioni****Art. 1***Finalità.*

1. Al fine di valorizzare la cultura e le tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio nonché la fruizione delle risorse locali, la Regione, in armonia con la legislazione europea e statale vigente, sostiene l'agricoltura e la diversificazione agricola mediante la promozione:

a) delle attività agricole multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ivi incluse quelle agrituristiche e quelle in materia di agricoltura sociale di cui alla [legge 18 agosto 2015, n. 141](#) (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

b) delle attività multimpreditoriali di cui all'articolo 3 <sup>(4)</sup>.

2. In particolare le attività multifunzionali di agriturismo e turismo rurale sono finalizzate a: <sup>(5)</sup>

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso l'incremento del reddito aziendale ed il miglioramento della qualità di vita;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

e) contribuire alla tutela dell'ambiente naturale, anche attraverso azioni di economia circolare nello sviluppo rurale e nell'agricoltura <sup>(6)</sup>;

f) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;

h-bis) lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e d'inserimento socio-lavorativo <sup>(7)</sup>;

h-ter) favorire l'attività di enoturismo e olioturismo <sup>(8)</sup>.

(4) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 76, lettera b), punto 1), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 16, comma 1, lettera b), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione, in armonia con la legislazione europea e statale sostiene l'agricoltura mediante la promozione delle attività agricole multifunzionali e di quella agrituristica così come identificate dall'articolo 2 della presente legge e di forme idonee di turismo rurale così come identificato dall'articolo 3 della presente legge; individua in tali attività gli strumenti prioritari per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali.».

(5) Alinea così modificato dall'art. 17, comma 76, lettera b), punto 2), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(6) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera c), numero 1), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(7) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, lettera c), numero 2), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(8) Lettera aggiunta dall'[art. 8, comma 30, lettera a\)](#), [L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 2**

### *Definizione delle attività aziendali.* <sup>(9)</sup>

1. Per attività agricole aziendali, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)) e successive modifiche, si intendono <sup>(10)</sup>:

a) le attività agricole denominate "tradizionali" quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'itticoltura e la silvicoltura come specificato all'articolo 2135 del c.c. e dal [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'[art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)) e successive modifiche, eseguite anche con le moderne tecniche disponibili;

b) le attività connesse con le attività agricole tradizionali denominate "multifunzionali" come specificato dall'articolo 2135 del c.c. e dal [D.Lgs. 228/2001](#) comprensive di quella agrituristica <sup>(11)</sup>.

1-bis. Si definiscono inoltre:

a) attività rurali aziendali: il complesso delle attività svolte nell'ambito dell'azienda agricola comprendente sia le attività agricole aziendali di cui al comma 1, sia le attività multimpreditoriali di cui all'articolo 3;



b) attività di diversificazione agricola: le attività multifunzionali, le attività multimpreditoriali di cui all'articolo 3, anche integrate tra loro;

c) attività multifunzionali produttive: la conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione previste all'articolo 2135 del codice civile;

d) servizi multifunzionali: fornitura di beni e servizi, questi comprensivi delle attività agrituristiche previste all'articolo 2135 del codice civile;

e) attività agricole tipiche: le attività agricole tradizionali, le attività multifunzionali produttive, anche integrate tra loro <sup>(12)</sup>.

1-ter. Sono considerate attività enoturistiche, ai fini della presente legge, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo <sup>(13)</sup>.

1-quater. Si intendono attività di olioturismo tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione <sup>(14)</sup>.

2. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività multifunzionali e di agriturismo e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, oltre all'imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti della azienda agricola, che prestano la propria attività a tempo indeterminato, determinato e parziale, ferme

restando le norme vigenti relative all'inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili. <sup>(15)</sup>

### 3. Sono attività di agriturismo <sup>(16)</sup>:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;

d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.

3-bis. Le attività di cui al comma 3 lettera d) sono da considerare connesse con l'attività agricola tradizionale, solo qualora realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola tradizionale e le risorse agricole aziendali nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico, ambientale e culturale. Le attività di cui al primo periodo sono considerate:

a) servizi integrati e accessori all'attività agrituristica, qualora non diano luogo ad autonomo corrispettivo economico;

b) attività multifunzionali, qualora diano luogo ad autonomo corrispettivo economico <sup>(17)</sup>.

3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3-bis, lettera a), può essere dedicato sino al 10 per cento della superficie agricola aziendale (SAT) e in ogni caso sino ad un massimo di un ettaro. Rientrano nelle medesime attività le piscine <sup>(18)</sup>.

4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

(9) Rubrica così sostituita dall'art. 17, comma 76, lettera c), punto 1), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Definizione di attività di agriturismo».

(10) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera d), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Per attività di agriturismo si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole di cui alla lettera a) così come indicato dall'*articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96* (Disciplina dell'agriturismo). Le attività agrituristiche sono ricomprese tra le attività agricole aziendali. Per attività agricole aziendali si intendono:».

(11) Comma così modificato prima dall'*art. 3, comma 80, lettera a), L.R. 31 dicembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3) e poi dall'art. 17, comma 76, lettera c), punto 2), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera d), numero 2), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(13) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 30, lettera b), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(14) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 30, lettera b), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(15) Comma così modificato dall'art. 17, comma 76, lettera c), punto 3), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(16) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera d), numero 3), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Rientrano, in particolare, fra le attività di agriturismo:».

(17) Comma dapprima aggiunto dall'art. 17, comma 76, lettera c), punto 4), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera d), numero 4), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(18) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera d), numero 5), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

### **Art. 2-bis**

#### *Modalità di attuazione delle attività multifunzionali.* <sup>(19)</sup>

1. Le attività multifunzionali sono svolte in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che devono essere prevalenti su quelle multifunzionali. Le attività agricole tradizionali sono considerate prevalenti quando il tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività stesse prevale sul tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività multifunzionali. Le modalità della connessione e la relativa prevalenza, ove non individuata da specifica normativa, è stabilita in base alle ore lavoro individuate dalle tabelle di cui al comma 1-bis <sup>(20)</sup>.

1-bis. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole tradizionali e quelle multifunzionali sono individuate, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all'articolo 11, con atto della direzione regionale competente in materia di agricoltura, da aggiornare ogni tre anni <sup>(21)</sup>.

1-ter. Qualora le attività non siano ricomprese nelle tabelle di cui al comma 1-bis vigono, in conformità all'articolo 2135 del codice civile, le seguenti condizioni di prevalenza:

a) per le attività di multifunzionalità produttiva, intesa quale attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione

e valorizzazione di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora riferite a prodotti che riguardano la medesima tipologia di produzioni agricole ottenute in azienda, la prevalenza è determinata in termini quantitativi;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), ivi compresi i casi delle eventuali eccedenze di prodotto di cui alla lettera a), la prevalenza è determinata in termini economici <sup>(22)</sup>.

1-quater. Ai fini della determinazione economica della prevalenza la direzione regionale competente in materia di agricoltura, con proprio atto, individua i valori di riferimento delle produzioni riferite alle attività agricole tradizionali. In ogni caso ai valori delle produzioni delle attività agricole tradizionali si dovranno sommare, ai fini del calcolo della prevalenza, gli aiuti di mercato e di integrazione del reddito. Ai fini del rispetto della condizione di prevalenza il valore complessivo individuato ai sensi del presente comma deve essere maggiore dei ricavi generati dall'attività multifunzionale svolta <sup>(23)</sup>.

1-quinquies. Qualora coesistano, nelle medesime imprese, sia attività di cui al comma 1-bis sia attività di cui al comma 1-ter, comprensive dei servizi integrati e accessori non ricompresi nelle tabelle di cui al comma 1-bis, le ore lavoro di queste ultime sono individuate con una valutazione estimativa elaborata dal tecnico abilitato <sup>(24)</sup>.

1-sexies. Non rientrano nel calcolo della prevalenza di cui ai commi precedenti:

a) le attività di multifunzionalità produttiva che prevedono l'utilizzo esclusivo delle produzioni derivanti dalle attività agricole tradizionali esercitate dall'impresa agricola;

b) le attività multifunzionali per le quali siano già stabilite le soglie di produzione, al di sotto delle quali è rispettato il rapporto di prevalenza con le attività agricole tradizionali <sup>(25)</sup>.

1-septies. Al fine di contemperare lo sviluppo delle attività multifunzionali e il mantenimento di un buono stato di conservazione di habitat e specie di interesse unionale, all'interno dei siti della rete Natura 2000 possono essere attivate le "misure contrattuali" e gli "interventi attivi e le azioni da incentivare", anche in forma onerosa, inserite nelle rispettive deliberazioni di adozione delle misure di conservazione e secondo gli indirizzi di cui alla [Delib.G.R. 5 dicembre 2012, n. 569](#) (Misure contrattuali di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE) <sup>(26)</sup>.

1-octies. La Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione, le tipologie di accordi di natura contrattuale di cui al comma precedente attivabili, le modalità di attuazione e le risorse finanziarie dedicate, coerentemente con i fabbisogni finanziari previsti nel Quadro di azioni prioritarie ai sensi dell'*articolo 8 della direttiva 92/43/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(27)</sup>.

2. Ai fini delle attività multifunzionali, previa approvazione di un PUA ai sensi della *legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38* (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche è consentita prioritariamente sia la rifunzionalizzazione degli edifici o parte di essi presenti all'interno dell'azienda agricola, anche attraverso la demolizione e ricostruzione e accorpamento delle volumetrie, a prescindere dalla loro destinazione d'uso, sia la nuova realizzazione di annessi agricoli ad esclusione di quelli destinati ad ospitare attività agrituristiche comunque disciplinati dall'articolo 15. Gli immobili destinati alle attività multifunzionali non mutano la loro destinazione d'uso.

3. [Le attività multifunzionali comprensive di quelle agrituristiche sono attivabili presso gli sportelli unici delle attività agricole comunali comunque denominati o, in assenza di essi, presso l'ufficio tecnico comunale competente. Ai fini dell'inizio attività, le attività agrituristiche e tutte le attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico, quando non specificatamente disciplinate da altra normativa, sono attivabili mediante la presentazione di una SCIA. In ogni caso l'inizio attività per tutte le attività multifunzionali e agrituristiche può essere approvato ad esito di un PUA di cui all'*articolo 57 della L.R. 38/1999*, all'interno di una procedura di autorizzazione unica redatta ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160* (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'*articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*). Indipendentemente dalla procedura originaria che ha permesso l'inizio dell'attività, in ragione degli obiettivi di semplificazione amministrativa, le variazioni di natura tecnica e/o amministrativa alle predette attività sono attuabili con le procedure e i procedimenti propri, relativi alla natura delle variazioni stesse] <sup>(28)</sup>.

4. [Qualora l'inizio attività o le sue variazioni non derivino da autorizzazione unica i comuni possono attivare la commissione agraria anche per le attività agrituristiche oltre che in sede di verifica dell'inizio attività presentato, anche su istanza del soggetto proponente, in sede di esame preliminare del progetto preordinato alla presentazione dell'inizio attività o sue variazioni medesime] <sup>(29)</sup>.

5. [Presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura a fini conoscitivi, promozionali e di controllo, è istituito, in sezioni distinte, l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali di cui una specificatamente dedicata all'attività agriturbistica così come previsto all'articolo 17. La Direzione regionale cura l'iscrizione all'elenco e l'aggiornamento dei dati] <sup>(30)</sup>.

6. [Gli uffici comunali competenti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la verifica dell'inizio attività, comunicano alla direzione regionale competente in materia di agricoltura gli elementi necessari per effettuare l'iscrizione del soggetto abilitato nell'elenco o l'aggiornamento dello stesso. I comuni, inoltre, ai fini dell'iscrizione all'elenco, su richiesta della direzione regionale competente in materia di agricoltura inviano alla stessa i pertinenti dati a loro disposizione relativamente alle attività multifunzionali già in esercizio] <sup>(31)</sup>.

7. Entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sentito il tavolo della diversificazione agricola di cui all'articolo 11, adotta uno o più regolamenti di attuazione e integrazione della presente disposizione, nei quali sono individuati <sup>(32)</sup>:

a) le singole attività multifunzionali oltre a quelle di agricoltura sociale, fattorie didattiche, agriasilo e agrinido, pescaturismo e ittiturismo, enoturismo e olioturismo e le attività di gestione diretta con finalità economica degli istituti previsti dalla [legge regionale 2 maggio 1995, n. 17](#) (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche <sup>(33)</sup>;

b) i requisiti delle singole attività multifunzionali comprensive anche delle modalità di presentazione dell'inizio attività e delle modalità della connessione e della relativa prevalenza;

c) i criteri e le modalità della definizione delle tabelle ore lavoro;

c-bis) le caratteristiche igienico sanitarie <sup>(34)</sup>;

c-ter) il regime dei controlli e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 27-bis, comma 2 <sup>(35)</sup>.

8. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 7 o in caso di singole attività multifunzionali individuate dal regolamento stesso, le attività multifunzionali sono in ogni caso attivabili sulla base della normativa vigente <sup>(36)</sup>.

(19) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 76, lettera d), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(20) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 1), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Le attività multifunzionali devono essere svolte in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali e queste ultime devono essere prevalenti su quelle multifunzionali. Le modalità della connessione e la relativa prevalenza dove non è individuata da specifica normativa è stabilita in base alle ore lavoro individuate da atto della direzione regionale competente in materia agricoltura. In attesa dell'atto di individuazione delle tabelle o in caso di attività non tabellata vigono le condizioni previste all'articolo 2135 del codice civile.».

(21) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 2), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(22) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 2), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(23) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 2), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(24) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 2), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).



(25) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 30, lettera c), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto previsto dall'art. 22, comma 33, lettera a), della suddetta L.R. n. 1/2020.

(26) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 30, lettera c), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto previsto dall'art. 22, comma 33, lettera a), della suddetta L.R. n. 1/2020.

(27) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 30, lettera c), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(28) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 3), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(29) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 3), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(30) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 3), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(31) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 3), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(32) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 4), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(33) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 5), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e dall'art. 8, comma 30, lettera d), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(34) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 6), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(35) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 6), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(36) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera e), numero 7), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

### **Art. 2-ter**

#### *Esercizio delle attività* <sup>(37)</sup>.

1. [Le attività multifunzionali sono attivate presso gli sportelli unici delle attività agricole comunali comunque denominati o, in assenza di essi, presso l'ufficio tecnico comunale competente. L'esercizio delle attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico, qualora non specificamente disciplinate da altre disposizioni statali e regionali, è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'esercizio delle attività agricole aziendali è attivato secondo le modalità di cui al capo IV del *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160* (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'*articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*) e successive modifiche, anche comprendente la presentazione di un PUA di cui all'*articolo 57 della L.R. 38/1999*] <sup>(38)</sup>.

2. [Alle variazioni di natura tecnica e/o amministrativa delle attività esercitate si applicano le disposizioni vigenti relative alla natura delle variazioni stesse] <sup>(39)</sup>.

3. [La Regione promuove ed incentiva la gestione in forma associata degli sportelli unici dell'attività agricola, in particolare per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti] <sup>(40)</sup>.

4. [In sede di valutazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, il comune procede, anche avvalendosi della commissione agraria di cui all'*articolo 57, comma 6, della L.R. 38/1999*, alla verifica della conformità alla normativa vigente delle attività previste, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

a) possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto richiedente, ivi compresa la titolarità del fascicolo aziendale di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503](#) (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'[articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173](#));

b) sussistenza di uno dei titoli di cui alla [legge 3 maggio 1982, n. 203](#) (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche, con riferimento ai terreni e manufatti nei quali sono esercitate le attività;

c) sussistenza del rapporto di connessione e della prevalenza dell'attività agricola tradizionale sulle attività multifunzionali] <sup>(41)</sup>.

5. Non possono esercitare le attività di cui al presente articolo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che:

a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e di cui all'[articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001](#).

6. [Fermo restando quanto previsto al comma 4, i comuni, con riferimento alle attività attivate con procedimento diverso da quello di cui al capo IV del [D.P.R. 160/2010](#), possono attivare la commissione agraria di cui all'[articolo 57 della L.R. 38/1999](#), su istanza del soggetto proponente, ai fini dell'esame preliminare del progetto da allegare alle istanze di cui ai commi 1 e 2] <sup>(42)</sup>.

(37) Articolo inserito dall'[art. 16, comma 1, lettera f\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 89, comma 1, della stessa legge](#)).

(38) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 30, lettera e), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(39) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 30, lettera e), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(40) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 30, lettera e), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(41) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 30, lettera e), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

(42) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 30, lettera e), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*).

### **Art. 2-quater**

#### *Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali <sup>(43)</sup>.*

1. Ai fini conoscitivi e promozionali, nonché dell'esercizio delle attività di vigilanza e sanzionatorie di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura è istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali, comprensivo delle medesime attività distinte per tipologia, di seguito denominato elenco.

2. Ai fini di cui al comma 1, la direzione regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio atto, i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni <sup>(44)</sup>.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'elenco contiene almeno i seguenti dati:

a) anagrafica dell'impresa agricola, comprendente l'eventuale denominazione dell'attività, nonché le sedi legali e operative;

b) riferimenti dei procedimenti amministrativi adottati dal comune e dalla Regione;

c) tipologia e principali caratteristiche dell'attività multifunzionale svolta;

d) la cessazione dell'attività per volontà dell'imprenditore agricolo o in applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27-ter.

4. In fase di prima attuazione, i comuni, su richiesta della direzione regionale competente in materia di agricoltura, comunicano i dati di cui al comma 2 relativamente alle attività multifunzionali già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

(43) Articolo inserito dall'art. 16, comma 1, lettera f), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(44) Comma così modificato dall'art. 8, comma 30, lettera f), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

### **Art. 3**

*Definizione e modalità di attuazione della multimpreditorialità* <sup>(45)</sup>.

1. Sono attività multimpreditoriali le attività integrate e complementari alle attività agricole aziendali, ivi compreso il turismo rurale di cui all'articolo 54 della L.R. 38/1999 <sup>(46)</sup>.

1-bis. Il turismo rurale si esercita mediante le seguenti attività:

a) l'ospitalità intesa come ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e le strutture ed i servizi ad essi complementari;

b) la ristorazione intesa come somministrazione di pasti e bevande nonché la degustazione di prodotti agricoli;

c) l'attività per il tempo libero intesa come ogni attività ricreativa, culturale, didattica, sportiva nonché escursionistica e ippoturistica finalizzata alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi;

d) la concessione onerosa a soggetti terzi di parcelle da poter coltivare per la produzione orticola di autoconsumo, la produzione di piante ornamentali o di quant'altro sia nella volontà del coltivatore, compatibilmente con le norme di sicurezza e igiene esistenti <sup>(47)</sup>.

1-bis. Le attività multimprenditoriali sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con l'impresa agricola all'interno dell'azienda agricola secondo le modalità previste dalla [L.R. 38/1999](#) <sup>(48)</sup>.

2. Le attività di turismo rurale sono svolte nell'intero ambito regionale in immobili ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità, che mantengano le peculiarità dell'edilizia tradizionale della zona <sup>(49)</sup>.

3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la vocazione di ciascun territorio.

4. Le attività di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto delle disposizioni statali e regionali di riferimento <sup>(50)</sup>.

4-bis. Il turismo rurale si attua tramite la redazione di un piano di utilizzazione aziendale come definito dalla [L.R. n. 38/1999](#) <sup>(51)</sup>.

(45) Rubrica così sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 1), [L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#), a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 16, comma 1, lettera g), numero 1), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Definizione e modalità di attuazione delle attività di turismo rurale.».

(46) Comma dapprima modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 2), [L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#), a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera g), numero 2), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi

di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il turismo rurale è un settore del mercato turistico regionale costituito da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'agricoltura locale nonché relative all'ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero.».

(47) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 3), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(48) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera g), numero 3), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge), non tenendo conto dell'inserimento di un comma, con identica numerazione, disposto dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 3), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*.

(49) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 4), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(50) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 5), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 16, comma 1, lettera g), numero 4), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Le attività di turismo rurale sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con una azienda agricola nelle modalità previste dalla *legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38* (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.».

(51) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera a), punto 6), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

## **Sezione II**

### **Funzioni e compiti amministrativi. Disciplina delle funzioni regionali**

**Art. 4***Funzioni e compiti amministrativi della Regione.*

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione del piano agrituristico regionale, di cui all'articolo 7;

b) l'adozione dei regolamenti di cui agli articoli 2-bis e 9; <sup>(52)</sup>

c) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e la determinazione del coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3 <sup>(53)</sup>;

d) il tavolo regionale della diversificazione agricola, di cui all'articolo 11 <sup>(54)</sup>;

e) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge <sup>(55)</sup>;

f) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo e del turismo rurale, di cui agli articoli 12 e 13;

g) l'adozione delle tabelle per il calcolo del tempo-lavoro medio convenzionale di cui all'articolo 2-bis e, di cui all'articolo 14; <sup>(56)</sup>

h) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento;

i) [l'adozione della mappa della ruralità regionale, di cui all'articolo 28]; <sup>(57)</sup>

i-bis) la tenuta dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) <sup>(58)</sup>.

**(52)** Lettera così sostituita dall'art. 17, comma 76, lettera e), punto 1), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) l'adozione del regolamento, di cui all'articolo 9;».

**(53)** Lettera prima sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera b), punto 1), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e poi così modificata dall'art. 17, comma 76, lettera e), punto 2), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Il testo



precedente era così formulato: «c) l'adozione degli atti di direttiva e l'esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni delegate alle province, di cui all'articolo 10;».

(54) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera h), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(55) Lettera così sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «e) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all'agriturismo ai sensi dell'articolo 8;».

(56) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 76, lettera e), punto 3), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(58) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, lettera b), punto 3), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(57) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 76, lettera e), punto 4), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 5**

### *Funzioni e compiti amministrativi delle province* <sup>(59)</sup>.

[1. Sono attribuiti alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione dei piani agrituristici provinciali, di cui all'articolo 8;

b) la tenuta dell'elenco provinciale degli operatori del turismo rurale, di cui all'articolo 30.

2. Sono delegati alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 17, la tenuta dell'elenco stesso,

la determinazione del coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3;

b) la concessione dei contributi per l'esercizio delle attività di agriturismo di cui all'articolo 12;

c) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge;

d) la tenuta degli elenchi provinciali dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d)].

(59) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 6**

### *Funzioni e compiti amministrativi dei comuni.*

1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'inizio attività e le sue variazioni e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco anche avvalendosi della commissione agraria di cui all'articolo 57 della L.R. 38/1999 <sup>(60)</sup>;

b) i periodi di apertura e le tariffe di cui all'articolo 22;

b-bis) la valutazione e l'approvazione dei PUA, richiesto ai fini della presente legge, preordinati alla realizzazione degli edifici per le attività multifunzionali nonché alla rifunzionalizzazione degli edifici destinati alle attività multifunzionali e agrituristiche, redatti in conformità all'articolo 57 della L.R. 38/1999 anche all'interno dei procedimenti di cui al D.P.R. 160/2010. <sup>(61)</sup>

(60) Lettera così sostituita prima dall'art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e poi dall'art. 17, comma 76, lettera f), punto 1), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «a) la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 18 e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 17;».

(61) Lettera aggiunta dall'art. 17, comma 76, lettera f), punto 2), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

### **Art. 7**

#### *Programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole* <sup>(62)</sup>.

1. La programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole è individuata, in una specifica sezione, nell'ambito del piano agricolo regionale (PAR) di cui all'*articolo 52 della L.R. 38/1999*.

---

(62) Articolo così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera i), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Piano agrituristico regionale. 1. La Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale regionale, adotta, sentita la competente commissione consiliare, il piano agrituristico regionale, di seguito denominato piano, con le procedure di cui all'*articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17* (Norme sulle procedure della programmazione) e successive modifiche, in quanto compatibili.

2. Il piano, che ha validità triennale, definisce in particolare:

- a) le zone di prevalente interesse agrituristico;
- b) le linee di sviluppo del settore, tenendo conto delle diverse vocazioni territoriali;
- c) le azioni di sostegno all'agriturismo, quali attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione professionale;
- d) gli interventi finanziabili nel periodo di validità del piano nonché le relative procedure di finanziamento;
- e) le risorse finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale e annuale.

3. La Giunta regionale, nella definizione delle azioni di sostegno all'agriturismo di cui al comma 2, lettera c), si avvale anche della

collaborazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

## **Art. 8**

### *Piani agrituristici provinciali* <sup>(63)</sup>.

[1. Ciascuna provincia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri indicati nel piano di cui all'articolo 7, adotta annualmente il piano agrituristico provinciale, attuativo delle azioni e degli interventi da realizzare nel proprio ambito territoriale e lo trasmette alla Regione.

2. La Giunta regionale, previa verifica della coerenza e della compatibilità dei piani pervenuti ai sensi del comma 1 con il piano agrituristico regionale, ripartisce tra le province le risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento].

(63) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 9**

### *Regolamento regionale delle attività agrituristiche* <sup>(64)</sup> <sup>(65)</sup>.

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento di attuazione ed integrazione della presente legge, nel quale sono definiti:

a) i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'agriturismo <sup>(66)</sup>;

b) i criteri per la determinazione della capacità ricettiva delle aziende agrituristiche, entro i limiti previsti dall'articolo 14, comma 4, lettera a);

c) i parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali di cui all'articolo 24;

d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 12 nonché i casi e le modalità per l'apposizione del vincolo

al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi;

e) la disciplina relativa all'attività di macellazione di animali e la preparazione di alimenti da utilizzare per l'attività agrituristica di somministrazione di pasti, nel rispetto della normativa sanitaria vigente;

e-bis) il regime dei controlli <sup>(67)</sup>;

f) [i parametri di ospitalità, ristoro e degustazione per le attività di turismo rurale]; <sup>(68)</sup>

g) [i criteri e le modalità per l'adozione della mappa della ruralità regionale di cui all'articolo 28]. <sup>(69)</sup>

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì determinati il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche nonché i criteri e le modalità per la relativa applicazione.

(64) Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 80, lettera b), n. 1), *L.R. 31 dicembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

(65) Con *Reg. 31 luglio 2007, n. 9* sono state dettate disposizioni attuative ed integrative della presente legge relative all'agriturismo. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo provvedimento con successivo regolamento si provvederà a dettare disposizioni attuative ed integrative relative al turismo rurale. Vedi, anche, il *Reg. reg. 1° dicembre 2017, n. 29*.

(66) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 80, lettera b), n. 2), *L.R. 31 dicembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

(67) Lettera aggiunta dall'art. 22, comma 33, lettera b), *L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(68) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 76, lettera g), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(69) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 76, lettera g), L.R. 14 agosto 2017, n. 9, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 10**

*Atti di direttiva e poteri sostitutivi* <sup>(70)</sup>.

[1. Al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle province, la Giunta regionale adotta atti di direttiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ed esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto nonché dell'articolo 19 della citata legge regionale].

(70) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 11**

*Tavolo regionale della diversificazione agricola* <sup>(71)</sup> <sup>(72)</sup>.

1. È istituito il tavolo regionale della diversificazione agricola, di seguito denominato tavolo, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura. Sono componenti del tavolo:

a) il dirigente dell'area competente in materia o un suo delegato;

b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale <sup>(73)</sup>.

1-bis. Il tavolo può essere integrato di volta in volta da rappresentanti di altre direzioni regionali o, previa intesa, di altre amministrazioni interessate e dalle associazioni e organizzazioni professionali maggiormente rappresentative in relazione alla tematica trattata <sup>(74)</sup>.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività del tavolo <sup>(75)</sup>.

3. Il tavolo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al comma 2.

4. Il tavolo esercita una funzione di proposta e di monitoraggio sulle attività di diversificazione agricola, con particolare riferimento a <sup>(76)</sup>:

a) programmazione e normativa;

b) formazione e relativi strumenti didattici;

c) [soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica e aziende agrituristiche in attività] <sup>(77)</sup>;

d) dati statistici relativi alla consistenza e alle caratteristiche della domanda e dell'offerta dei servizi relativi alla diversificazione agricola <sup>(78)</sup>;

e) [presentazione dell'offerta agrituristica] <sup>(79)</sup>.

5. I comuni mettono a disposizione del tavolo i dati e le informazioni di cui dispongono al fine di realizzare un flusso informativo continuo <sup>(80)</sup>.

(71) Rubrica così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(72) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 3 aprile 2009, n. 222*.

(73) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 2), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituito il tavolo regionale dell'agriturismo, di seguito denominato tavolo, presso la struttura regionale competente in materia di agriturismo. Sono componenti del tavolo:

a) il dirigente dell'assessorato regionale competente in materia di agriturismo o suo delegato;

b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale.».

(74) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 3), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(75) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 18 dicembre 2018, n. 826*.

(76) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 4), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(77) Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 5), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(78) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 6), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(79) Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, lettera j), numero 7), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(80) Comma così modificato dall'art. 3, comma 80, lettera c), *L.R. 31 dicembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

## **Art. 12**

### *Finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell'agriturismo e del turismo rurale.*

1. La Regione concorre agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2-quater che intendono realizzare iniziative a favore dell'agriturismo e del turismo rurale, attraverso la concessione di finanziamenti nei limiti di cui al fondo di rotazione dell'articolo 34 <sup>(81)</sup>.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono fissati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti nonché i casi e le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi.

3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono definite annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento e tenendo conto, per le iniziative concernenti l'agriturismo, di quanto previsto dal piano di cui all'articolo 7 <sup>(82)</sup>.



3-bis. L'erogazione dei contributi di cui al comma 3 è disciplinata con specifico regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente <sup>(83)</sup>.

(81) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f), punto 1), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 16, comma 1, lettera k), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(82) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f), punto 2), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(83) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera f), punto 3), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

### **Art. 13**

*Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività multifunzionali e di turismo rurale* <sup>(84)</sup>.

1. La Regione, nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo istituito ai sensi dell'articolo 34, con deliberazione della Giunta regionale, definisce annualmente le iniziative di promozione nonché di sviluppo delle attività multifunzionali, ivi incluse l'agriturismo e l'agricoltura sociale, e del turismo rurale, nel rispetto dei criteri fissati dai commi successivi e tenendo conto, per quanto riguarda l'agriturismo, di quanto previsto dal piano di cui all'articolo 7 <sup>(85)</sup>.

2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono, in particolare:

a) nella realizzazione e miglioramento di servizi volti allo sviluppo agrituristico;

b) nello studio, nell'allestimento e nella segnaletica di itinerari agrituristici;

c) nell'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale;

d) nell'attuazione di programmi di certificazione qualitativa delle aziende agrituristiche;

e) nell'organizzazione di manifestazioni di promozione agrituristica e nella partecipazione ad analoghe manifestazioni;

f) nell'attuazione di programmi di coordinamento e commercializzazione dell'offerta agrituristica;

g) nella realizzazione di progetti territoriali finalizzati allo sviluppo dell'agriturismo;

h) nell'attuazione di progetti che sviluppano in maniera integrata con l'attività produttiva agricola e zootecnica l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali per favorire il recupero e l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati.

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di agriturismo e del turismo rurale possono, altresì, essere concessi contributi ai Comuni ed alle Comunità montane fino al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per le iniziative di cui al comma 2 <sup>(84)</sup>.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono finanziabili esclusivamente qualora coinvolgano almeno cinque aziende agrituristiche.

5. Gli enti di cui al comma 3 possono affidare la gestione dei servizi, delle infrastrutture e degli itinerari agrituristici a soggetti individuati con apposita convenzione, da stipulare prima dell'erogazione del contributo regionale nel rispetto della normativa vigente.

6. Gli enti di cui al comma 3 devono allegare alla domanda di concessione del contributo l'atto dell'organo competente, nel quale si indicano i mezzi finanziari con cui fare fronte alla quota a carico dei rispettivi bilanci.

7. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 può, altresì, prevedere finanziamenti a favore delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale per iniziative di informazione e promozione relative alle attività agrituristiche.

8. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

**(84)** Rubrica così sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera l), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi

di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività di agriturismo e di turismo rurale.».

(85) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera g), punto 1), [L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#), a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 16, comma 1, lettera l), numero 2), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 novembre 2019, n. 849](#).

(86) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera g), punto 2), [L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#), a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

## **Capo II**

### **Disciplina delle attività di agriturismo**

#### **Sezione I**

#### **Criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo**

##### **Art. 14**

##### *Limiti dell'attività di agriturismo.*

1. L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l'attività agricola tradizionale, che rimane prevalente ai sensi dell'articolo 2-bis <sup>(87)</sup>.

2. [L'attività agricola tradizionale è considerata principale quando il tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività agricola tradizionale prevale sul tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all'articolo 11, adotta, con criteri uniformi, apposite tabelle, da aggiornare ogni tre anni, per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole tradizionali ed agrituristiche. Per le attività agricole non inserite nelle tabelle suddette, l'imprenditore agricolo allega in sede di presentazione della SCIA o del PUA un quadro esplicativo delle operazioni svolte ed il tempo occorrente allo svolgimento delle stesse] <sup>(88)</sup>.

3. Al fine di sostenere l'attività di agriturismo nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell'ambiente connessi all'esercizio dell'attività di agriturismo, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 2-bis si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato dalla Regione <sup>(89)</sup>.

4. La capacità ricettiva delle aziende agrituristiche è soggetta ai seguenti limiti:

a) per l'alloggio, in relazione anche alla superficie dell'azienda agricola ed alla sua capacità produttiva, secondo i criteri di cui all'articolo 9, non oltre cinquanta posti letto; su espressa richiesta dell'ospite, nelle camere adibite a pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, può essere aggiunto temporaneamente, per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari; tali letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;

b) per il campeggio, dodici piazzole per gli agricampeggi, e altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali come tende glamping, per un massimo di trenta ospiti <sup>(90)</sup>;

c) per la somministrazione di pasti e bevande, fino a ottanta pasti giornalieri.

5. È consentito il superamento del limite dei pasti giornalieri di cui al comma 4, lettera c), a condizione che lo stesso sia assentito attraverso le modalità previste per le procedure autorizzative per l'esercizio delle attività. La compensazione al superamento di tale limite deve essere effettuata su base mensile <sup>(91)</sup>.

6. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i limiti di ricettività di cui al comma 4 si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in un'unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'associazione o della cooperativa.

7. Al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la

somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è soggetta ai seguenti limiti di provenienza:

a) prodotti propri in misura non inferiore al 30 per cento <sup>(92)</sup>;

b) prodotti non regionali in misura non superiore al 25 per cento <sup>(93)</sup>;

c) prodotti provenienti da aziende locali e, comunque, ubicate nel territorio regionale per la restante parte.

8. Nelle zone montane o svantaggiate, nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali, nonché nei casi in cui le imprese agrituristiche concludano accordi con imprese agricole del territorio regionale per forniture di prodotti e materie prime, la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 7, lettera a), è ridotta al 25 per cento <sup>(94)</sup>.

9. [Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono essere svolte autonomamente rispetto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma solo se connesse e complementari con l'attività agricola. Qualora non sussista tale connessione, le stesse attività costituiscono servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano in azienda e non possono dare luogo ad autonomo corrispettivo]. <sup>(95)</sup>

10. [Il rapporto di connessione è presunto nel caso di aziende che: <sup>(96)</sup>

a) danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole;

b) effettuano attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci ospiti] <sup>(97)</sup>.

11. Nei casi di cui al comma 10 può essere consentito l'uso della cucina domestica.

(87) Comma dapprima sostituito dall'art. 17, comma 76, lettera h), punto 1), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge) . Il testo precedente era così formulato: «1. L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola, che rimane principale.».

(88) Comma dapprima modificato dall'art. 16, comma 1, lettera h), punto 1), [L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#), a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge), dall'art. 17, comma 76, lettera h), punto 2), [L.R. 14 agosto 2017, n. 9](#), a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge) e poi abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 2), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(89) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera h), punto 2), [L.R. 10 agosto 2016, n. 12](#), a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 3), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(90) Lettera così modificata dall'[art. 22, comma 33, lettera c\)](#), [L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

(91) Comma dapprima sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 4), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#) e poi così modificato dall'[art. 8, comma 30, lettera g\)](#), [L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. È consentito il superamento del limite di ottanta pasti giornalieri di cui al comma 4, lettera c), a condizione che il relativo esubero sia compensato entro centoventi giorni successivi al suo verificarsi.».

(92) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 5), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(93) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 5), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(94) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 6), [L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «8. Nelle zone montane o svantaggiate e nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali la

percentuale dei prodotti propri di cui al comma 7, lettera a), è ridotta al 25 per cento.».

(95) Comma abrogato dall'art. 17, comma 76, lettera h), punto 3), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(96) Alinea così modificato dall'art. 17, comma 76, lettera h), punto 4), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(97) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera m), numero 7), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

## **Art. 15**

### *Immobili destinati alle attività di agriturismo.*

1. Per l'esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell'abitazione di residenza o domicilio dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi a destinazione urbanistica rurale, esistenti nel fondo e ricadenti sia in zona agricola sia in aree a vocazione agricola. L'utilizzo di questi ultimi edifici, a fini agrituristici, è consentito soltanto attraverso la presentazione di un PUA ai sensi dell'*articolo 57 della L.R. n. 38/1999*. Analogamente, possono essere utilizzati, sempre solo attraverso la presentazione di un PUA, i seguenti fabbricati <sup>(98)</sup>:

a) i locali e gli edifici presenti sul fondo a destinazione urbanistica diversa da quella rurale, senza che ciò comporti cambio di destinazione d'uso dell'edificio;

b) i locali e gli edifici nella disponibilità dell'impresa agricola, ubicati esternamente al fondo, purché la frazione o il nucleo abitativo ove gli stessi si trovano siano compresi nello stesso comune del fondo agricolo o in comuni limitrofi e l'azienda agricola sia priva di edifici o gli stessi siano tutti necessari alla conduzione del fondo. In tal caso i locali e gli edifici devono possedere e conservare caratteristiche di spiccata ruralità <sup>(99)</sup>.

1-bis. [Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono comunque autorizzare l'esercizio delle attività di

agriturismo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell'edificio e del luogo] <sup>(100)</sup>.

2. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono comunque autorizzare l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione di residenza o domicilio dell'imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell'edificio e del luogo <sup>(101)</sup>.

3. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo, ivi compresi gli edifici insistenti sul fondo destinati a centri informativi dei servizi offerti, mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali, secondo quanto previsto dall'[articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che della pianificazione urbanistica.

4. In deroga alle disposizioni per le zone agricole di cui all'[articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38](#) (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sugli immobili di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli vigenti per i beni ambientali e culturali nonché dei vincoli fissati dalle normative ambientali, sono consentiti, oltre agli altri interventi previsti dal citato articolo 55:

a) interventi, da destinare esclusivamente a servizi igienici, di ampliamento degli edifici esistenti ovvero di costruzione di manufatti edilizi;

b) interventi di costruzione di manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a trenta metri quadrati da destinare a servizi, a condizione che siano previsti nel piano di utilizzazione aziendale (PUA) approvato dall'organo competente.

5. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive dall'[articolo 5 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236](#) del Ministro dei lavori pubblici, (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e



agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) quando la capacità ricettiva dell'azienda sia superiore a dieci posti letto.

6. È consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 5 quando si dimostri l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche, in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici nonché al rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche e paesistico-ambientali. Rimane ferma, laddove possibile, l'adozione di diverse soluzioni agevolative dell'accesso.

(98) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera n), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(99) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera i), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Per l'esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.»

(100) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera i), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e poi abrogato dall'art. 4, comma 2, *L.R. 20 giugno 2017, n. 6* e relativo allegato B e dall'art. 17, comma 76, lettera i), *L.R. 14 agosto 2017, n. 9*, a decorrere dal 17 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 12 del suddetto art. 4.

(101) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera n), numero 2), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

## **Art. 16**

### *Norme igienico-sanitarie.*

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine della autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.
5. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica nonché l'attività di macellazione con particolare riferimento a:
  - a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
  - b) caratteristiche dei locali di macellazione;
  - c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
  - d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.
6. Ai fini della somministrazione degli alimenti sino a quindici posti pasto giornalieri, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo <sup>(102)</sup>.
- 6-bis. L'uso della cucina domestica all'interno dell'abitazione dell'imprenditore agricolo è consentito nelle ipotesi di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci posti pasto giornalieri <sup>(103)</sup>.

7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di quindici posti letto è possibile autorizzare l'uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

8. Gli alloggi agrituristiche sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismi che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui al presente comma.

9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di cui all'articolo 9.

(102) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera o), numero 1), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a quindici oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l'idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.».

(103) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera o), numero 2), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

## **Sezione II**

### **Esercizio dell'attività di agriturismo**

**Art. 17*****Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo*** <sup>(104)</sup> <sup>(105)</sup>.

[1. Presso la direzione regionale competente in materia di agriturismo e turismo rurale, di seguito denominata direzione regionale competente, è istituito l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo. La direzione regionale competente cura l'iscrizione all'elenco e l'aggiornamento dei dati, effettua i controlli di cui all'articolo 19 <sup>(106)</sup>.

2. La provincia:

a) valuta, nel rispetto della presente legge, l'idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco provinciale, tenendo conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco stesso;

b) provvede alla tenuta dell'elenco provinciale;

c) determina il coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3 <sup>(107)</sup>.

3. L'iscrizione nell'elenco provinciale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di agriturismo <sup>(108)</sup>.

4. Sono esclusi dall'elenco e non possono presentare la SCIA di cui all'articolo 18, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che <sup>(109)</sup>:

a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) e successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) e successive modifiche e di cui all'[articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59](#) (Norme per la

vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modifiche.

5. I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che autocertifichi la sussistenza dei requisiti di idoneità. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la provincia provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la provincia adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al comune competente].

(104) Rubrica così modificata dall'art. 15, comma 2, lettera j), punto 1), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(105) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera r), *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(106) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera j), punto 2), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Presso ciascuna provincia è istituito l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo.».

(107) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera j), punto 3), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(108) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera j), punto 3), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(109) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera j), punto 4), *L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. L'iscrizione nell'elenco provinciale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:».

**Art. 18***Segnalazione certificata di inizio di attività* <sup>(110)</sup>.

[1. Le attività agrituristiche sono attivabili mediante la presentazione di una SCIA allo sportello unico dell'attività agricola comunque denominato del comune o, in assenza dello stesso, all'ufficio tecnico comunale competente. Le variazioni di natura tecnica e/o amministrativa alle predette attività sono comunicate con le medesime modalità.

2. La Regione promuove ed incentiva la gestione in forma associata degli sportelli unici dell'attività agricola, in particolare per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

3. In sede di ricevimento della SCIA l'ufficio comunale competente procede, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, anche avvalendosi della Commissione agraria di cui all'*articolo 57 della L.R. n. 38/1999*, alla verifica della conformità delle attività oggetto della comunicazione alla normativa vigente, con particolare riferimento ai seguenti dati:

a) possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto idoneo richiedente comprensivi della titolarità del fascicolo aziendale di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503* (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'*articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*);

b) possesso delle superfici e dei manufatti tramite proprietà o contratto di affitto redatto ai sensi della *legge 3 maggio 1982, n. 203* (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche;

c) sussistenza del rapporto di complementarietà tra l'attività agricola e quella agriturbistica.

4. Gli uffici comunali competenti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la verifica della SCIA, comunicano alla direzione regionale gli elementi necessari per effettuare l'iscrizione del soggetto abilitato nell'elenco di cui all'articolo 17 o l'aggiornamento dello stesso.

5. In caso di cessazione dell'attività, il soggetto abilitato ne dà comunicazione scritta entro trenta giorni all'ufficio comunale competente che provvede a trasmettere la comunicazione alla direzione regionale per la cancellazione dall'elenco.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, i soggetti iscritti o in corso di iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo presentano la SCIA secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo. La mancata presentazione della SCIA entro i termini previsti determina la cancellazione dall'elenco].

(110) Articolo dapprima sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera k), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera r), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 18. Dichiarazione di inizio di attività.1. Coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 e che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:

a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell'elenco provinciale con l'indicazione:

1) delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agriturismo;

2) della capacità ricettiva;

3) di eventuali periodi di sospensione dell'attività agrituristica nell'arco dell'anno, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20;

4) del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l'azienda agricola;

b) copia del libretto sanitario relativo alle persone impegnate nell'esercizio dell'attività di agriturismo;

c) un'autocertificazione relativa all'idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di agriturismo;

- d) certificato di iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 17;
- e) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.».
2. L'esercizio dell'attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda .
3. Il comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.».

### **Art. 19**

#### *Verifica della permanenza dei requisiti. Sanzioni <sup>(111)</sup>.*

[1. La direzione regionale competente effettua controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di idoneità di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 17. A tal fine i soggetti iscritti presentano, ogni tre anni, una relazione tecnica per la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità all'attività agrituristica, nella quale si evidenzia la sussistenza dei requisiti di idoneità all'esercizio delle attività.

2. In caso di mancata presentazione, entro i termini previsti, della relazione di cui al comma 1, la direzione regionale competente provvede ai sensi dell'*articolo 10-bis della L. 241/1990*. L'eventuale provvedimento di cancellazione dall'elenco è notificato al soggetto interessato e comunicato al comune competente].

*(111)* Articolo dapprima sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera l), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*) e poi abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera r), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 19. Autorizzazione. 1. Le disposizioni relative alla



dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 non si applicano ai casi indicati dall'articolo 15, comma 2. In tali fattispecie il soggetto interessato presenta richiesta di autorizzazione al comune ove ha sede l'abitazione, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la domanda si intende accolta.

2. Alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione indicata dall'articolo 18, comma 1.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sospesa e revocata secondo quanto previsto nell'articolo 21.».

## **Art. 20**

### *Obblighi amministrativi.*

1. L'esercizio dell'attività di agriturismo è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) applicare le tariffe indicate ai sensi dell'articolo 22;

b) registrare e comunicare l'arrivo delle persone alloggiate ai sensi della vigente normativa in materia di pubblica sicurezza;

c) esporre in luogo ben visibile i prezzi praticati.

## **Art. 21**

### *Sospensione e divieto di esercizio dell'attività <sup>(112)</sup>.*

[1. Il comune competente può sospendere l'esercizio dell'attività di agriturismo per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 20.

2. L'esercizio dell'attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire l'adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.

3. Il comune adotta motivati provvedimenti di divieto di esercizio dell'attività qualora accerti che l'operatore agriturismo:

a) abbia sospeso l'attività da almeno un anno <sup>(113)</sup>;

b) abbia perduto i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di agriturismo;

c) sia incorso, durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per complessivi sessanta giorni, esclusi quelli relativi all'adeguamento strutturale e organizzativo di cui al comma 2;

d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato dal comune alla Regione al fine dell'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche nonché al fine della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero di quelli erogati <sup>(114)</sup>].

(112) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera r), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(113) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera m), punto 1), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(114) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera m), punto 2), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 22**

### *Periodi di apertura e tariffe.*

1. L'attività di agriturismo può essere esercitata tutto l'anno oppure in periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo, previa comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda. La somministrazione di cibi e bevande può essere esercitata tutto l'anno a condizione che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 14, commi 7 e 8.

2. Per esigenze legate alla conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di comunicazione al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

3. Ai fini della più razionale integrazione fra l'attività agricola e quella agrituristica, per quest'ultima può anche essere previsto l'obbligo di prenotazione da parte dell'ospite.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano attività di agriturismo presentano al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riferita a locali adibiti ad attività agrituristiche, i comuni possono applicare la riduzione di un importo non superiore ad un terzo della tariffa unitaria ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 23**

#### *Riserva di denominazione. Classificazione <sup>(115)</sup>.*

1. L'uso della denominazione "Agriturismo" e di termini da essa derivati nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2-quater, che esercitano l'attività di agriturismo <sup>(116)</sup>.
2. Al fine di valorizzare l'offerta agrituristica, con il regolamento di cui all'articolo 9 sono determinati:

a) il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza;

b) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classifica alle aziende agrituristiche e per il relativo aggiornamento da parte dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

**(115)** Con *Reg. 31 luglio 2007, n. 9* sono state dettate disposizioni attuative ed integrative della presente legge relative all'agriturismo.

**(116)** Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, lettera n), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*) e dall'*art. 16,*

*comma 1, lettera p), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

## **Art. 24**

### *Vendita e promozione dei prodotti.*

1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, la Regione incentiva la vendita diretta da parte delle aziende agrituristiche dei prodotti propri nonché dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti.

2. Per promuovere il turismo del territorio, è consentita, altresì, la vendita dei prodotti tipici dell'artigianato locale.

3. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività didattiche, culturali, tradizionali e ricreative, riferite al mondo rurale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la durata complessiva degli eventi non può essere superiore a trenta giorni per anno solare;

b) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri indicati nel regolamento di attuazione;

c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

4. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla *L. n. 59/1963* e dal *D.Lgs. n. 228/2001*.

## **Art. 25**

### *Revoca dei contributi.*

1. I soggetti beneficiari dei contributi pubblici di cui alla presente legge decadono dai benefici qualora:

a) perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche;

b) l'iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni;

c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;

d) venga mutata la destinazione dell'immobile interessato prima della scadenza del vincolo di destinazione espressamente previsto;

e) l'attività di agriturismo non venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di accertamento finale dell'intervento ammesso a contributo.

2. In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati e sono recuperate le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.

## **Art. 26**

### *Vigilanza <sup>(117)</sup>.*

[1. La vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge è esercitata dalle province].

*(117) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera o), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).*

## **Art. 27**

### *Sanzioni <sup>(118)</sup>.*

[1. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 1, si applica la sanzione amministrativa secondo le seguenti modalità:

- a) euro 1.000,00, per la prima violazione;
- b) fino a euro 3.000,00 per le successive violazioni.

2. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza della SCIA di cui all'articolo 18, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del comune competente <sup>(119)</sup>.

3. La direzione regionale competente provvede all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che sono applicate dai comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell'*articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30* (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, in qualità di autorità amministrativa competente ai sensi dell'*articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche <sup>(120)</sup>].

(118) Articolo abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera r), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*).

(119) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, lettera p), punto 1), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*).

(120) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera p), punto 1), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai sensi degli *articoli 181 e 182 della L.R. n. 14/1999*.».

## **Capo II-bis** <sup>(121)</sup>

### **Disposizioni in materia di vigilanza e sanzioni**

#### **Art. 27-bis**

##### *Vigilanza* <sup>(122)</sup>.

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal comune e dalla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Il regime dei controlli sulle attività multifunzionali, nonché le procedure per l'irrogazione delle sanzioni, sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 7, lettera c-ter) <sup>(123)</sup>.

3. Il regolamento di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, le modalità per la verifica dei seguenti elementi:

a) presenza delle condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla normativa vigente <sup>(124)</sup>;

b) permanenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell'impresa agricola;

c) permanenza dei requisiti di connessione e prevalenza;

d) condizioni previste all'articolo 2-ter, comma 5;

e) per le attività agrituristiche, rispetto dei limiti di cui all'articolo 14;

f) utilizzo di strutture diverse da quelle autorizzate per l'esercizio delle attività secondo la normativa vigente <sup>(125)</sup>;

g) per le attività agrituristiche, rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 12.

4. Sulla base del regolamento di cui al comma 2, la direzione regionale competente in materia di agricoltura adotta un piano dei controlli, che deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

5. I provvedimenti di sospensione e di divieto all'esercizio dell'attività, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 27-ter, sono disposte dal comune competente per territorio.

6. Il provvedimento di divieto di esercizio dell'attività da parte dell'amministrazione comunale competente per territorio determina la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 2-quater, comma 1.

7. Ai fini del presente capo, per comune competente per territorio si intende il comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

8. Presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura sono istituiti, con successivo provvedimento, i registri delle sospensioni e chiusura attività, nonché delle sanzioni pecuniarie elevate.

9. La Regione ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente i dati e le informazioni circa le rispettive attività svolte ed a comunicarle, ove previsto, alle autorità di pubblica sicurezza.

(121) Capo aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lettera q), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*).

(122) Articolo aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lettera q), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 89, comma 1, della stessa legge*).

(123) Vedi, anche, l'*art. 16, comma 2, L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*.

(124) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 30, lettera h), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «a) presenza delle condizioni di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 2;».

(125) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 30, lettera i), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1*, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «f) utilizzo di strutture diverse da quelle previste dalle condizioni di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 2;».

### **Art. 27-ter** *Sanzioni* <sup>(126)</sup>.

1. Il comune competente per territorio può sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 20. L'esercizio dell'attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire l'adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il provvedimento di divieto di esercizio dell'attività è disposto dal comune competente per territorio nei seguenti casi:

a) violazione delle condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla normativa vigente <sup>(127)</sup>;



b) assenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell'impresa agricola;

c) assenza dei requisiti di connessione e prevalenza;

d) violazione delle condizioni previste all'articolo 2-ter, comma 5;

e) per le attività agrituristiche, mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 14;

f) utilizzo di strutture diverse da quelle autorizzate per l'esercizio delle attività secondo la normativa vigente <sup>(128)</sup>;

g) per le attività agrituristiche, mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 12.

3. L'esercizio dell'attività non può essere intrapreso prima che siano decorsi tre mesi dal provvedimento di divieto.

4. Il mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 14, comma 7, comporta una sanzione da euro 2.000 a euro 10.000. Qualora venga accertata tale infrazione per due volte nel corso di un biennio, è disposto il divieto di esercizio dell'attività e la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 2-quater.

5. Chiunque utilizzi le denominazioni di cui all'articolo 23 non avendone titolo, ovvero utilizzi denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero violi i criteri di classificazione di cui al regolamento di cui all'articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. L'imprenditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00 nei seguenti casi:

a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al comune;

b) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all'articolo 22, comma 4;

c) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione di quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera c).

7. È applicata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500 nei casi di:

a) attribuzione alla propria attività, con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente;

b) mancata esposizione al pubblico di copia dell'inizio attività, ovvero della SCIA presentata;

c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

8. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5, 6 e 7 sono raddoppiate ed è altresì disposta la sospensione dell'attività da tre a quindici giorni.

9. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 5 luglio 1994, n. 30](#) (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

(126) Articolo aggiunto dall'[art. 16, comma 1, lettera q\), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 89, comma 1, della stessa legge](#)).

(127) Lettera così sostituita dall'[art. 8, comma 30, lettera l\), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «a) violazione delle condizioni di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 2;».

(128) Lettera così sostituita dall'[art. 8, comma 30, lettera m\), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1](#), a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «f) utilizzo di strutture diverse da quelle previste dalle condizioni di cui all'articolo 2-ter, commi 1 e 2 ;»

### Capo III

#### Disciplina delle attività di turismo rurale <sup>(129)</sup>

## **Art. 28**

### *Mappa della ruralità regionale* <sup>(130)</sup> <sup>(131)</sup>.

[1. La Giunta regionale adotta la mappa della ruralità regionale, in base ai criteri e secondo le modalità stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 9].

(129) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 28 a 30), è stato abrogato dall'*art. 3, comma 80, lettera d), L.R. 31 dicembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

(130) Articolo abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera q), L.R. 10 agosto 2016, n. 12*, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(131) Il Capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 28 a 30, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 3, comma 80, lettera d), L.R. 31 dicembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

## **Art. 29**

### *Attività del turismo rurale* <sup>(132)</sup>.

[1. Sono attività del turismo rurale:

a) le imprese agricole che trasformano immobili e strutture non più necessarie alla conduzione dell'attività agricola per offrire ospitalità, ristorazione e degustazione di piatti tipici della zona utilizzando materie prime ottenute dall'azienda o provenienti dalle produzioni regionali di riferimento;

b) le imprese agricole che trasformano immobili o attrezzano spazi aperti per gestire attività di tempo libero e di servizio nonché per favorire la conoscenza delle varie operazioni agricole e la divulgazione delle tradizioni rurali <sup>(133)</sup>.

2. Le attività di cui all'articolo 3 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 9 <sup>(134)</sup>].

(132) Il Capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 28 a 30, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato

dall'art. 3, comma 80, lettera d), L.R. 31 dicembre 2016, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

(133) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera r), punto 1), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(134) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera r), punto 2), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

### **Art. 30**

#### *Elenco provinciale* <sup>(135)</sup> <sup>(136)</sup>.

[1. Coloro che esercitano attività di turismo rurale sono iscritti, a domanda, in un apposito elenco istituito presso ciascuna amministrazione provinciale ai fini della concessione di contributi].

(135) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera s), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(136) Il Capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 28 a 30, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 3, comma 80, lettera d), L.R. 31 dicembre 2016, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3).

## **Capo IV**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 31**

##### *Disposizioni transitorie.*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella Delib.G.R. 4 agosto 1998, n. 3992 (Definizione dei valori medi di impiego per le attività agricole e agrituristiche nel quinquennio 1998/2002) e nella *Delib.C.R. 1° dicembre 1999, n. 597* (*Legge*

*regionale n. 36/1997, articolo 5*, norme in materia di agriturismo. Linee di indirizzo e coordinamento. Norme igienico-sanitarie in materia di agriturismo).

2. Le province subentrano nelle funzioni delle commissioni provinciali di cui all'*articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 36* (Norme in materia di agriturismo) relativamente ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla stessa data di insediamento. Tali procedimenti sono definiti nel rispetto delle procedure previste dall'*articolo 7 della L.R. n. 36/1997*.

3. Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte nell'elenco provinciale di cui all'*articolo 7 della L.R. n. 36/1997* sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi previsti dall'articolo 17. Sono fatte salve, altresì, le autorizzazioni rilasciate ai sensi della *L.R. n. 36/1997* purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, si provveda all'adeguamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco provinciale di cui all'articolo 17.

4. Fino alla data di operatività del piano agrituristico regionale di cui all'articolo 7 e dei piani agrituristici provinciali di cui all'articolo 8, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel piano regionale agrituristico approvato con Delib.C.R. 11 dicembre 1999, n. 593 e nei piani operativi provinciali eventualmente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 32**

*Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 35 della L.R. n. 14/1999*, dopo la lettera u-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"u-ter) in materia di agriturismo:

- 1) il tavolo regionale dell'agriturismo;
- 2) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all'agriturismo;

3) l'adozione delle tabelle per il calcolo del tempo lavoro convenzionale;

4) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo;

5) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento;

u-quater) in materia di turismo rurale:

1) la concessione di contributi per le attività di turismo rurale;

2) l'adozione della mappa della ruralità regionale".

2. La lettera f) del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 14/1999* è sostituita dalla seguente:

"f) in materia di agriturismo:

1) la valutazione di idoneità dei richiedenti l'iscrizione nell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, la tenuta dell'elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo da applicare al calcolo del tempo di lavoro agricolo;

2) la concessione dei contributi per l'esercizio delle attività di agriturismo;

3) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della normativa vigente;

4) la tenuta degli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo;".

3. [Dopo la lettera f) del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 14/1999* è inserita la seguente:

"f-bis) in materia di turismo rurale la tenuta dell'elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale nonché dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo." ] <sup>(137)</sup>.

4. Il comma 1 dell'*articolo 37 della L.R. n. 14/1999* è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto

previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio;

b) in materia di agriturismo, la dichiarazione di inizio attività e le altre forme particolari di autorizzazione all'esercizio delle attività nonché la definizione dei periodi di apertura e delle tariffe."

5. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'*articolo 75 della L.R. n. 14/1999*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"n-bis) la concessione di contributi per l'esercizio di attività nel campo del turismo rurale nonché l'adozione della mappa della ruralità regionale."

6. Dopo la lettera c-bis) del comma 1 dell'*articolo 76 della L.R. n. 14/1999*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"c-ter) la tenuta dell'elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale."

(137) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 20 giugno 2017, n. 6* e relativo allegato B. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 12 del suddetto art. 4.

### **Art. 33**

*Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL" e successive modifiche.*

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'*articolo 2 della L.R. n. 2/1995* è aggiunta la seguente:

"d-bis) provvede all'attribuzione della classifica alle aziende agrituristiche ed al relativo aggiornamento."

**Art. 34***Disposizioni finanziarie.*

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 a valere sul fondo di rotazione di cui all'elenco 4 della *legge regionale 28 aprile 2006, n. 5* (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2006).

2. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 viene istituito un capitolo denominato "Attività concernenti l'agriturismo ed il turismo rurale e iniziative per la loro promozione e valorizzazione" con lo stanziamento di 100 mila euro a valere sulle risorse dell'UPB B11. Per i successivi anni si provvede con la legge di bilancio.

**Art. 35***Abrogazione.*

1. La *legge regionale 10 novembre 1997, n. 36* (Norme in materia di agriturismo) è abrogata. Tale abrogazione, limitatamente all'articolo 7, decorre dalla data di subentro delle province nelle funzioni delle commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 17 della presente legge e, con riferimento alle procedure di cui all'articolo 31, comma 2, dalla definizione dei procedimenti ivi indicati.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.



**L.R. Valle d'Aosta 4 dicembre 2006, n. 29 <sup>(1)</sup>.****Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della *legge regionale 24 luglio 1995, n. 27*, e del *Reg. 14 aprile 1998, n. 1*. <sup>(2)</sup>**

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 27 dicembre 2006, n. 53.

(2) Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p)*, *L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

**Capo I****Disposizioni generali****Art. 1**

*Finalità e oggetto <sup>(3)</sup>.*

1. La Regione disciplina e promuove le attività di agriturismo, connesse e complementari all'esercizio dell'attività agricola, anche mediante la concessione di agevolazioni economiche dirette al miglioramento delle relative aziende, al fine di:

a) favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo;

b) agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) favorire la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio rurale esistente, dell'ambiente, delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo;

e) creare occupazione per i familiari dell'imprenditore agricolo;

f) valorizzare i prodotti agricoli locali;

g) ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica;

h) intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.

(3) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

## Capo II

### Disposizioni in materia di esercizio delle attività agrituristiche

#### Art. 2

##### *Definizione di attività agrituristiche <sup>(4)</sup>.*

1. Ai fini della presente legge, per attività agriturbistica si intende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente:

a) locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa e, eventualmente, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1). Nel caso della locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione e di mezza pensione, è altresì consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti <sup>(5)</sup>;

b) ristorazione mediante:

1) somministrazione di pasti o merende preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici, provenienti per almeno il 50 per cento dall'azienda agricola e per il 30 per cento costituiti da prodotti regionali tradizionali o provenienti da aziende agricole regionali, anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti o da aziende che producono vivande o bevande con materie prime regionali; la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le predette percentuali si riferiscono al peso dei prodotti impiegati per l'attività agriturbistica nel corso di un anno. Sono esclusi dal conteggio percentuale generale l'acqua e i prodotti necessari e complementari alla preparazione dei pasti definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. È, inoltre, consentito l'acquisto di verdure di diversa provenienza nel periodo invernale. Le

bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne <sup>(6)</sup>;

2) degustazione dei prodotti aziendali;

c) locazione ad uso turistico di alloggi con possibilità di somministrare ai propri ospiti la prima colazione o la merenda, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1);

d) fattorie didattiche, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e pedagogica in azienda con l'intento di fornire agli ospiti un supporto divulgativo, formativo ed operativo, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di attività agrituristica, di seguito denominata struttura competente, e di rendere visibile il processo produttivo, realizzato in armonia con l'ambiente. Le fattorie didattiche sono aperte a bambini e ragazzi di tutte le età e sono dedicate particolarmente alle scuole, potendo altresì costituire stimolo ed occasione di conoscenza per gli adulti;

e) servizi complementari alle attività di cui alle lettere a), b) e c), aventi ad oggetto l'organizzazione, ancorché all'esterno dell'azienda, di attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale; l'esercizio delle predette attività è in ogni caso riservato ai soggetti in possesso della relativa abilitazione professionale, ove prescritta ai sensi di legge.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità ulteriori concernenti l'organizzazione delle fattorie didattiche di cui al comma 1, lettera d), stabilendo, in particolare, i requisiti professionali, tecnici e qualitativi richiesti per l'esercizio delle attività alle stesse correlate.

(4) Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(5) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 18 luglio 2012, n. 21*.

(6) Numero dapprima sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 18 luglio 2012, n. 21 e poi così modificato dall'art. 23, comma 1, lettere a) e b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1) somministrazione di pasti o merende, preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici provenienti, in prevalenza, dall'azienda agricola e, per la restante parte, di prodotti provenienti principalmente da aziende agricole locali e di prodotti regionali tradizionali. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;».

### **Art. 3**

#### *Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività <sup>(7)</sup>.*

1. Le strutture funzionali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, devono:

a) essere ricavate, nei casi di recupero, in fabbricati o loro porzioni costituenti l'azienda agricola, ma non più funzionali alla conduzione della medesima;

b) essere localizzate, nei casi di ampliamento o di nuova costruzione, nelle zone territoriali di tipo E del piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG);

c) essere ubicate nel centro aziendale.

2. Per centro aziendale si intende il luogo ove si svolge in prevalenza il lavoro agricolo o comunque un luogo pertinente ad esso, in relazione agli ordinamenti produttivi e alle diverse tipologie di conduzione aziendale.

3. Le strutture destinate all'esercizio delle attività agrituristiche devono essere in congrua correlazione con le dimensioni e l'organizzazione dell'azienda agricola e, in ogni caso, rapportate ad un'utenza non superiore a:

a) sedici posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa

qualora, congiuntamente alla predetta attività, sia svolta anche l'attività di ristorazione, con i limiti di cui alla lettera d) <sup>(8)</sup>;

b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con possibilità di svolgere congiuntamente l'attività di ristorazione mediante somministrazione di pasti e merende nel limite di trenta coperti medi giornalieri, calcolati su base mensile, compresi quelli degli ospiti delle camere <sup>(9)</sup>;

c) sedici posti letto, per la locazione di alloggi, con la possibilità di svolgere, congiuntamente alla predetta attività, anche l'attività di ristorazione, con i limiti di cui alla lettera d) <sup>(10)</sup>;

d) sessanta coperti medi giornalieri, calcolati su base mensile, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato a ottanta coperti giornalieri, con il limite di sessanta coperti a pasto, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centottanta giorni all'anno. Non concorrono al raggiungimento di tale limite le attività di degustazione dei prodotti aziendali e di somministrazione delle merende per le fattorie didattiche <sup>(11)</sup>.

4. In occasione di sagre, feste tradizionali e manifestazioni simili finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, il dirigente della struttura competente può autorizzare la somministrazione di pasti e merende per un numero di coperti superiore a quello stabilito ai sensi del comma 3, lettera d) <sup>(12)</sup>.

5. Nei locali chiusi, il numero massimo di posti a sedere non può essere superiore a sessanta unità.

5-bis. Nei pressi di strutture agrituristiche possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan, per un massimo di nove persone ospitate, alle quali siano riservati un servizio igienico, una doccia e un lavabo <sup>(13)</sup>.

5-ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, a tutte le aziende agricole, che già non siano scritte nell'elenco degli operatori agrituristici, è consentito proporre la degustazione dei soli prodotti aziendali, accompagnati da pane e vino del territorio, a un massimo di venti persone al giorno, per la cui presentazione e somministrazione sono consentiti l'uso della cucina dell'abitazione e l'impiego unicamente

di stoviglie monouso in materiale biodegradabile e compostabile, con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario di cui all'[articolo 30-bis del decreto legge 69/2013](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 98/2013](#) <sup>(14)</sup>.

6. [Il numero dei posti letto e dei coperti relativo a ciascuna azienda addetta all'esercizio dell'attività agrituristica è definito nel provvedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, sulla base dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2] <sup>(15)</sup>.

(7) Ai sensi dell'[art. 2, comma 8, lettera p\)](#), [L.R. 25 marzo 2020, n. 4](#) è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(8) Lettera così modificata dall'[art. 23, comma 2, lettera a\)](#), [L.R. 22 dicembre 2017, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 31, comma 1](#) della medesima legge).

(9) Lettera così modificata dall'[art. 85, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 13 luglio 2020, n. 8](#), a decorrere dal 14 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 102, comma 1](#), della medesima legge). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall'[art. 13, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 16](#) e dall'[art. 23, comma 2, lettera b\)](#), [L.R. 22 dicembre 2017, n. 23](#). Il testo precedente era così formulato: «b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con esclusione, in tal caso, della possibilità di svolgere congiuntamente l'attività di ristorazione.».

(10) Lettera così modificata dall'[art. 23, comma 2, lettera c\)](#), [L.R. 22 dicembre 2017, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 31, comma 1](#) della medesima legge).

(11) Lettera dapprima sostituita dall'[art. 3, comma 1, L.R. 18 luglio 2012, n. 21](#) e poi così modificata dall'[art. 85, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 13 luglio 2020, n. 8](#), a decorrere dal 14 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 102, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «d) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato fino ad ottanta coperti giornalieri, di cui al massimo sessanta all'interno e gli altri in spazi aperti adeguatamente

attrezzati, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centoventi giorni all'anno.».

(12) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

(13) Comma aggiunto dall'art. 85, comma 3, L.R. 13 luglio 2020, n. 8, a decorrere dal 14 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 102, comma 1, della medesima legge).

(14) Comma aggiunto dall'art. 85, comma 3, L.R. 13 luglio 2020, n. 8, a decorrere dal 14 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 102, comma 1, della medesima legge).

(15) Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

### **Capo III**

#### **Disposizioni relative alle attività agrituristiche**

##### **Art. 4**

*Elenco degli operatori agrituristici <sup>(16)</sup>.*

1. Presso la struttura competente è istituito l'elenco degli operatori agrituristici della Regione.

2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione e di una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati, definiti sulla base dei parametri minimi aziendali, stabiliti distintamente per tipologia di attività agriturbistica, con deliberazione della Giunta regionale e che, oltre ad avere assolto all'obbligo scolastico, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercitare, da almeno tre anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile;

b) aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi di formazione per l'esercizio dell'attività agriturbistica di cui all'articolo 7 <sup>(17)</sup>;

c) non aver riportato nel triennio precedente la presentazione della domanda, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per un delitto in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsto da leggi speciali, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o non essere stati dichiarati delinquenti abituali.

3. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresì essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) devono essere posseduti da tutti i soci e il requisito di cui al comma 2, lettera b), dal socio preposto all'esercizio dell'attività agrituristica <sup>(16)</sup>.

(16) Ai sensi dell'[art. 2, comma 8, lettera p\), L.R. 25 marzo 2020, n. 4](#) è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(17) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 1, L.R. 18 luglio 2012, n. 21](#).

(18) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 2, L.R. 18 luglio 2012, n. 21](#). Il testo originario era così formulato: «3. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresì essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), anche dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.».

## **Art. 5**

*Presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici <sup>(19)</sup>.*

1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono presentate alla struttura competente e contengono la descrizione delle



caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola. La descrizione dell'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere è inserita nella richiesta del parere di razionalità di cui all'[articolo 22, comma 2, lettera e\), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11](#) (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). Tale richiesta deve essere presentata entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco; decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione si intende cancellata <sup>(20)</sup>.

1-bis. La capacità ricettiva relativa a ciascuna azienda è definita dalla struttura competente nell'attestato di complementarietà di cui all'articolo 8, sulla base dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2 <sup>(21)</sup>.

2. Il dirigente preposto alla struttura competente definisce l'ulteriore documentazione da allegare alla domanda e la modulistica correlata <sup>(22)</sup>.

3. Il dirigente, accertata la regolarità della domanda, la completezza e l'idoneità della documentazione allegata, dispone l'iscrizione nell'elenco entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e ne dà comunicazione all'interessato <sup>(23)</sup>.

4. Gli iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione concernente i requisiti cui è subordinata l'iscrizione entro sessanta giorni dal suo verificarsi.

[\(19\)](#) Ai sensi dell'[art. 2, comma 8, lettera p\), L.R. 25 marzo 2020, n. 4](#) è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

[\(20\)](#) Comma dapprima sostituito dall'[art. 5, comma 1, L.R. 18 luglio 2012, n. 21](#) e poi così modificato dall'[art. 23, comma 3, L.R. 22 dicembre 2017, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 31, comma 1 della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono dirette alla struttura competente e contengono la descrizione delle attività che il richiedente intende svolgere e delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola.».

[\(21\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 2, L.R. 18 luglio 2012, n. 21](#).

[\(22\)](#) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 3, L.R. 18 luglio 2012, n. 21](#).

(23) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, L.R. 18 luglio 2012, n. 21. Il testo originario era così formulato: «3. Il dirigente, accertata la regolarità della domanda, la completezza e l'idoneità della documentazione allegata, dispone con proprio provvedimento l'iscrizione nell'elenco entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.».

## **Art. 6**

### *Cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici* <sup>(24)</sup>.

1. Gli operatori che perdono anche uno soltanto dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione sono cancellati dall'elenco di cui all'articolo 4.
2. La cancellazione è disposta dal dirigente della struttura competente ed è comunicata allo sportello unico competente per il territorio in cui è ubicata l'azienda, di seguito denominato sportello unico, per gli adempimenti di cui all'articolo 13 <sup>(25)</sup>.

(24) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(25) Comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 maggio 2012, n. 15 e poi dall'art. 6, L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

## **Art. 7**

### *Corso di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica e esame di idoneità* <sup>(26)</sup> <sup>(27)</sup>.

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 è subordinata alla partecipazione al corso di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica organizzato periodicamente dalla struttura competente e al superamento del relativo esame di idoneità <sup>(28)</sup>.
2. Per il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell'operatore agrituristico, coadiuvanti familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, che hanno prestato la propria opera in modo continuativo per almeno tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio e che intendono subentrare nell'esercizio dell'attività agrituristica, l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 è subordinata alla partecipazione ad un

apposito corso di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica, organizzato periodicamente dalla struttura competente, e al superamento del relativo esame di idoneità <sup>(29)</sup>.

3. Al corso di cui al comma 2 partecipano altresì, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, gli operatori agrituristici che non vi risultano ancora iscritti, decorsi dieci anni dal conseguimento dell'idoneità di cui al comma 1.

4. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi 1 e 2, possono essere riconosciuti crediti formativi, con le modalità e secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

5. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali che debbono essere possedute dagli operatori agrituristici.

5-bis. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati in regime de minimis, fino ad un massimo del 100 per cento del valore del servizio agevolato <sup>(30)</sup>.

*(26) Rubrica così modificata dall'art. 7, comma 1, L.R. 18 luglio 2012, n. 21.*

*(27) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.*

*(28) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, L.R. 18 luglio 2012, n. 21.*

*(29) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, L.R. 18 luglio 2012, n. 21.*

*(30) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 21 maggio 2012, n. 15.*

## **Art. 8**

*Attestato di complementarietà <sup>(31) (32)</sup>.*

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire l'attestato che dichiara la complementarietà tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La degustazione dei prodotti aziendali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e l'attività di fattoria didattica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non sono soggette all'accertamento della complementarietà e al rilascio del relativo attestato <sup>(33)</sup>.

2. All'accertamento della complementarità provvede, a richiesta dell'operatore interessato, la struttura competente, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto, in particolare, del rapporto tra le ore di lavoro medie annue dedicate dall'impresa all'attività agricola e quelle dedicate all'attività agrituristica.

3. All'esito dell'istruttoria condotta con le modalità di cui al comma 2, l'attestato di complementarità è rilasciato dal dirigente della struttura competente <sup>(34)</sup>.

(31) Rubrica così sostituita dall'art. 8, comma 1, L.R. 18 luglio 2012, n. 21. Il testo originario era così formulato: «Certificato di complementarità.».

(32) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(33) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 21 maggio 2012, n. 15, è stato poi così sostituito dall'art. 8, comma 2, L.R. 18 luglio 2012, n. 21. Il testo precedente era così formulato: «1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire il certificato attestante la complementarità tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La sola degustazione dei prodotti aziendali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), non è soggetta all'accertamento della complementarità e al rilascio del relativo certificato.».

(34) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L.R. 18 luglio 2012, n. 21 e dall'art. 23, comma 4, L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31, comma 1 della medesima legge).

## Art. 9

### *Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica* <sup>(35)</sup> <sup>(36)</sup>.

1. L'esercizio dell'attività agrituristica, le variazioni della tipologia e del numero dei servizi offerti e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'[articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19](#) (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico <sup>(37)</sup>.

2. La SCIA deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura e dei prezzi dei servizi offerti, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa.

a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;

c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli [articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 71 del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno);

d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;

e) al possesso dell'attestato di complementarità di cui all'articolo 8 <sup>(38)</sup>.

3. Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal socio preposto all'esercizio dell'attività agrituristica <sup>(39)</sup>.

3-bis. Nel caso di subingresso per causa di morte dell'operatore da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed e), può continuare nell'esercizio dell'attività agrituristica, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi da dimostrare entro un anno dal subingresso, salva proroga per casi comprovati di forza maggiore e fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) <sup>(40)</sup>.

4. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico al quale è presentata la SCIA.

(35) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 4, L.R. 21 maggio 2012, n. 15, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale. 1. L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda agrituristica.

2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono dirette al Comune interessato e, per conoscenza, alla struttura competente e devono contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura, e dei prezzi dei servizi offerti.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;

c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 5 della [legge 9 febbraio 1963, n. 59](#) (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;

- e) al possesso del certificato di complementarità di cui all'articolo 8;
- f) all'ottenimento del provvedimento di classificazione nei casi di cui all'articolo 26, comma 2.

4. Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 3, lettera c), deve essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.

5. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica devono essere presentate entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4; decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione è cancellata d'ufficio. L'interessato può comunque richiedere la reiscrizione nell'elenco, purché ancora in possesso dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.».

(36) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(37) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 18 luglio 2012, n. 21. Il testo originario era così formulato: «1. L'esercizio dell'attività agrituristica e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico e, per conoscenza, alla struttura competente.».

(38) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 2, L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

(39) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

(40) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4, L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

## **Art. 10**

*Rilascio dell'autorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso* <sup>(41)</sup> <sup>(42)</sup>.

- [1. Il Comune provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.
2. L'autorizzazione è valida per cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alla struttura competente che provvede ad annotare gli estremi dell'autorizzazione nell'elenco di cui all'articolo 4.
3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio di validità ovvero in caso di variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'operatore interessato presenta domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione, indicando, in tale ultimo caso, le modificazioni sopravvenute.
4. Sulla domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione il Comune provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
5. Il trasferimento della proprietà o della gestione di un'attività agrituristica per atto tra vivi o a causa di morte è comunicato al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda e comporta la reintestazione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4].

(41) Articolo abrogato dall'*art. 4, comma 2, lettera c), L.R. 21 maggio 2012, n. 15.*

(42) Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

## **Art. 11**

### *Chiusura temporanea* <sup>(43)</sup>.

1. Gli operatori che gestiscono aziende agrituristiche ad apertura annuale e che intendono procedere alla chiusura temporanea dell'attività sono tenuti a comunicare allo sportello e alla struttura competente la durata della chiusura la quale non può, in ogni caso, superare i novanta giorni, anche non consecutivi, nell'anno solare <sup>(44)</sup>.



2. Nel caso di interventi di recupero edilizio ovvero nel caso in cui ricorrano gravi ed imprevedibili circostanze che impediscono, temporaneamente, la prosecuzione dell'attività, il dirigente della struttura competente può, con proprio provvedimento, autorizzare la chiusura temporanea per un periodo consecutivo comunque non superiore a ventiquattro mesi <sup>(45)</sup>.

2-bis. In caso di chiusura temporanea dell'attività, i vincoli di cui all'articolo 19 sono prorogati per egual periodo <sup>(46)</sup>.

(44) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, L.R. 21 maggio 2012, n. 15*.

(45) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 5, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31, comma 1 della medesima legge).

(46) Comma aggiunto dall'*art. 23, comma 5, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31, comma 1 della medesima legge).

(43) {Testo nota 85}

## **Art. 12** *Obblighi* <sup>(47)</sup>.

1. L'operatore agriturismo deve:

a) [avviare l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data fissata nell'autorizzazione comunale] <sup>(48)</sup>;

b) [esporre al pubblico l'autorizzazione comunale e rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità ivi stabiliti per l'esercizio dell'attività agriturismo] <sup>(49)</sup>;

c) esporre al pubblico i prezzi dei vari servizi, in conformità a quelli comunicati e rispettarne i limiti, minimi e massimi;

d) esporre al pubblico la lista dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e merende, specificandone la provenienza;

e) esporre il pannello con il distintivo dell'agriturismo all'esterno dell'edificio ed il simbolo corrispondente al livello di classificazione

assegnato all'esterno e all'interno dell'edificio, in luogo ben visibile al pubblico;

f) osservare le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti e le disposizioni di cui alla [legge 25 agosto 1991, n. 284](#) (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche);

g) comunicare allo sportello unico e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, l'orario e il periodo di apertura che si intendono adottare nell'anno successivo, se differenti da quelli dell'anno in corso; per le attività agrituristiche svolte negli alpeggi, il periodo di apertura coincide con quello di permanenza del bestiame nella linea di monticazione di cui l'alpeggio fa parte <sup>(50)</sup>;

h) comunicare allo sportello unico e alla struttura competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti, comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora applicabile, che intendono praticare nell'anno successivo. L'omessa comunicazione dei prezzi entro la predetta data comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati <sup>(51)</sup>;

i) consentire ai funzionari della struttura competente di accedere ai locali aziendali al fine di effettuare i controlli di cui all'articolo 29;

i-bis) garantire un uso della struttura agrituristica pari ad almeno 400 passaggi nel caso di apertura annuale e 200 passaggi nel caso di apertura stagionale <sup>(52) (53)</sup>.

2. Nel caso di strutture di nuova apertura o di subingresso, le comunicazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), devono essere effettuate entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA <sup>(54)</sup>.

(48) Lettera abrogata dall'[art. 4, comma 2, lettera d\)](#), [L.R. 21 maggio 2012, n. 15](#).

(49) Lettera abrogata dall'[art. 4, comma 2, lettera d\)](#), [L.R. 21 maggio 2012, n. 15](#).

(50) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 6, lettera a\)](#), [L.R. 21 maggio 2012, n. 15](#) e dall'[art. 23, comma 6, lettera a\)](#), [L.R. 22 dicembre 2017, n. 23](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 31, comma 1](#) della medesima legge).

(51) Lettera così modificata dall'*art. 23, comma 6, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31, comma 1 della medesima legge*).

(52) Lettera aggiunta dall'*art. 23, comma 6, lettera c), L.R. 22 dicembre 2017, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31, comma 1 della medesima legge*).

(53) Ai sensi dell'*art. 85, comma 2, L.R. 13 luglio 2020, n. 8* le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano negli anni 2020 e 2021.

(54) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 6, lettera b), L.R. 21 maggio 2012, n. 15*.

(47) Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

### **Art. 13**

#### *Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica* <sup>(55)</sup> <sup>(56)</sup>.

1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, lo sportello unico comunica all'interessato il termine entro il quale adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione inizialmente segnalata disponendo, in relazione alla gravità delle violazioni contestate, l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività agrituristica. Nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto nel termine assegnatogli a ripristinare la situazione inizialmente segnalata, lo sportello unico dispone il divieto di prosecuzione dell'esercizio dell'attività agrituristica.

2. I provvedimenti di sospensione e di divieto di cui al comma 1 acquistano efficacia con la comunicazione degli stessi all'interessato e sono trasmessi alla struttura competente.

(55) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 7, L.R. 21 maggio 2012, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale. 1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, il Comune comunica all'interessato il termine entro il quale adottare i

provvedimenti necessari per ripristinare la situazione autorizzata disponendo, in relazione alla gravità delle violazioni contestate, l'eventuale sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto nel termine assegnatogli a ripristinare la situazione autorizzata, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

2. I provvedimenti di sospensione e quelli di revoca acquistano efficacia con la comunicazione degli stessi all'interessato e sono trasmessi in copia alla struttura competente.».

(56) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

#### **Art. 14**

##### *Addetti all'attività agrituristica* <sup>(57)</sup>.

1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica, l'operatore può avvalersi della manodopera familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché di personale dipendente, assunto con contratto agricolo a tempo indeterminato, determinato o parziale. È consentito il ricorso a soggetti esterni esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

(57) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

#### **Art. 15**

##### *Requisiti igienico-sanitari* <sup>(58)</sup>.

1. L'esercizio dell'attività agrituristica, con particolare riguardo alle attività di preparazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, nonché di macellazione degli animali allevati in azienda le cui carni sono destinate al consumo da parte degli ospiti è subordinato al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti e di quelle, ulteriori, stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta

dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di sanità.

(58) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

## Capo IV

### Disposizioni in materia di agevolazioni a sostegno delle attività agrituristiche

#### Art. 16

##### *Iniziative agevolabili* <sup>(59)</sup>.

1. Gli operatori agrituristici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 17 per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) recupero di fabbricati o loro porzioni da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, compresa l'eventuale realizzazione di autorimesse;

b) ampliamento o nuova costruzione di fabbricati o di locali finalizzati all'esercizio delle attività agrituristiche che di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), compresa l'eventuale realizzazione di autorimesse, nell'ambito di un'azienda agricola in possesso delle caratteristiche tipologiche e dimensionali stabilite con deliberazione della Giunta regionale;

c) acquisto di arredamento per locali strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agriturbistica, con esclusione dei beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda <sup>(60)</sup>;

d) realizzazione di opere, compresi gli impianti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) <sup>(61)</sup>;

d-bis) [predisposizione e installazione dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche] <sup>(62)</sup>.

1-bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ammesse ad agevolazione nel rispetto dei limiti di ricettività di cui all'articolo 3,

comma 3, e tenuto conto delle eventuali agevolazioni già percepite, anche se già decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1 <sup>(63)</sup>.

2. [Le iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono riammesse ad agevolazione trascorsi quindici anni dalla prima dotazione] <sup>(64)</sup>.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, le voci di spesa ammissibili ad agevolazione, nonché i criteri e i parametri per la determinazione della spesa medesima.

(59) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(60) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, L.R. 18 luglio 2012, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 16, comma 1, della stessa legge).

(61) Lettera dapprima sostituita dall'art. 10, comma 2, L.R. 18 luglio 2012, n. 21 e poi così modificata dall'art. 23, comma 7, L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «d) realizzazione di opere, compresi gli impianti e l'acquisto delle attrezzature e del materiale didattico occorrenti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e).».

(62) Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 3, L.R. 18 luglio 2012, n. 21 e poi abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. b), L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

(63) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 4, L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

(64) Comma sostituito dall'art. 10, comma 5, L.R. 18 luglio 2012, n. 21 e poi abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. b), L.R. 30 marzo 2015, n. 6. Il testo originario era così formulato: «2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), sono ammesse ad agevolazione solo quando si tratti di prima dotazione.».

## **Art. 17** *Agevolazioni* <sup>(65)</sup>.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concessi mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata ventennale, per gli interventi di cui al medesimo articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui alla lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi <sup>(66)</sup>.

1-bis. Le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono altresì essere finanziate, sotto forma di contributi a fondo perduto, ai sensi di specifici programmi cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. L'efficacia dei programmi è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea <sup>(67)</sup>.

1-ter. Il tasso di interesse relativo ai mutui di cui al comma 1 è fisso per tutta la durata dei medesimi ed è pari al tasso stabilito con deliberazione della Giunta regionale <sup>(68)</sup>.

2. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono concesse in regime de minimis <sup>(69)</sup>.

3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 è autorizzato l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 32 <sup>(70)</sup>.

4. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, gli immobili oggetto degli interventi devono essere di proprietà dell'operatore agrituristico ovvero del coniuge, di un parente entro il terzo o di un affine entro il secondo grado; nel caso di società, della società stessa o di almeno uno dei soci. Il richiedente, nel caso in cui non sia proprietario, all'atto della domanda dell'agevolazione deve dimostrare di essere nella disponibilità dell'immobile e comprovare il consenso del proprietario all'effettuazione delle opere e degli interventi per i quali l'agevolazione è richiesta e alla costituzione del vincolo di destinazione <sup>(71)</sup>.

5. Qualora alla scadenza del periodo stabilito per l'ultimazione dei lavori, l'intervento agevolato non sia stato interamente realizzato, ma le opere realizzate siano comunque idonee ad assicurare l'avvio dell'attività agrituristica, la spesa ammessa è ridotta ad un importo pari a quello delle opere eseguite alla data di scadenza del predetto periodo. In tal caso, le somme non erogate sono oggetto di revoca.

6. I mutui erogati ai sensi della presente legge possono essere estinti prima della scadenza, mediante il rimborso del capitale residuo, fermi restando i vincoli di destinazione di cui all'articolo 19.

7. Nel caso di cessione di azienda, i mutui concessi ai sensi della presente legge possono essere ceduti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita la Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.A.).

(65) Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p)*, *L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(66) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 8, lettera a)*, *L.R. 22 dicembre 2017, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31, comma 1* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concesse le seguenti agevolazioni, tra loro non cumulabili: a) contributi a fondo perduto, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile e, per la restante parte di spesa, nella misura massima del 70 per cento, mutui a tasso agevolato di durata quindicennale, oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi; b) contributi a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile; c) mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a)*, *L.R. 30 marzo 2015, n. 6*, dall'*art. 17, comma 3, L.R. 3 agosto 2015, n. 16* e dall'*art. 7, comma 2, lett. c)*, *L.R. 14 novembre 2016, n. 19*.

(67) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. b)*, *L.R. 30 marzo 2015, n. 6*.

(69) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. c)*, *L.R. 30 marzo 2015, n. 6*.

(70) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. d)*, *L.R. 30 marzo 2015, n. 6*.



(71) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 30 marzo 2015, n. 6.*

(68) Comma aggiunto dall'*art. 23, comma 8, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 23,* a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31, comma 1 della medesima legge.*

## **Art. 18**

### *Domande per la concessione delle agevolazioni* <sup>(72)</sup>.

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17, con esclusione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), sono presentate alla struttura competente prima dell'avvio dell'iniziativa e previo parere di razionalità sul progetto di attività agrituristica ai sensi dell'*articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. n. 11/1998* <sup>(73)</sup>.

2. La struttura competente, verificata ed accertata l'ammissibilità della domanda, la completezza e la regolarità della documentazione allegata, determina l'ammontare della spesa ammissibile ad agevolazione, dandone comunicazione all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del dirigente della struttura competente, fatta salva l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte e della disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 32. <sup>(74)</sup>

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l'approvazione di apposite graduatorie, in relazione alle risorse finanziarie disponibili. <sup>(75)</sup>

5. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione ogni altro aspetto concernente la disciplina del procedimento preordinato alla concessione delle agevolazioni, ivi compresa la documentazione da allegare alle domande e la documentazione di spesa da produrre al fine dell'erogazione dell'agevolazione, nonché l'eventuale limite massimo in relazione all'importo del mutuo concedibile. <sup>(76)</sup>

(72) Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(73) Comma così modificato dall'*art. 11, L.R. 18 luglio 2012, n. 21*.

(74) Comma dapprima sostituito dall'*art. 2, comma 2, lettera a), L.R. 30 marzo 2015, n. 6* e poi così modificato dall'*art. 23, comma 9, L.R. 22 dicembre 2017, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Le agevolazioni sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva, limitatamente ai mutui, l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte.».

(75) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 30 marzo 2015, n. 6*. Il testo originario era così formulato: «4. La Giunta regionale prevede, se del caso, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e limitatamente alla concessione dei contributi a fondo perduto, la formazione di apposite graduatorie, sulla base dei criteri di priorità da essa stessa stabiliti con propria deliberazione.».

(76) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, lett. c), L.R. 30 marzo 2015, n. 6*.

## **Art. 19**

### *Vincolo di destinazione* <sup>(77)</sup>.

1. All'atto della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17, il beneficiario si obbliga a non mutare la destinazione dichiarata per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e di venti anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.

2. [Nel caso di mutuo unico concesso per iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e immobili, il periodo di durata del vincolo di destinazione è di quindici anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione] <sup>(78)</sup>.

3. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.

4. [Il vincolo sugli immobili, qualora la spesa ammessa sia superiore a euro 50.000, è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario

mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.] <sup>(79)</sup>

(77) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(78) Comma abrogato dall'art. 12, L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

(79) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. c), L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

## **Art. 20**

### *Revoca delle agevolazioni.* <sup>(80)</sup> <sup>(81)</sup>

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario:

a) non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, comma 1;

b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, dall'elenco di cui all'articolo 4;

c) abbia cessato l'attività agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, salvi i casi di cessione di azienda;

d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione;

d-bis) non avvii l'attività agrituristica entro tre anni dal saldo delle agevolazioni <sup>(82)</sup>.

2. La revoca è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

3. La revoca è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo. La determinazione di tale percentuale è effettuata, con riferimento alle

single tipologie di violazione, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione <sup>(83)</sup>.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 3 e 4 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

6. La Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che impediscono la prosecuzione dell'attività agrituristica. In tali casi, i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

*(81) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.*

*(80) Comma prima modificato dall'art. 12, L.R. 18 luglio 2012, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 16, comma 2, della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 2, comma 3, L.R. 30 marzo 2015, n. 6. Il testo precedente era così formulato: «1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario: a) non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, commi 1 e 2; b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, dall'elenco di cui all'articolo 4; c) abbia cessato l'attività agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, salvi i casi di cessione di azienda; d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione. 2. I contributi a fondo perduto sono altresì revocati al verificarsi delle seguenti condizioni e con le seguenti modalità: a) quando il beneficiario alieni l'azienda entro cinque anni*

dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori, i contributi sono interamente restituiti; b) quando il beneficiario alieni l'azienda a decorrere dal sesto anno dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori e sino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, i contributi sono restituiti al netto dell'importo relativo al periodo in cui il beneficiario ha svolto l'attività agrituristica. 3. La revoca è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni. 4. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire, nei casi di cui ai commi 1 e 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento: a) l'intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 5; b) il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 5 e gli interessi corrisposti. 5. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. 6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi. 7. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 4 e 6 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria, comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori. 8. La Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, o la cessione dell'azienda prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, lettere a) e b), nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che impediscono la prosecuzione dell'attività agrituristica. In tali casi, i contributi percepiti non devono essere restituiti e i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.».

*(82) Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 10, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31, comma 1 della medesima legge).*

(83) Comma così sostituito dall'*art. 23, comma 10, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.».

## **Art. 21**

### *Contributi ad associazioni agrituristiche* <sup>(84)</sup> <sup>(85)</sup>.

[1. Alle associazioni tra operatori agrituristici costituite con atto pubblico, possono essere concessi, in regime de minimis, contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese di costituzione e delle spese per lo svolgimento di attività istituzionali, promozionali e pubblicitarie; il contributo concesso non può in ogni caso superare, nel triennio e per ciascuna associazione richiedente, l'importo di euro 50.000.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, la tipologia delle spese ammissibili a contributo e definisce le modalità, anche procedurali, di concessione ed erogazione dei contributi].

(84) Articolo abrogato dall'*art. 13, L.R. 18 luglio 2012, n. 21* (vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 16, comma 3, della stessa legge*).

(85) Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

## **Art. 22**

### *Divieto di cumulo* <sup>(86)</sup> <sup>(87)</sup>.

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.

2. Decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1, i fabbricati agrituristici possono essere oggetto di nuova agevolazione esclusivamente per la loro riqualificazione e ammodernamento.

(86) Articolo così sostituito dall'*art. 23, comma 11, L.R. 22 dicembre 2017, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 22. Non ripetibilità e divieto di cumulo. 1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative e non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'*art. 14, L.R. 18 luglio 2012, n. 21* e dall'*art. 2, comma 4, L.R. 30 marzo 2015, n. 6*.

(87) Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

## Capo V

### Disposizioni urbanistiche e disciplina della classificazione delle aziende agrituristiche

#### Art. 23

##### *Disposizioni urbanistiche* <sup>(88)</sup>.

1. L'attività agrituristica rientra tra le attività di carattere agro-silvo-pastorale ai sensi dell'*articolo 73, comma 2, lettera b), della L.R. 11/1998*. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche sono assimilabili, ad ogni effetto, alle abitazioni rurali. <sup>(89)</sup>

2. La volumetria relativa agli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), prescinde dalla verifica della densità fondiaria prescritta dagli strumenti urbanistici comunali per l'edificazione delle residenze agricole, ferma restando l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dal PRG.

3. La progettazione delle strutture da destinare all'esercizio di attività agrituristiche ricomprese nelle zone territoriali di tipo E deve essere effettuata in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 26, comma 7, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle

d'Aosta (PTP), approvato con *legge regionale 10 aprile 1998, n. 13*, e nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) gli interventi di recupero devono conservare, ripristinare oppure migliorare, attraverso l'utilizzo di materiali tradizionali, gli elementi tipologici, formali e strutturali del fabbricato preesistente;

b) gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento devono essere realizzati con tipologie e materiali tradizionali, coerenti con il contesto architettonico e rurale;

c) le autorimesse devono essere interrate o seminterrate.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e d), nonché la dotazione massima di posti auto nelle autorimesse.

4-bis. Per i beni immobili di nuova costruzione funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica, ricadenti in zona E, per i quali l'esercizio della predetta attività sia venuto meno, non sono ammessi usi diversi da quello agro-silvo-pastorale, nei venti anni successivi alla dichiarazione di agibilità delle opere. Decorso tale periodo, la nuova destinazione d'uso dell'immobile deve essere ammessa dal PRG. <sup>(90)</sup>

5. Le disposizioni del presente articolo integrano la disciplina urbanistico-edilizia comunale ovvero prevalgono sulle norme di attuazione del PRG difformi o incompatibili.

(88) Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p)*, *L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(89) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 5, lett. a)*, *L.R. 30 marzo 2015, n. 6*. Il testo originario era così formulato: «1. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.».

(90) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 5, lett. b)*, *L.R. 30 marzo 2015, n. 6*.



## **Art. 24**

### *Accessibilità alle strutture <sup>(91)</sup>.*

1. Nel caso di interventi di recupero di fabbricati già esistenti, al fine di garantire alle persone disabili l'accesso e la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, qualora non ostino impedimenti tecnici e l'investimento sia compatibile con l'attività svolta, devono risultare accessibili almeno:

a) una camera doppia e un servizio igienico, nelle strutture destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) un alloggio, nelle strutture destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

c) i locali destinati alla somministrazione dei pasti e delle merende e alla degustazione dei prodotti aziendali;

d) i locali destinati alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);

e) i locali di uso comune;

f) i percorsi di accesso alle strutture di cui al presente comma.

2. Nel caso di nuove costruzioni, le strutture destinate alle attività agrituristiche devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

*(91) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.*

## **Art. 25**

### *Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche <sup>(92)</sup>.*

1. La struttura competente approva il progetto relativo ai cartelli indicatori delle attività agrituristiche per garantirne la segnalazione a fini turistici <sup>(93)</sup>.

2. Le fattorie didattiche sono contrassegnate da apposito logo, predisposto dalla struttura competente, le cui caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'utilizzo sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico delle espressioni agriturismo e di ogni altra espressione correlata è riservato con carattere di esclusività agli operatori agrituristici esercenti l'attività agrituristica di cui all'articolo 9 e alle associazioni di operatori agrituristici <sup>(94)</sup>.

(92) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(93) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 18 luglio 2012, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 16, comma 4, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. La struttura competente predispone e cura l'installazione, previo accordo con le amministrazioni competenti, dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche per garantirne la segnalazione a fini turistici.».

(94) Comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 8, L.R. 21 maggio 2012, n. 15 e poi dall'art. 15, comma 2, L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

## **Art. 26**

### *Classificazione delle aziende agrituristiche* <sup>(95)</sup>.

1. Le aziende agrituristiche sono classificate in base ai requisiti oggettivi posseduti, riferiti alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti.

2. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria per le aziende agrituristiche che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) <sup>(96)</sup>.

3. La classificazione è assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha durata quinquennale.

4. Qualora durante il quinquennio di validità della classificazione sopravvenga un mutamento dello stato di fatto e dei requisiti posseduti, la struttura competente provvede, d'ufficio, alla revisione della classificazione.

5. I provvedimenti di classificazione delle aziende agrituristiche sono comunicati agli interessati e trasmessi ai Comuni competenti.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri concernenti la valutazione dei requisiti e delle caratteristiche aziendali sulla base dei quali è assegnata la classificazione e disciplina ogni altro adempimento o aspetto concernente il procedimento per l'assegnazione della classificazione delle aziende, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda e i segni distintivi, predisposti dalla struttura competente, da utilizzare per la rappresentazione del livello di classificazione.

(95) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(96) Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

## **Art. 27**

### *Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche* <sup>(97)</sup>.

1. Nell'ambito delle attività dirette a promuovere lo sviluppo delle attività agrituristiche, è istituito il marchio di qualità delle aziende agrituristiche, predisposto dalla struttura competente, le cui caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il marchio di qualità è assegnato, su richiesta delle aziende in possesso dei requisiti prescritti, con provvedimento del dirigente della struttura competente.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità, compresi i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende, nonché ogni altro adempimento concernente l'assegnazione, il mantenimento e la revoca del marchio.

4. La conservazione dei requisiti per il mantenimento del marchio di qualità è certificata periodicamente da organismi indipendenti accreditati, individuati tra i soggetti operanti nel settore delle certificazioni di qualità, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale.

(97) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

## Capo VI

### Disposizioni finali, finanziarie e transitorie

#### Art. 28

*Trattamento dei dati* <sup>(98)</sup>.

1. In relazione alle finalità di cui alla presente legge, la struttura competente è autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei dati medesimi, per scopi pertinenti e non eccedenti le finalità istituzionali.

(98) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

#### Art. 29

*Vigilanza* <sup>(99)</sup>.

1. La struttura competente può disporre in ogni momento idonei controlli al fine di accertare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i funzionari incaricati, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso agli edifici e agli spazi adibiti all'esercizio delle attività agrituristiche e facoltà di visionare i registri e le altre scritture afferenti alle medesime attività.

3. Ai fini di cui all'articolo 13, l'esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 è comunicato allo sportello unico <sup>(100)</sup>.

(99) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(100) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 10, L.R. 21 maggio 2012, n. 15. Il testo originario era così formulato: «3. Ai fini dell'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica nei casi di cui all'articolo 13, l'esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 è comunicato al Comune competente.».

### **Art. 30**

#### *Sanzioni* <sup>(101)</sup>.

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.100.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 1.500.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.100.

3-bis. Alla terza violazione accertata definitivamente, nell'arco di cinque anni consecutivi, delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 12 e 14 lo sportello unico dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività per un anno <sup>(102)</sup>.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale).

(101) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate,

con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(102) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 12, L.R. 22 dicembre 2017, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31, comma 1 della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 16, L.R. 18 luglio 2012, n. 21* e dall'*art. 2, comma 6, L.R. 30 marzo 2015, n. 6*.

### **Art. 31**

#### *Abrogazioni* <sup>(103)</sup>.

1. Sono abrogati:

- a) la *legge regionale 24 luglio 1995, n. 27*;
- b) il *Reg. 14 aprile 1998, n. 1*.

(103) Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

### **Art. 32**

#### *Fondo di rotazione* <sup>(104)</sup>.

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'articolo 17, comma 1. <sup>(105)</sup>

2. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

(104) Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

(105) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 7, L.R. 30 marzo 2015, n. 6*.

**Art. 33***Gestione del fondo di rotazione* <sup>(106)</sup>.

1. Il fondo di cui all'articolo 32 è alimentato, per l'anno 2007 e per quelli successivi, dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento;

c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;

d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;

e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti all'articolo 20, commi 3 e 6 <sup>(107)</sup>

2. Con apposita convenzione sono disciplinate, tra la Regione e FINAOSTA S.p.A., le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalità di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo, e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta.

*(106)* Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p)*, *L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

*(107)* Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 8, L.R. 30 marzo 2015, n. 6*.

**Art. 34***Disposizioni finanziarie* <sup>(108)</sup>.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 2006 in euro 550.000, per l'anno 2007 in euro 650.000 e, a partire dall'anno 2008, in euro 550.000 annui.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale 2006/2008:

a) nell'obiettivo programmatico 2.2.5.01. (Formazione professionale), per le finalità di cui all'articolo 7;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.02 (Infrastrutture nell'agricoltura), per le finalità di cui all'articolo 17;

c) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.08 (Interventi a favore della cooperazione), per le finalità di cui all'articolo 21;

d) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica) per le finalità di cui agli articoli 25, comma 1, 26, comma 6 e 27, commi 1 e 4.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 (C Agricoltura e Risorse Naturali - 1. Nuova disciplina dell'agriturismo) al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2006 e di quello pluriennale 2006/2008 e, per l'anno 2007, anche mediante la riduzione di euro 100.000 del capitolo 41605 (Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche) del bilancio pluriennale della Regione 2006/2008.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 30 sono introitati sul capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(108) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4 è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.*



## Art. 35

### *Disposizioni transitorie* <sup>(109)</sup>.

1. Gli operatori agrituristici, titolari di autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 3 della L.R. n. 27/1995* sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 4, anche se le relative aziende non sono in possesso dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, o dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, ai fini dell'accertamento della complementarità, e permangono iscritti per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori agrituristici di cui al comma 1 devono dimostrare l'adeguamento ai parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonché il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, ai fini dell'accertamento della complementarità, pena la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 4. Fino all'adeguamento, gli operatori agrituristici non possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Gli operatori agrituristici, in possesso di un'azienda agrituristica nella quale permanga l'inesistenza del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c).

4. Alle domande di agevolazione presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 31 restano altresì applicabili ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

*(109)* Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

**Art. 36***Dichiarazione d'urgenza <sup>(110)</sup>.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

*(110)* Ai sensi dell'*art. 2, comma 8, lettera p), L.R. 25 marzo 2020, n. 4* è stata disposta la sospensione volontaria del pagamento delle rate, con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle disposizioni della presente legge.

**L.R. 25 febbraio 2005, n. 17** [↗](#).

**Agriturismo e turismo rurale.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Basilicata 2 marzo 2005, n. 17.

## **TITOLO I**

### **Agriturismo**

#### **Capo I - Disposizioni Generali**

##### **Art. 1**

###### *Finalità.*

1. La Regione Basilicata, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della Unione europea, sostiene l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e l'acquacoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne. La presente disciplina è finalizzata a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli ed ittici nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, valorizzare i prodotti tipici, favorire i rapporti tra la città e la campagna.

2. Le azioni in favore di idonee forme di turismo nelle campagne, come definite e regolate dalla presente legge, si integrano nelle azioni di marketing territoriale per l'ottimizzazione dell'offerta turistica regionale.

##### **Art. 2**

###### *Forme idonee di turismo nelle campagne.*

1. Sono forme idonee di turismo nelle campagne le attività agrituristiche, di ospitalità rurale familiare, di pescaturismo e di ittiturismo, come definite nella presente legge.

**Art. 3***Definizione di attività agrituristiche.*

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame.

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

3. Rientrano fra tali attività:

a) dare ospitalità, nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ovvero in locali a ciò destinati siti all'interno dell'azienda agricola, o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori all'interno dell'azienda stessa;

b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche;

d) svolgere, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippo-turismo finalizzate alla corretta fruizione e conoscenza del territorio, nonché attività rivolte alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino;

e) vendere direttamente prodotti aziendali, anche previa degustazione degli stessi.

4. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola o nelle aziende ad essa collegate, anche in zone di province contermini, tramite forme societarie, associative o consortili, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

**Art. 4***Definizione di pescaturismo e ittiturismo.*

1. Si intendono per pescaturismo e ittiturismo le seguenti attività esercitate da pescatori professionisti singoli o associati, e connessi a quelli di pesca, purché non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazione da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;

b) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura di pesca nella disponibilità dell'imprenditore ittico, sinteticamente denominate ittiturismo.

**Art. 5***Soggetti.*

1. Fra i soggetti di cui agli articoli 3 e 6 rientrano le persone fisiche e giuridiche, che rivestono la qualità di imprenditore agricolo o di imprenditore ittico ai sensi dell'art. 2135 codice civile e delle leggi speciali.

2. Sono imprese agricole e possono svolgere attività agrituristiche le imprese agri-turistico-venatorie.

3. Possono svolgere attività agriturstica, di pescaturismo e di ittiturismo le cooperative di imprenditori agricoli e le cooperative di imprenditori ittici, i loro consorzi e le altre strutture associative fra imprenditori agricoli e fra imprenditori ittici, che utilizzano prevalentemente risorse, attrezzature e prodotti dei propri associati.

**Art. 6***Connessione.*

1. Le attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si reputano connesse a quelle principali, agricola o di pesca, quando non sottraggono risorse all'esercizio dell'attività agricola o dell'attività di pesca, ed assicurano la piena utilizzazione delle risorse aziendali, finalizzata anche ad una più efficace commercializzazione dei prodotti.
2. Le attività agricole o di pesca devono essere svolte con continuità per l'intero arco dell'anno ai fini della produzione per il mercato.
3. La connessione è dimostrata mediante la presentazione del piano aziendale redatto secondo le prescrizioni regionali, fissate nell'ambito del regolamento attuativo della presente legge, di cui al successivo art. 8, emanato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale. Lo stesso regolamento potrà altresì prevedere l'adozione di parametri per il confronto tra la consistenza dell'attività agricola e la consistenza dell'attività agrituristica.
4. I soggetti che svolgono le attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono tenuti a rispettare le previsioni dei piani aziendali.
5. Per attività di "piccolo agriturismo" o di "piccolo ititurismo", si intendono le attività di ridotte dimensioni, fino ad un massimo di sei stanze o sei piazzole per campeggiatori, nelle quali la connessione con l'attività agricola o di pesca si presume anche in assenza di piano aziendale, di cui al precedente comma 2, in presenza di una superficie aziendale pari ad almeno 2 ettari e caratterizzata da ordinamento colturale funzionale all'attività di somministrazione di pasti e bevande e di una sufficiente dotazione di attrezzature da pesca per l'ittiturismo. Nelle attività di "piccolo agriturismo" e di "piccolo ititurismo" è consentita la somministrazione di pasti alle sole persone alloggiate nell'azienda.
6. Le attività agrituristiche, di pescaturismo e di ititurismo possono essere svolte anche esclusivamente su prenotazione.

## **Capo II - Immobili, criteri e obblighi**

### **Art. 7**

#### *Utilizzazione immobili.*

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

La edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse.

2. Con il regolamento di cui al successivo articolo 8 la Regione individua i Comuni rurali, nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

3. Il recupero ed il restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

4. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e rispettate le tipologie edilizie tradizionali e tipiche della zona.

5. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche, di ospitalità rurale familiare, e di pescaturismo e ittiturismo si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 6 e 17 del D.P.R. n. 380/2001](#), nonché la disposizione di cui all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) in materia di utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, in caso di utilizzo o riuso di immobili esistenti.

## **Art. 8**

### *Determinazione di criteri e limiti di svolgimento delle attività <sup>(2)</sup>.*

1. Con regolamento emanato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, sentita la competente Commissione regionale, fatta eccezione nella sua prima applicazione, vengono fissati criteri, limiti ed obblighi amministrativi, compreso il regime sanzionatorio connesso alle violazioni:

a) per lo svolgimento dell'attività agriturbistica in funzione dell'azienda e del fondo interessati;

b) per lo svolgimento delle attività di pescaturismo e di ittiturismo.

2. Con il medesimo regolamento vengono altresì adottate le disposizioni igienico-sanitarie ai sensi dell'articolo 9.

(2) Con [Delib.G.R. 30 agosto 2005, n. 1753](#) è stato approvato il regolamento sull'agriturismo di cui al presente articolo.

### **Art. 9**

#### *Norme igienico-sanitarie.*

1. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività disciplinate dalla presente legge sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 8.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla [legge 30 aprile 1962, n. 283](#), e successive modifiche e integrazioni.

3. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155](#), alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta e per la somministrazione sul posto, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.

4. La Regione, con il regolamento di cui all'articolo 8, definisce gli indirizzi per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle Autorità Sanitarie Locali.

### **Art. 10**

#### *Elenco regionale.*

1. La Regione istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, distinto per Sezioni.

2. I soggetti che intendono intraprendere un'attività agrituristica, di pescaturismo o ittiturismo vengono iscritti nell'elenco regionale, nelle rispettive sezioni, subordinatamente alla dimostrazione della disponibilità di un'azienda agricola, di pesca o di acquacoltura e della sussistenza degli elementi di connessione tra l'attività agricola o di pesca e l'attività agrituristica o di ittiturismo a norma del precedente



art. 8, nonché del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolamento di cui al precedente art. 8.

3. La Regione accerta la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge, effettuando gli opportuni controlli.

4. Ove vengano meno i requisiti di cui alla presente legge, la Regione provvede alla cancellazione dell'operatore dall'elenco regionale e contestualmente la comunica al comune territorialmente competente per la revoca dell'autorizzazione di cui al successivo art. 11.

5. L'iscrizione nell'elenco è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

6. La Regione provvede su domanda dell'interessato alla iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco rilasciando apposito certificato.

7. La Regione comunica ai diversi uffici pubblici competenti, anche per via telematica, le generalità dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, e le variazioni intervenute nel corso del tempo.

8. Entro un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge l'elenco regionale verrà suddiviso in sezioni provinciali con l'affidamento alle amministrazioni provinciali di Potenza e Matera delle competenze in ordine alla verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge ivi compreso l'espletamento degli opportuni controlli.

9. A tal fine la Giunta regionale provvederà a definire con apposito atto procedure e modalità operative per il passaggio delle funzioni e per la disciplina delle relazioni con la struttura regionale competente e le autorità locali interessate alla materia.

**Art. 11*****Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche, ittituristiche e di pescaturismo.***

1. Il regolamento di cui all'art. 8 della presente legge fisserà criteri e procedure per l'inoltro ai comuni delle domande di autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche, ittituristiche o di pescaturismo. I Comuni interessati sono quelli dove ha sede l'immobile aziendale destinato alle attività medesime o dove insiste la parte del fondo destinata ad ospitare turisti campeggiatori dotati di tende o di altri mezzi di soggiorno autonomo, o dove ha sede legale l'impresa di pesca.

2. Il regolamento potrà anche prevedere forme di immediato avvio delle attività previa comunicazione all'amministrazione comunale da parte delle ditte interessate a norma dell'[art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni. In ogni caso la domanda di autorizzazione o la comunicazione di inizio attività dovrà comprendere:

a) la certificazione che il richiedente è un soggetto di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge;

b) l'indicazione degli edifici e delle aree da interessare all'attività agriturbistica o ittiturbistica, e dei mezzi da destinare alle attività di pescaturismo; la descrizione del tipo di attività da svolgere e della capacità ricettiva;

c) l'idonea documentazione dalla quale emergano le tipologie produttive, la dimensione e gli indirizzi dell'azienda;

d) la determinazione delle tariffe da praticare, rapportate ai periodi di attività nell'anno solare;

e) la richiesta documentata di concessione edilizia per la trasformazione e ristrutturazione degli edifici aziendali e degli annessi agricoli e l'impegno a realizzare ed a mantenere le opere nel corretto rispetto del loro inserimento nel paesaggio circostante ed a garantire un'efficace sistema di dotazione idrica e di smaltimento dei rifiuti;

f) certificato di iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco regionale.

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo o l'eventuale diniego sarà comunicato al Prefetto, all'autorità locale di Polizia e al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione.

**Art. 12**  
*Certificazione.*

1. Nell'ambito degli accertamenti di cui agli articoli 10 e 11, la Regione ed i comuni possono avvalersi anche delle attestazioni rilasciate da organismi privati accreditati di certificazione.

**Art. 13**  
*Riserva di denominazioni.*

1. L'uso delle denominazioni "agriturismo", "pescaturismo" e "ittiturismo", e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 10 e con riferimento alla sola sezione di iscrizione di ciascun soggetto.

2. A tutti i soggetti autorizzati verrà rilasciato apposito contrassegno dalla Regione, con l'indicazione della specifica categoria di appartenenza ed il relativo simbolo.

**Art. 14**  
*Obblighi degli operatori.*

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge sono obbligati a:

a) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate;

b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa;

c) comunicare al Comune entro il 30 novembre di ogni anno, i prezzi massimi per ciascuna prestazione che si impegnano a praticare per l'anno successivo, rapportate ai periodi di attività nell'anno solare, nonché l'aggiornamento, in caso di variazione, delle caratteristiche funzionali dei servizi principali e di quelli complementari; in difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;

d) osservare il disposto di cui all'art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#);

e) rispettare i prezzi massimi comunicati al Comune;

f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, la targa contrassegno secondo il modello predisposto dalla Regione;

g) comunicare al Sindaco, che ne dà notizia all'Ufficio regionale per l'agriturismo l'eventuale cessazione dell'attività entro 30 giorni dall'evento;

h) registrare i prodotti e le relative quantità provenienti dalle aziende collegate;

i) consentire l'accesso agli addetti alla vigilanza per effettuare i controlli previsti;

j) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e con la indicazione della data di arrivo e di partenza, adempiendo alle formalità previste per la registrazione degli ospiti e la relativa comunicazione alle autorità di polizia, che è tenuto a fornire le indicazioni e la modulistica necessaria;

k) fornire al Comune e alla Regione, se richieste, tutte le informazioni relative al bilancio economico-finanziario delle attività [a](#).

2. Entro un anno dall'autorizzazione comunale, gli operatori, fatti salvi gli impedimenti indipendenti dalle loro volontà, debbono iniziare l'attività, pena la decadenza dell'autorizzazione.

[\(3\)](#) La presente lettera è indicata erroneamente nel Bollettino Ufficiale come lettera m).

### **Capo III - Controlli e violazioni**

#### **Art. 15**

##### *Controlli comunali.*

1. Il Comune mediante verifiche periodiche, di iniziativa o su sollecitazione dell'Ufficio regionale per l'agriturismo accerta la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui all'autorizzazione ed il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

2. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di violazioni di alcuno degli obblighi di cui al precedente articolo 14 comma 1.
3. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:
  - a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione ovvero l'abbia sospesa da almeno un anno, senza previa autorizzazione alla sospensione;
  - b) abbia perduto i requisiti di legge e/o sia stato cancellato dall'Elenco regionale;
  - c) abbia subito nel corso dell'anno solare n. 3 (tre) provvedimenti di sospensione;
  - d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature;
4. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all'interessato, che può controdedurre entro trenta giorni dalla contestazione.
5. Il Comune decide entro i successivi trenta giorni.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto, all'autorità locale di polizia ed al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per i provvedimenti di competenza.

## **Art. 16**

### *Rapporto sulle violazioni.*

1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), consistenti nello svolgimento delle attività, di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità, è trasmesso al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, che applica le sanzioni amministrative nel rispetto della normativa regionale.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#).

## **Capo IV - Coordinamento e competenze**

### **Art. 17**

*Attività di coordinamento e raccordo finanziario.*

1. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione regionale per l'agricoltura, e avuto riguardo agli strumenti di programmazione relativi ai settori disciplinati dalla presente legge, emana annualmente indirizzi per un efficace coordinamento delle attività tra i soggetti istituzionali a vario titolo interessati alla materia e per lo snellimento delle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie.

### **Art. 18**

*Competenze del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale.*

1. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha il compito di:

a) tenere l'elenco degli operatori, di cui agli articoli 3 e 4, autorizzati ai sensi della presente legge;

b) accertare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per le iscrizioni nell'elenco e valutare la idoneità dei richiedenti;

c) provvedere all'aggiornamento dell'elenco;

d) decidere della cancellazione dall'elenco in caso di accertate violazioni degli obblighi degli operatori;

e) esaminare i ricorsi relativi alla tenuta dell'Elenco e deciderli.

2. La classificazione delle strutture viene operata dall'Ufficio regionale competente in esecuzione di apposita disciplina, approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, con la quale saranno definiti i criteri di classificazione delle strutture in ragione della qualità dei servizi offerti e della capacità ricettiva delle aziende.

3. L'Ufficio annota, altresì, su apposito registro, la data di inizio dell'attività, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia utile.
4. Nello svolgimento dell'attività di competenza, l'Ufficio coopera con l'APT.

### **Art. 19**

#### *Commissione Regionale per l'Agriturismo.*

1. È istituita la Commissione regionale per l'Agriturismo.
2. La Commissione esprime pareri sui programmi regionali di interesse per l'ospitalità nelle zone rurali.
3. La Commissione è nominata con delibera della Giunta regionale ed è composta oltre che dal Dirigente dell'Ufficio Regionale per l'Agriturismo, o da un suo delegato, che la presiede, dai seguenti membri:
  - a) un funzionario del Dipartimento Attività Produttive (Ufficio Turismo);
  - b) un funzionario del Dipartimento Assetto del Territorio;
  - c) un rappresentante designato da ciascuna associazione agrituristica riconosciuta a livello nazionale, presente sul territorio regionale.
4. La Giunta regionale nomina la Commissione anche in mancanza di alcuna delle designazioni richieste, purché siano individuati la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.
5. La Commissione si avvale di un funzionario dell'Ufficio di cui al comma 2, designato dal dirigente, con compiti di segretario.
6. La Commissione si riunisce presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste, su convocazione del suo presidente e dura in carica per l'intera legislatura. Per la validità delle determinazioni occorre che alle sedute intervenga, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione la commissione risulta validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. I pareri vengono adottati a maggioranza assoluta dei partecipanti.

**Art. 20***Consorzi agrituristici.*

1. I consorzi agrituristici possono:

a) organizzare, per conto delle aziende associate, il piano di utilizzazione ottimale dei servizi e delle strutture dei singoli soci, al fine di conseguire una più intensa fruibilità delle strutture ed una maggiore socializzazione fra gli ospiti;

b) promuovere l'immagine e la commercializzazione del prodotto agrituristico attraverso iniziative di animazione e di informazione e con campagne pubblicitarie, preferibilmente nel contesto delle iniziative di marketing territoriale;

c) svolgere attività di informatizzazione ed assistenza telematica, al fine di incrementare la domanda e garantire la qualità dei servizi degli associati;

d) istituire centri aziendali di promozione e servizi;

e) promuovere la registrazione di marchi collettivi di qualità.

2. Possono partecipare ai consorzi anche gli imprenditori turistici, le società di servizi, le aziende di Viaggi e Turismo e le associazioni agrituristiche operanti nella Regione.

3. È istituito l'elenco dei consorzi agrituristici, tenuto dall'Ufficio regionale competente. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per l'ottenimento dei contributi previsti dalla presente legge.

4. Possono iscriversi all'elenco i consorzi agrituristici con sede in Basilicata che associano non meno di dieci operatori agrituristici, con disponibilità complessiva di un numero di posti letto non inferiore a 100.

5. Ai fini dell'iscrizione i consorzi agrituristici presentano all'Ufficio regionale competente apposita domanda corredata della seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto da cui si rilevi che il consorzio:



1) ha come fine istituzionale il perseguimento di attività promozionali e di incentivazione dell'agriturismo sull'intero territorio regionale;

2) impronta la sua azione al soddisfacimento delle esigenze di tutte le categorie comunque interessate allo sviluppo dell'agriturismo lucano;

3) certificato di vigenza, con elenco nominativo dei soci e dei componenti gli organi sociali ed ogni altra idonea documentazione.

6. Le variazioni dello statuto, delle cariche sociali e dell'elenco dei soci sono comunicate all'Ufficio Regionale entro 15 giorni dal loro verificarsi.

7. Qualora venga a mancare uno o più requisiti, l'Ufficio regionale dispone la cancellazione del Consorzio dall'elenco ed il recupero degli eventuali finanziamenti erogati.

### **Art. 21**

#### *Attività di studio e di ricerca e formazione professionale.*

1. La Regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

### **Art. 22**

#### *Promozione dell'offerta.*

1. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative in atto nella Regione.

2. L'APT comunica annualmente, entro il 30 settembre di ciascun anno, all'Ufficio regionale per l'Agriturismo le iniziative di marketing territoriale che intende programmare per l'anno successivo, al fine di favorire il coordinamento delle iniziative.

## **TITOLO II**

### **Il turismo rurale**

## Capo I - Disposizioni Generali

### Art. 23

#### *Finalità.*

1. Le norme di cui al presente titolo hanno la finalità di promuovere il turismo nelle aree della Regione Basilicata classificate rurali, di seguito chiamato Turismo Rurale, dove il settore agricolo-zootecnico-forestale, della pesca e dell'acquacoltura rappresentano le realtà economiche più significative.

### Art. 24

#### *Turismo rurale.*

1. Per Turismo Rurale si intende l'offerta turistica da promuovere nelle aree e nei centri rurali al fine di valorizzare gli aspetti naturali, ambientali, sociali, culturali, storico-monumentali ed archeologici, preservando nel contempo le peculiarità del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale.

2. Le azioni del turismo rurale comprendono l'ospitalità, la ristorazione, le attività di tempo libero e di servizio, le attività sportive, le attività artigianali tipiche locali legate e collegabili ad altre forme di turismo, da esercitarsi in immobili esistenti ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità.

3. L'esercizio del Turismo Rurale relativamente all'ospitalità, alla ristorazione e alle attività artigianali deve avvenire in immobili con caratteristiche costruttive tipiche del luogo.

4. Ai fabbricati utilizzati per le attività di turismo rurale si applicano gli articoli n. 19 del [D.P.R. n. 380/2001](#) e n. 24, comma 2, della [legge n. 104/1992](#) in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

5. La ristorazione, inoltre, deve essere basata prevalentemente sui prodotti tipici locali e regionali, prioritariamente con prodotti DOC, DOCG, DOP e IPG e prodotti tradizionali di cui all'[art. 8, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173](#), e in ogni caso con prodotti locali e/o regionali, di cui sia garantita la tracciabilità.

6. Gli arredi devono essere confacenti alla tradizione e alla cultura rurale della zona.

**Art. 25***Aree rurali e centri urbani.*

1. La Regione Basilicata entro tre mesi dall'approvazione della presente legge predispose la mappa della ruralità regionale, sulla base delle seguenti suddivisioni:

a) zone di montagna: territori che presentano condizioni climatiche difficili dovute all'altitudine (media comunale 700 mt. slm), all'accidentalità del suolo con basse produzioni agricole, alla scarsa densità di popolazione e a fenomeni di spopolamento;

b) zone svantaggiate: territori in cui si registrano simultaneamente fenomeni di spopolamento o di scarsa densità di popolazione, suoli poco produttivi e condizioni ambientali che limitano fortemente le produzioni agricole;

c) zone con svantaggi specifici: territori dove, pur non ricorrendo simultaneamente le condizioni delle zone svantaggiate, l'attività agricola è indispensabile alla tenuta del tessuto socio-economico delle stesse e alla conservazione ed al miglioramento dell'ambiente naturale;

d) altre zone: tutti quei territori non ricompresi nei precedenti punti, dove le attività extragricole sono prevalenti o fortemente significative.

2. I centri urbani ricadenti nelle aree classificate rurali sono da ritenersi anch'essi rurali, fatta eccezione dei comuni capoluoghi di Provincia e di quelli la cui popolazione supera i 5000 abitanti.

**Capo II - Iniziative finanziabili****Art. 26***Iniziative per il turismo rurale.*

1. La Regione Basilicata concede contributi in conto capitale per le seguenti iniziative atte a sviluppare il turismo rurale:

a) il recupero di immobili da destinarsi all'ospitalità, alla ristorazione, all'esercizio di attività tipiche artigianali o dei servizi di supporto al turismo rurale;

b) il recupero di immobili da destinarsi alla vendita esclusiva di prodotti tipici locali;

c) l'arredo e le attrezzature occorrenti all'ospitalità, al ristoro, alla vendita dei prodotti tipici locali e all'esercizio delle attività artigianali;

d) la costituzione di servizi di supporto allo sviluppo del turismo rurale;

e) l'incentivazione di manifestazioni culturali, tradizionali, folkloristiche, sportive, tipiche dei luoghi con la costituzione di gruppi di animazione locale;

f) ricerche di mercato, azioni promozionali creazioni di sistemi di prenotazioni;

g) iniziative per il prolungamento della stagione turistica (soggiorni di fine settimana, valorizzazione di sagre e manifestazioni locali, ecc.);

h) formazione operatori addetti al turismo rurale;

i) costituzione del consorzio degli operatori del turismo rurale.

2. La Regione Basilicata al fine di diversificare l'offerta turistica nelle aree rurali incentiva:

a) il restauro di edifici di interesse storico, monumentale, religioso, etc.;

b) il recupero e l'arredo dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali;

c) il recupero e/o la realizzazione di strutture sportive;

d) il recupero di strutture pubbliche da destinarsi alle attività di turismo rurale individuate al precedente comma 1;

e) il recupero degli antichi mestieri;

f) l'attrezzamento di spazi all'aperto o nei boschi di aree di ospitalità;

g) il recupero di ambienti naturali degradati;

h) l'individuazione degli itinerari enogastronomici, religiosi, storico-monumentali e culturali.

## **Art. 27**

### *Soggetti beneficiari.*

1. Possono beneficiare dei contributi, nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge, per le iniziative del comma 1, del precedente art. 26:

a) gli imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile e regolarmente iscritti nel registro delle imprese così come previsto dall'articolo 2188 del Codice Civile;

b) gli operatori turistici regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;

c) gli artigiani regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;

d) associazioni culturali e sportive;

e) centri di servizi promossi e gestiti prioritariamente da donne e giovani.

2. Per le iniziative indicate al comma 2 del precedente art. 26 i finanziamenti sono concessi alle seguenti pubbliche Amministrazioni: Comuni, Sovrintendenze, Comunità Montane, Province.

3. Le richieste per l'ottenimento dei finanziamenti vanno prodotte al Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, secondo le procedure adottate con provvedimento della Giunta regionale entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

### **Capo III - Compiti**

#### **Art. 28**

##### *Compiti della Regione.*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Regione Basilicata sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisposizione del Programma Regionale di Turismo Rurale in sinergia con le azioni previste dall'Agriturismo, dal pescaturismo ed ittiturismo, dalla [L.R. n. 38/2000](#) "Sviluppo della ricettività extra-alberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast" e dalla [L.R. n. 24/2000](#) "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata";

b) predisposizione di apposito regolamento <sup>(4)</sup>, da redigersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in cui vengono definite:

1. le caratteristiche dimensionali e strutturali degli immobili da destinarsi alla ristorazione, alla vendita dei prodotti, all'esercizio delle attività artigianali tipiche locali;
2. le strutture sportive a carattere comprensoriale e locale;
3. la tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati all'esercizio del turismo rurale, nonché gli obblighi, gli impegni da sottoscrivere da parte dei beneficiari, le procedure di verifiche, le sospensioni e le revoche dell'iscrizione all'albo;
4. gli elementi fisici, economici e sociali occorrenti alla redazione della mappa della ruralità regionale;
5. la predisposizione del simbolo del turismo rurale.

(4) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con [Delib.C.R. 1° febbraio 2010, n. 647](#).

## **Art. 29**

### *Compiti dei Comuni.*

1. I Comuni, nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciano le autorizzazioni in materia di pubblici esercizi.
2. I Comuni, nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciano apposite autorizzazioni in periodi particolari (festività, fiere per la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti tipici agro-alimentari ed artigianali locali e regionali).
3. I Comuni classificati rurali possono riporre sulla cartellonostica ufficiale, sotto il nome del Comune, la dicitura indicante i prodotti tipici "Luogo di produzione .....".
4. I Comuni possono autorizzare mostre-mercato dei prodotti agro-alimentari e artigianali tipici locali un giorno al mese in appositi spazi.
5. I Comuni possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

## **TITOLO III**

### **Incentivi e abrogazioni**

#### **Art. 30**

##### *Clausola valutativa.*

1. Entro il trenta giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione comprendente:

a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 svolta dagli enti competenti;

c) dati relativi alla sospensione e alle revoche dell'autorizzazione disposte ai sensi dell'articolo 15, nonché l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;

d) dati dell'elenco regionale delle aziende agrituristiche di cui all'articolo 10, aggiornato alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente;

e) rendicontazione in merito all'istituzione della Commissione di cui all'articolo 19 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali;

f) il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche e per attività di turismo rurale;

g) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche e di turismo rurale per i quali è stato necessario effettuare interventi di recupero e/o di restauro;

h) dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;

i) dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;

j) la qualità e quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse.

2. Con periodicità triennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

a) l'emanazione di regolamenti e programmi e la predisposizione della mappa delle ruralità;

b) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge.

3. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Unioncamere della Basilicata e dagli enti competenti è tenuta, altresì, a presentare con cadenza triennale al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:

a) mobilità attiva e passiva della popolazione residente nei comuni rurali ed analisi dell'impatto di tale mobilità in seguito all'entrata in vigore della legge;

b) andamento periodico del reddito pro-capite della popolazione residente ed analisi delle opportunità di sviluppo economico conseguente all'entrata in vigore della legge;

c) analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge, con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei comuni rurali.

### **Art. 31**

#### *Incentivi regionali per l'agriturismo ed il turismo rurale.*

1. La determinazione degli incentivi regionali per il sostegno delle attività regolate dalla presente legge è disciplinata dalla [legge regionale 6 settembre 2001, n. 36](#) "Norme in materia di aiuti supplementari per l'agricoltura, l'agroalimentare e lo sviluppo rurale" relativamente all'agriturismo, al pescaturismo e all'ittiturismo, e dalla [L.R. 4 gennaio 2002, n. 4](#) "Disciplina dei regimi regionali d'aiuto", unitamente alle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie destinate alle iniziative relative al turismo rurale così come contenuto nel presente testo normativo.



**Art. 32***Abrogazioni e disposizioni transitorie.*

1. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la [legge regionale 27 aprile 1996, n. 24](#) (Nuova disciplina dell'agriturismo) e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli operatori agrituristici autorizzati ai sensi della [legge regionale 27 aprile 1996, n. 24](#), sono iscritti d'ufficio nell'elenco regionale di cui al precedente articolo 13 che invia il relativo certificato di iscrizione all'interessato entro 4 (quattro) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa verifica che l'autorizzazione concessa osservi le prescrizioni per l'attività agrituristica di cui alla presente legge.

3. Ove l'autorizzazione per l'attività agrituristica rilasciata ai sensi della legge 27 aprile 1996, n. 24 non risulti compatibile con le prescrizioni della presente legge per lo svolgimento di attività agrituristiche, l'Ufficio comunica all'operatore agrituristico interessato entro il medesimo termine di 4 (quattro) mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Entro 4 (quattro) mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 3, l'operatore agrituristico deve adeguare la propria attività alle prescrizioni della presente legge per le attività agrituristiche, inviando al Comune ed all'Ufficio regionale apposita comunicazione con l'indicazione dettagliata delle attività proposte, redatta sui moduli predisposti dall'Ufficio regionale per l'agriturismo ed il turismo rurale. Il Comune e l'Ufficio regionale, verificata la corrispondenza dell'attività proposta alle prescrizioni della presente legge, nei sessanta (60) giorni successivi rilasciano la nuova autorizzazione e procedono all'iscrizione nell'elenco regionale, sezione operatori agrituristici.

È fatta salva, nello stesso termine dei 4 mesi, la possibilità di modificare la qualificazione della propria azienda, con l'eventuale assunzione della stessa nell'ambito del turismo rurale, ove ricorrano le condizioni di cui già alla presente legge e nel rispetto della normativa del settore commercio e turismo.

L'operatore agrituristico che venga autorizzato come operatore di turismo rurale non decade dai contributi a lui precedentemente concessi per l'attività agrituristica.

5. Qualora l'operatore agrituristico autorizzato ai sensi della legge 27 aprile 1996, n. 24, ma non conforme ai requisiti previsti dalla presente

legge, non comunichi entro il termine di cui al precedente comma 4, nelle forme e con le modalità previste, la sua opzione per una delle due attività di cui al precedente comma 4, alla scadenza del predetto termine di mesi 4 (quattro) l'attuale autorizzazione per lo svolgimento di attività agrituristiche dovrà intendersi inefficace con conseguente obbligo di cessazione dell'attività in essere.

### **Art. 33**

#### *Pubblicazione.*

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

**L.R. Toscana 23 giugno 2003, n. 30 <sup>(1)</sup>.****Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana <sup>(2) (3) (4)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 2 luglio 2003, n. 26, parte prima.

(2) L'attività agriturbistica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 157, comma 2, del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, approvato con *L.R. 23 marzo 2000, n. 42*, resta disciplinata dalla presente legge. Ai sensi del nuovo testo dell'art. 58, comma 4, della stessa legge gli alloggi agriturbistici di cui alla presente legge che rispondono a taluni requisiti ivi indicati possono assumere la denominazione di «residenze d'epoca». Vedi, anche, la *Delib.G.R. 13 novembre 2006, n. 830*.

(3) Vedi, anche, il D.Dirig. 24 febbraio 2005, n. 1090 e la *Delib.G.R. 30 marzo 2015, n. 357*.

(4) Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, *L.R. 21 gennaio 2014, n. 4* e dall'art. 1, comma 1, *L.R. 11 dicembre 2019, n. 76*. Il testo precedente era così formulato: «Disciplina delle attività agriturbistiche e delle fattorie didattiche in Toscana.».

**TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Toscana sostiene l'agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a:

a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole <sup>(5)</sup>;

b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;

c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;

d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, nonché le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche e l'enoturismo <sup>(6)</sup>;

e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale;

f) sviluppare il turismo sociale e giovanile nonché il turismo a favore di soggetti svantaggiati <sup>(7)</sup>;

f-bis) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta <sup>(8)</sup>;

f-ter) svolgere attività didattiche e divulgative, sociali e di servizio per le comunità locali <sup>(9)</sup>;

f-quater) favorire la promozione delle attività agrituristiche <sup>(10)</sup>.

(5) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge).

(6) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80* e dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76*.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge).

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge).

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge).

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge).

## **Art. 2** *Definizioni.*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all'articolo 5, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione [e di complementarità] <sup>(11)</sup> con l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge.

2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:

a) dare alloggio in appositi locali aziendali;

b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;

c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;

d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta <sup>(12)</sup>.

2-bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole <sup>(13)</sup>.

2-bis 1. Le attività rivolte alle altre tipologie di soggetti interessati sono realizzate nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni <sup>(14)</sup>.

2-bis 2. Per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino esplesate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti <sup>(15)</sup>.

2-ter. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 2-bis <sup>(16)</sup>.

(11) Parole soppresse dall'*art. 2, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge).

(12) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:

- a) il dare alloggio stagionale in appositi locali aziendali;
- b) l'ospitare i campeggiatori in spazi aperti per soggiorni stagionali;
- c) l'organizzare attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale;
- d) il somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, nonché l'organizzare non solo per gli ospiti aziendali degustazioni e assaggi di prodotti aziendali.».

(13) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge) e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4*. Per l'applicazione della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'*art. 11, comma 3*, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «2-bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tali attività possono essere svolte anche al di fuori dell'ambito agrituristico.».

(14) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4*. Per l'applicazione della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'*art. 11, comma 3*, della medesima legge.

(15) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76.

(16) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

### **Art. 3**

*Denominazione delle attività agrituristiche e commistione con le altre attività* <sup>(17)</sup>.

1. Le denominazioni agriturismo o agriturismo e i termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge <sup>(18)</sup>.

2. L'azienda agricola che esercita attività agrituristiche, nel caso in cui sia iscritta nel registro dei produttori biologici, ai sensi della *legge regionale 16 luglio 1997, n. 49* (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), o sia concessionaria del marchio agriqualità, di cui alla *legge regionale 15 aprile 1999, n. 25* (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata a tutela contro la pubblicità ingannevole), può far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio utilizzato <sup>(19)</sup>.

2-bis. All'interno dell'azienda agricola che esercita attività agrituristiche, i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile devono essere indicati con apposita segnaletica <sup>(20)</sup>.

(17) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Denominazione delle attività agrituristiche.».

(18) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

(19) Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

(20) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 30, comma 5, della medesima legge.

#### **Art. 4**

##### *Ambito di applicazione.*

1. Nel caso in cui un'impresa agricola sia costituita da più aziende o da più Unità tecniche economiche (U.T.E.), le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna azienda o a ciascuna U.T.E.

## **TITOLO II**

### **Esercizio dell'agriturismo**

#### **Capo I - Soggetti legittimati - Principalità delle attività agricole - Connessione delle attività agrituristiche - Dichiarazione di inizio attività <sup>(21)</sup>**

#### **Art. 5**

##### *Soggetti legittimati e addetti all'esercizio dell'agriturismo.*

1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell'attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda <sup>(22)</sup>.

3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all'articolo 230-bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo <sup>(23)</sup>.



(21) Rubrica così sostituita dall'art. 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Soggetti legittimati - Concessione e complementarietà delle attività agrituristiche - Principalità delle attività agricole - Autorizzazione»

(22) Il presente comma, già sostituito dall'art. 1, L.R. 28 maggio 2004, n. 27, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Gli imprenditori agricoli autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Tali attività devono essere sempre connesse e complementari con l'attività agricola delle singole aziende e il carattere di principalità deve essere rispettato con riferimento ad ogni singola azienda. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), per ogni azienda valgono i limiti di ricettività previsti dagli articoli 12 e 13. Nel caso in cui la collaborazione interessi l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle aziende agrituristiche che hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, nel rispetto dei limiti di ricettività stabiliti nell'autorizzazione comunale, delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 2.».

(23) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i famigliari, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale nonché i lavoratori con rapporto di lavoro interinale.».

## **Art. 6**

*Connessione dell'attività agrituristica e principalità dell'attività agricola.*

1. La connessione dell'attività agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto della presente legge.

2. La connessione dell'attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell'attività agricola.

3. La principalità dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.

4. Il regolamento di attuazione indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l'altro:

a) le ore lavorative standard occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche;

b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità dell'attività minima di cui [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 637/2008](#) del Consiglio e il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio <sup>(24)</sup>;

c) i valori della PLV convenzionali attribuibili alle singole culture e allevamenti <sup>(25)</sup>.

(24) Lettera così sostituita dall'[art. 53, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14](#), a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 78, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo

precedente era così formulato: «b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui agli *articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003* del Consiglio, del 29 settembre 2003 (Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica il *regolamento (CEE) n. 2019/93*, il *regolamento (CE) n. 1452/2001*, il *regolamento (CE) n. 1453/2001*, il *regolamento (CE) n. 1454/2001*, il *regolamento (CE) n. 1868/94*, il *regolamento (CE) n. 1251/1999*, il regolamento (CE) n. 1254/1999, il *regolamento (CE) n. 1673/2000*, il *regolamento (CEE) n. 2358/71* e il *regolamento (CE) n. 2529/2001*).».

(25) Articolo così sostituito dall'*art. 6, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Connessione e complementarità dell'attività agrituristica e principalità dell'attività agricola. 1. La connessione dell'attività agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. La complementarità dell'attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell'attività agricola.

3. La principalità dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzati nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione lorda vendibile agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia;

c) le spese d'investimento e le spese correnti da effettuarsi annualmente per l'attività agricola in azienda, al netto degli aiuti, per interventi e attività sono superiori a una quota minima fissata in

rapporto alla ricettività autorizzata ed inferiori a una quota massima fissata in rapporto alla entità ed alle caratteristiche produttive dell'impresa.

4. Il regolamento d'attuazione indica le ore lavorative convenzionali occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche, gli interventi e le attività che possono essere oggetto delle spese d'investimento e delle spese correnti, le quote minime e massime delle spese e le garanzie per le obbligazioni assunte con riferimento agli investimenti ed alle spese.».

### **Art. 7**

#### *Criteria e modalità per la verifica del rapporto di principalità.*

1. La principalità e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione sull'attività agrituristica in forma di autodichiarazione.

2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dall'imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nell'ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla [legge regionale 8 marzo 2000, n. 23](#) (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:

a) l'attività agrituristica e l'attività agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali;

b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell'attività agricola, ai sensi dell'articolo 6. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:

1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica e a quello per l'attività agricola;

2) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell'agenzia;

c) le strutture edilizie presenti nell'UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l'attività agricola.

4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attività agrituristica.

5. Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.

6. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità con cui la relazione sull'attività agrituristica e le eventuali variazioni sono trasmesse, attraverso la rete regionale dei SUAP di cui all'[articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40](#) (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), al SUAP competente, senza che ciò comporti ulteriori adempimenti da parte dell'imprenditore <sup>(26)</sup>.

(26) Articolo così sostituito dall'[art. 7, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 30, comma 4, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Criteri e modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà e della principalità. 1. La connessione, la complementarietà e la principalità sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica nella relazione sull'attività agrituristica.

2. La relazione sull'attività agrituristica è allegata alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 8.

3. Qualora sussista l'obbligo di presentare il programma di miglioramento agricolo ambientale cui all'[articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64](#) (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola), la relazione sull'attività agrituristica integra tale strumento.

4. Nella relazione sull'attività agrituristica sono indicati:

a) l'attività agrituristica e l'attività agricola previste per il triennio successivo;

b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell'attività agricola. A seconda della scelta effettuata dall'imprenditore ai sensi dell'articolo 6 sono indicate le previsioni relative:

1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica e a quello per l'attività agricola;

2) alla produzione lorda vendibile, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell'agenzia;

3) all'entità delle spese d'investimento e delle spese correnti che saranno effettuate e le garanzie fornite da parte dell'imprenditore;

c) l'ordinamento colturale e le attività produttive attuate nel triennio precedente alla stesura del piano o della relazione e quelli previsti a seguito degli interventi programmati, anche in riferimenti alle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile;

d) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo e di quelle poste all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, con l'indicazione della loro utilizzazione ai fini dell'attività agrituristica e dell'attività agricola nonché la consistenza delle eventuali strutture edilizie presenti sul fondo e non utilizzate;

e) l'indicazione delle unità lavorative e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro previste per l'attività agrituristica e per l'attività agricola, se non già precedentemente specificato.

5. Il mantenimento dei requisiti dichiarati nella relazione è attestato dall'imprenditore agricolo con periodicità triennale mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite nel regolamento di attuazione.

6. In riferimento al requisito della principalità qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta la comunica al comune. Il comune acquisisce, sulla modifica proposta, il parere vincolante della provincia o della comunità montana. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.

7. Il regolamento di attuazione elenca i documenti che dimostrano, a seconda della scelta operata dall'imprenditore, la principalit  dell'attivit  agricola rispetto all'attivit  agrituristica e consentono di accertare il permanere di tale carattere.».

## **Art. 8**

### *Esercizio dell'attivit  agrituristica* <sup>(27)</sup>.

1. Non possono esercitare l'attivit  agrituristica:

a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanit  ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralit ) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione;

e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli [articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all'[articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59](#) (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).

2. L'esercizio delle attivit  agrituristiche   soggetto a segnalazione certificata di inizio attivit  (SCIA), ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) <sup>(28)</sup>.

3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attivit  produttive (SUAP) del comune nel cui

territorio è situata l'UTE mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR) <sup>(29)</sup>.

4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della SCIA, le modalità di presentazione e la connessione della SCIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della *L.R. n. 40/2009*.

5. Il comune nel cui territorio è situata l'UTE in cui si svolge l'attività agrituristica effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

6. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'attività è stata avviata è comunicata all'ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.

7. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, per la prosecuzione dell'attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l'anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull'attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l'inizio dell'attività agrituristica precedente.

8. In caso di variazione delle attività agrituristiche l'imprenditore deve aggiornare la relazione sull'attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA.

9. [La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA all'interno della DUA] <sup>(30)</sup>.

(27) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 8, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 7, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Esercizio dell'attività agrituristica. 1. Non possono esercitare l'attività agrituristica:

a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;



b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione;

e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e di cui all'[articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59](#) (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).

2. L'esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La DIA e le variazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono presentate al comune nel cui territorio è situata l'UTE in cui si svolge l'attività agriturbistica, tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP). L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della DIA.

4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della DIA, le modalità di presentazione e la connessione della DIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della [L.R. n. 40/2009](#).

5. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'attività è stata avviata è comunicata ad ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della DIA.

6. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, per la prosecuzione dell'attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l'anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull'attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento, una DIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l'inizio dell'attività agrituristica precedente.

7. In caso di variazione delle attività agrituristiche l'imprenditore deve aggiornare la relazione sull'attività agrituristica e presentare una variazione della DIA.».

(28) Vedi, anche, il punto 11, *O.P.G.R. 3 maggio 2020, n. 50*.

(29) Comma dapprima sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4* e poi così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76*. Il testo precedente era così formulato: «3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA.».

(30) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76*.

## **Art. 9**

### *Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche.*

1. Nella SCIA l'imprenditore indica il livello di classificazione della struttura individuato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione <sup>(31)</sup>.

2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'avvio delle attività agrituristiche <sup>(32)</sup>.

3. Qualora si verificano variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, l'imprenditore agricolo dichiara tale variazione al SUAP del comune nel cui territorio è situata l'UTE, che provvede alla variazione della SCIA <sup>(33)</sup>.

4. La competente struttura della Giunta regionale procede in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una

classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento di rettifica è trasmesso al comune e notificato all'interessato <sup>(34)</sup>.

(31) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge), poi così modificato dall'*art. 8, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69*. Il testo originario era così formulato: «1. Sulla base delle caratteristiche dichiarate dal titolare, in conformità alle disposizioni del regolamento di attuazione, la provincia assegna la relativa classifica alla struttura ricettiva agrituristica.».

(32) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche.».

(33) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge) e dall'*art. 54, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(34) Comma così sostituito dall'*art. 54, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La provincia può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune e notificato all'interessato.».

## **Art. 10**

### *Dati statistici* <sup>(35)</sup>.

1. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.

2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322* (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'*art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400*).

3. I comuni capoluogo e la Città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva agrituristica e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del *D.Lgs. 322/1989*, e li trasmettono alla Giunta regionale.

4. I dati di cui al comma 3, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

*(35)* Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Dati statistici. 1. Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti titolari di attività agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1° dicembre dell'anno in corso. L'obbligo della comunicazione annuale non sussiste qualora non siano intervenute variazioni nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente. Nel caso di variazioni delle caratteristiche della struttura, dei servizi e della classificazione occorre presentare una comunicazione di variazione entro quindici giorni dal suo verificarsi.

2. È prevista la facoltà di presentare entro il 1° marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei prezzi che si intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno, se variati in aumento.

3. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione principale è effettuata entro la data di inizio dell'attività.

4. I comuni capoluogo e la città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e

acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#) (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'[art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400](#)) e li tra smettono alla Giunta regionale.

4-bis. I dati presenti negli archivi di cui al comma 4, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 10, commi 1-4, [L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#) e dall'art. 55, commi 1-2, [L.R. 23 febbraio 2016, n. 14](#).

## **Art. 11**

### *Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici <sup>(36)</sup>.*

1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della SCIA e non sospenderne l'esercizio per più di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti <sup>(37)</sup>;

b) esporre al pubblico copia della SCIA di cui all'articolo 8 <sup>(38)</sup>;

c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA <sup>(39)</sup>;

e) [rispettare i prezzi comunicati] <sup>(40)</sup>;

f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno, da cui risulti la classificazione attribuita;

f-bis) rispettare i prezzi massimi esposti <sup>(41)</sup>;

g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.

2. Le comunicazioni sono effettuate con le modalità telematiche previste dalla [L.R. n. 40/2009](#).

---

(36) Articolo così sostituito dall'[art. 11, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 31](#) della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici. 1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione e di non sospendere l'esercizio nell'attività per più di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 8;

c) comunicare al comune la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura;

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;

e) rispettare i prezzi comunicati;

f) esporre al pubblico, in un luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno, da cui risulti la classificazione attribuita;

g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.».

(37) Lettera così modificata dall'[art. 9, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

(38) Lettera così modificata dall'[art. 9, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

(39) Lettera così modificata dall'[art. 9, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#).

(40) Lettera abrogata dall'art. 56, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(41) Lettera aggiunta dall'art. 56, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

## **TITOLO II**

### **Esercizio dell'agriturismo**

#### **Capo II - Limiti e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche**

##### **Art. 12**

*Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti.*

1. L'attività di ospitalità è svolta negli immobili di cui all'articolo 17 in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni, nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell'ospite, può essere adottata la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto derivanti dalla principalità dell'attività agricola <sup>(42)</sup>.

(42) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2, L.R. 28 maggio 2004, n. 27, è stato poi così sostituito dall'art. 12, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti. 1. L'attività di ospitalità è stagionale ed è svolta negli immobili di cui all'articolo 17 e nel rispetto del limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni. L'attività di ospitalità oltre il limite di trenta posti letto può essere svolta, salvo contraria disposizione degli

strumenti urbanistici comunali e comunque entro il limite massimo di quaranta posti letto, esclusivamente mediante l'utilizzo di unità abitative indipendenti.

2. La capacità ricettiva di cui al comma 1 può essere aumentata, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, tramite interventi di recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale individuati secondo la normativa vigente in materia, nonché di edifici situati all'interno dei nuclei classificati dagli strumenti urbanistici zone A non urbane, ai sensi del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*.

3. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell'ospite, può essere autorizzata la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari. Al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiuntivi non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto autorizzati.

4. La stagionalità si intende riferita esclusivamente alla durata del soggiorno, a fini turistici, degli ospiti aziendali.».

### **Art. 13**

#### *Ospitalità in spazi aperti* <sup>(43)</sup>.

1. L'ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di facile rimozione, è svolta:

a) in aziende con una superficie minima di 5 ettari detenuta all'interno di un singolo comune o, qualora essa sia costituita da terreni contigui ricadenti in comuni diversi, di due comuni;

b) nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola, rispettando contemporaneamente i seguenti limiti:

- 1) sei ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale;
- 2) una tenda o altro mezzo di cui al comma 1 per piazzola;
- 3) novanta ospiti per azienda;



4) 35 piazzole per azienda.

2. Gli ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di cui al comma 1 sono individuati dal regolamento di attuazione, che ne specifica anche le caratteristiche.

3. L'ospitalità in spazi aperti è preclusa nelle aree individuate con delibera del Consiglio comunale.

4. I mezzi di soggiorno di cui al comma 1 possono essere allestiti dall'imprenditore agricolo in non più di dodici piazzole. Nello stesso limite è ammessa, compatibilmente con la vigente disciplina urbanistica ed edilizia, la dotazione di piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari. I mezzi allestiti dall'imprenditore agricolo devono essere rimossi, nel rispetto della normativa nazionale vigente, quando non più necessari allo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti.

**(43)** Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 13. Ospitalità in spazi aperti. 1. L'ospitalità in spazi aperti, in tende e/o altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali, è svolta in aziende con una superficie minima come indicato nel regolamento di attuazione e nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola.

2. L'ospitalità in spazi aperti può essere preclusa solo in zone appositamente individuate dagli strumenti urbanistici comunali.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'*art. 197, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1* e dall'*art. 13, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*.

#### **Art. 14**

*Attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale.*

1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno

dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione.

2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica <sup>(44)</sup>.

**(44)** Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale. 1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione e complementarietà. Le stesse:

a) sono finalizzate a una migliore conoscenza del territorio e delle tradizioni locali;

b) sono previste nei programmi proposti dall'imprenditore agricolo nella relazione dell'attività agrituristica; nel caso si renda necessario modificare il programma, l'imprenditore agricolo lo comunica al comune almeno otto giorni prima dell'inizio delle attività medesime.

2. Le attività di escursionismo o di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.».

### **Art. 15**

*Somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi, organizzazione di eventi promozionali.*

1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l'organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La

somministrazione deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti professionali entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalità dell'attività agricola.

2. Il regolamento di attuazione definisce la natura dei prodotti aziendali e dei prodotti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonché le norme per la realizzazione degli eventi promozionali.

3. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali l'origine dei prodotti impiegati nelle attività di cui al comma 1 deve essere indicata chiaramente ed obbligatoriamente ai clienti <sup>(45)</sup>.

(45) Articolo così sostituito dall'*art. 15, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto e organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti aziendali. 1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico:

a) è rivolta esclusivamente agli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) per la consumazione sul posto;

b) è costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali.

2. L'organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti:

a) è effettuata esclusivamente con prodotti aziendali e all'interno dell'azienda;

b) è rivolta non esclusivamente agli ospiti aziendali.

3. Sono considerati prodotti aziendali i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola e quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.».

## **Art. 16**

*Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità.*

1. Le aziende agrituristiche che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all'articolo 14 <sup>(46)</sup>.

(46) Articolo così sostituito dall'art. 16, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Organizzazioni di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità. 1. Le aziende agrituristiche, che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all'articolo 14, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il numero degli eventi non può essere superiore a venti per anno solare;

b) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri indicati nel regolamento di attuazione;

c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.».

## **TITOLO II**

### **Esercizio dell'agriturismo**

#### **Capo III - Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche**

##### **Art. 17**

*Immobili destinati all'attività agrituristiche.*

1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristiche:

a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le

caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;

b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;

c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:

1) interventi di sostituzione edilizia di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera l), della L.R. 65/2014*;

2) addizioni volumetriche di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera g), della L.R. 65/2014*;

3) addizione volumetrica di cui all'articolo 71, comma 1-bis, e all'*articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014*;

4) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014*;

5) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera h), della L.R. 65/2014*;

6) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i) <sup>(47)</sup>.

d) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali <sup>(48)</sup>.

2. L'attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione <sup>(49)</sup>.

*(47)* ) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80*. Il testo precedente era così formulato: «c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:

1) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'*articolo 72, comma 1 lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65* (Norme per il governo del territorio);

- 2) interventi di sostituzione edilizia di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera m), della L.R. 65/2014;*
- 3) addizioni volumetriche di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera h), della L.R. 65/2014;*
- 4) ampliamenti una tantum di cui all'*articolo 71, comma 2, lettera a) e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014;*
- 5) trasferimenti di volumetrie di cui all'*articolo 71, comma 2, lettera b) e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014;*
- 6) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014;*
- 7) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera i), della L.R. 65/2014;*». In precedenza, la presente lettera era già stato modificata dall'*art. 198, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1,* dall'*art. 17, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80* e dall'*art. 57, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.*

(48) Lettera così sostituita dall'*art. 17, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80,* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «d) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo.».

(49) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80,* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica mantengono la loro destinazione d'uso a fini agricoli.».

## **Art. 18**

### *Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi.*

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale destinato all'attività agrituristica devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili

a monocalci. Le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità <sup>(50)</sup>.

2. [Gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti dall'*articolo 4 comma 2 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52* (Nuove norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia. Modifiche e integrazioni alla *legge regionale 23 maggio 1994, n. 39* e modifica della *legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69*) e successive modifiche] <sup>(51)</sup>.

3. Non è consentita la trasformazione e l'utilizzazione ai fini agrituristici <sup>(52)</sup>:

a) degli edifici, o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all'*articolo 5, comma 3, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10* (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) ed all'*articolo 4, comma 6, della L.R. n. 64/1995* per il periodo di validità delle stesse convenzioni e atti d'obbligo <sup>(53)</sup>;

b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, della L.R. n. 10/1979*, nonché di quelli costruiti ai sensi dell'*articolo 3, commi 10 e 11, della L.R. n. 64/1995* <sup>(54)</sup>;

b-bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'*articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1* (Norme per il governo del territorio) nonché di quelli realizzati ai sensi dell'*articolo 73, comma 4, della L.R. 65/2014*, salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessario atti all'attività agricola per la quale sono stati realizzati <sup>(55)</sup>.

4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applicano le disposizioni degli *articoli 71 e 72 della L.R. n. 65/2014* <sup>(56)</sup>.

5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'[articolo 188, comma 1, lettera a\)](#), della [L.R. n. 65/2014](#) <sup>(57)</sup>.

6. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agriturbistica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 17, dei servizi igienico-sanitari dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione. Per i servizi igienico-sanitari è ammessa la realizzazione di un unico manufatto con caratteristiche tipologiche e costruttive tali da garantirne il corretto inserimento nel contesto paesaggistico <sup>(58)</sup>.

6-bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi degli [articoli 73 e 74 della L.R. 65/2014](#) per la durata di dieci anni <sup>(59)</sup>.

7. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al [decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236](#) (Regolamento di attuazione dell'[articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13](#)), con opere provvisoriale <sup>(60)</sup>.

(50) Comma così sostituito dall'[art. 199, comma 1, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1](#). Il testo originario era così formulato: «1. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano gli interventi sul patrimonio edilizio rurale che devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monocali. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano, inoltre, le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agriturbistico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori che devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.».



(51) Comma abrogato dall'art. 199, comma 2, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

(52) Alinea così modificato dall'art. 18, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

(53) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 maggio 2004, n. 27. Il testo originario era così formulato: «a) degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) e all'articolo 4, comma 6, della L.R. n. 64/1995 e successive modifiche.».

(54) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 2, L.R. 28 maggio 2004, n. 27. Il testo originario era così formulato: «b) degli edifici o di parti di essi realizzati ai sensi della L.R. n. 64/1995 e della L.R. n. 10/1979 alle condizioni contenute nelle convenzioni e negli atti unilaterali d'obbligo di cui alle stesse leggi.».

(55) Lettera dapprima aggiunta dall'art. 18, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge) e poi così sostituita dall'art. 58, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b-bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all'attività agricola per la quale sono stati realizzati.».

(56) Comma così sostituito dall'art. 58, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applica l'articolo 5 della L.R. n. 64/1995 e successive modifiche.».

(57) Comma così sostituito dall'art. 199, comma 3, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e dall'art. 58, comma 3, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così

formulato: «5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'[articolo 124, comma 1, lettera a\) della L.R. n. 1/2005](#).».

(58) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80](#).

(59) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 18, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge) e poi così sostituito dall'[art. 58, comma 4, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14](#), a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6-bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi dell'[articolo 41 comma 4 della L.R. n. 1/2005](#) per la durata di dieci anni.».

(60) Comma così sostituito dall'[art. 18, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «7. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al [decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236](#) (Regolamento di attuazione dell'[articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13](#)). Relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche si applicano le norme di cui all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).».

## **Art. 19**

### *Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristiche.*

1. I requisiti strutturali, igienico-sanitari sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristiche sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di attuazione per i requisiti strutturali e igienico-sanitari tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare il regolamento stabilisce le deroghe ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, garantendo le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie da ritenersi sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria <sup>(61)</sup>.

3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione <sup>(62)</sup>.

4. Nell'esercizio dell'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente possono fornire ospitalità, nei limiti previsti dalla presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria e che possiedono i requisiti per i rifugi alpini previsti dall'*articolo 37 del D.P.G.R. 23 aprile 2001, n. 18/R* (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - *L.R. 23 marzo 2000, n. 42*) e successive modifiche.

*(61)* Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza dei locali e di superficie aereo - illuminante previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, come indicato nel regolamento di attuazione.».

*(62)* Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni quattro persone, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.».

## **Art. 20**

*Requisiti tecnici, edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità in spazi aperti.*

1. Nello svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché quelli previsti dal regolamento d'attuazione che prevede in particolare le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi.

2. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico-sanitari e i servizi per l'attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione <sup>(63)</sup>.

(63) Comma così sostituito dall'art. 20, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico sanitari e i servizi per l'attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima di un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio per lavanderia ogni dodici persone, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.».

## **Art. 21**

*Requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo.*

1. Nello svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d'attuazione.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.

3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono utilizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo

quanto indicato nella *legge regionale 9 marzo 2006, n. 8* (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) <sup>(64)</sup>.

(64) Articolo così sostituito dall'art. 21, *L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo. 1. Nello svolgimento dell'attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d'attuazione.

2. Per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima di un servizio ogni quindici ospiti giornalieri.

3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di attuazione.».

## **Art. 22**

### *Requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande* <sup>(65)</sup>.

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull'igiene degli alimenti), al *decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193* (Attuazione della *direttiva 2004/41/CE* relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonché al regolamento emanato con *D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R* (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).

2. Per l'applicazione della disciplina sull'autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compresi la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto del reg. (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti.

3. L'attività di macellazione per la fornitura diretta al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di animali macellati nell'azienda agricola in cui sono stati allevati è consentita, previa presentazione della SCIA di cui al [D.P.G.R. n. 40/R del 2006](#) e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di attuazione, in particolare attinenti a <sup>(66)</sup>:

a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;

b) caratteristiche dei locali di macellazione;

c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;

d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

4. Nel caso di somministrazione di pasti, il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali per l'idoneità della cucina è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al [D.Lgs. 193/2007](#) (Attuazione della [direttiva 2004/41/CE](#) relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

5. Il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali la cucina di cui al comma 4 può essere utilizzata dagli ospiti, fermo restando la disponibilità di uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti .

(65) Articolo così sostituito dall'[art. 22, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 31](#) della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era

così formulato: «Art. 22. Requisiti igienico sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande. 1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla [legge 30 aprile 1962, n. 283](#) (Modificata degli articoli 242, 243, 247, 250, 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#): Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e successive modifiche nonché al [D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155](#) (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), con particolare riferimento all'articolo 9.

2. Per l'applicazione della disciplina sull'autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compreso la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto della [direttiva 93/43/CEE](#) del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari.

3. L'attività di macellazione di animali allevati in azienda è consentita, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e previa autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della L.R. n. 283/1962 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle disposizioni del [D.Lgs. n. 155/1997](#) sull'autocontrollo e delle specificazioni contenute nel regolamento di attuazione in particolare attinenti a:

- a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
- b) caratteristiche dei locali di macellazione;
- c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
- d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

4. Nel caso di preparazione e di somministrazione di pasti per un numero di ospiti complessivamente non superiore a dodici, per l'idoneità dei locali, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al [D.Lgs. n. 155/1997](#).

5. Nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto autorizzati in camera non superiori a dodici è possibile autorizzare l'uso della cucina per gli ospiti laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. La cucina deve avere le caratteristiche di cui al comma 4.».

(66) Alinea così modificato dall'art. 10, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

## **TITOLO II-bis**

### **Esercizio delle attività di fattoria didattica** <sup>(67)</sup>

#### **Art. 22-bis**

##### *Avvio delle attività di fattoria didattica* <sup>(68)</sup>.

1. Le imprese agricole singole e associate che intendono avviare l'attività di fattoria didattica sono soggette alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa <sup>(69)</sup>.

2. [La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA] <sup>(70)</sup>.

3. Nel caso in cui l'attività di fattoria didattica sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.

4. Le imprese agricole non possono esercitare attività di fattoria didattica nei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

(67) Titolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge.

(68) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge.

(69) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76.

(70) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76.



**Art. 22-ter***Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di fattoria didattica <sup>(71)</sup>.*

1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica è necessaria la presenza dell'imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore. Tali soggetti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica organizzato ai sensi dell'articolo 22-quater;

b) diploma o laurea in materie pedagogiche;

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) qualifica di guida ambientale;

e) dichiarazione di aver svolto attività didattiche e di animazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, o comunque ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della [legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4](#) (Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla [legge regionale 23 giugno 2003, n. 30](#) "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"); la dichiarazione attesta anche gli eventuali istituti scolastici e/o gli altri istituti, organismi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta tale attività;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente ad oggetto l'attività di fattoria didattica organizzato dalle province, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conseguito prima dell'entrata in vigore della [L.R. n. 4/2014](#).

2. Per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica l'imprenditore deve stipulare un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati in particolare:

a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali utilizzati per l'attività di fattoria didattica;

b) i requisiti organizzativi in funzione della tipologia dei partecipanti;

c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo identificativo di cui all'articolo 22-sexies;

d) le caratteristiche della polizza assicurativa di cui al comma 2.

(71) Articolo aggiunto dall'*art. 6, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4*. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'*art. 11, comma 2, della medesima legge*.

### **Art. 22-quater**

#### *Attività formativa* <sup>(72)</sup> <sup>(73)</sup>.

1. I corsi di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica sono predisposti nell'ambito della *legge regionale 26 luglio 2002, n. 32* (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e del regolamento emanato con *D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R* (Regolamento di esecuzione della legge regionale. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro").

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della *L.R. n. 4/2014*, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i percorsi formativi di cui al comma 1, e i contenuti tecnico-culturali del programma dei corsi.

(72) Articolo aggiunto dall'*art. 7, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4*. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'*art. 11, comma 2, della medesima legge*.

(73) Ai sensi della *Delib.G.R. 7 luglio 2014, n. 547* sono state approvate le normative regionali in materia di attività formative, gli indirizzi per la realizzazione delle attività di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica.

### **Art. 22-quinquies**

#### *Elenco delle fattorie didattiche* <sup>(74)</sup>.

1. Le imprese che svolgono le attività di fattoria didattica sono inserite nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, tenuto da ARTEA tramite l'utilizzo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana

(SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli *articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23* (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

2. I dati presenti nell'elenco regionale delle fattorie didattiche possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

(74) Articolo aggiunto dall'*art. 8, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4*. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'*art. 11, comma 2, della medesima legge*.

### **Art. 22-sexies**

*Logo identificativo* <sup>(75)</sup>.

1. Le fattorie didattiche utilizzano un logo identificativo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale e denominato "Rete delle fattorie didattiche della Toscana."

2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo del logo definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 22-ter.

(75) Articolo aggiunto dall'*art. 9, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4*. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'*art. 11, comma 2, della medesima legge*.

## **TITOLO II-ter**

### **Esercizio delle attività di enoturismo** <sup>(76)</sup>

#### **Art. 22-septies**

*Avvio delle attività di enoturismo* <sup>(77)</sup>.

1. Possono esercitare le attività di enoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;

b) i comitati di gestione delle strade del vino riconosciute ai sensi della [legge regionale 5 agosto 2003, n. 45](#) (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità);

c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;

d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo sono soggetti alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività. Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.

3. Nel caso in cui l'attività di enoturismo sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.

4. Le attività di enoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) d) ed e).

(76) Titolo aggiunto dall'[art. 6, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76](#).

(77) Articolo aggiunto dall'[art. 7, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76](#).

### **Art. 22-octies**

*Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo* <sup>(78)</sup>.

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della [legge regionale 27 luglio 2007, n. 45](#) (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);

b) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della L.R. 45/22007;

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) titolo di enologo, ai sensi della [legge 10 aprile 1991, n. 129](#) (Ordinamento della professione di enologo);

e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica.

(78) Articolo aggiunto dall'[art. 8, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76](#).

### **Art. 22-novies**

*Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo* <sup>(79)</sup>.

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;

i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

(79) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76.

### **Art. 22-decies**

*Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti* <sup>(80)</sup>.

1. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana quali:

a) prodotti a denominazione geografica protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del

Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

b) prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla legge regionale 14 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

c) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*);

d) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

2. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico si applicano gli articoli 10 e 13 del regolamento emanato con *decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R* (Regolamento di attuazione della *legge regionale 23 giugno 2003, n. 30* "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana"). 3. Dall'attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti alimenti e bevande.

(80) Articolo aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76*.

### **Art. 22-undecies**

*Elenco degli operatori delle attività di enoturismo* <sup>(81)</sup>.

1. I soggetti di cui all'articolo 22-septies, comma 1, che svolgono le attività di enoturismo sono inseriti nell'elenco regionale degli operatori tenuto dall'ARTEA tramite l'utilizzo del SIART e dell'anagrafe regionale

delle aziende agricole di cui agli *articoli 2 e 3 della L.R. 23/2000* a seguito della presentazione della SCIA.

2. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

(81) Articolo aggiunto dall'*art. 11, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76*.

### **TITOLO III**

#### **Vigilanza, controlli e sanzioni**

##### **Art. 23**

##### *Vigilanza e controllo.*

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 4.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applica la *legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81* (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale.

4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande. La Regione controlla il mantenimento del requisito della principalità di cui all'articolo 7 su tutte le aziende agrituristiche almeno ogni tre anni. Il controllo sugli altri requisiti è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni <sup>(82)</sup>.

5. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 3 i comuni possono stipulare convenzioni con le Aziende unità sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attività di controllo devono comunque essere tra loro coordinate <sup>(83)</sup>.



6. Il regolamento di attuazione definisce le linee guida per lo svolgimento del controllo di cui ai commi 3 e 4.

7. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente <sup>(84)</sup>.

(82) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80*. Il testo precedente era così formulato: «4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalit  dell'attivit  agricola in rapporto alle attivit  agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonch  sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche. La Regione controlla altres  i requisiti e gli standard minimi di qualit  per lo svolgimento delle attivit  di enoturismo di cui all'articolo 22-octies. Tale controllo   effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli   comunicato ai comuni.». In precedenza, il presente comma era gi  stato modificato dall'*art. 59, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14* e dall'*art. 12, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76*.

(83) Comma cos  modificato dall'*art. 59, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 78, comma 1, della medesima legge*).

(84) Articolo cos  sostituito dall'*art. 23, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31 della stessa legge*). Il testo originario era cos  formulato: «Art. 23. Vigilanza e controllo. 1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, dalle aziende unit  sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto al comma 2.

2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e), f), g) nonch  l'accertamento dei requisiti inerenti la classificazione sono esercitati dalle province. Le province trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attivit  scelta.

3. I comuni che hanno rilasciato autorizzazione per l'esercizio dell'attivit  di agriturismo, trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio

di ciascun anno, una relazione, con riferimento all'anno precedente, che evidenzia l'attività di controllo svolta direttamente, dalla provincia o da altri soggetti competenti, per il rispetto delle vigenti norme, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate, alla classificazione e a quanto disposto dall'articolo 3.».

## **Art. 24**

### *Sanzioni amministrative* <sup>(85)</sup>.

1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 8 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza titolo abilitativo. L'attività agriturbistica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza.

2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agriturismo e i termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agriturismo e i termini attributivi derivati senza averne titolo e chiunque, nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non possono usufruire e sono esclusi dalle attività promozionali finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici per un periodo massimo di un anno.

5. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo;

b) mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo;

c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole;

d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.

5-bis. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche che nel corso dell'anno solare per più di tre volte omette di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, o la trasmette parzialmente o totalmente non compilata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata <sup>(86)</sup>.

6. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:

a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non esposta;

b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti <sup>(87)</sup>;

b-bis) classificazione non conforme rispetto ai requisiti esposti in azienda o rispetto al livello dichiarato al SUAP competente <sup>(88)</sup>.

6-bis. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 400,00 ad euro 2.000,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, acquistato o utilizzato per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande <sup>(89)</sup>.

6-ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 22-bis e all'articolo 22-septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica e di enoturismo non può essere intrapresa

dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi <sup>(90)</sup>.

6-quater. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 22-ter o dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 <sup>(91)</sup>.

6-quinquies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-sexies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 <sup>(92)</sup>.

6-sexies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-octies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 <sup>(93)</sup>.

6-septies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-novies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 <sup>(94)</sup>.

7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stessa indole.

8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 5-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6-bis sono applicate dalla Regione e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati <sup>(95)</sup>.

9. Sono fatte salve le sanzioni previste dal [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) (Testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

**(85)** Articolo così sostituito dall'[art. 24, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Sanzioni amministrative pecuniarie. 1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 8, è

soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione. L'autorizzazione non può essere concessa all'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza.

2. Chiunque utilizza la denominazione agriturismo o agriturismo senza avere l'autorizzazione di cui all'articolo 8 in quanto privo dei requisiti soggettivi per richiederla, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agriturismo, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

4. L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nell'autorizzazione;
- b) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;
- c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.

5. L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:

- a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
- b) non ottemperi alla comunicazione di cui all'articolo 10;

c) la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 10 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variata rispetto alle precedenti comunicazioni;

d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, ovvero non sia esposta, ovvero sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia.

6. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stesse indole.

7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 5 sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.

8. Sono fatte salve le sanzioni previste dal [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.».

[\(86\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 6, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80](#).

[\(87\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 60, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14](#), a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 78, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «6. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:

a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;

b) non ottemperi alla comunicazione di cui all'articolo 10;

c) la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 10 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variata rispetto alle precedenti comunicazioni;

d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non sia esposta, oppure sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia.».

(88) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 2, L.R. 6 agosto 2020, n. 80.

(89) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. Il testo precedente era così formulato: «6-bis. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 200,00 a 1.000,00 euro nel caso di utilizzo dei prodotti con conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione in merito alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande.».

(90) Comma dapprima aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. Il testo precedente era così formulato: «6-ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 22-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.».

(91) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge.

(92) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 3, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge.

(93) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76.

(94) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 3, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76.

(95) Comma così modificato dall'art. 6, comma 4, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 66, L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e poi sostituito dall'art. 60, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14. Il testo precedente era così formulato: «8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 6 e 6-bis sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.».

## Art. 25

### *Sospensione e cessazione dell'esercizio delle attività agrituristiche* <sup>(96)</sup>.

1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, l'esercizio dell'agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni.
2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall'articolo 24, comma 7, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'esercizio per un periodo da uno a trenta giorni.
3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l'esercizio dell'agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l'esercizio dell'agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell'attività.
4. L'esercizio della attività agriturbistica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agriturbistica non si sono adeguate entro i termini di cui all'*articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80*.
5. È altresì disposta la cessazione dell'attività di agriturismo nei seguenti casi:
  - a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agriturbistica;
  - b) qualora l'interessato abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al comune.
6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'*articolo 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*).
7. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate <sup>(97)</sup>.



(96) Articolo così sostituito dall'art. 25, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Sospensione e revoca dell'autorizzazione. 1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività autorizzati oltre alla sanzione pecuniaria. L'autorizzazione all'esercizio è sospesa per un periodo da uno a trenta giorni.

2. In caso di reitrazione delle violazioni, come indicato dall'articolo 24 comma 6, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 1 a trenta giorni.

3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancati possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l'autorizzazione all'esercizio. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune revoca l'autorizzazione, previo parere della provincia o della comunità montana.

4. L'autorizzazione è altresì revocata nei seguenti casi:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;

b) qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, o abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al comune.

5. I provvedimenti di sospensione revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche.

6. I provvedimenti di sospensione revoca sono comunicati alla provincia o alla comunità montana per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.».

(97) Comma così modificato dall'art. 61, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

## TITOLO IV

## Disposizioni finali, transitori e abrogative

### Art. 26

#### *Disposizioni per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni.*

1. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell'applicazione della principalit  dell'attivit  agricola:

a) per le aziende agricole situate nelle zone svantaggiate ai sensi della normativa dell'Unione europea <sup>(98)</sup>.

b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata;

c) per le attivit  agrituristiche di ridotte dimensioni individuate nel regolamento di attuazione <sup>(99)</sup>.

**(98)** Lettera cos  sostituita dall'*art. 7, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80*. Il testo precedente era cos  formulato: «a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente;».

**(99)** Articolo cos  sostituito dall'*art. 26, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge). Il testo originario era cos  formulato: «Art. 26. Disposizioni per la rivitalizzazione delle zone montane e svantaggiate e per l'agevolazione di attivit  agrituristiche di ridotte dimensioni. 1. I comuni possono individuare aree montane e aree territoriali caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio e socio-economico e da carenza di esercizi per la ristorazione, entro le quali, in immobili situati all'interno del fondo aziendale   consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso le aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, fino ad un massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall'esercizio delle altre attivit  agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e dell'autorizzazione sanitaria di cui all'*articolo 2 della L. n. 283/1962*».

2. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell'applicazione della principalit  dell'attivit  agricola:

- a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente;
  - b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata;
  - c) per le aziende agricole autorizzate fino a otto posti letto e da nove a quindici posti letto.
3. Le condizioni di agevolazione di cui al comma 2 non si applicano alle aziende che superano i limiti di recettività di cui all'articolo 12.».

## **Art. 27**

### *Regolamento di attuazione <sup>(100)</sup>.*

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione <sup>(101)</sup>.
2. [Il regolamento d'attuazione disciplina in particolare:
  - a) gli elementi di cui all'articolo 6, comma 4;
  - b) i documenti da allegare alla relazione agrituristica con particolare riferimento a quelli che dimostrano la realizzazione del carattere di principalit  dell'attivit  agricola;
  - c) i criteri per la classificazione delle strutture, privilegiando le caratteristiche rurali dell'ospitalit  e l'offerta dei servizi finalizzati a favorire la conoscenza dell'ambiente rurale;
  - d) gli elementi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
  - e) le caratteristiche tecniche dei servizi igienici, dei volumi tecnici e delle strutture di cui all'articolo 20, comma 1;
  - f) i requisiti strutturali, tecnici, igienico-sanitarie e di sicurezza per lo svolgimento delle attivit  agrituristiche;
  - g) i parametri per la somministrazione dei prodotti locali durante gli eventi promozionali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
  - h) le condizioni di agevolazione per le aziende di cui all'articolo 26, comma 2;

i) le condizioni inerenti l'attività di macellazione di animali allevati in azienda e utilizzati per l'attività agrituristica di somministrazione pasti] <sup>(102)</sup>.

(100) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.G.R. 3 agosto 2004, n. 46/R*.

(101) Comma così sostituito dall'*art. 4, L.R. 28 maggio 2004, n. 27*. Il testo originario era così formulato: «1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, comunicandolo, almeno quindici giorni prima dell'approvazione stessa, alla commissione consiliare competente.».

(102) Comma abrogato dall'*art. 27, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge).

## **Art. 28**

### *Archivio regionale delle aziende agrituristiche* <sup>(103)</sup>.

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con le modalità telematiche previste dalla *L.R. n. 40/2009*, i dati relativi alle DIA ricevute.

2. L'archivio regionale delle aziende agrituristiche è tenuto secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e i dati presenti possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

3. L'accesso ai dati presenti nell'archivio è garantito ai soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali <sup>(104)</sup>.

(103) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 25 febbraio 2011, n. 589*.

(104) Articolo così sostituito dall'*art. 28, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 28. Archivio regionale delle aziende agrituristiche. 1. Ai fini dell'istituzione dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettono alla Giunta regionale e, per conoscenza, alla provincia

competente per territorio un elenco riassuntivo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente.».

### **Art. 29**

#### *Incentivi finanziari.*

1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano l'attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziarie previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.

### **Art. 30**

#### *Monitoraggio a valutazione.*

1. Entro il 30 giugno di ogni biennio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro <sup>(105)</sup>:

a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

b) dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 23 svolta dagli enti competenti;

c) dati relativi alle sospensioni e alle cessazioni disposte ai sensi dell'articolo 25 <sup>(106)</sup>;

d) i dati dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche di cui all'articolo 28, aggiornato alle attività iniziate o modificate nel corso dell'anno precedente e con particolare evidenziazione di quelli relativi alle zone di cui all'articolo 26 <sup>(107)</sup>.

**(105)** Alinea così modificato dall'*art. 29, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31 della stessa legge*).

**(106)** Lettera così modificata dall'*art. 29, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31 della stessa legge*).

(107) Lettera così modificata dapprima dall'*art. 29, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31 della stessa legge*) e poi dall'*art. 67, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

### **Art. 31**

#### *Norme transitorie, abrogazioni.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la *legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76* (Disciplina delle attività agrituristiche) e successive modifiche.
2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, ai quali si concludono a norma della disciplina previgente.
3. ... <sup>(108)</sup>.

(108) Sostituisce il sesto alinea della lettera f) del comma 2 dell'*art. 40, L.R. 16 gennaio 1995, n. 5*.

**L.R. Marche 3 aprile 2002, n. 3 <sup>(1)</sup>.****Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 11 aprile 2002, n. 52.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21.*

**Art. 1**  
*Finalità <sup>(3)</sup>.*

[1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo nelle campagne al fine di:

a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo e rurale;

b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso lo sviluppo della multifunzionalità della loro attività per il completamento della formazione del reddito agricolo e per il miglioramento delle condizioni di vita;

c) creare e consolidare nuove forme di ricettività e di servizi turistici nei territori rurali;

d) salvaguardare e migliorare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale;

e) conservare, tutelare e promuovere l'ambiente e il paesaggio agricolo;

f) valorizzare i prodotti tipici e tradizionali e quelli provenienti da agricoltura biologica;

g) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;

h) sviluppare il turismo sociale e giovanile per consentire una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali].

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21.*

## Capo I - Norme per l'esercizio dell'agriturismo

### Art. 2

#### *Definizione di attività agrituristiche <sup>(4)</sup>.*

[1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate stagionalmente dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, attraverso l'utilizzazione delle strutture, così come individuate dall'articolo 7, e dei fondi dell'azienda agricola a qualsiasi titolo condotta. Le suddette attività devono risultare in rapporto di connessione e complementarità rispetto a quelle agricole e non costituiscono esercizi pubblici commerciali di ristorazione, albergo o affittacamere <sup>(5)</sup>.

2. In particolare, sono attività agrituristiche:

a) dare alloggio in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) ospitare in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta;

c) somministrare per il consumo sul posto, spuntini, pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, prodotti per almeno il 35 per cento con materia prima proveniente dalla propria azienda, ridotto al 25 per cento per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologiche, nonché per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva comunitaria n. 268 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari, non devono superare il 20 per cento. La restante parte deve provenire dalla produzione locale acquistata direttamente presso imprese agricole singole o associate o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione operanti nel territorio regionale <sup>(6)</sup>;

d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristiche integrati, anche se svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative legate alle tradizioni rurali e territoriali, sportive, divulgative e culturali legate alle attività agricole, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



3. S'intende per attività agrituristica stagionale quella riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti che non può essere superiore ai tre mesi consecutivi].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

(5) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 24 aprile 2002, n. 57.

(6) Lettera così modificata dall'*art. 1, commi 1 e 2, L.R. 6 novembre 2002, n. 22*.

### **Art. 3**

#### *Rapporto di connessione e complementarità* <sup>(7) (8)</sup>.

[1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola, che deve comunque rimanere principale <sup>(9)</sup>.

2. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti, di salvaguardia ambientale rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica <sup>(10)</sup>.

3. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6 sono adottate apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente, ed i tempi previsti per l'espletamento delle attività agrituristiche.

4. Il rapporto di connessione e complementarità è presunto nel caso di aziende che diano ospitalità completa a non più di otto persone o somministrino sedici pasti giornalieri oppure accolgano campers, roulotte e tende per un massimo di quattro piazzole <sup>(11)</sup>. In questo caso l'azienda deve avere una superficie minima di almeno due ettari. Deroche possono essere consentite solo nel caso di aziende orticole, floricole o vivaistiche, frutticole o vitivinicole <sup>(12)</sup>.

5. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarità l'operatore agrituristico è tenuto a presentare al comune, nel cui territorio ricade la struttura, entro il 31 dicembre di ciascun triennio successivo alla data di inizio dell'attività, una relazione secondo le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6 <sup>(13)</sup>. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato dal comune nel cui territorio hanno sede gli immobili dell'azienda nei quali viene esercitata l'attività agrituristica].

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21.*

(7) Rubrica così corretta con avviso di errata corregge pubblicato nel B.U. 24 aprile 2002, n. 57.

(9) Comma così corretto con avviso di errata corregge pubblicato nel B.U. 24 aprile 2002, n. 57.

(10) Comma così corretto con avviso di errata corregge pubblicato nel B.U. 24 aprile 2002, n. 57.

(11) Periodo così corretto con avviso di errata corregge pubblicato nel B.U. 24 aprile 2002, n. 57.

(12) Periodo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 21 ottobre 2005, n. 25.*

(13) Periodo così corretto con avviso di errata corregge pubblicato nel B.U. 24 aprile 2002, n. 57.

#### **Art. 4**

##### *Operatori agrituristici* <sup>(14)</sup>.

[1. Gli operatori agrituristici possono avvalersi, per l'esercizio dell'attività agrituristica, della collaborazione di loro familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile e di personale dipendente assunto per l'attività aziendale con contratto di lavoro agricolo ai sensi della normativa vigente.

2. Possono avvalersi del titolo di operatore agrituristico, utilizzando le denominazioni "agriturismo" e "agrituristico", solo gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 9 e in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.

3. È vietato l'uso delle denominazioni di "agriturismo", "agrituristico", anche modificate, alterate, rettificcate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna, ragione sociale da parte di soggetti che non possono avvalersi del titolo di operatore agriturismo ai sensi del comma 2. È fatta salva la facoltà dell'utilizzo della propria denominazione da parte dell'associazione "Agriturismo" e dei suoi associati ad integrazione della denominazione aziendale.

4. Parimenti è vietato l'uso, da parte delle aziende agrituristiche, delle denominazioni "ristorante", "pizzeria", "albergo" riservate esclusivamente ai titolari di licenze commerciali].

(14) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

## **Art. 5**

### *Limiti di attività <sup>(15)</sup>.*

[1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche non deve essere superiore:

a) per ospitalità in alloggi: a trentacinque posti letto. È consentito raggiungere il limite di cinquanta posti letto esclusivamente alle aziende ricadenti nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano paesistico ambientale regionale;

b) per la sosta in spazi aperti: a venti piazzole. In questo caso l'azienda agricola deve avere una superficie minima di almeno tre ettari <sup>(16)</sup>;

c) per la somministrazione di pasti e bevande sul posto: a settanta posti a tavola. Tale limite è elevabile a novanta posti in caso di somministrazione di prodotti provenienti per non meno del 50 per cento dalla propria azienda. Il numero massimo di pasti che l'azienda può somministrare nel corso dell'anno è quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e complementarità <sup>(17)</sup>].

(15) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

(16) Lettera così sostituita dall'*art. 21, L.R. 27 dicembre 2007, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «b) per la sosta in spazi aperti: a dodici piazzole. In questo caso l'azienda agricola deve avere una superficie minima di almeno tre ettari. È consentito raggiungere il limite di venti piazzole esclusivamente alle aziende ricadenti nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, di dimensione minima di dieci ettari.».

(17) Lettera così corretta con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 24 aprile 2002, n. 57.

## **Art. 6**

### *Regolamento di attuazione* <sup>(18)</sup> <sup>(19)</sup>.

[1. Il regolamento di attuazione della presente legge contiene:

a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e i criteri di conteggio;

b) la modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi;

c) i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarità <sup>(20)</sup>;

d) la tipologia dei prodotti di derivazione aziendale o locale utilizzati per la somministrazione di spuntini, pasti e bevande;

e) le norme di carattere igienico-sanitario ad integrazione di quelle previste dall'articolo 8;

f) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell'articolo 9;

g) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica;

h) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;

i) i periodi minimi di apertura;

l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare <sup>(21)</sup>].

(19) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

(18) Riguardo al regolamento previsto nel presente articolo, in attesa dell'emanazione del regolamento sostitutivo previsto dall'*art. 14, L.R. 20 gennaio 2004, n. 1*, vedi il *Reg. 21 ottobre 2002, n. 4*. Successivamente è stata data attuazione al presente articolo con *Reg. 13 maggio 2004, n. 3* che ha abrogato il precedente regolamento.

(20) Lettera così corretta con avviso di errata correge pubblicato nel B.U. 24 aprile 2002, n. 57.

(21) Comma abrogato dall'*art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 20 gennaio 2004, n. 1*.

## **Art. 7**

### *Immobili destinati all'agriturismo* <sup>(22)</sup>.

[1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo, indipendentemente dalle forme di accatastamento.

2. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali, così come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, in locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo. Possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che non disponga di fabbricati e strutture nel fondo coltivato ma sempre nello stesso comune o in comune contiguo.

3. Gli edifici utilizzati per l'attività agriturbistica mantengono la loro destinazione di uso agricolo].

(22) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

## **Art. 8**

### *Norme igienico-sanitarie <sup>(23)</sup>.*

[1. Le aziende agrituristiche di cui alla presente legge devono possedere, riguardo agli aspetti di abitabilità e agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali e di igiene per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità.

2. Fatto salvo l'obbligo di assicurare una superficie minima di metri quadrati 7 per le stanze da un letto e di metri quadrati 11 per le stanze a due letti con incremento di 4 metri quadrati di superficie per ogni letto in più (la frazione superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore) nonché un'altezza media minima di metri 2,50 qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, può essere consentita la riduzione dell'altezza fino al limite minimo di metri 2,20, purché il volume disponibile per posto-letto non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto e per i locali servizi, a 23 metri cubi per camera a due letti.

3. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, è fissato in metri quadrati ventisei e possono esservi alloggiate non più di quattro persone, elevabili a cinque nel caso di bambini fino a dodici anni].

*(23)* Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21.*

## **Art. 9**

### *Elenco regionale degli operatori agrituristici <sup>(24)</sup> <sup>(25)</sup>.*

[1. Presso la competente struttura regionale è istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici.

2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10.

3. Con il regolamento di attuazione, di cui all'articolo 6, vengono stabilite le modalità e le procedure per l'iscrizione nonché la documentazione da presentare.

4. L'iscrizione nell'elenco si intende concessa qualora il termine fissato dal regolamento di cui all'articolo 6 sia decorso in assenza di comunicazione all'interessato.

5. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'*articolo 6, terzo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730*.

6. La cancellazione dall'elenco è disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione, nei casi di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 o per la perdita dei requisiti per l'iscrizione. Non si fa luogo alla cancellazione qualora il mancato inizio dell'attività sia dovuto all'esecuzione dei lavori di recupero degli immobili di cui all'articolo 15, purché l'attività sia intrapresa entro i dieci mesi successivi al loro completamento <sup>(26)</sup>.

7. La struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti.

8. Nel caso di cancellazione dall'elenco gli operatori devono restituire l'eventuale contributo riscosso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data dell'accertamento della perdita dei requisiti.

9. La Regione comunica al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda agrituristica l'avvenuta iscrizione e cancellazione della stessa dall'elenco di cui al comma 1].

(25) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

(24) Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 3, L.R. 21 ottobre 2005, n. 25*.

(26) Periodo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 21 ottobre 2005, n. 25*.

## **Art. 10**

### *Autorizzazione comunale* <sup>(27)</sup>.

[1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9, che intendono svolgere attività agrituristica devono presentare, al comune dove hanno sede gli immobili, apposita domanda di autorizzazione.

2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, sono indicate le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per le singole attività esercitate; in mancanza di provvedimento espresso, la domanda si intende accolta.

4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo e viene rilasciata a titolo gratuito ed ha durata triennale. Alla scadenza del triennio l'operatore agrituristico presenta domanda di rinnovo, secondo le modalità di cui al comma 2.

5. Nell'autorizzazione comunale dovranno essere specificate le attività agrituristiche consentite ed i relativi limiti, nonché le utenze annuali ammissibili ed i periodi di apertura. A richiesta dell'operatore, o a seguito di controlli effettuati, nel rispetto del rapporto di connessione e complementarità, secondo quanto indicato dall'articolo 3, il comune può variare il volume di attività, mediante la modifica dell'autorizzazione in corso <sup>(28)</sup>.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla Regione un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati, con la localizzazione delle aziende e l'indicazione delle singole attività esercitate].

*(27) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21.*

*(28) Periodo così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 24 aprile 2002, n. 57.*

## **Art. 11**

### *Obblighi amministrativi <sup>(29)</sup>.*

[1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche deve:

a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 10;



c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa e le tariffe esposte ai sensi dell'articolo 13;

d) provvedere alla registrazione e denuncia periodica delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto delle forme e dei modi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

d-bis) comunicare gli arrivi e le presenze entro i primi cinque giorni del mese successivo, secondo le modalità individuate dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo <sup>(30)</sup>;

e) predisporre un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, dei prodotti biologici offerti dall'azienda agricola e metterlo a disposizione degli ospiti].

(29) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

(30) Lettera aggiunta dall'*art. 14, L.R. 24 dicembre 2008, n. 37*.

## **Art. 12**

### *Sospensione e revoca dell'autorizzazione* <sup>(31)</sup>.

[1. L'autorizzazione di cui all'articolo 10 è sospesa con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni, qualora venga accertato che l'operatore agriturismo abbia violato gli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. L'autorizzazione è revocata con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agriturismo:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia contravvenuto agli obblighi di cui all'articolo 11;

c) abbia subito, nel corso dell'anno solare, più di due sospensioni ai sensi del comma 1;

d) non abbia rispettato i vincoli previsti a norma dell'articolo 17 per la destinazione d'uso degli immobili beneficiari di contributi regionali.

3. Il provvedimento di revoca è comunicato dal comune alla Regione al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 9].

(31) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

### **Art. 13**

#### *Pubblicità dei servizi e prezzi* <sup>(32)</sup>.

[1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti, compreso l'elenco delle camere con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili.

2. In ogni camera deve essere esposto il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati.

3. Gli operatori autorizzati che svolgono attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti notificano, entro il 1° ottobre di ogni anno al comune competente per territorio, mediante appositi modelli, i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, con facoltà di modificabili, entro il 1° marzo di ogni anno, per quelli da praticare al 1° giugno dello stesso anno].

(32) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

### **Art. 14**

#### *Barriere architettoniche* <sup>(33)</sup>.

[1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13*, quando la ricettività complessiva aziendale sia superiore a sei camere per alloggio, o a quattro piazzole per sosta in spazi aperti o a venticinque posti per la somministrazione di pasti e bevande.

2. È consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 1 qualora negli interventi di natura edilizia sia dimostrata l'impossibilità tecnica,

connessa agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone fisicamente impedite. La deroga è consentita dal comune in sede di provvedimento autorizzativo].

(33) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

### **Art. 15**

#### *Recupero del patrimonio edilizio <sup>(34)</sup>.*

[1. Negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, recupero e risanamento conservativo, e di ristrutturazione. Nel caso delle ristrutturazioni sono possibili aumenti volumetrici, se previsti e consentiti dalle normative urbanistiche comunali.

2. La Regione favorisce gli interventi di recupero o di ampliamento dei locali ad utilizzo agriturbistico che avvengano nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio conservandone l'aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici con l'uso di materiali e tecniche tipici della zona e con il ricorso a tecniche di bioarchitettura.

3. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito].

(34) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

### **Art. 16**

#### *Incentivi agli imprenditori agricoli e alle iniziative collegate con l'agriturismo <sup>(35)</sup>.*

[1. La Regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli o associati che siano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione e sistemazione di locali da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati al servizio dell'azienda agricola, sistemazioni esterne e adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori;

b) arredamento ed attrezzature per i locali e per gli esterni di cui alla lettera a);

c) realizzazione di itinerari, di strutture sportive e ricreative connesse alle attività agricole e agrituristiche, con preferenza per quelle gestite in forma associata da operatori agrituristiche.

3. Con successivi atti della Giunta regionale sono individuati i criteri, le modalità, le percentuali di aiuto e le priorità per l'assegnazione dei benefici].

(35) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

### **Art. 17**

#### *Vincolo di destinazione degli edifici* <sup>(36)</sup>.

[1. Le opere e gli allestimenti finanziati ai sensi dell'articolo 16 sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data della liquidazione finale dei contributi per la durata di anni dieci.

2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto da trascrivere a proprie spese nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati, ai sensi degli articoli 2643 e 2672 del codice civile.

3. L'elenco delle strutture sottoposte al vincolo di cui al comma 1 è tenuto dalla struttura regionale competente].

(36) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

### **Art. 18**

#### *Formazione professionale* <sup>(37)</sup>.

[1. La Regione, le Province e gli enti locali assumono iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori agrituristici, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale].

(37) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

### **Art. 19**

#### *Vigilanza e controllo* <sup>(38)</sup>.

[1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione della presente legge sono esercitati dai comuni].

(38) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

## **Capo II - Turismo rurale**

### **Art. 20**

#### *Definizione del turismo rurale* <sup>(39)</sup>.

[1. Per il turismo rurale s'intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che possono comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

2. In particolare, l'attività di turismo rurale deve essere esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato o nei borghi rurali così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti, che mantengono le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona.

3. La ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70 per cento dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende o cooperative agricole della regione, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al *D.M. n. 350/1999*, e dei prodotti biologici.

4. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi alla cultura rurale della zona].

(39) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

## **Art. 21**

### *Esercizi di turismo rurale* <sup>(40)</sup>.

[1. Sono esercizi di turismo rurale:

a) le country-houses così come individuate e disciplinate dalle leggi regionali di settore;

b) i centri rurali di ristoro e degustazione <sup>(41)</sup>.

2. Gli esercizi di cui al comma 1, lettera b), sono disciplinati dalla *legge 25 agosto 1991, n. 287* e successive modificazioni. Per tali tipologie il comune integra il proprio piano per la somministrazione di alimenti e bevande, con la previsione di una specifica quota di autorizzazioni destinate a questa attività.

3. Le autorizzazioni non sono trasferibili in altre zone non agricole].

(40) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

(41) Vedi anche l'*art. 3, comma 2, L.R. 9 dicembre 2005, n. 30*.

## **Art. 22**

### *Sanzioni amministrative* <sup>(42)</sup>.

[1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000.

2. Chi opera senza l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.750, nonché alla chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione, che non può essere nuovamente rilasciata prima che sia decorso un anno dal provvedimento di chiusura.

3. Il titolare di impresa agricola che esercita l'attività agrituristica che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a dieci volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.

4. È applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500 nei casi di:

a) attribuzione al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;

b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;

c) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;

d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

5. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell'esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

6. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni secondo la procedura stabilita dalla *L.R. 10 agosto 1998, n. 33*].

*(42)* Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

### **Capo III - Disposizioni comuni, transitorie e finali**

#### **Art. 23**

*Conferenza permanente dell'agriturismo e del turismo rurale* <sup>(43)</sup> <sup>(44)</sup>.

[1. Al fine di analizzare le problematiche sulle attività previste dalla presente legge e formulare pareri e proposte operative alla Giunta regionale, è istituita la Conferenza permanente dell'agriturismo e del turismo rurale, articolata in:

a) comitato istituzionale;

b) comitato tecnico.

2. Il Comitato istituzionale è composto da:

a) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, sanità, turismo e urbanistica;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) un rappresentante della cooperazione, designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un rappresentante designato da ciascuno degli organismi e degli enti istituzionalmente preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività consentite dalla presente legge;

e) un rappresentante degli esercenti del commercio designato congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante degli esercenti del turismo designato congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante dell'unione delle camere di commercio delle Marche.

3. Il comitato tecnico, che ha la funzione di analizzare l'attuazione e l'applicazione delle norme contenute nella presente legge per il solo settore agrituristico, è composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo o suo delegato che lo presiede;

b) i funzionari delle strutture regionali responsabili delle istruttorie in materia di agriturismo;

c) quattro rappresentanti designati dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Sono componenti di diritto della Conferenza:



a) l'assessore regionale competente in materia di agriturismo, che la presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio.

5. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'avvenuta designazione di almeno la metà più uno dei rappresentanti di ciascuno dei comitati di cui ai commi 2 e 3.

6. Il presidente della Conferenza convoca congiuntamente o disgiuntamente i comitati di cui ai commi 2 e 3.

7. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione è sufficiente un terzo dei componenti.

8. La partecipazione alla Conferenza è a titolo gratuito.

9. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di agriturismo].

(43) Il comitato istituzionale e il comitato tecnico, in cui è articolato il presente organismo collegiale regionale, sono stati ritenuti indispensabili per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione Marche dall'*art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11*, in relazione alla tabella A annessa al medesimo regolamento; agli stessi, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2, vengono applicati i criteri di cui all'*art. 3, comma 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 7*.

(44) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

## **Art. 24**

### *Norme transitorie* <sup>(45)</sup>.

[1. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività ai sensi della *L.R. 18 ottobre 1999, n. 27* o, in regime di proroga, in base alla *L.R. 13 novembre 2001, n. 24*, si considerano automaticamente

autorizzate se rispettano quanto stabilito all'articolo 5 e se mantengono il rapporto di connessione e complementarità di cui all'articolo 3 <sup>(46)</sup>.

2. Le aziende autorizzate ma non conformi a quanto stabilito da comma 1, adeguano i requisiti alle norme della presente legge entro il 31 dicembre 2002.

3. Entro lo stesso termine, i titolari delle aziende autorizzate ai sensi della [L.R. 6 giugno 1987, n. 25](#), che non intendano adeguarsi alle condizioni previste dalla presente legge, possono richiedere al comune competente la trasformazione dell'autorizzazione agrituristica nelle autorizzazioni come previsto all'articolo 21. Nel caso che la trasformazione comporti la costituzione di un centro rurale di ristoro e degustazione il comune provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, in deroga al numero di autorizzazioni consentite, previo accertamento dei requisiti prescritti per l'operatore e per le strutture dalla [legge n. 287/1991](#) e successive modificazioni. In questo caso agli operatori autorizzati da più di due anni viene riconosciuto il requisito professionale ivi previsto e sono iscritti d'ufficio al registro esercenti commerciali presso la camera di commercio della provincia competente per territorio. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche in qualsiasi forma organizzate, soggette a regolarizzazione per ottenere l'iscrizione alla camera di commercio, conservano il diritto alla trasformazione nelle attività di turismo rurale, con la sola condizione di mantenere la compagine sociale in essere anche se in forma giuridica societaria di nuova costituzione ed in relazione anche al trasferimento del ramo di azienda.

4. Nel caso di trasformazione ai sensi del comma 3, i titolari delle aziende non sono tenuti ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere realizzate ai sensi della [L.R. n. 25/1987](#). Non sono altresì tenuti a restituire gli eventuali contributi percepiti per l'attività agrituristica.

4-bis. Con l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, le domande di iscrizione all'Elenco regionale degli operatori agrituristici, presentate a norma della [L.R. 18 ottobre 1999, n. 27](#), verranno istruite secondo le procedure indicate dalla presente legge <sup>(47)</sup>].

(45) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 49, comma 1, lettera a\), L.R. 14 novembre 2011, n. 21](#).

(46) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 24 aprile 2002, n. 57.

(47) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 3, L.R. 6 novembre 2002, n. 22*.

## **Art. 25**

### *Disposizioni finanziarie* <sup>(48)</sup>.

[1. Per le finalità previste dalla presente legge, dall'anno 2002 e per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 con la denominazione di seguito indicata: "Attuazione degli interventi in materia di agriturismo e di turismo rurale".

3. Per gli anni successivi le risorse saranno assegnate al capitolo corrispondente a quello indicato al comma 2 con la legge di bilancio].

(48) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

## **Art. 26**

### *Abrogazione* <sup>(49)</sup>.

[1. Sono abrogati la *L.R. n. 27/1999*, la *L.R. n. 24/2001* e l'*articolo 6, comma 4, della L.R. 8 marzo 1990, n. 13*].

(49) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

## **Art. 27**

### *Notifica alla Commissione europea* <sup>(50)</sup>.

[1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE].

(50) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

**Art. 28** <sup>(51)</sup>

*Efficacia delle norme* <sup>(52)</sup>.

[1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, le norme della presente legge hanno effetto a decorrere dall'adozione del regolamento ivi previsto].

(51) Il numero del presente articolo è stato così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 24 aprile 2002, n. 57.

(52) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 14 novembre 2011, n. 21*.

**L.R. Friuli-Venezia Giulia 22 luglio 1996, n. 25 <sup>(1)</sup>.****Disciplina dell'agriturismo <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1996, n. 30, supplemento straordinario n. 18.

(2) Norme regolamentari sono state emanate con *D.P.G.R. 4 novembre 1996, n. 0397/Pres.*

(3) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi *l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.*

**Art. 1**  
*Finalità <sup>(4)</sup>.*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica allo scopo di:

a) agevolare la permanenza dei produttori agro-silvo-pastorali ed acquacoltori, singoli e associati, nelle zone rurali;

b) salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale spontanea;

c) valorizzare i prodotti tipici locali, con particolare riguardo ai prodotti biologici;

d) offrire nuove e diversificate opportunità di impiego del tempo libero in ambiente rurale;

e) consentire l'esercizio nelle aziende agro-silvo-pastorali e di acquacoltura di attività economiche integrate con quelle principali <sup>(5)</sup>;

f) sviluppare una forma di turismo, in particolare quello sociale e giovanile, che consenta una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e tradizioni rurali;

g) favorire l'attenzione alle risorse ambientali del territorio rurale.

(4) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

(5) Lettera così modificata dall'art. 1, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

## **Art. 2**

### *Definizioni* <sup>(6)</sup>.

1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.

2. Fatte salve le più favorevoli disposizioni delle leggi di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), e pertanto l'attività ittistica è assimilata a quella agriturbistica in armonia con l'articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e con gli articoli 2 e 3 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agriturbistica si applica anche all'attività ittistica e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca <sup>(7)</sup>.

3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agriturbistica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agriturbistica.

4. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli-Venezia Giulia, semprechè di provenienza regionale, nonché prodotti delle aziende aderenti ai Consorzi di tutela dei prodotti a DOP, a IGP, a DO, e a IGT del Friuli-Venezia Giulia e di quelle che producono prodotti regionali tradizionali, di cui al *D.M. 8 settembre 1999, n. 350* del Ministro per le politiche agricole (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*), e al *decreto ministeriale 18 luglio 2000* (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 vengono fissati:

a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;

b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 4, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nell'area territoriale Giuliana di cui all'*allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26* (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nei restanti territori già facenti parte dell'ex Comunità montana del Carso, nelle aree svantaggiate ai sensi della *direttiva 75/268/CEE* del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ad un'altitudine superiore ai 300 metri sopra il livello del mare, nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo; <sup>(8)</sup>

c) i prodotti dei consorzi di tutela e i prodotti tradizionali, riconosciuti ai sensi del *decreto ministeriale n. 350/1999*, della Regione Friuli-Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli-Venezia Giulia, nonché alle aziende itturistiche.

6. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel [decreto ministeriale 18 luglio 2000](#) e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.

7. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

8. Rientrano nell'attività agrituristica:

a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti anche muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili; <sup>(9)</sup>

c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;

d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività didattiche <sup>(10)</sup>;

e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;

f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)) <sup>(11)</sup>;

g) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;

h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;

h-bis) l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati <sup>(12)</sup>;



i) [l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali, questi ultimi intesi come cibi non cucinati, esercitata dai soggetti aderenti alle Strade del vino, riconosciute ai sensi della *legge regionale 20 novembre 2000, n. 21* (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"); l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati, attivata al di fuori degli ambiti delle "Strade del vino"] <sup>(13)</sup>.

9. I mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del Comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.

10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.

11. Si considerano, altresì, di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto.

12. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.

13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4 <sup>(14)</sup>.

(6) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

(7) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e pertanto l'attività itticultiva è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività itticultiva e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.».

(8) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017).

(9) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, L.R. 29 aprile 2019, n. 6, a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 1 della medesima legge).

(10) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

(11) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

(12) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 132, L.R. 11 agosto 2016, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016).

(13) Lettera abrogata dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 25 settembre 2015, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

(14) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 85, L.R. 9 novembre 1998, n. 13*, dall'*art. 7, commi 3, 4, 5 e 6, L.R. 15 maggio 2002, n. 13* e dall'*art. 8, L.R. 4 giugno 2004, n. 18*, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Definizioni. 1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti dell'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel Registro di cui all'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e dai familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di acquacoltura, che devono comunque rimanere principali.

1-bis. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226*, e pertanto l'attività ittistica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso *decreto legislativo n. 226/2001*. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittistica, e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.

2. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di acquacoltura rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola ed il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

3. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'85 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli od associati della regione Friuli-Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale, nonché dalle aziende aderenti ai consorzi di tutela dei prodotti tipici regionali del Friuli-Venezia Giulia.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 vengono fissati:

a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;

b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 2, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nella provincia di Trieste, nelle aree svantaggiate ai sensi della *Direttiva 75/268/CEE* ad una altitudine superiore ai 300 m/s.l.m., nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo nonché alle aziende itturistiche;

b-bis) i prodotti tipici dei consorzi di tutela della regione Friuli-Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli-Venezia Giulia.

4-bis. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel *decreto ministeriale 18 luglio 2000*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario, e successive modifiche e integrazioni, e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.

5. Lo svolgimento di attività agriturbistica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

6. Rientrano nell'attività agriturbistica:

a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;

d) l'organizzazione di attività ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale;

e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;

f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola se svolta nei locali adibiti all'attività agriturbistica;

g) l'organizzazione dell'attività agriturismo-venatoria che verrà regolamentata con la legge regionale di adeguamento ai principi della *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, se collegata all'attività di cui alle lettere a) e b);

g-bis) Il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica.

6-bis. I mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g-bis), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g-bis), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del comune ove è insediata la sede legale dell'azienda .

7. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.

7-bis. Si considerano altresì di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto. La presente disposizione non si applica alle produzioni vinicole.

8. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.».

### **Art. 3**

#### *Esercizio dell'agriturismo* <sup>(15)</sup> <sup>(16)</sup>.

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato esclusivamente persona e partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché personale dipendente <sup>(17)</sup>.

2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, sono considerate agrituristiche a condizione che le parti siano imprenditori agricoli professionali <sup>(18)</sup>.

3. [L'imprenditore agricolo non può esercitare l'attività agrituristica di ristorazione in più di due sedi nella stessa provincia. In presenza di comprovati motivi, il dirigente competente ai sensi della *legge regionale 27 marzo 1996, n. 18* esprime, entro 60 giorni, il parere al Sindaco per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica anche in più di due sedi nella stessa provincia] <sup>(19)</sup>.

(15) Ai sensi dell'*art. 94, comma 2, L.R. 9 novembre 1998, n. 13* le funzioni e i compiti di cui al presente articolo sono esercitate, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.

(16) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4*.

(17) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25*.

(18) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 2, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25* e dall'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, non sono considerate agrituristiche.».

(19) Comma così modificato dall'*art. 86, L.R. 9 novembre 1998, n. 13* e poi abrogato dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

## **Art. 4**

### *Edifici e strutture destinati all'agriturismo* <sup>(20) (21)</sup>.

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola <sup>(22)</sup>.

2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici destinati all'attività agrituristica di cui al comma 1 trovano applicazione gli [articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44](#) e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico-edilizie e regolamentari vigenti <sup>(23)</sup>.

3. Le modifiche di destinazione d'uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l'applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.

4. Per le modificazioni di destinazione d'uso di cui al comma 3 trova applicazione la [legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5](#) (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione <sup>(24)</sup>.

5. La destinazione agrituristica dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall'avvio dell'attività stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.

5-bis. Al fine di favorire una maggiore connessione tra l'attività agricola e le attività commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agrituristico, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi <sup>(25)</sup>.

5-ter. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati <sup>(26)</sup>.

5-quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali ai sensi dell'[articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21](#) (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). <sup>(27)</sup>

(20) Rubrica così modificata dall'[art. 23, comma 2, lettera a\), L.R. 29 aprile 2019, n. 6](#), a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 1 della medesima legge).

(21) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

(22) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25. Il testo originario era così formulato: «1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi siti sul fondo, nonché locali o edifici rurali siti in zone residenziali e utilizzati direttamente, alla data di presentazione della domanda, da almeno tre anni dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola.».

(23) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

(24) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

(25) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 25 agosto 2006, n. 17.

(26) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

(27) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 2, lettera b), L.R. 29 aprile 2019, n. 6, a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 1 della medesima legge).

## **Art. 5**

### *Regolamento regionale* <sup>(28)</sup> <sup>(29)</sup>.

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agriturismo, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, è approvato il regolamento di esecuzione della presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua approvazione <sup>(30)</sup>.

2. Con il suddetto regolamento sono fissati il numero massimo di posti letto, di coperti e di posti di campeggio, limiti temporali di apertura, norme di carattere igienico-sanitario, criteri di modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche nonché ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.



2-bis. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agriturismo, sentita la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche e professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, è approvato il regolamento di esecuzione che definisce le norme di raccordo fra l'attività agrituristiche e quella ittituristica e di pescaturismo, alla luce della presente legge e della [legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31](#) (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), e del [decreto legislativo n. 4/2012](#) <sup>(31)</sup>.

(28) In attuazione del presente articolo vedi il regolamento approvato con [D.P.Reg. 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres.](#) Vedi, anche, il [D. Dirett. reg. 1° agosto 2016, n. 2138](#).

(29) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'[art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4](#).

(30) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25](#) e dall'[art. 6, comma 1, lettere a\), L.R. 26 giugno 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 134, comma 1, della medesima legge](#)).

(31) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 7, comma 7, L.R. 15 maggio 2002, n. 13](#), poi così modificato dall'[art. 5, comma 2, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25](#) e dall'[art. 6, comma 1, lettera b\), L.R. 26 giugno 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 134, comma 1, della medesima legge](#)).

## **Art. 6**

### *Norme igienico-sanitarie* <sup>(32)</sup>.

1. I locali destinati all'utilizzazione agrituristiche devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.
2. I locali adibiti a punto ristoro agrituristiche sono soggetti alle disposizioni di cui alla [legge 30 aprile 1962, n. 283](#) e successive

modificazioni ed integrazioni, e al regolamento regionale di cui all'articolo 5.

3. Negli spazi destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica, la raccolta e l'asporto di rifiuti solidi.

4. Ai fini dei requisiti igienico-sanitari, gli edifici delle malghe destinati all'ospitalità vengono equiparati ai rifugi escursionistici.

(32) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

## **Art. 7**

### *Elenco degli operatori agrituristici* <sup>(33)</sup>.

1. È istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, l'elenco provinciale degli operatori agrituristici, di seguito denominato elenco <sup>(34)</sup>.

2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 9 <sup>(35)</sup>.

3. Possono far domanda di iscrizione nell'elenco i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché gli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe.

4. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo) <sup>(36)</sup>.

(33) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

(34) Comma così modificato dall'art. 87, L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

(35) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

(36) Comma così sostituito dall'*art. 6, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25*. Il testo originario era così formulato: «4. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'*articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730*.».

## **Art. 8**

### *Iscrizione e cancellazione nell'elenco* <sup>(37)</sup>.

1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate all'ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n.580 del 1993, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e dell'attività che il richiedente intende svolgere, anche con riferimento ai commi 2 e 4 dell'articolo 2, nonché dell'attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici, ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo entro un anno dall'iscrizione nell'elenco. Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali. Il predetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il corso sia stato frequentato in altre Regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato compatibile dall'ERSA rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dall'ERSA medesimo <sup>(38)</sup>.

1-bis. Per gli imprenditori persone fisiche e società semplici è sufficiente che l'attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, o da un socio della società <sup>(39)</sup>.

2. Per gli imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche l'attestazione riguarda il preposto alla conduzione dell'azienda agricola.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario, o di istruzione secondaria superiore, ovvero di qualifica di operatore agroambientale, agrituristico o agroindustriale conseguita a seguito di corso di durata almeno triennale presso un Istituto professionale di Stato o equiparato <sup>(40)</sup>.

4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione

formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime <sup>(41)</sup>.

5. La cancellazione dall'elenco è disposta dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4, nei seguenti casi <sup>(42)</sup>:

a) cessazione dell'attività agrituristica da parte dell'iscritto, previa domanda dell'interessato o su segnalazione del Comune <sup>(43)</sup>;

b) [mancata richiesta di autorizzazione comunale entro tre anni dalla data di iscrizione nell'elenco] <sup>(44)</sup>;

c) adozione da parte del Comune di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica, come previsto dall'articolo 12, comma 2 <sup>(45)</sup>;

d) decadenza dai requisiti soggettivi di cui all'articolo 7;

e) mancata frequenza al corso di formazione professionale di cui al comma 1, salvo il caso in cui l'ERSA non abbia organizzato il predetto corso di formazione professionale, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco <sup>(46)</sup>.

6. [Avverso il diniego di iscrizione o il provvedimento di cancellazione dall'elenco è ammesso il ricorso alla commissione regionale di cui all'*articolo 11 della legge regionale n. 6 del 1996*] <sup>(47)</sup>.

7. [Le commissioni provinciali comunicano annualmente ai Comuni, alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo e all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.), i nominativi degli iscritti all'elenco] <sup>(48)</sup>.

**(37)** In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4*.

**(38)** Comma così modificato dall'*art. 88, comma 1, L.R. 9 novembre 1998, n. 13*, dall'*art. 7, comma 1, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25*, dall'*art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*) ed infine

dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 25 settembre 2015, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

(39) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 8, L.R. 15 maggio 2002, n. 13, poi così modificato dall'art. 7, comma 2, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

(40) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 27, L.R. 22 febbraio 2000, n. 2. Ai sensi dell'art. 11 della suddetta L.R. n. 2/2000, la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2000. Il testo originario così disponeva: «3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario o di istruzione secondaria superiore che offra conoscenze equivalenti a quelle fornite dal corso stesso.».

(41) Comma così sostituito dall'art. 88 comma 2, L.R. 9 novembre 1998, n.13.

(42) Alinea introduttivo così modificato dall'art. 88, comma 3, L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

(43) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

(44) Lettera abrogata dall'art. 7, comma 3, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

(45) Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «c) mancato accoglimento motivato della domanda di autorizzazione comunale o revoca della medesima.».

(46) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

(47) Comma abrogato dall'art. 88, comma 4, L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

(48) Comma abrogato dall'*art. 88, comma 4, L.R. 9 novembre 1998, n. 13*.

## **Art. 9**

### *Segnalazione certificata di inizio attività* <sup>(49)</sup> <sup>(50)</sup>.

1. I soggetti interessati all'esercizio di attività agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività medesima segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dichiarando, ai sensi degli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), quanto segue:

a) l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;

b) la descrizione dell'azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si presenta la SCIA, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3;

c) il personale utilizzato;

d) gli edifici e le aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, la proprietà degli stessi o il titolo di conduzione qualora non proprietario; e) l'insussistenza delle condizioni previste dagli *articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall'*articolo 6 della legge n. 96/2006*.

2. Copia della SCIA è trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive e all'ERSA.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

4. Tutti i casi di variazione nell'attività agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessità di confermare ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000*, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività.

5. Al fine del solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.

(49) Articolo dapprima modificato dall'art. 89, L.R. 9 novembre 1998, n. 13, dall'art. 8, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25 e dall'art. 105, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e poi così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Autorizzazione comunale. 1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica provvede, per motivi imperativi di interesse generale con particolare riferimento alla salute pubblica e alla tutela del consumatore, in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità.

2. I soggetti interessati presentano apposita domanda corredata dell'autocertificazione relativa:

a) al possesso dell'attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;

b) alla descrizione della azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si richiede l'autorizzazione, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto dell'articolo 2, commi 1 e 3;

c) al personale utilizzato;

d) agli edifici e alle aree da utilizzare a fini agrituristiche, allegando le relative planimetrie, alla proprietà degli stessi o al titolo di conduzione qualora non proprietario;

e) all'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall'articolo 5 della legge n. 59/1963.

3. Il Comune provvede sulle domande entro trenta giorni dal loro ricevimento. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive e all'ERSA.

4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

6. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o a seguito di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per dodici mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera e) ed, entro dodici mesi, la documentazione di cui al comma 2, lettera a).

7. Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale per il solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la richiesta, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e un'autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.

8. Il Comune, qualora ricorrano le condizioni, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia le autorizzazioni di: "attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino", "attività agrituristica di fattorie didattiche", "attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali", di cui all'articolo 2, comma 8, lettere d) e i).».

(50) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

**Art. 9-bis**  
*Subingresso* <sup>(51)</sup> <sup>(52)</sup>.



1. Nel caso di subingresso di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o nel caso di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, il trasferimento della titolarità è soggetto alla SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, alla data in cui intervengono le suindicate modifiche della titolarità o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la SCIA entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalle predette date.

3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, il termine per la presentazione della SCIA è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2.

4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

(51) Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

(52) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

## **Art. 10**

### *Obblighi degli operatori agrituristici <sup>(53)</sup>.*

1. Il soggetto ai fini dello svolgimento delle attività agrituristiche deve <sup>(54)</sup>:

a) condurre l'attività agrituristiche nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 5;

b) esporre al pubblico, le tariffe e i prezzi praticati, nonché il marchio agrituristiche regionale <sup>(55)</sup>;

c) [comunicare al Comune competente per territorio i prezzi minimi e massimi di alloggio che si intendono praticare per l'anno successivo e il periodo di apertura; i prezzi praticati sono liberamente determinati dai singoli operatori] <sup>(56)</sup>;

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA <sup>(57)</sup>;

e) ai fini della rilevazione statistica, comunicare giornalmente il movimento degli ospiti a Turismo FVG o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT; in materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; per l'ospitalità svolta nelle malghe, o in altre strutture assimilabili, operano le deroghe previste per i rifugi escursionistici <sup>(58)</sup>;

f) comunicare al Comune e alla competente Azienda per i servizi sanitari, entro trenta giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attività agrituristica <sup>(59)</sup>.

**(53)** In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

**(54)** Alinea così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

**(55)** Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

**(56)** Lettera abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

**(57)** Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, lettera d), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

(58) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lettera e), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

(59) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25*. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Obblighi degli operatori agrituristici. 1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:

a) condurre l'attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 5;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, le tariffe e i prezzi praticati, l'autorizzazione sanitaria nonché il marchio agrituristico regionale;

c) comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo i prezzi praticati, ai sensi dell'*articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284*;

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione comunale;

e) tenere un registro contenente le generalità degli alloggiati, con le date di arrivo e di partenza ed osservare le disposizioni di cui all'*articolo 109 del R.D. n. 773 del 1931*;

f) comunicare al sindaco ed alla competente A.S.S., entro 30 giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attività agrituristica.».

## **Art. 11**

### *Vigilanza* <sup>(60)</sup> <sup>(61)</sup>.

1. L'ERSA provvede ad effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche, al fine di accertare che l'attività agrituristica sia svolta in conformità alle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5 <sup>(62)</sup>.

2. Le ispezioni ed i controlli sono effettuati su ogni azienda che viene iscritta nell'elenco, entro un anno dall'inizio dell'attività agrituristica. Annualmente sono effettuati su almeno il 20 per cento delle aziende agrituristiche iscritte secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5.

3. I titolari dell'azienda devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola utilizzate a scopo agrituristico e devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonché esibire documenti e registri.

4. A conclusione di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale, copia del quale è inviata al titolare dell'azienda, al Comune di pertinenza e alla commissione provinciale di cui all'articolo 8 <sup>(63)</sup>.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, al Comune compete la vigilanza sul rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20 <sup>(64)</sup>.

(60) Ai sensi dell'*art. 94, comma 2, L.R. 9 novembre 1998, n. 13* le funzioni e i compiti di cui al presente articolo sono esercitate, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.

(61) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4*.

(62) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

(63) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

(64) Comma così modificato dall'*art. 10, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25* e dall'*art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

## **Art. 12**

### *Sospensione e decadenza dall'attività* <sup>(65) (66)</sup>.

1. L'attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) o d).

2. Il Comune dispone la decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica qualora l'operatore agrituristico:

a) abbia sospeso l'attività da almeno un anno, salvo cause di forza maggiore;

b) sia stato cancellato dall'elenco;

c) abbia commesso nello stesso anno solare la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito due provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;

d) abbia commesso nello stesso anno solare la quarta violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);

e) abbia commesso la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;

f) si trovi nelle condizioni di cui all'*articolo 6 della legge n. 96/2006*;

g) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto alle attività previste dall'articolo 2, comma 1;

h) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione, in violazione dell'articolo 3, comma 2.

3. Qualora venga disposta la decadenza dall'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dal comma 2, lettera g), l'operatore agrituristico può presentare al Comune una nuova SCIA, purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive, all'ERSA, e alla Commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 8.

(65) Articolo dapprima modificato dall'*art. 7, commi 9 e 10, L.R. 15 maggio 2002, n. 13*, dall'*art. 11, commi 1 a 6, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25* e poi così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n.*

**11**, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale. 1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni di apertura utili autorizzati, per la violazione degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.

2. L'autorizzazione è revocata dal Comune qualora l'operatore agrituristico:

a) non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) sia stato cancellato dall'elenco;

c) abbia subito nel corso dell'anno solare due sospensioni per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, ad eccezione di quello previsto dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo, per il quale l'autorizzazione è revocata dopo la terza infrazione;

c-bis) abbia subito il terzo provvedimento di sospensione;

d) si verificano i casi previsti dall'*articolo 6 della legge n. 96/2006*;

d-bis) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività di coltivazione del fondo, come previsto dall'articolo 2, comma 1;

d-ter) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione.

2-bis. Qualora l'autorizzazione venga revocata secondo quanto disposto dal comma 2, lettera d-bis), l'operatore agrituristico può presentare al Sindaco nuova domanda di autorizzazione purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di revoca con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.

3. I provvedimenti motivati di sospensione e di revoca sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive, all'E.R.S.A. ed alla commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 7.

4. Il provvedimento di sospensione è definitivo; avverso il provvedimento di revoca l'operatore agrituristico può presentare ricorso entro trenta giorni al Presidente della Regione, il quale decide con provvedimento definitivo entro i successivi sessanta giorni.».

(66) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

### **Art. 13**

#### *Formazione professionale* <sup>(67)</sup> <sup>(68)</sup>.

1. L'ERSA, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici <sup>(69)</sup>.

2. Ai fini del comma 1, l'ERSA è autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti idonei o con enti finanziati ai sensi delle normative regionali vigenti in materia di formazione professionale <sup>(70)</sup>.

(67) Ai sensi dell'art. 94, comma 2, L.R. 9 novembre 1998, n. 13 le funzioni e i compiti di cui al presente articolo sono esercitate, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.

(68) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

(69) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

(70) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

### **Art. 14**

#### *Sanzioni* <sup>(71)</sup> <sup>(72)</sup>.

1. Chiunque, senza aver presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 o nei casi in cui nei suoi confronti sia stata disposta ai sensi dell'articolo 12 la sospensione o la decadenza dall'attività, eserciti l'attività agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata cessazione dell'attività oppure dell'utilizzo della denominazione <sup>(73)</sup>.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di 200 euro, 300 euro e 500 euro rispettivamente per la prima, seconda e terza violazione delle medesime disposizioni <sup>(74)</sup>.

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della [legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche <sup>(75)</sup>.

[\(71\)](#) Ai sensi dell'[art. 94, comma 2, L.R. 9 novembre 1998, n. 13](#) le funzioni e i compiti di cui al presente articolo sono esercitate, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.

[\(72\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'[art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4](#).

[\(73\)](#) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lettera a\), L.R. 26 giugno 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 134, comma 1, della medesima legge](#)).

[\(74\)](#) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lettera b\), L.R. 26 giugno 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 134, comma 1, della medesima legge](#)).

[\(75\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 12, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Sanzioni. 1. Chiunque, sprovvisto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9, eserciti l'attività agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa



del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni e alla immediata cessazione dell'attività oppure dell'utilizzo della denominazione.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 300.000.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di lire 100.000, 300.000 e 500.000 rispettivamente per la prima, la seconda e la terza infrazione.

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della *legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1*, e successive modificazioni ed integrazioni.».

## **Art. 15**

### *Servizi e promozione per l'agriturismo* <sup>(76)</sup> <sup>(77)</sup>.

1. L'ERSA, promuove, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, l'attivazione dei seguenti servizi per l'agriturismo <sup>(78)</sup>:

a) [presentazione, promozione e informazione unitaria dell'offerta regionale agrituristica in campo regionale, nazionale ed estero] <sup>(79)</sup>;

b) creazione di una banca dati della realtà agrituristica regionale;

c) coordinamento della segnaletica agrituristica;

d) [creazione e promozione di itinerari agrituristici comprendenti anche testimonianze della civiltà contadina regionale] <sup>(80)</sup>.

1-bis. PromoTurismoFVG cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale <sup>(81)</sup>.

2. Per le finalità di cui al comma 1-bis, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, PromoTurismoFVG, promuove la costituzione e può finanziare, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, i programmi di Consorzi o altre forme

associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale <sup>(82)</sup>.

(76) Ai sensi dell'*art. 94, comma 2, L.R. 9 novembre 1998, n. 13* le funzioni e i compiti di cui al presente articolo sono esercitate, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.

(77) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4*.

(78) Alinea così modificato prima dall'*art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*), e poi dall'*art. 2, comma 18, lett. a), L.R. 9 agosto 2018, n. 20*, a decorrere dal 16 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17 della stessa legge*) e con effetto dal 1° gennaio 2019.

(79) Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 18, lett. b), L.R. 9 agosto 2018, n. 20*, a decorrere dal 16 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17 della stessa legge*) e con effetto dal 1° gennaio 2019.

(80) Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 18, lett. b), L.R. 9 agosto 2018, n. 20*, a decorrere dal 16 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17 della stessa legge*) e con effetto dal 1° gennaio 2019.

(81) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 18, lett. c), L.R. 9 agosto 2018, n. 20*, a decorrere dal 16 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17 della stessa legge*) e con effetto dal 1° gennaio 2019.

(82) Comma così modificato prima dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*), e poi dall'*art. 2, comma 18, lett. d), L.R. 9 agosto 2018, n. 20*, a decorrere dal 16 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17 della stessa legge*) e con effetto dal 1° gennaio 2019.

## **Art. 16**

*Finanziamento per la valorizzazione della segnaletica agrituristica, degli itinerari agrituristici e delle testimonianze della civiltà contadina regionale.* <sup>(83) (84)</sup>

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un finanziamento per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, gli itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.

2. Il finanziamento è concesso annualmente sulla base di un programma di interventi presentato da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, in eventuale collaborazione con i Comuni interessati.

(83) Articolo modificato dall'art. 17, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11, dall'art. 11, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28, dall'art. 2, comma 18, lett. e), L.R. 9 agosto 2018, n. 20, ed infine così sostituito dall'art. 23, comma 3, L.R. 29 aprile 2019, n. 6, a decorrere dal 1° maggio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 16 - Contributi ai Comuni.

1. PromoTurismoFVG, è autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto capitale, sino al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili, per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, di itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.».

(84) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

## **Art. 17**

### *Incentivi agli operatori agrituristici* <sup>(85)</sup> <sup>(86)</sup>.

1. Gli incentivi agli operatori agrituristici, nella forma di contributi, sono concessi dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane per i seguenti scopi:

a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la costruzione di nuovi edifici nei limiti di cui all'articolo 4, comma 5-bis, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli

immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all'attività agrituristica <sup>(87)</sup>;

b) interventi edilizi a strutture agrituristiche in attività, prive delle caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

c) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi negli immobili destinati ad attività agrituristica con esclusione del materiale d'uso per la gestione dell'attività stessa;

d) la realizzazione, l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

e) la realizzazione di impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti telefonici compresi i relativi allacciamenti necessari per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) la realizzazione, l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;

g) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica;

h) interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all'agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;

i) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all'attività agrituristica, nonché l'acquisto della relativa attrezzatura; sono ammessi anche gli impianti mobili di macellazione;

j) interventi relativi alla predisposizione del natante ai fini dell'attività di pescaturismo, comprese le attrezzature per la sicurezza della navigazione e i mezzi di salvataggio;

k) la realizzazione, l'adeguamento, l'allestimento, incluse attrezzature necessarie, dei locali per le attività di fattorie didattiche a condizione che all'interno dell'impresa agricola ci sia almeno un componente che abbia frequentato il corso di formazione previsto e che l'impresa stessa ottenga l'accreditamento da parte dell'Agenzia

regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) entro un anno dal collaudo delle opere realizzate.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei Comuni ricompresi nella [direttiva 75/273/CEE](#) del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della [direttiva 75/268/CEE](#) (Italia), e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale <sup>(88)</sup>.

2-bis. [Alle domande di aiuto presentate a titolo di «de minimis» successivamente alla data del 31 dicembre 2006, si applica la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»)] <sup>(89)</sup>.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale.

4. Le Province e le Comunità montane devono procedere a idonee forme di pubblicizzazione per gli interventi oggetto di contributo, da attuarsi anche mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio dei Comuni facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento <sup>(90)</sup>.

[\(85\)](#) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'[art. 12, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28](#), a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017](#)). Per le norme transitorie vedi l'[art. 16, comma 1, L.R. n. 28/2017](#).

[\(86\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'[art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4](#).

[\(87\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 13, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25](#). Il testo precedente era così formulato: «a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all'attività agrituristica.».

[\(88\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 102, lettera a\), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27](#), a decorrere dal giorno stesso della sua

pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(89) Comma prima aggiunto dall'*art. 6, comma 47, L.R. 20 agosto 2007, n. 22*, e poi abrogato dall'*art. 2, comma 102, lettera b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(90) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 90, L.R. 9 novembre 1998, n. 13* e dall'*art. 7, comma 11, L.R. 15 maggio 2002, n. 13*, è stato poi così sostituito dall'*art. 40, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2006, n. 24* (vedi anche l'art. 12, comma 2, lettera j), della stessa legge) e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 17. Incentivi agli operatori agrituristici. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi agli operatori agrituristici per i seguenti scopi:

a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria, degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica;

b) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi negli immobili di cui alla lettera a);

c) l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

d) la realizzazione di impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e telefonici, compresi i relativi allacciamenti, necessari per le finalità di cui alle lettere a), b) e c);

e) l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;

f) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica;

g) interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all'agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;

h) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica (vedi, anche, l'[art. 9, comma 1, lettera c\), L.R. 20 dicembre 2002, n. 33](#)).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi in conformità alla regola concernente gli aiuti "de minimis" nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei comuni ricompresi nella direttiva 75/273 (CEE) del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale od equivalenti contributi decennali a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare.».

### **Art. 17-bis**

*Norma transitoria <sup>(91)</sup>.*

[1. Alle domande di contributo o di mutuo presentate in regime di aiuto "de minimis" ai sensi dell'articolo 17 in data anteriore all'entrata in vigore della [legge regionale 15 maggio 2002, n. 13](#), continuano ad applicarsi i criteri recati dalla normativa e dagli atti amministrativi previgenti.

2. Le domande di contributo o di mutuo presentate ai sensi dell'articolo 17 al di fuori del regime di aiuto "de minimis" in data anteriore all'entrata in vigore della [legge regionale 15 maggio 2002, n. 13](#), sono istruibili in base alle disposizioni di quest'ultima] <sup>(92)</sup>.

(91) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'[art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4](#).

(92) Articolo aggiunto dall'[art. 7, comma 12, L.R. 15 maggio 2002, n. 13](#), poi abrogato dall'[art. 68, comma 1, lettera hh\), L.R. 27 novembre 2006, n. 24](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (vedi anche, per le norme transitorie, l'[art. 67 della stessa legge](#)).

### **Art. 18**

*Criteri per l'erogazione dei contributi e degli incentivi <sup>(93)</sup>.*

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri uniformi per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16, sentita l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.) <sup>(94)</sup>.

(93) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

(94) Comma così modificato prima dall'art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 27 novembre 2006, n. 24 e poi dall'art. 13, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017).

## **Art. 19**

### *Vincolo di destinazione* <sup>(95)</sup> <sup>(96)</sup>.

1. L'attività agrituristica oggetto degli incentivi di cui all'articolo 17 deve essere mantenuta, per almeno dieci anni, per quanto riguarda gli interventi strutturali, decorrenti dalla concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, e per almeno cinque anni, per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature, decorrenti dalla liquidazione degli stessi, pena la revoca dei contributi erogati <sup>(97)</sup>.

2. Nel caso di adozione di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica a soggetti che hanno beneficiato di incentivi ancora sottoposti a vincolo di destinazione, si provvede alla revoca del beneficio economico e alla richiesta di restituzione delle somme erogate, ai sensi della *legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) <sup>(98)</sup>.

(95) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 14, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017). Per le norme transitorie vedi l'art. 16, comma 1, L.R. n. 28/2017.

(96) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

(97) Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 17 ottobre 2007, n. 25. Il testo originario era così formulato: «1. L'attività agrituristica negli immobili oggetto degli incentivi di cui all'articolo 17 deve essere mantenuta, anche dagli aventi causa del titolare dell'autorizzazione, per



almeno dieci anni a decorrere dalla concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, pena la revoca dei contributi erogati.».

(98) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione comunale a soggetti che hanno beneficiato di incentivi ancora sottoposti a vincolo di destinazione, si provvede alla revoca del beneficio economico ed alla richiesta di restituzione delle somme erogate, ai sensi della *legge regionale 17 giugno 1993, n. 46*.».

## **Art. 20**

### *Riserva di denominazione* <sup>(99)</sup>.

1. L'utilizzo delle insegne, del materiale illustrativo e pubblicitario e di ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all'esercizio dell'agriturismo è riservato a coloro che hanno presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 a condizione che nei loro confronti non siano adottati e in corso provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 12. Tale utilizzo deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 5. L'utilizzo di tale materiale è pure consentito alle organizzazioni agrituristiche operanti in regione <sup>(100)</sup>.

(99) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4*.

(100) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 134, comma 1, della medesima legge*).

## **Art. 21**

### *Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1988* <sup>(101)</sup>.

1..... <sup>(102)</sup>.

(101) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4*.

(102) Aggiunge la lettera b-bis) al comma 1 dell'*art. 207, L.R. 1° marzo 1988, n. 7*.

## **Art. 22**

*Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1993* <sup>(103)</sup>.

[1.....] <sup>(104)</sup>.

(103) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4*.

(104) Articolo abrogato dall'*art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 24 marzo 2004, n. 8* (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo). Il presente articolo aggiungeva la lettera b-bis) al comma 2 dell'*art. 3, L.R. 11 maggio 1993, n. 18*, abrogato anch'esso dal suddetto art. 19.

## **Art. 23**

*Preclusione all'esercizio dell'attività venatoria* <sup>(105)</sup>.

1. I titolari di aziende agrituristiche ubicate in zone di riserva di caccia possono chiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, che l'ambito utilizzato come attività agriturbistica sia precluso all'esercizio dell'attività venatoria con le modalità che verranno stabilite con legge regionale di adeguamento alla *legge n. 157 del 1992*.

(105) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4*.

## **Art. 24**

*Norme finali e transitorie* <sup>(106)</sup>.

1. Le aziende agrituristiche che, pur in possesso di autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non osservano le limitazioni temporali e di capienza previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, sono obbligate ad adeguarvisi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dell'autorizzazione.

2. Le aziende agrituristiche, in possesso di autorizzazione comunale, rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per una capienza superiore del 20 per cento a quella prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, hanno diritto ad ottenere, su domanda da presentarsi al Sindaco entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, il rilascio della licenza di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale. Tale licenza, qualora concessa in deroga, non è trasferibile a terzi estranei all'impresa familiare <sup>(107)</sup>.

2-bis. Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'articolo 2 <sup>(108)</sup>.

3. Gli operatori agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti negli elenchi di cui all'*articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10*, qualora già in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'*articolo 8 della legge regionale n. 10 del 1989*, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 7 della presente legge.

(106) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4*.

(107) Periodo abrogato dall'*art. 91, comma 1, L.R. 9 novembre 1998, n. 13*.

(108) Comma aggiunto dall'*art. 91, comma 2, L.R. 9 novembre 1998, n. 13*. Vedi anche il comma 3 dello stesso articolo.

## **Art. 25**

### *Abrogazioni* <sup>(109)</sup>.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) lettera a) del comma 1 dell'*articolo 45 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10*;

b) *legge regionale 7 marzo 1989, n. 10*;

c) *legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse vanno comunque applicate le limitazioni di carattere temporale, di capienza e provenienza delle materie prime utilizzate, stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5 <sup>(109)</sup>.

(109) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

(110) Comma così sostituito dall'art. 92, L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

## **Art. 26**

### *Norme finanziarie* <sup>(111)</sup>.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) un finanziamento di lire 150 milioni.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6697 [2.1.155.2.10.24] con la denominazione «Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) per l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

6. Ai sensi dell'*articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10*, il capitolo 6697 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato alla *legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10*.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14 affluiscono al capitolo 956 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

7-bis. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 139 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 <sup>(112)</sup>.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.), fanno carico al capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

10. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.17. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6716 [2.1.163.2.10.24] con la denominazione «Contributi per la costituzione di consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e di programmi di promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per il 1997.

12. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 10 - programma 0.6.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1806 [2.1.232.3.10.24] con la denominazione «Contributi in conto capitale ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione di strumenti informativi, della segnaletica agrituristica, di itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

14. Per le finalità previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6295 [2.1.243.3.10.24] con la denominazione «Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica» e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

16. Per le finalità previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi decennali, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.

17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.

18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6296 [2.1.243.4.10.24] con la denominazione «Contributi annui costanti agli operatori agrituristici a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

20. All'onere complessivo di lire 7.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.775 milioni per l'anno 1997 e di lire 3.775 milioni per l'anno 1998, derivante dall'applicazione dei commi 4, 10, 12, 14 e 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 50 dell'elenco 5 allegato ai bilanci predetti).

(111) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

(112) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L.R. 26 giugno 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 27**

*Efficacia dell'articolo 15* <sup>(113)</sup> <sup>(114)</sup>.

1. Gli effetti dell'articolo 15 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea <sup>(115)</sup>.

(113) Rubrica così modificata dall'*art. 15, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).

(114) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'*art. 17, comma 1, L.R. 9 febbraio 2018, n. 4*.

(115) Comma così modificato prima dall'*art. 93, L.R. 9 novembre 1998, n. 13* e poi dall'*art. 15, comma 1, L.R. 21 luglio 2017, n. 28*, a decorrere dal 27 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 107, comma 1, L.R. n. 28/2017*).